REGALIA PIENA
DE' RE DI SICILIA
In tutte le Chiese vacanti del Reame;

O SIA DISSERTAZIONE,

CON CUI SI DIMOSTRA

Che compete a' Re di Sicilia, unitamente colla percezione de' frutti, di cui sono in possesso, la Collazione ben anche di tutti i Benefizj, che vacano in tempo della vedovanza delle loro Chiese.

IN NAPOLI MDCCLXXVI.
Presso i Fratelli Raimondi.

Quis autem tam agrestibus institutis vivit, aut quis contra studia naturæ tam vehementer obduravit, ut a rebus cognitu dignis abhorreat, easque sine voluptate, aut utilitate aliqua non requirat, & pro nihilo putet? . . . . aut quis autem honesta in familia institutus, & educatus ingenue, non ipsa turpitudine, etiamsi eum læsura non sit, offenditur?

Cicero *de Finib. Boni, & Mali lib.* 3 *cap.* 11.

IN Sicilia quantunque i Sovrani foſſero ſtati o ſempre, o da lunghiſſimo tempo, in poſſeſſo di godere de' ſpogli de' Veſcovi, e de' frutti de' Veſcovati in tempo di Sede vacante; pur tuttavia infino al preſente non hanno eſſi eſercitato mai quell'altro ramo di una sì fatta nobiliſſima Regalìa, qual'è quello di conferire tutt' i Benefizj o vacati infra di quel tempo, o pure, ſe vacati prima, non ancora nel corporal poſſeſſo de' Proviſti paſſati. Ma per i Benefizj vacati prima di ſeguire la vacanza della Sede, e prima ancora provveduti; liberamente ſi laſciava prendere il corporal poſſeſſo da quei, che gli avevan già ottenuti: e per gli altri, che in tempo della Sede vacante vacavano, ſi dava alla cieca luogo alle Proviſte della Dataria Romana, naſcenti aſſolutamente della Seconda Regola della Cancellaria, della quale nel progreſſo di queſta Scrittura, per quanto la materia comporta, ſi dovrà diſtendere una breviſſima ſtoria: E perchè infino ad ora in Sicilia le Proviſte di Roma ſono ſtate ſempre ammeſſe, dopo di eſſerſi preſtato il contentamento dell' Ordinario Collatore, ſenza del quale l' Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio, ch'è quel Magiſtrato, che invigila colà alla introduzione delle carte della Curia Romana, non avrebbe giammai accordato il Regio *Exequatur* (quantunque queſto caſo non ſi ſia dato giammai, eſſendo cotal contentamento paſſato in quel Regno in un palliato atto di pura formalità; ed appena avendo queſto ſolo profitto alla Nazione recato, di aver ſerbata perpetua, e perenne la memoria, che le

 que-

queſtuoſe, ed odioſe Regole di Cancellaria, in quel Reame non erano ſtate giammai ricevute, ma appena per debolezza de' proprj Ordinarj tollerate); per sì fatte Proviſte Pontificie, le quali in tempo di Sede vacante ſeguivano, cioè quando mancava quell'Ordinario Collatore, che col ſuo contentamento accettare poteale, ſi era ricevuto, che pur ſi foſſero eſeguite col contentamento del Vicario Capitolare: il che in grazia della Corte Romana, e di quella Dataria, contro a tutt' i principj del Diritto Canonico, venne anche ad introdurſi. Imperciocchè ſe già ſi ſa, che il Capitolo non può della Collazione de' Benefizj diſporre, come quella, ch' è riſerbata al Veſcovo Succeſſore; come mai può il Vicario Capitolare col ſuo contentamento la Proviſta di Roma autorizzare, quando egli appena le veci del Capitolo può ſoſtenere, nè di quelle coſe puote brigarſi, delle quali al Veſcovo Succeſſore, a cui egli pregiudicar punto non puote, appartiene tutto il diritto, e la ragione? Ma che che ſia di queſta, e d'infinite altre ſerie rifleſſioni, che contra di una cotanto eſorbitantiſſima pratica far ſi potrebbero; certo egli è, che infino ad ora così in Sicilia ſi è vivuto, e voleſse Iddio, che tuttora non vi foſſer ben anche di quelli in copia forſe non piccola, ed in opinione eziandio di Saccentiſmo preſso del Volgo, che *pro aris, & focis* non pugnarebbero, perchè una sì fatta erronea diſciplina non veniſſe punto tocca, ed alterata: tanto può preſso di noi la forza dell' abito, e dell' inveterato coſtume.

Ma certo egli è, che queſta uſanza veriſimilmente non ſi ſarebbe ancora meſſa in quiſtione, ſe un accidente, che parea, che non aveſſe punto che fare con eſsa, non aveſse eccitata l' attenzione della Gente dabbene, de' fedeli Vaſsalli del Re, de' buoni Patrioti, de' pii e non ſuperſtizioſi Criſtiani, e degli Uomini Intendenti, a ſeriamente applicarviſi, e poi a doverſi a tutto potere impegnare, perchè veniſse con i mezzi proprj riprovata. Eccone la ſtoria:

INfra delle Chieſe più coſpicue della Sicilia evvi ſenza dubbio quella di Girgenti, ſe ſi riguarda l' antichità di tale Chieſa, la ſua celebrità, anche prima della inondazione Saracenica, l'ampiezza della ſua Dioceſi, la ricchezza della Menſa Veſcovile, e coſe ſomiglianti. Or quantunque la tradizione coſtante portava, che non ſolamente i fondi, che coſtituiſcono la dote della Menſa Veſcovile, ma ben anche de' Canonicati, e Di-

e Dignità di quell' illustre Capitolo fossero dalla Regia liberalità de' Principi Normanni dipendenti; pure i nostri Sovrani con rincrescimento sommo osservavano, che di quei Canonicati, e Dignità, essi non avevan la nomina, all'infuori della menoma, e più tenue parte di essi. Imperciocchè appena nominavano a due sole Dignità, al Decanato, ed all'Arcidiaconato, ed a i tre infimi Canonicati, detti volgarmente *del Porto*. Non fidandosi di comportare più con indifferenza un sì fatto notabilissimo torto, giudicarono i nostri Sapientissimi Principi di rimetter l' affare alla Giunta de' Presidenti, e Consultore, perchè seriamente si fosse ad un tale esame applicata, ed avesse la Causa esaminata, e nelle forme legali l' avesse indi decisa, e prima di emanar la decisione ne avesse la M. S. anche informata. Il Sovrano Cattolico quando gloriosamente ci governava, fu colui, che prese una tale sensatissima, e morigeratissima risoluzione. La Giunta conobbe, esser vero, che tutt' i Canonicati su di fondi Regj si ritrovavan fondati, ma chi 'l crederebbe! Contuttociò trovò modo da lasciare il Re in quella esclusione, in cui si ritrovava. Imperciochè ammise una certa Scolastica distinzione tra *Padronato Regio immediato*, e *Padronato Regio mediato*, e piantando, che dal solo Padronato Regio immediato nascer poteva a favore del Re il diritto della presentazione; per lo Regio mediato, che volle essere quando da altri con fondi Regj si fondino Beneficj, presentazione alcuna disse non poterne derivare. E perciò avendo per vero, che i Canonicati di Girgenti su de' fondi Regj, non dal Re, ma da' Vescovi, a i quali i Sovrani tai fondi dati avevano per dote della loro Chiesa, erano stati fondati; volle a' Sovrani negare il diritto della presentazione, dicendo, che restar dovevano di Libera Collazione de' Vescovi, come di coloro, che, avendo col fondare que' tali Canonicati su de' loro fondi, voluto privarsi della percezione de' frutti di essi, dovevano in iscambio di que' frutti materiali, avere di que' stessi Canonicati la Collazione, come quella, che *est in fructu*, e di que' stessi frutti reali le veci sosteneva: con che volle la Giunta dire, che nel mentre doveva restar privo il Re del diritto di provvedere que' Beneficj, che su de' suoi soli fondi eran fondati; e nel mentre apparentemente in esclusione del Re, si dava al Vescovo la Collazione de' Beneficj stessi; in verità si lasciava a Roma per le Regole della Cancellaria la disposizione di que' Beneficj: giacchè egli è noto, che i Vescovi,

ove non siano dell' Indulto Pontificio forniti per ragion della Residenza , tutto il lor diritto collativo appena (e pure ciò ripeteno essi , per grazia singolare fatta loro dal Concilio di Costanza), in quattro soli mesi debbon restringere, essendo in tutto il resto dell'anno la Collazione assolutamente della Romana Datarìa: anzi ne' stessi quattro mesi infiniti sono i casi , in cui la Collazione a prò del Vescovo neppure può verificarsi. Volle dunque a buon linguaggio la Giunta de' Presidenti, e Consultore lasciare a Roma la Collazione de'Canonicati di Girgenti, che pure confessò di averli scoperti assolutamente su di soli fondi Regj fondati . Se questa decisione si leggesse ne' libri di quei Curiali Romani, che le decisioni della Ruota Romana raccolsero, anche de' tempi della più folta caligine, forse se non farebbe ribrezzo, e maraviglia, avendosi riguardo a quella età, ed al pensare, che avea allora quasi tutto il Mondo Cattolico ingombrato; ecciterebbe almeno risa grandissima. Ma contuttociò il nostro amabile Sovrano , riserbando per avventura a tempo più opportuno di farla nel debito modo riesaminare, si contentò, che si fosse lasciata uscire.

CRedette nondimeno il nostro Monarca, che dalla stessa decisione potesse trarne qualche profitto. Lesse nella Consulta, con cui le ragioni, che la decisione giustificavano, eran rapportate, che intanto si accordava al Vescovo la Collazione de' Canonicati, che diceva la Giunta non mettersi in dubbio di essersi (quantunque da' Vescovi medesimi) con fondi Regj nondimeno fondati; perchè si diceva , che a' Vescovi, a i quali altrimenti sarebbe spettato il frutto di que' fondi , spettar dovea la Collazione, *quæ est in fructu:* E lesse ben anche , che tra gli argomenti , che in conferma di un tal assunto si allegavano, uno era , che se al Re di Francia intanto si accorda la Collazione de' Beneficj in tempo delle Sedi vacanti delle Chiese del loro Reame; in quanto che essi , che allora godono de' frutti di tutte le Chiese , debbono parimenti della Collazione godere, *quæ est in fructu: a simili*, di questi tali Canonicati, fondati su di fondi Regj, si doveva al Vescovo accordare la Collazione in quel tempo, che suoi sono tutti li frutti della sua Chiesa. Dunque , disse il Re , se in Sede piena del Vescovato di Girgenti , io non dovrò del Padronato de' Canonicati godere , perchè la Collazione dev' esser

esser del Vescovo; di cui sono tutti gli altri frutti: in tempo di Sede vacante, quando tutt'i frutti a me spettano, deve a me parimenti le Collazione appartenere.

E per altro questo discorso aveva tutto il suo fondamento. Ed invero se i fondi, su de' quali i Vescovi di Girgenti avean fondati i Canonicati, eran fondi, i quali, che che ne fosse della loro Regia natura, costituivano parte della Mensa de' stessi Prelati; chi non vedeva, che qualora per dote de' Canonicati stabiliti non fossero stati, in tempo di sede vacante a' Sovrani stessi avrebber dovuto dar frutto? Dunque la Collazione, in cui convertiti, e ridotti si eran que' frutti, doveva anche a' Sovrani, in iscambio de' frutti materiali, appartenere, quando ad essi in tempo di Sede vacante tutti gli altri frutti appartenevano. Ma contraria fu la risposta, che il Re riportò dalla sua Giunta de' Presidenti, e Consultore. Quello stesso stessissimo Senato, che intanto si era indotto a lasciare al Vescovo la facoltà di conferire i Canonicati della Chiesa Vescovile di Girgenti in tempo di Sede piena, perchè aveva avuto per vero, che dovea spettare al Vescovo la Collazione invece de' frutti materiali di que' fondi, con i quali que' Canonicati avevano i suoi Predecessori fondati; quello stesso poi al Re cotesta Collazione negò in tempo di sede vacante; tuttocchè negare non avesse potuto, che al Re i frutti di que' stessi fondi in quel tempo anche sarebber toccati, ove con assegnarsi per dote di que' Canonicati, i Vescovi Girgentini non gli avessero dalla Mensa Vescovile dismembrati.

Questa seconda decisione, la quale in ogni età sarà memoranda, e certamente dovrà in avvenire la Nazione riguardevolissima, e vivacissima Siciliana con rincrescimento sommo sofferire, che si ritrovi ne' suoi Fasti registrata, e forse allora vi saranno ancora di quelli, che del vero spirito di Patriotismo imbevuti, e de' buoni lumi forniti, e di quella vera letteraria coltura adornati, senza di cui le cose Ecclesiastiche non si potranno mai veramente capire, per avventura s'impegnaranno, perchè venga dalle pubbliche memorie cancellata; Questa decisione medesima è quella, che porge a noi l'occasione di distendere la presente, qual mai si sia, faticosa però, Scrittura.

Quello però, che deve esser degno di tutta la riflessione, egli è, che i Giudici, i quali a questa decisione concorsero, dovettero resistere non che all'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, che le parti del suo Sovrano col debito vigore fa-

facendo, cercò per la diritta via guidargli; ed a due egregj loro Colleghi, i quali con un petto Appostolico la vera sentenza, palpabile per altro, e saltante in su gli occhi di ciascheduno, gloriosamente sostennero; ma ben anche ad un dotto, e probo Ecclesiastico si dovettero oppugnare, il quale nel vedere vacillante già l'importantissima Causa, e ravvisandola dell' interesse non meno della Nazione, che del comune Padrone, con un zelo desiderabile, ma ordinariamente non facile a ritrovarsi, si offerì al Sovrano di volere a proprie spese la Real Causa patrocinare; ed essendo stata dal Re la sua opera accettata; egli a voce, e molto più in iscritto con una dotta, e voluminosa Allegazione, la chiara ragione, da cui la Causa del Re, e della Nazione veniva assistita, si mise a porre vie maggiormente in veduta.

Ma tutte queste cose a nulla giovarono: La Giunta de' Presidenti, e Consultore, o per meglio dire il maggior numero de' Ministri di essa, francamente disse, e conchiuse, che in tempo della Sede vacante quel Re, il quale gode del diritto di percepire i frutti di tutte le Chiese del Regno, e così di quella di Girgenti eziandio; e quel Re medesimo, che goderebbe de' frutti di que' fondi, che costituiscono la dote de' Canonicati, se i Vescovi non avessero, di tai fondi disponendo, la lor Mensa diminuita: quello stesso Re tuttavia non dovesse in tempo della stessa Sede vacante della Collazione de' Canonicati similmente godere; quantunque convenuto avessero, che *Collatio sit in fructu*, e che unicamente per tal ragione in tempo di Sede piena al Vescovo spettasse di poterla ben anche su di Beneficj di Padronato Regio esercitare.

Per difendersi un sentimento cotanto in se stesso ripugnante, e ad ogni principio di ragione, di diritto positivo, e di raziocinio avverso, e nemico, ed all'altro antecedente de' stessi Ministri, dato a favore del Vescovo; diametralmente contrario; vi conveniva un' assai lunga, e verbosa dicerìa, acciochè sotto l' inviluppo delle parole si avesse potuto la sua ripugnanza, ed esorbitanza occultare. Ecco il perchè la Consulta di questi Ministri è un volume ben grande, distesa in forma della più appassionata, e prezzolata Allegazione Forense. Altro metodo non si potea serbare, nè in altra forma cotesto dilicato negozio poteva essere da cotesti Valentuomini spedito.

Questo stesso inaspettato procedere de' Ministri, che la Giunta composero, stimolò gli altri due riguardevolissimi Senatori dello stesso Supremo Consesso, nel dovere il lor sentimento

prof-

profferire, a darlo con quella libertà, e fapienza, che l'argomento fteffo richiedeva. Differo effi, che non folamente il Re in tempo di Sede vacante dovea avere de' Canonicati della Chiefa Vefcovile di Girgenti, fondati da' Vefcovi con fondi Regj, la Collazione (perchè avendo allora il Re di tutti gli altri frutti del Vefcovato la percezione, e non potendo de' fondi, coftituenti la dote de' Canonicati, averla fimilmente, effendo contenta la fua Real Clemenza, che quelli per dote de' Canonicati reftaffero addetti; doveva, in ifcambio de' frutti di quefti tali fondi, la Collazione de' Canonicati fteffi, nella quale que' frutti fi ritrovano convertiti, avere): ma oltre a ciò, che per la fola ragione, che il Re abbia la percezione di tutt' i frutti de' Vefcovati in tempo di Sede vacante, dovea ancor' allora la Collazione di tutt' i Benefizj avere, tanto maggiormente, che effendofi quella fatta infin ad ora in Sicilia, per mezzo della Regole della Romana Cancelleria, alle quali in Sicilia fi era dato, e fi dà corfo col graziofo ritrovato del confenfo, o fia contentamento degli Ordinarj Collatori; da oggi avanti, che profcriver fi dovea cotal pratica rea del contentamento (come quello, che non potea aver vigore, contro a i privilegj, ed alle leggi fondamentali del Reame, di dar luogo a leggi ftraniere, colà non mai ricevute): per neceffità da oggi avanti cotefte Collazioni fteffe dal Re far fi dovevano, non potendo più da Roma fpedirfi.

Il fentimento di quefti altri Miniftri, come ovvio, ed andante, e dallo fteffo natural difcorfo dettato, poche parole aveva di meftieri per foftenerfi. Infatti la Confulta, colla quale effi il propofero, avendo riguardo alla materia, che contiene, non molto lunga può riputarfi, e di una infinita gravità ripiena.

IL Re noftro Signore nell' effere informato di cotefte fciffure, quantunque, com' è credibile, reftato ne foffe al fommo ammirato; pure coll' ufata fua moderazione procedendo, volle che l' affare foffe in tutto, e per tutto terminato per le vie legali, ed ordinarie. Laonde, fecondo lo ftile, rimife tutto con più Difpacci alla fua Giunta di Sicilia, che forma il fuo Supremo Configlio delle materie legali, ed economiche di quel Regno nella Sua Dominante. Quivi aggiunfe il folo fuo Avvocato della Corona, non per altro, che perchè da noi domandato fu in grazia alla M.S., ficcome in sì fatti

cafi

casi ordinariamente suol praticarsi, per potersi avere la vigorosissima assistenza di colui, con cui infino ad ora non vi è memoria di aver mai avuto i diritti del Re torto, o ferita alcuna.

Questa Causa seriissima, cominciata in Giunta di Sicilia nel 1770, per quella lentezza, che le Cause Fiscali (quantunque questa in verità non fosse assolutamente tale, essendo più tosto Causa della Nazione, che del Sovrano) ordinariamente accompagna, fino al passato mese di Marzo del corrente anno 1776 ancor pendeva indecisa: e forse nello stesso stato senza parlarsene punto ancor durerebbe, se la nuova vacanza della Chiesa Vescovile di Girgenti, e l' esser vacato un Canonicato infra di questo tempo; non avesse obbligato a richiamarsene l' esame, ed a proccurarsene la totale spedizione. Così il dotto, e zelantissimo Ecclesiastico di sopra accennato da Sicilia quì si condusse per assistere di presenza alla Giunta: così la Causa fu nel Supremo Consesso introdotta: così Noi in difesa del Diritto Regio fummo in due intiere giornate ammessi ad arringare: e così finalmente obbligati eziandio fummo ad intraprendere la presente fatica, la quale certamente ogni altro tempo avrebbe richiesto all' infuori di quello, in cui ora vi stiamo applicando, ch' è quello, in cui tra per gli eccessivi calori, che seco porta la stagione, e per le somme fatiche forensi, le quali necessariamente esigge la fine dell' anno Scolastico, in cui già ci ritroviamo, un' applicazione di simil fatta non si avrebbe dovuto sostenere.

In questa Scrittura, come ci conviene di sostenere a pro del nostro amabilissimo Padrone, non solamente il punto generale della Collazione, che a lui spetta di tutt' i Benefizj del suo Regno di Sicilia in tempo della vacanza di quelle Chiese; ma in ispecialità il punto particolare de' Canonicati della Chiesa Vescovile di Girgenti, come quelli, che hanno promossa la presente nobilissima quistione: perciò ci è paruto, che in essa il metodo, che dobbiam tenere, debba essere di dividerla in due parti, e nella prima trattare del punto generale, cioè della Collazione di tutt' i Benefizj della Sicilia, che vacano in tempo delle Sedi vacanti, e nella seconda poi venire al punto particolare de' Canonicati di Girgenti, come quel punto, in cui oltre alle ragioni generali, speciali ragioni ancora a favore del nostro Re possono copiosamente considerarsi. Per chiusura poi dell' Opera abbiam creduto dovere un Capitolo ancora soggiungere, in cui alle ragioni allegate prolissamente dai Ministri nella loro Consulta, contraria al diritto Re-

Regio, si fosse, quantunque con brevità, adequatamente però risposto. La qual cosa ci ha obbligati ben anche a rapportare nella fine della presente nostra fatica in epilogo tanto la Consulta di que' Ministri, quanto l'altra degli altri due, che il chiaro diritto Regio con quel zelo, che l'argomento richiedeva, difesero. Alla quale ultima cosa ci siamo ancora condotti di buon grado per la riflessione, che venendo noi dopo di cotesti Ministri Siciliani a scrivere su di un tale importante argomento; parea che sarebbe stato mancare alla buona fede, se puntualmente quello, che prima di noi per l'una, e per l'altra parte su della materia stessa si era pensato, non si fosse rapportato.

Ed ecco delineata in brieve la presente Opericciuola, nella quale ove altro merito non si ravviserà, come ravvisar non vi si puote, almeno quello negar non se le dovrà, che con quello spirito di sincerità si ritrovi dettata, che in ogni fedele Suddito del Re, e buon Cittadino, in casi simili, si dee ricercare. Ove mai, come da noi, nella Divina bontà fidati, sicuramente si spera, questa fatica produrrà l'effetto desiderato, che sottraendosi la Chiesa di Sicilia, ed il Regno dalle Oltremarine Collazioni in tempo delle Sedi vacanti delle Chiese di quella nobilissima Isola, si veggano da oggi avanti dai proprj suoi Sovrani eseguite; ci crederemo di aver avuto un abbondante compenso, ed un guiderdone ricchissimo di tutti que' incomodi, e disagi, vigilie, e sforzate applicazioni, a cui abbiam dovuto inevitabilmente soggiacere, per essere stati obbligati a reggere a cotesto travaglio, che sommo ozio, e quiete avrebbe richiesto, nel colmo de' tumulti, e degl' impicci del Foro, la qual cosa da noi ancora quì si ricorda, per implorare in grazia, non meno dal sapientissimo Magistrato, al cui comodo cotesta fatica è diretta, che da qualunque altro, che per l'importanza dell'argomento, si compiacerà darle un' occhiata, cortese compatimento, qualora altro vi si sarebbe, o in altra forma, desiderato.

PAR-

PARTE I.

Si parla della Collazione tanto in generale, quanto de' soli Canonicati di Girgenti.

LA Causa, che abbiamo per le mani, si può in due punti dividere. Nel punto generale della Regalìa, o sia della Collazione di tutt' i Benefizj del Regno di Sicilia, che vacano in tempo delle Sedi vacanti di quel Regno, o che ritrovandosi vacati già, le loro Proviste non avessero ancora avuto il pieno effetto, con essersi de' Beneficj stessi il corporal possesso pigliato: e nel punto particolare della Chiesa di Girgenti, la quale per altro nel punto generale viene anche compresa, come una delle Chiese di quel fiorito Reame. Imperciochè, ove resta dimostrato, come senza alcun dubbio rimarrà, che di tutt' i Benefizj del Reame di Sicilia in tempo di Sede vacante vacati, o se vacati prima, non ancora però nel corporal possesso de' Provisti passati, competa al Re di Sicilia la Collazione; in questo caso la conseguenza è chiarissima, che anche de' Canonicati di Girgenti, i quali dieder causa alla presente nobilissima quistione, e di tutti gli altri Benefizj di quella illustre, e nobilissima Chiesa appartenga al Re la Collazione, come a colui, di cui l' è generalmente di tutti que' Beneficj nel tempo di Sede vacante. Nel secondo punto poi intanto si esamina particolarmente la ragione de' soli Canonicati di Girgenti, cioè di que' soli Beneficj principali di questa Chiesa, per i quali direttamente vi è stata la Causa, che tuttora si prosiegue; in quanto che si vuol dimostrare, che per questi tali Benefizj al Sovrano di Sicilia speciali ragioni competano, oltre a quelle, che il merito costituiscono della Causa principale, le quali ragioni sarebbero, che nella lontanissima, e falsissima ipotesi, che nel punto principale la Causa meritasse maggior dilucidazione; per questi Canonicati sempre, ed indubitatamente da ora al Re in tempo di Sede vacante accordare si dovrebbe la Collazione.

In due Capitoli adunque divideremo tutta la materia di questa prima parte del nostro rozzo lavoro. Nel primo parleremo del punto generale, cioè dell'universale diritto di Collazione, che tocca al Sovrano di Sicilia nel tempo delle Sedi vacanti delle sue Chiese, non che su de' Canonicati tutti delle stesse Chiese,

ma fu di tutt' i Benefizj delle medesime, nella maniera appunto come oggi da' Sovrani Cristianissimi si gode. Nell' altro poi de' Canonicati solamente di Girgenti tratteremo, non per altro, che per far conoscere, che su di questi Canonicati il diritto Regio sia sempre incontrastabile.

Nell' esame di questa materia vogliamo protestarci, che noi intendiamo farla da Giureconsulti semplicemente, e non già da' Teologi, sì perchè i nostri deboli talenti, la nostra bassezza, e le nostre limitatissime cognizioni non ci somministrarebbero spirito e coraggio da entrare nelle sublimi Teologiche materie, *quia res est a mea professione, meoquo studio remotissima*, per avvalerci delle espressioni di Enea Silvio Piccolomini, che poi fu il famoso Papa Pio II, nel suo Commentario delle cose accadute nel Concilio di Basilea; e sì ancora perchè siam persuasi, che nella Causa presente le quistioni Teologiche sarebbero fuor di bisogno suscitate.

CA-

CAPITOLO I.

Si dimostra, che al Re di Sicilia competa in tempo delle Sedi vacanti di quelle Chiese il diritto di conferire tutt' i Benefizj del Reame, o che tai Benefizj in quel tempo vachino, o che essendo vacati prima, la vacanza possa dirsi ancora pendente, per non essersi dato il possesso corporale del Beneficio a colui, che n' era stato già provveduto.

ACciocchè quello, che in questo Capitolo dovremo pruovare, ordinatamente venga proposto, ci pare che si debbano premettere due piccioli esami, come quelli, che ci potranno facilitare la dilucidazione del punto, che nello stesso Capitolo ci abbiamo prefissi di dimostrare.

La prima cosa, che veder si deve, è, se la pratica, che infin ad ora si è in Sicilia tenuta intorno alla Collazione de' Benefizj in tempo di Sede vacante, sia tale, che meriti vie più sostenersi.

Questo esame deve essere anteposto a qualunque altro. Imperciocchè ove mai per avventura si scoprisse, che tale usanza fosse degna di essere conservata, allora parrebbe, che fosse inutile ogni altra deciferazione.

Indi si deve ancora vedere, se dovendosi abolire una sì fatta pratica, come quella, che malamente è stata introdotta, e peggio ancora infin' ad ora si è tollerata; potrebbesi ottimamente abbracciare quest' altra, che ora si pretende ristabilire, cioè del diritto di Collazione da darsi al Sovrano; o pure cotesta disciplina non potesse adottarsi, come quella, che si dovesse avere, come dissero i Ministri della Giunta de' Presidenti, e Consultore, Autori della Sentenza, per esorbitante, ed ai sistemi Cattolici ben anche in qualche maniera ripugnante. Questi due punti aver si debbono per una spezie di Prolegomeni, o di Prodromo nella presente rozza composizione.

§. I.

§. I.

Si dimostra che la pratica, che finora v'è stata nel Regno di Sicilia di provvedersi dalla Romana Datarìa tutt' i Beneficj vacati in tempo di Sede vacante, sia tale, che in modo alcuno non possa più sostenersi.

INsino al Ponteficato di S. Pio V a tutto si era pensato per tirare danaro nella Corte Romana, e per obbligare i Fedeli, e specialmente gli Ecclesiastici, a dovere, quanto si potesse il più, dipender da essa; fuor che a questa cosa, di cui ora trattiamo, cioè di dover riserbare alla sola Romana Datarìa la Collazione de' Benefizj, che vacassero in tempo delle Sedi vacanti, in qualunque maniera la vacanza delle stesse Sedi fosse avvenuta. Era ciò fuggito dagli occhi di tutt' i Papi antecedenti, e miracolosamente non ci avevan pensato neppure i Papi Avignonesi, cioè quelli, i quali in questo genere fecero, come si suol dire, *Man bassa, & nihil intactum reliquerunt*. Or in tempo di S. Pio V, i Curiali Romani profittando delle liete circostanze, che tutto il Mondo Cattolico stava spaventato pe'l rigore dell' Inquisizione all'ultimo grado di severità da Paolo IV (1), e poi da lo stesso S. Pio V (2), qual suo fedelissimo allievo, condotta, e

 pe'l

(1) Giunse a tal grado l' impegno di questo Pontefice per l' Inquisione, che *paullo ante quam decederet, vocatus ad se Cardinales, hortatus est, ut Sanctissimum, sic enim vocabat, Inquisitionis Officium commendatum haberent*. *Apud* Sandin. *in Vit. Pontific. in Paulo IV.*

(2) *Erga vero suspectos de Religione severissimum se Pius exhibens, eos per Italiam conquiri jussit, & Romam deductos puniri. In quibus fuere ipso initio Julius Zoannettus, Patavio, tradente eum Senatu Veneto, eductus: Petrus Carnesecus, arctissima cum Mediceis necessitudine conjunctus, & ab iis nihilominus deditus: & Aonius Palearius vir in literis eruditus, sed liberioris linguæ*. Spondanus *Continuat. Baron. ann.* 1566 *n.* 3. Il Muratori parlando di coloro, i quali non applaudivano l'

elez-

pe 'l pericolo, in cui si vedevan già vicine non poche nobilissime Provincie Cattoliche, di divenire schiave dell' Impero Ottomano; come altresì riflettendo, che per le guerre, che allora tenevano i Principi Cattolici, e tra essi, principalmente i Re di Spagna, agitati, e sconvolti, alle novità, e sorprese della Corte di Roma poco si sarebbe badato; come finalmente considerandosi allora avvedutamente dai stessi Curiali, che per l' opinione, che della Santità di un tanto Papa si aveva, i stabilimenti del medesimo sarebbero stati con venerazione ricevuti: pensarono essi avvedutamente a fare inguisa, che sotto nome di S. Pio si fosse per la prima volta scoperto questo tesoro nascosto della

elezzione di S. Pio V al Pontificato, dice, che fra le altre cose, che si adducevano, una era *l'essere creatura di Paolo IV Carafa*, e l' essere *in concetto troppo rigido, e severo.* Annal. *ann.* 1556. Lo stesso Muratori avea riferito, che nella morte di Paolo IV *Dio preservò il Cardinale Alessandrino*, cioè quello, che poi fu S. Pio V, *Capo di Inquisizione, per farne un Pontefice degno di essere onorato su i Sacri Altari*, giacchè allora corse il Popolo Romano furiosamente contra del Palazzo della Inquisizione. Annal. *ann.* 1559. Così finalmente lo stesso Muratori riflette, che *S. Pio V mandò in dono il cappello, ed uno stocco ornato di gemme al Duca d' Alva*, Governadore delle Fiandre, perchè l' aveva per un gran Difensor della Fede per quello, che questi operava nelle Fiandre, spezialmente in sostegno dell' Inquisizione, cose per altro, che lo stesso Muratori chiama *barbariche esecuzioni*, e per le quali nomina esso Duca d' Alva *nobile Carnefice*. Annal. *ann.* 1569, Farmian. Strada *de bello belgico lib.* 7 *decad.* 1, in anno 1569. E per altro, quando tutto mancasse, per iscusar Muratori, che gli ha dato un tal nome, vi è quell' editto pubblicato da esso Duca d'Alva nel 1571 in Brusselles, regnando appunto S. Pio V, col quale, per togliere a coloro; che si giustiziavano in Fiandra per esecuzione de' decreti dell' Inquisizione, l' occasione di parlare in tempo, che andavano *ad locum supplicii*; ordinò, che *priusquam e carcere educerentur, ignito ferro linguæ ipsorum pars prior aduretur eum in modum, ut loquendi facultate adempta, conticescerent*. Pontanus *Hystoriæ Geldricæ lib.* 14 *n.* 40 & 50, procedure tutte, di cui senza dolore non si possono ricordare tutti coloro, che riflettono, che per esse la Corona di Spagna fece la dolorosa perdita della parte più nobile de' Paesi Bassi, che costituivano de' Re di Spagna Austriaci il loro antico patrimonio.

la Corte Romana, e che fosse in ogni tempo comparso, che un tale illustre Pontefice fatto si fosse un merito cotanto eccelso con quella ricchissima Dataria. Laonde nel meglio del suo Pontificato all'improvviso si vidde pubblicata una Costituzione in nome di questo celebratissimo Papa, in cui si riserbarono alla Provista Pontificia tutt' i Benefizj di tutto l' Orbe, che in tempo di Sede vacante vacavano(1): siccome pochi anni prima, con un' altra Costituzione, i stessi Curiali Romani, per rendere maggiormente vantaggiosa pe'l Fisco della Chiesa Romana, o sia per la Reverenda Camera Appostolica, la, in quel tempo tremenda, e spaventevolissima, materia dell' Inquisizione, avevano in nome dello stesso Pontefice tutt' i Benefizj, che da' Condannati della Inquisizione possedevansi, e che nella disgrazia di quegl' infelici vacavano, alla medesima Romana Dataria fatti similmente riserbare(2). B 2 Que-

(1) Eccone le parole, come si legge nella prima edizione del Bollario Romano: *Sanctissimus in Cristo Pater & Dominus noster, Dominus Pius, Divina providentia, Papa V, cupiens pauperibus Clericis, & aliis benemeritis personis de Beneficiis Ecclesiasticis providere; omnia, & singula Beneficia Ecclesiastica cum cura, & sine cura, sæcularia, & quorumvis Ordinum regularia, qualitercumque qualificata, ET UBILIBET EXISTENTIA, Sede Episcopali, Archiepiscopali, Patriarchali, & Primitiali quarumcumque Ecclesiarum Cathedralium, etiam Metropolitanarum, Patriarchalium, & Primitialium, pro tempore Pastoribus destitutarum, vacante, quomodolibet vacantia, & vacatura, tam in prædictis, quam aliis Ecclesiis, nec non Civitatibus, Diœcesibus quibuscumque, ad eorumdem Eipscoporum, Archiepiscoporum, Patriarcharum, & Primatum collationem, provisionem, præsentationem, seu quamvis aliam dispositionem, quomodolibet pertinentia; DISPOSITIONI SUÆ RESERVAVIT. Sicque in præmissis per quemcumque judicari debere .... decrevit.* In piedi della trascritta Costituzione si legge così: *Placet, publicetur, & describatur: M. -- Lecta, & publicata fuit suprascripta Regula Romæ in Cancellaria Apostolica, anno Incarnationis Dominicæ 1567, die vero 9, Mensis Martii, Pontificatus prælibati Sanctissimi Domini nostri Papæ, Anno III: A. Lomellinus Custos.* Ecco come dalla pubblicazione, che ne fu fatta nella Cancellaria, si potè poi una tal riserva avere per una nobilissima giunta a quelle Regole. Bollario Roman. *primæ editionis anni 1586, pag. 1167, Constit. Pii V 161.*

(2) Bollario Romano *cit. edit. pag. 966, Costitution.* 29.

In

Questo stabilimento di doversi sentire alla Romana Dataria riserbati tutti li Benefizj, che sarebber vacati in tempo di Sede vacante, come sotto nome di un cotanto accreditato Pontefice uscì fuori; così produsse tosto il sospirato effetto a prò di que' Curiali. Imperciochè immediatamente in non pochi Dominj Christiani gli avviliti Vescovi (1), e gl'intimoriti Popo-

In quest' altra riserva, la quale fu pubblicata nello stesso anno 1567 un mese prima, cioè nel mese di Febraro, si disse, *hac PERPETUO Constitutione valitura, auctoritate Apostolica, tenore præsentium, reservamus*. Perciò la pubblicazione di quest' altra riserva non solamente fu fatta *ad valvas Cancellariæ Apostolicæ*, ma ancora *in acie Campifloræ*, per indicarsi, che dovea esser legge da durare perpetuamente. Siccome per cagione produttrice della riserba de' Beneficj vacati in tempi delle Sedi vacanti, allegò S. Pio V: *CUPIENS PAUPERIBUS CLERICIS, ET ALIIS BENEMERITIS PERSONIS DE BENEFICIIS ECCLESIASTICIS PROVIDERE*; così in quest' altra si premisero quest' altre parole: *Teneamur . . . . . vigilare, & attentius providere, ut Ecclesiis, Monasteriis, & quibusvis aliis Beneficiis Ecclesiasticis, nunc, & pro tempore propter crimen hæresis vacantibus, & vacaturis, tales viri eis præficiantur idonei, qui detestandas, ac nefarias hæreses, Diabolo disseminante, contra veræ, & orthodoxæ Fidei puritatem exortas, de agro Domini extirpare, & Populos sibi commissos ad Catholicæ Ecclesiæ veritatem reducere, doctrina, verbo, & boni operis exemplo; valeant*. Dunque per provvedere i poveri Chierici, e le persone meritevoli de' Beneficj Ecclesiastici; e per sorrogare buoni Cattolici a i Beneficiati, che perdono i Beneficj, perchè condannati dalla Inquisizione; si tolgono a' proprj Collatori le loro Collazioni.

(1) L' avvilimento, in cui erano allora i Vescovi, era grandissimo, ed era stato in gran parte originato dalle procedure rigorosissime di Paolo IV, e dalla Bolla celebre di Pio IV suo Successore. Paolo IV era giunto a far carcerare per sospetti in materia di Religione anche un Cardinale di S. Chiesa, quale fu il famoso Cardinale Morone Milanese, che stette carcerato infin a tanto durò la vita di questo Pontefice, la qual cosa fu poi d'impedimento ad esso Cardinal Morone a conseguire il Papato, perchè appunto ciò gli oppose il Cardinal Michele Ghislieri, che poi fu S. Pio V, non

poli lasciaron farsi questa tale ingiustizia, che in tempo delle Sedi vacanti tutta alla Dataria Romana la Collazione de' Beneficj appartenesse.

A questo Pontefice succedette Gregorio XIII. Questi, come fornito di un temperamento alquanto moderato, non credette doversi della riserba del suo Antecessore avvalere: sensatamente considerando, che quegli in vita sua soltanto l'avesse voluta.

Ma perchè dopo di Gregorio XIII Roma ebbe per suo Principe, e l'Orbe Cristiano per suo Pontefice Sisto V, cioè il più coraggioso, ed ardito uomo, che fosse mai stato in quella Sede dopo degl' Ildebrandi, de' Bonifacj VIII, degli

 Ur-

non ostante che S. Carlo Borromeo (sono anche parole del Muratori) *avesse proposto esso Cardinal Morone; e non ostante che potea bastare a pienamente dileguarli quella macchia una chiara sentenza dell' innocenza di lui sotto il Pontefice Pio IV; e l'esser egli stato Capo del Concilio di Trento.* Annal. 1560, & 1566. La Bolla poi di Pio IV fu quella emanata nel 1564, nella quale accrebbe in tal maniera il potere de' sei Cardinali Inquisitori, che diede loro facoltà di procedere contra di chiunque, e specialmente contra de' Vescovi, Patriarchi, Cardinali, e contra dello stesso Papa (Bozovius *Continuat. Annal. Baron. ann.* 1564 §. 15), cosa, che fa orrore allo stesso savio Muratori. Gli esempj poi freschi, che allora vi erano di Vescovi, ed Arcivescovi principalissimi della Chiesa, che erano in simili disgrazie miseramente inciampati, erano seriissimi. Lasciando da parte tanti, e tanti altri, e spezialmente quelli de' Vescovi Oltramontani, basta accennare quello di *Egidio Foscherari dell' Ordine de' Predicatori, Vescovo di Modena, e Teologo dottissimo di questi tempi, che stette allora per due anni prigione nelle Carceri dell' Inquisizione*, non per altro, che *a cagione dell' amistà, che passava fra il Morone, e lui.* Murat. *Annal. ann.* 1560. E s' incorreva in que' tempi in tai travagli, PER IL SOLO DISAPPROVARE ALCUNI DE' VERI ABUSI DOMINANTI ALLORA NELLE VIE DELLA PIETA', E DELLA DISCIPLINA ECCLESIASTICA (sono parole dello stesso Muratori), il quale immediatamente soggiunge, che ciò *bastava per far sospettare una persona zoppicante ancora nella credenza de' dogmi*, E PER TRARLA ALLE PRIGIONI, SENZA CHE POI SI PENSASSE DA LI' INNANZI A SBRIGARE LA LORO CAUSA. Muratori *anno* 1560.

Urbani VI, e di pochi altri somiglianti: perciò si può ben comprendere, che Sisto V non solamente non doveva la moderazione di Gregorio XIII seguire; ma che inoltre doveva, come appunto fece, abbracciare la riserba di S. Pio V, e come una legge troppo adattata, e proficua agl' interessi ed alle finanze della Corte Romana, per legge perpetua, e stabile di bel nuovo pubblicarla.

Ecco la storia della riserva alla Santa Sede de' Beneficj vacati in tempo di Sede vacante, storia, che a noi è stata tramandata ingenuamente dai stessi Curiali Romani, talchè della verità di essa non si può punto dubitare (1). Roma adunque non ripete questo diritto da tempo più antico del Pontesicato di S. Pio V: ma i Vescovi, cioè i Successori degli Appostoli, non prima, che ne' tempi di Sisto V, per una costituzione perpetua si viddero fatto un tal torto (2). Imperciocchè, quantun-

(1) Il Garcìa nel suo Trattato *de Beneficiis*, parlando di questa riserva, la quale ora è aggiunta alla seconda Regola della Cancellaria, così scrive: *Secunda autem pars hujus Regulæ, quæ agit de riservatione Beneficiorum vacantium de tempore vacationum Episcopatuum &c. EST NOVITER ADDITA, & PRIMUS, qui fecit hanc reservationem, fuit Pius V, qui anno tertio sui Pontificatus fecit Regulam reservatoriam . . . . . . , sed cum dicta reservatio Pii V esset dispositioni suæ, & non Sedis Apostolicæ, & sic esset personalis, expiravit cum ipso Pio V . . . . . ET GREGORIUS XIII, QUI SUCCESSIT PIO V, NON FECIT TALEM RESERVATIONEM; AT XISTUS V EAM FECIT, ut hic habetur in Regula prima, & postea Gregorius XIV etiam in Regula prima, & Innocentius IX, Clemens VIII, & Paulus V in Regula secunda, ut hic.* Garcìa *de Beneficiis part. 5 cap. 1 §. 4 num. 221, & seqq.*

(2) Il Van-Espen in questa parte merita esser notato di una svista, perchè ascrive a S. Pio V l'aggiunzione di questa riserba alla seconda Regola della Cancellaria, quando non è così. Ecco le sue parole: *Huic Regulæ Pius V anno III sui Pontificatus aliam reservationem adjecit, quæ hodie partem hujus Regulæ facit: atque his verbis exprimitur: „ Ac etiam reservavit Dignitates, & Bene- „ ficia omnia ad Collationem, præsentationem, electionem, & „ quamcumque aliam dispositionem Patriarcharum, Primatum, „ Archiepiscoporum, & Episcoporum, nec non Abbatum, ac „ aliorum quorumcumque Collatorum, & Collatricum, Secula- „ rium,*

tunque sotto di S. Pio ricevuto avessero una tal ferita; tuttavia dovendo allora nella sola vita dello stesso Pontefice durare, forse parve ad essi comportabile, per quella riverenza, che da essi parea che dovesse esigere la riputazione, e la fama della Santità di quel celebrato Pontefice. Ma poi sotto di Sisto V si vidde la stessa ferita divenire mortale, perciocchè il nuovo valoroso Pontefice volle che in legge fissa, e perpetua una tal riserba a prò dell' erario di quella Corte, da lui oltre misura arricchito, fosse passata: legge, a cui i Vescovi di quelle Provincie della Chiesa, ne' quali maggior timore incusse questo formidabile Pontefice, non sepper resistere. Così questa riserba nella seconda Regola della Cancellaria Romana venne inserita, e così mediante l'atto scenico, che in Roma si fa in ogni novella elezione di Papa, di rinnovarsi, e di pubblicarsi le Regole della Cancelleria, venne questa Regola sempre religiosamente pubblicata, e come cara cosa custodita e conservata (1).

 In

„ *rium, ac Regularium quomodolibet (non tamen ad Collationem cum alio, vel aliis, aut etiam ad alterius præsentationem, vel electionem pertinentia), quæ post illorum obitum, aut Ecclesiarum, seu Monasteriorum, vel aliarum Dignitatum suarum dimissionem, seu amissionem, vel privationem, seu translationem, vel alias, quomodocumque vacaverint, usque ad provisionem Successorum ad easdem Ecclesias, aut Monasterio, vel Dignitates (Apostolica authoritate, faciendam, & adeptam ab ejusdem Successoribus pacificam illorum possessionem), quomodocumque vacaverint, & vacabunt in futurum.*

Le parole ultime che abbiamo poste nella parentesi, sono giunte avvedutissime de' Papi posteriori a S. Pio V, quando la materia si era più limata, ed assottigliata: Imperciocchè allora si pensò di dire, che la riserba doveva durare insino a tanto la Sede vacante non veniva fornita del Prelato, e di quel Prelato, che coll'autorità della stessa Sede Appostolica doveva crearsi, e cotesto novello Prelato non prendeva pacificamente il possesso. Questa dunque fu giunta fatta alla Regola di S.Pio, per vie più allungare il tempo, e la durata di una tal riserba.

(1) Per altro non vi è esempio da che le Regole della Cancellaria infinite volte si son vedute morire colla morte de' Papi, e poi, quali altre vere, e non già favolose, feni-

In Sicilia non altro si potè fare, se non d' introdurre, che anche in sì fatte Proviste di Roma si fosse richiesto l' atto del contentamento de' proprj Ordinarj, o del Vicario Capitolare (1): con che almeno si volle far vedere, che la riserba di S. Pio

nici, di nuovo risorgere nell' elezione de' Successori si fosse mai nella novella ripubblicazione di esse tolta qualche riserba delle precedenti: spesso bensì se ne son vedute aggiunte delle nuove, o almeno assai sovente alle antiche nuove estenzioni si sono appiccate, come nella stessa presente riserba si è veduto di essere accaduto. Anzi è degno di tutta la considerazione, ch' essendosi riflettuto, che, quantunque risorgessero sempre con i novelli Pontefici le Regole della Cancellaria, tuttavia ne sarebbe almeno venuto tal vantaggio ai Collatori dalla idea apparente di essersi estinte antecedentemente colla morte de' precedenti Papi, che i Benefizj vacati infra di quel tempo rimanevano della disposizione degli Ordinarj; subito si pensò di provvedere ad un tal disordine colla aggiunzione di una nuova Regola di Cancellaria, con cui si disse, che *Beneficia, quæ Vacante Sede Apostolica vacare contingeris*, alla disposizione del nuovo Pontefice si riservavano, *intendens ipse de Beneficiis hujusmodi tam Conclavistis, quam Pauperibus Clericis, & aliis benemeritis personis providere*. Regol. 68.

(1) In Francia però, dove Fleurì dice *apertius Pontifici resisti manifestum est*, Inst. Canon. *part.* 1, *cap.* 1 *n.* 19; in Germania, e nelle Fiandre assolutamente non fu ricevuta. Ecco un testimonio maggiore di ogni eccezzione:

In Gallia hanc quoque reservationem cessare propter Concordata, & jus Regaliæ, notat Chokier ad hanc Regulam, uti nec in Germania, ubi Concordatis locus est.

Hæ quoque Belgicæ Provinciæ hanc Pianam Reservationem agnoscere non videntur: sed Beneficia ad liberam Episcoporum Collationem spectantia, si Sede vacante contingat vacare, futuro Episcopo reservantur.

Unde cum quidam Dinoix impetrasset a Pontifice vigore hujus Regulæ duas Cappellanias, unam in Ecclesia B. Mariæ, & alteram in Ecclesia S. Walburgis in Civitate Brugensi spectantes ad liberam Collationem Episcopi Brugensis, quæ vacaverant Sede vacante; isque peteret Placetum a Concilio privato, fundando se in Regula Cancellariæ, hac Piana appendi- ce

S. Pio, e poi di Sisto V, in Sicilia non si era giammai ricevuta; ma che le Proviste, fatte da Roma in vigore di essa, come fatte quasi dai stessi Vescovi, si ammettevano. Roma, che in sì fatte materie con somma avvedutezza della sostanza, e dell' effetto è stata, ed è soltanto sollecita, poco curando le formalità, quando d' impedimento non sono al fine bramato: Roma lasciò correre cotesta cautela de' Siciliani, e da quell' ora in poi quante Proviste di Beneficj, vacati in tempo di Sede vacante, da Roma fatte si sono; in tante i Siciliani il contentamento de' loro Vicarj Capitolari vi hanno richiesto, o de' Vescovi, che poi son succeduti, per mostrare, che ogni Provista per quel mezzo soltanto unicamente si sia lasciata passare, ed abbia il suo effetto ottenuto. La qual cosa, quando discretamente vi si voglia riflettere, sarà confessare, che in ciò i Siciliani mostrarono una somma costanza, poste le circostanze, in cui essi allora si ritrovavano, e al rigore specialmente avendosi riguardo della loro Inquisizione, la quale non permettea affatto, che in sì fatta occasione avessero potuto in alcuna maniera i diritti de' loro Vescovi, de' loro Principi, e della loro Nazione con quella libertà sostenere, che la materia aurebbe inevitabilmente richiesto (1). B 3 In-

te, aucta; Concilium privatum petiit advisamentum a Vicariatu Brugensi, qui respondit, in novis Episcopatibus Belgicis fructus perceptos tempore vacationis reservari futuro Episcopo; cumque Collatio Beneficiorum computetur inter fructus, eam quoque reservandam esse; & ita observari Atrebati, ubi jus Regaliæ locum non habet. Tornaci autem ob jus Regaliæ, REGEM IBIDEM CONFERRE; nec Pontificem ullatenus se immiscere. Regulam autem Cancellariæ cum hoc additamento hic nunquam fuisse receptam, aut placetatam. Conformiter ad hoc advisamentum, Placetum negatum fuit per Apostillam 20 Novembris 1641, uti & in simili casu negatum fuit in eodem Concilio 1 Martii 1642 Carolo Mesurair, qui impetraverat a Pontifice Prabendam Turnensem, quæ vacaverat Sede Episcopali Iprensi vacante: ed altrove: *Belgii Episcopatus, si Tornacensem excipiamus, juri Regaliæ subjecti non sunt; unde temporalia per Capitulum, aut Æconomum a Capitulo deputandum, Sede vacante, administrantur pro Successore, atque ipsa Beneficiorum Collatio novo Episcopo reservatur*. Van-Espen. *part. 2 tit. 23 cap. 4 n. 16*.

(1) A questo proposito potrebbe in qualche maniera fare quel-

Intanto la Dataria Romana col contentamento de' Vescovi Successori, o de' Vicarj Capitolari impunemente per due secoli, e più, ha sempre provveduti non solamente i Benefizj vacati in tempo di Sede vacante; ma con quel mezzo altresì una mol-

quello, che osservò il dotto Spagnuolo Francesco Salgado nel suo Trattato *de supplicatione ad Sanctissimum*, cioè che assai sovente dalla Congregazione dell'Indice di Roma si passava in quell'età a proibire libri di Autori Cattolicissimi, non per altro, che perchè agl' interessi pecuniarj della Corte Romana si credea, che recassero detrimento : *Quod assiduè*, così scrive questo Autore, *practicari videmus circa libros Catholicorum Authorum horum Regnorum, tractantes, & fundantes Regis Catholici jurisdictionem*, *AUT REGALIAS*, *maxime in rebus Ecclesiasticis sibi competentes, aut de jure, aut Indultis Apostolicis, sive etiam immemorabili consuetudine a Sede Apostolica diu toleratas, qui OB ID SOLUM solent integraliter in Romana Curia prohiberi, & vetari, & ad hoc Brevia Apostolica transmitti ad Inquisitionem Supremam Hispaniæ publicanda*. *Part. 2 cap. 23 n.* 144. Sicchè si consideri in quei tempi con che coraggio potevano gli uomini prudenti alle novità della Corte Romana opporsi? Soggiunge bensì lo stesso Autore: *Rex tamen Catholicus omni conatu, cultu tamen reverenti*, *HUIC VIOLENTIÆ*, *suis juribus Regalibus, & sibi ipsi illatæ, occurrat, agnoscens HANC PROHIBITIONEM DUMTAXAT TENDERE AD INFRINGENDA SUA JURA, nec non in grave, & intolerabile præjudicium suum, ac proinde impediens talis Brevis executionem ad evitanda scandala, penes se illud retineat: interim per supplicationem de damnis, & inconvenientiis consulit Sedem Apostolicam, ut de remedio paternali clementer provideat*. Salgad. *loc. cit. n.* 145. Perciò quell' ultimo nostro dottissimo, e celebratissimo Scrittore delle cose Canoniche; Ecclesiastico rispettabilissimo per l' illibatezza della sua vita, e per le rare cognizioni, di cui è fornito; ed ornamento grande della nostra Napoletana Accademia : a questo proposito così aureamente lasciò avvertito nell' Opera sua veramente immortale : *Fidei Inquisitio suis singularibus instituta sinceram fidem non multum videtur promovisse. Contra vero Regiones, ubi dominatur, ignorantia, & hypocrisi opplentur, quod Fleurius observat. Timor, quo omnes concutiuntur, ne ad Inquisitionem denun-*

moltitudine assai grande d' infiniti altri Benefizj. Imperciocchè avendo per lo più la Dataria conferito il Benefizio, che vacato era in tempo della Sede vacante, a colui, che aveva già qualche al-

nuntientur, quandoque sola suspicione, quae sepe indiscretis verbis, nec ex animo pronuntiatis nititur, facit ut quisque taceat, nec de rebus ad Religionem spectantibus aliquid proponat, & instrui studeat, contentus loqui & operari ut communiter alii loquuntur & operantur, parum curans an satis in Religione instructus sit . . . . Porro lectio, quae instructioni quam maxime inservit, ubi regnat Inquisitio difficilis est . . . . abundant vero Civitates Inquisitioni obnoxiae Casuistis, & novellis de re ascetica libellis, quorum illi moralis disciplinae corruptioni inserviunt, isti novo pietatis generi, & cortici Religionis assuescunt. Cavallarius *Inst. Canonic. part.* 3 *tit. n.* 3. Del rumore poi, che in quei tempi faceva appunto l' Inquisizione di Sicilia, si può consultare Filippo a Limborch *historia inquisitionis lib.* 1 *cap.* 27, dove si vede, che anche nel 1561 vi fu un tumulto in Palermo, che per altro venne poi subito dal Baronaggio, e dalla Nobiltà spento. Poco prima ve n' erano stati altri più considerevoli, de' quali bisogna leggere Pirri *notitia Ecclesiae Panormitanae in anno* 1513, dove corregge il Piccioli, il quale, prestando fede al Paramo, noto Autore Spagnuolo, su dell' origine dell' Inquisizione, aveva attribuito un tal tumulto alla premura, che avea avuto il Popolo di togliere *saccos omnes benedictos ab Ecclesia Sancti Dominici, ubi ad perpetuam memoriam in Hereticorum ignominiam appendabantur*, giacchè il Pirri mostra coll' autorità del Padre Fazelli, che allora era presente, che il tumulto contra dell' Inquisizione nacque per altra cagione. Non si deve quì tralasciare di avvertire, di esser vera l' osservazione del Mosemio su della citata Opera di Filippo a Limborch, imperciocchè, quantunque egli dice, che quest' Opera *eximium in hoc genere, immo princeps opus putatur*; pure però, che l' Autore *non ex ipsis fontibus, sed ex secundi ordinis Scriptoribus sua hausit, erroresque idcirco haud paucos commisit*. Imperciocchè egli nel capitolo 41 del libro 4 in fine racconta il fatto di Palermo, seguendo la falsa autorità di Ludovico a Paramo, senza aver consultati gli Autori Nazionali. Del resto per questo soltanto potrebbe Filippo a Limborch scusarsi, perchè essendo stato il Paramo In-

altro Benefizio o di minor grado, o di rendita minore; con ciò si è aperta la via in ogni vacanza di fare infinite altre Collazioni. Dappoichè per altre Regole di Cancellaria il Benefizio minore, che viene indi a vacare, su 'l supposto che in Curia vaca, anche di Collazione Pontificia diviene: e così facendosi, giusta il metodo inventato da Giovanni XXII, e religiosamente, almeno in quanto ai Benefizj minori, da' Successori Pontefici serbato, per una sola vacanza molte, e molte Proviste; l'ultimo Beneficio di risulta veniva poi da Roma ad un semplice Chierico conceduto. Se questa pratica abbia potuto portare via dal Regno di Sicilia, da che s' introdusse fino al presente, tesori immensi, non pare che faccia mestiere che uom ne domandi: basta riflettere, che nella precedente vacanza della Chiesa Vescovile di Girgenti due soli Canonicati vacarono, e pure da Roma sei Proviste si fecero; e nella presente uno è il Canonicato, ch' è vacato: e con tutto ciò quei, che vantano di aver avuto da Roma o le Bolle, o la grazia segnata, non sono meno di quattro.

Premesse queste notizie, agevole cosa ora è l' entrare nella deciferazione del punto, che nel presente Capitolo ci abbiamo proposti di esaminare: cioè se cotesta pratica si dee oggimai abolire, non dovendosi da oggi avanti mai più permettere, che in tempo di Sede vacante alla Romana Dataria si abbia ricorso per la Regola seconda della Cancellaria, la quale nacque in tempo di S. Pio V, appena per durare nella sola sua vita, e poi dal coraggioso Sisto V adottata fu, ed in legge perpetua venne stabilita.

PEr intendersi la cosa a dovere, è bene che su della origine delle Regole della Cancellaria, e su della vera cagione, onde venner prodotte, per poco ci tratteniamo.

Quando la Corte Romana cominciò a vedersi priva delle rendite de' suoi fondi patrimoniali per essersi lo Stato Pontifizio occupato da varj Tirannotti, e Dinasti, e per essersi richiamate in libertà non poche delle sue Città principali (1): i Papi si vid-

Inquisitore di Sicilia, potea forse crederlo un testimonio degno di fede. Si è stimato quì di passaggio fare questa osservazione per illustrare questo punto di Storia Siciliana.

(1) Nelle continuazioni agli Annali del Baronio, fatte dallo Spondano, dal Bozovio, e dal Rainaldo, tutte le varie occupa-

si viddero obbligati a svegliare altri mezzi, onde sostenere agiatamente avesser potuto i pesi della Chiesa Romana, e provvedere al loro decoroso mantenimento, ed i copiosi Ministri della Curia, che cominciaronsi già ad appellare *Curtisani*, creduti allora necessariissimi per gli affari di tutta la Chiesa, che già a Roma si eran richiamati, alimentare (1). Questi mez-

pazioni delle Città, e Terre della Chiesa si ritrovano notate, come accaddero. Ma può dare gran lumi Muratori nelle sue Dissertazioni su le Antichità Italiane, *Dissert.* 44 ad 50.

(1) Che sia ciò vero, si ricava evidentemente da ciò, che nel 1286 il Legato, o sia Nunzio di Onorio III disse in Inghilterra nel Concilio, che allora si tenne *apud Westmonasterium*, quando egli *nomine Pontificis AD SUBLEVANDAM ROMANORUM INOPIAM petiit ab omnibus Ecclesiis Cathedralibus duas Pontifici præbendas exhiberi, unam de portione Episcopi, alteram de Capitulo: Et similiter de Cænobiis, ubi diversæ sunt portiones Abbatis, & Conventus, a Conventibus quantum pertinet ad unum Monachum æquali facta distributione bonorum suorum, & ab Abbate tantundem*. Imperciocchè allora non in altro si appoggiò il Legato per quelle tali Pontifizie riserbe, le quali si debbono collocare tra le più antiche; se non che conveniva accordarsi alla Corte di Roma, acciochè così avendo modo come alimentare i Cardinali, e suoi Ministri, si fosse tolto lo scandalo delle tante estorsioni, che si facevano, contro a coloro specialmente, che andavano a litigare presso la Santa Sede: *Allegat Legatus* (sono parole del gravissimo Scrittore, e Storico Matteo Paris) *scandalum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, & opprobrium vetustissimum, notam scilicet concupiscentiæ, quæ radix dicitur omnium malorum, & in hoc præcipue quod nullus potest aliquod negotium in Romana Curia expedire, NISI CUM MAGNA EFFUSIONE PECUNIÆ, ET DONORUM EXHIBITIONE: sed quoniam scandali hujus, & infamiæ ROMANA PAUPERTAS CAUSA EST, debent Matris inopiam sublevare, ut filii naturales: quia nisi a vobis, & aliis viris bonis, & honestis dona reciperemus, DEFICERENT NOBIS NECESSARIA VITÆ, quod esset omnino Romanæ incongruum dignitati; At istud itaque scandalum penitus eradicandum, per consilium Fratrum nostrorum S. Romanæ Ecclesiæ Cardinalium quan-*

mezzi quando avessero avuto per iscopo di provvedere del bisognevole il Pontefice, e la sua Corte, e di doversi adoperare per uno espediente interino, e provisionale, cioè infin a tanto che durava Roma nelle circostanze, in cui allora era, della occupazione fatta del suo Stato, e de' suoi fondi patrimoniali, non potevano non essere ragionatissimi. Il Pontefice, come Pastore principale del Cristianesimo, ha diritto di essere da tutt' i Fedeli mantenuto, ove privato venga di que' fondi, e di quella dote, che per tal fine appunto da' Principi Cristiani alla sua Sede furon abbondantemente consegrati; e lo stesso dee dirsi della sua Corte, e della sua Curia, quando però a quei si riduca, e restringa, che il bisogno della Chiesa richiede, che egli vi tenga impiegati.

Perchè in tempo, che la Corte Romana si trattenne in Avignone, crebbe allora a dismisura l' occupazione, ed il dilaceramento, che dai tanti Tirannotti si fece dello Stato Romano, non meno perchè in que' tempi si avanzarono universalmente sì fatti disordini, specialmente in Italia (1); che perchè la

quamdam providimus formam, cui si volueritis consentire, a scandalo Matrem vestram poteritis liberare, & in Curia Romana SINE DONORUM OBSEQUIO *exhibitionem justitiæ obtinere*. Ma gli Ordini del Regno opponendosi alla damandata riserba, come pregiudizialissima al Reame, così risposero. *Scandala, quæ Legatus Pontificis* PRO MOTIVO POSTULATÆ RESERVATIONIS ALLEGABAT, *nequaquam removenda per similes reservationes; Sed è contrario majora timenda* E DIVITIIS EX HUJUSMODI RESERVATIONIBUS AD CURIAM ROMANAM DEVOLVENDIS . . . . *Quod si huiusmodi* RESERVATIONES, *& bonorum distributio fierent, proportionaliter omnes in Curia Romana fierent divites, cum multo plus essent recepturi*, QUAM REX PROPRIUS: *& sic Majores non solum divites, sed & ditissimi fierent*. Matthæus Paris *in Hist. major Anglor. ann.* 1226. *Extat in tom.* 11 *Concilior. general. column.* 393, *&* 33.

(1) Che in tempo, che la Corte di Roma stette in Avignone, crebbero le occupazioni delle Città Pontificie nella nostra Italia, e si aumentò il numero de' Tirannotti, che le dominavano, è cosa troppo nota. Così scrive Muratori nell' anno 1353, quando già da anni 41 la Corte di Roma stava in Avignone. *L' anno fu questo, in cui Papa Innocenzo VI, veggendo*

la lontananza de' Papi non vi fece porre rimedio: perciò i Papi Avignonesi furono ancora i più provvidi ad inventare gli altri mezzi, per i quali alle indigenze del Ponteficato si riparasse.

Infra di cotesti mezzi non fu l' ultimo certamente quello delle riserbe de' Benefizj di tutto l' Orbe Cattolico alla Romana Cancellaria (1). Non vogliamo quì noi entrare nella Storia delle ri-

---

do ormai tutte le Città della Chiesa in Italia cadute in mani di Tiranni, e massimamente dolendogli, che il Prefetto da Vico avesse ultimamente occupate quasi tutte le Terre del Patrimonio, e di Roma, ed anche Orvieto; spedì in Italia Egidio Alburnoz Cardinale Spagnuolo, personaggio di gran petto, e mente, che avvezzo nelle armi prima di portare la Sacra Porpora, sapea far non meno da Generale d' Armata, che da Legato Apostolico . . . . , Ebbe sulle prime il contento di tirar con un accordo i Romani a riceverlo per Protettore, e a seco unirsi contra di Giovanni da Vico Prefetto di Roma, Signore di Viterbo, ed usurpatore di tante Terre della Chiesa Romana. Annal. *ann.* 1335. Nel 1367 poi, dello stesso Cardinale Alburnoz parlando, così soggiunge: *Mancò di vita in quest' anno nella Città di Viterbo a dì 24 di Agosto un lume del Sacro Collegio, cioè il Cardinal Egidio Alburnoz, personaggio, la cui memoria fu, e sarà sempre celebre nella Storia Ecclesiastica, per le tante imprese da lui fatte in servizio della Chiesa Romana, e per la sua mirabile attività, e saviezza.* Finalmente nell' anno 1376 lu dello stesso proposito lasciò ancora scritto: *Sempreppiù andarono peggiorando in quest' anno gli affari temporali della Chiesa Romana in Italia. Pareva che tutt' i Popoli, anche delle più minute Terre, andassero A GUADAGNAR INDULGENZA, RIBELLANDOSI al Papa loro legittimo Signore. Ascoli si rivoltò, Civitavecchia, Ravenna, ed altre Città non vollero essere da meno.* Non ci brighiamo di citare gli Autori Sincroni, sì per essere la cosa notoria, e sì ancora perchè presso dello stesso Muratori, e de' continuatori degli Annali del Baronio sono indicati.

(1) Che le riserbe de' Benefici, che in gran copia svegliarono i Papi Avignonesi, ebbero per causa finale, o almeno per colore palliato da sostenerle, l' accennata circostanza, che dal Patrimonio suo d' Italia il Ponteficato Romano poco o nulla ritraeva per suo mantenimento; si ricava chiaramen-

riserbe, o alla quistione, se *per modum regulæ* fossero state indette anche da' Pontefici, che precedettero gli Avignonesi. Queste quistioni sono aliene, e lontane affatto dall'argomento, che abbiam per le mani. Si creda quel che si voglia, il certo è, che i Papi Avignonesi furono grandissimi banditori di riserbe per via di regole, e che da questo mezzo trassero essi tesori grandissimi (1), anche perchè Giovanni XXII insegnò la ingegnosissima meccanica come mettersi in pratica, la qual'è quella stessa, come testè si disse, che tuttora gelosamente conserva, ed esercita la Dataria Romana, cioè di farsi molte Proviste in ciascheduna vacanza, con dare il Benefizio vacato non ad un semplice Chierico, ma ad un' altro, che già fosse di altro Beneficio fornito: acciocchè così vacando ancora in Curia questo secondo Benefizio, e serbandosi in quest' altra Provista lo stesso metodo, finalmente si potessero da mano in mano molte Proviste formare; insin a tanto che così di una sola vacanza facendosene mille risultare, non si venisse all' ultimo, e più esile Benefizio, che ad un semplice Chierico si potesse conferire. Que-

mente da tutto quello, che fu disputato nel Concilio di Costanza, e di Basilea rispetto alla materia delle Annate, la quale è figliuola delle riserbe, perchè dalle riserbe vengono le Collazioni, e dalle Collazioni le Annate: onde le ragioni, che si allegarono per difendere le annate, cioè quei pagamenti, che si fanno alla Camera Appostolica da colui, ch'è stato del Benefizio, alla Romana Dataria riserbato, provveduto; sono le medesime, che sostengono, e difendono le riserbe, e così quelle stesse cose, che furono le sorgive di tali contribuzioni, dovettero essere le produttrici e scaturiggini delle riserbe, ne' stessi tempi, nella maggior parte, introdotte.

(1) *Demum circa Sæculum XIV, exorto luctuoso illo schismate in Ecclesia Romana, quod per quadraginta & amplius annos Ecclesia in duas, aut subinde tres partes divisit, Mirum! quantopere Pontifices, quorum alter Romæ, alter vero Avenione sedebat*, *HASCE RESERVATIONES, ET EXPECTATIVAS EXTENDERINT*, *ipsasque Beneficiorum provisiones, pro suis familiaribus, & adhærentibus sibi attraxerint; quemadmodum apud Nicolaum Clemengis, Theodoricum Niem, aliosque Scriptores coævos, qui schismatis hujus historiam, nec non Pontificum unius, & alterius Obedientiæ vitas scripserunt, videre est.* Van Espen *Part.* 2 *tit.* 33 *cap.* 1 *n.* 32.

Questo industriosissimo metodo, svegliato, come già si è detto, da Giovanni XXII, fu cagione principalmente, che egli ammassasse quei tanti millioni, ch' ei lasciò nella Camera Apostolica, come tutti sanno; quantunque poi subito miseramente si dissiparono, e si mandarono a male in tempo del Successore. La storia, che ci si narra da un Scrittore contemporaneo, qual' è Giovanni Villani, si deve quì nelle note colle stesse parole dell' Autore rapportare (1).

I Principi di quell' età, come tutti immersi in guerre, ed in domestici sconvolgimenti, non furono in istato di por mente a sì fatte perniciosissime novità. Il Clero per l' ignoranza, che

(1) *E nota, che dopo la sua morte si trovò nel tesoro della Chiesa in Avignone in moneta d' oro coniata il valere, e computo di diciotto milioni di Fiorini d' oro, e più; e in Vasellamenti, Croci, Corone, e Mitrie, ed altri Giojelli d' oro con pietre preziose, la stima di largo di valuta di sette milioni di fiorini d' oro. Sicchè in tutto fu il tesoro di valuta di più di venticinque milioni di Fiorini d' oro, che ogni milione è mille migliaja di Fiorini d' oro la valuta. E noi ne possiamo fare piena fede, e testimonianza vera, che il nostro Fratello carnale, uomo degno di fede, che allora era in Corte, Mercatante di Papa, che da Tesorieri, e da altri, che furono deputati a contare, e pesare il detto tesoro, gli fu detto e accertato, e in somma recatò per farne relazione al Collegio de' Cardinali per metterе in Inventario; e così il trovarono. Il detto tesoro fu raunato la maggior parte per lo Papa Giovanni per sua industria, e sagacità, che infino l' anno 1319 puose le RISERVAZIONI di tutt' i Beneficj Collegiati di Cristianità, e tutti gli voleva dare egli, dicendo il faceva per levare le Simonie. E di questo trasse, e raunò infinito tesoro, ed oltre a ciò per la detta RISERVAZIONE quasi mai non confermò elezione di niun Prelato, ma promuoveva uno Vescovo in un Arcivescovado, e al Vescovo promosso, promuoveva un minore Vescovo, e allora avvenia bene sovente, che d' una vacazione di un Vescovado grande, o Arcivescovado grande, o Arcivescovado, o Patriarcato, faceva sei, o più permutazioni, e simile di altri Beneficj, onde molte, e grandi provisioni di moneta tornavono alla Camera del Papa. Ma non si ricordava il buon Uomo del Vangelo di Cristo, dicendo a suoi Discepoli, il vostro tesoro sta in Cielo, e non tesaurizate in terra.* Johann. Vill. *Hist. part.* 2 *cap.* 19 *lib.* 11.

che lo teneva ingombrato, e per i vizj, in cui era immerso, neppure potè comprendere il torto, che se gli recava: ed i Popoli persuasi, che il Papa tutto potesse, e che spezialmente la materia Benefiziale fosse tutta sua, ancorchè i Benefizj nella più lontana parte del Mondo fossero situati (1), a chiusi occhi comportarono quanto da'Pontefici, o per dir meglio dalla sua Curia, e da' suoi *Curtisani*, si faceva.

Tuttavia non mancaronvi di quelli, che un poco più addentro penetrando, e di maggiori lumi, e senno forniti, avessero ciò come biasimevol cosa detestata. Ma gl' imbarazzi, in cui cotesti si viddero, ed i malanni, che addosso chiamaronsi, e le persecuzioni, che contra tiraronsi, sono cose, che a coloro solamente ignote sono, cui ignota è la Storia Civile, ed Ecclesiastica di quella tumultuosissima stagione.

Crebbe il male a tal segno, che non potendosi più comportare, ne' due Concilj di Costanza, e di Basilea, si cominciò seriamente a discorrere de' modi, che ritrovar si dovevano per estirparlo. Roma, la quale avea cominciato a gustare il frutto di sì fatte riserbe, per modo alcuno non avrebbe voluto esserne priva. Laonde si mise su subito la grande eccezio-

(1) Così appunto insegnavano in que' tempi i Papi. Ecco come sentenziò Clemente VI Papa Avignonese, scrivendo al Re d' Inghilterra, che di tai cose in nome delle Comunità del suo Regno amaramente si era doluto: *Non enim quævis terrena sententia, sed illud Verbum (per quod constitutum est Cælum, & Terra, & per quod constituta sunt omnia elementa), eamdem Romanam fundavit Ecclesiam: quæ quidem omnes Patriarchales, Metropolitanas, & Cathedrales Ecclesias, & ipsarum cujuslibet ordinis dignitatum instituit: ad cujus Pastorem, & Rectorem Ecclesiæ, videlicet Romanum Pontificem, omnium Ecclesiarum, Dignitatum, Personatuum, & Officiorum, & Beneficiorum Ecclesiasticorum plenaria dispositio noscitur pertinere*. Raynaldus *in ann.* 1343. Muratori quì direbbe, oh che strepitosa sparata! Ma il Papa è da scusare, tale era il linguaggio di quella, in sì fatte materie, caliginosissima età.

Da ciò ebbe motivo il dotto Van-Espen di dire: *Scitur enim circa ea tempora invaluisse, quin & a Canonistis receptam esse opinionem, quod ad Romanum Pontificem pertineret libera omnium Beneficiorum, & Dignitatum per totam Ecclesiam Catholicam dispositio, ATQUE HÆC OPINIO ETIAM IPSOS PRINCIPES, EORUMQUE MINISTROS OCCUPASSET. Van Espen part. 2 tit. 23 n. 27*

zione, che questa rendita stava sorrogata ai fondi del Patrimonio Romano da' Tirannotti occupato: e perciò che infin a tanto, che cotesti fondi nelle mani del Pontefice di nuovo non ritornavano, non doveva delle riserbe, e di altre cose simili Roma esser privata. L' eccezione parve seria, e degna di tutta la riflessione: tuttavia considerandosi, che vi poteva esser delitto nell' eccesso, a questo si pensò di rimediare, siccome da i provvedimenti, che allora si presero nella materia delle annate, puote raccogliersi (1).

Do-

(1) Ecco quello, che su delle annate si ritrova essersi detto in que' tempi. Nella sessione dodicesima del Concilio di Basilea si fece questo decreto: *Summum Pontificem hæc Sancta Synodus exhortatur, ut cum speculum, & norma omnis sanctitatis, & munditiæ esse debeat, pro confirmatione earum electionum, quas ad eum deferri contingerit, nihil penitus exigat, aut recipiat: alioquin si secus faciendo, notorie, & incorrigibiliter ex hoc Ecclesiam scandalizet, futuro Concilio deferatur.* PRO ONERIBUS AUTEM, QUÆ IPSUM PRO REGIMINE UNIVERSALIS ECCLESIÆ SUBIRE OPORTET, PROQUE SUBSTENTATIONE SANCTÆ ROMANÆ ECCLESIÆ CARDINALIUM, ET ALIORUM NECESSARIORUM OFFICIALIUM, HOC SACRUM CONCILIUM ANTE SUI DISSOLUTIONEM OMNINO DEBITE, ET CONGRUENTER PROVIDEAT. *Quod si contingat aliquam circa hæc provisionem non facere; tunc illæ Ecclesiæ, & Beneficia, quæ usque nunc ex novi Prælati assumptione certam taxam solverint, deinceps medietatem hujusmodi taxæ per annum post adeptam pacificam possessionem, solvere in partibus teneatur, duratura hujusmodi provisione, donec* PAPÆ, ET CARDINALIUM SUBSTENTATIONI FUERIT ALITER PROVISUM. Essendosi di questo decreto doluti gli Oratori di Eugenio IV Gabriele Condolmerio Veneziano, il Cardinale Giuliano, Legato della Sede Appostolica, e Presidente del Concilio, così rispose in giustificazione del decreto: *Quamquam autem si decretum sit, & bene decretum, non tamen adhuc auditum est, quod hæc Sancta Synodus* NOLIT SEDI APOSTOLICÆ DIGNAM, ET COMPETENTEM FACERE PROVISIONEM: *immo hoc per suos Oratores jam pridem nunciavit, & pollicita est, si tamen observantiæ decretorum Synodalium, ut di-*

Dopo de' detti Concilj Roma riacquistò a poco a poco tutto il suo Stato, imperciocchè dal Cardinale Odone Colonna, eletto Pontefice nel Concilio di Costanza, e che assunse il nome

dignum est, rationem habuerit: & veluti in corpore naturali reliqua membra suo capiti necessaria provident, ut vitæ, & substentationis influxus ab illo in ipsa descendant: sic quidem æquum est, & rationi consonum, ut Ecclesiæ per Orbem diffusæ Summo Pontifici, suisque Pastoribus indigentibus, ut ab his salubriter regantur, & gubernentur, NECESSARIAM SUBVENTIONEM PORRIGANT . . . . Ea autem, quæ quidem de jure Divino, & Naturali esse fatemur, neque abstulimus, neque auferre licitum videtur: immo, ut plus dicam, etiam præter nonnullos substentandi modos, qui in jure statuti sunt, HÆC SANCTA SYNODUS, ut prædictum est, SUMMO PONTIFICI PROVISIONEM FACERE OBTULIT, si & ipse circa Synodalium decretorum observantiam animum, ut decet, inclinaverit. Nello stesso Concilio v' intervenne il famoso Antonio, Auditore del Sacro Palazzo. Questi in una lunga Orazione, che recitò contra dello stesso Decreto, tra le altre cose, disse le seguenti: *Nemo satis admiratur, quod in re tam grandi inrequisitis, & insciis Sanctissimo Domino Nostro, atque Sacro Collegio, & aliis, quorum interest, tam cito, & insperate conclusum fuerit: quod si nunquam faciendum fuit, hoc præcipue tempore omittendum videbatur, quo Romana Ecclesia, & multæ aliæ PRO MALIGNITATE TEMPORIS INNUMERABILIA DAMNA SUNT PASSÆ. Si qui in his prætendebantur abusus, his providendum erat sine privatione substantiæ: aut saltem PROVISIO DEBITA SIMUL FACIENDA ERAT, ut sic justitia, & pax obviarent sibi. UNDE INTERIM VIVENT, qui hactenus INDE VITÆ SUBSTENTATIONEM ducebant? Unde Ecclesiarum suarum onera supportabunt, cum PRÆTER ROMANAM ECCLESIAM, multi Prælati sint, QUI EX POSSESSIONIBUS, aut decimis parum, aut NIHIL RECIPIANT? Unde Sedes Apostolica impensas faciat providendo necessitatibus, & utilitati Universalis Ecclesiæ pro his, quæ pertinent ad pacem, & extirpationem hæresum, & errorum, & ad alia concernentia bonum publicum totius Populi Christiani? Jure igitur manutenenda erant ista, SALTEM DONEC ALITER FIERET SUFFICIENS PROVISIO: de qua provisione sufficienti, facien-*

me di Martino V, come venne a ſtabilirſi la reſidenza de' Papi in Roma; così riuſcì ad eſſi in un non lungo ſpazio di tempo tutto il perduto di ricuperare (1).

cienda per Sacrum hoc Concilium, Sanctiſſimus Dominus Noſter vult eſſe bene contentus juxta deſiderium hujus Sacri Concilii, PROVISIO qua taliter fiat, QUOD STABILIS ET FIRMA PERMANEAT. Nell' antecedente Concilio di Coſtanza ſi era della ſteſsa maniera penſato. Abbiamo nel famoſo libro, preſentato in quel Concilio dal celebre Cardinale Camaracenſe Pietro d' Alliaco, ſpezialmente queſte parole: *Conqueritur Frater Hubertus, quod cauſa diſpoſitiva Schiſmatis Græcorum inter alias una fuit, propter gravamina Romanæ Eccleſiæ in exactionibus, excommunicationibus, & Statutis: de primo gravamine, & contra hanc multitudinem, & magnitudinem exactionum, providendum eſſet tripliciter. Primo, per diminutionem pompoſarum, & exceſſivarum expenſarum, & ſic Romana Eccleſia minus eſſet oneroſa ſubjectis, & ut etiam eis eſſet exemplum humilitatis, & forma virtutis . . . . Secundo, per diminutionem, & aptationem hujuſmodi exactionum, ſic ſcilicet, quod certa SUMMA RATIONABILIS DETERMINARETUR, ET LIMITARETUR PRO MODERATO STATU PAPÆ, ET CARDINALIUM, SUBJECTIS ECCLESIIS IMPONENDA, & per Diæceſes proportionabiliter diſtribuenda, & a Diæceſanis recolligenda, & in certis terminis ſolvenda Romanæ Curiæ, ultra quam ſummam nova exactio non poſſet imponi ſine authoritate, & conſenſu generalis Concilii.* Natalis de Alexand. *Hiſtor. Eccleſiaſt. tom.* 18 *Diſſert.* 9 *artic.* 4. Tutte queſte coſe chiaramente dimoſtrano, che allora non ritraendo il Pontefice dal ſuo Stato rendita alcuna, o almeno la ſufficiente mancandogli, intendevaſi colle riſerbe, annate, e coſe ſimili avere il modo da mantenere la Corte Pontificia: alla qual coſa opponevanſi i più zelanti, convenendo però queſti, che altronde ſi doveva dar modo alla Pontefice, come mantenere la ſua dignità, i Cardinali, e la ſua Curia, coſa per altro giuſtiſſima, dovendo il Capo, come appunto allora ſi diceva, dal reſto del corpo avere il nutrimento.

(1) Queſto Papa appena eletto nel Concilio di Coſtanza, alla richieſta dell' Imperadore Sigiſmondo di attendere alla promeſſa, e ſtabilita Riforma, riposè; *ſe de hac re per otium cogitaturum, in primis adeundam eſſe Romam, cujus Templa abſente jam annis aliquot Pontifice, paſſim collaberentur &* *quod*

Parea, che in sì fatte nuove circostanze le riserbe, e tutti gli altri mezzi svegliati da i Papi di que' tempi, che quasi per non più avere il proprio Stato, menarono una vita raminga ed errante, e spesso in luoghi di alieno dominio dimoravano, si dovessero abolire: ma non fu così: dappoichè, quantunque in tempo della pretesa Riforma ciò si desiderava anche da intere Provincie Cattoliche, e quantunque forse ciò fatto avrebbe senz' alcun dubbio Adriano VI candido Fiamingo (1); pure non solo non si ottenne, ma nemmeno posto fu in

quod Petri patrimonium vocant, *e TYRANNORUM MANIBUS ERIPIENDUM*, colla qual risposta *pientissimum Principem novus Pontifex bellè elusit*. Del resto questo stesso racconto fa vedere, che anche allora lo Stato Pontefizio si ritrovava tutto occupato. Infatti perciò, come tutti sanno, questo Pontefice venuto in Italia, si fermò per qualche tempo in Firenze, perchè in Roma non credette potere sicuramente entrare. Tornato in Roma ritrovò in questo lagrimevole stato l' alma Città: *Recedens autem Florentia mense Septembris; Romæ non secus ac quoddam salutare sidus, vel unicus Patriæ Parens receptus est, ita ut dies ille in fastis a Romanis annotatus fuerit decimo Kalendas Octobris, Qui eam adeo desolatam inveniens, ut nulla videretur Urbis facies, nullum urbanitatis in ea indicium, collabentibus domibus, collapsis Templis, desertis vicis, sola regnante rerum omnium caritate, & inopia, animum ad eam exornandam componendosque Civium mores ita adjecit, ut brevi convalescens, meliorem faciem præsetulit; eamque ob rem Urbs ipsa eum non modo Summum Pontificem, verum etiam Patriæ Parentem appellaverit*. Spondanus *anno* 1440, *loquens de Martino V.*

(1) Questo Pontefice appena eletto, ritrovandosi ancora in Ispagna, dove ebbe l' avviso della sua elezione, fece pubblicare nuove Regole di Cancellaria nella Chiesa Madre di Saragozza Capitale d' Aragona, nelle quali si abolivano tutte l' antiche riserbe: ecco il racconto: *Prima vero die Maii Regulas Cancellariæ a se noviter aditas in Metropolitana Ecclesia publicè, & solemniter promulgari jussit; per quas* OMNES RESERVATIONES, ET EXPECTATIVÆ, *ut in ipsis continetur*, REVOCABANTUR, *atque a die illa negotia undecumque sub annulo (quamvis ab aliquibus esset dubitatum utrum Papa ante Coronationem facere posset) expediebantur*. *Quod jure ambigeretur, nisi En-*

in tavolino nel Concilio di Trento (1): appunto perchè in quella veneranda, e santa Assemblea, come tutto quello, che si risolse, venne da' Legati Pontifizj proposto, questo punto non venne mai motivato, perciocchè da' Legati Pontefizj motivare non poteasi giammai. Anzi tanto è vero, che anche dopo che Roma lo Stato Pontefizio riacquistò, le riserbe Pontefizie furono del tutto mantenute, e conservate; che un dotto Porporato di quell' età potè notare, che i fonti delle rendite dell' Erario Pontefizio erano allora quattro, e che di questi appena uno riputar si doveva lo Stato Pontefizio, tuttocchè formi dell' Italia quasi un terzo intero, e la parte forse più nobile, e speciosa (2).

C 2 Da

si Extravagans Clementis V postmodum emanasset, quæ omnia per Electum Pontificem absque Coronatione geri disposuit. Itinerarium Alexandri VI. cap 7 *apud Burmann. in Analecta Historica de Adriano VI.* Questo tentativo però riuscì vano, perchè Roma volle di nuovo le sue utili Regole della Cancellaria.

(1) Presso di Van-Espen sta raccolto quanto fu di tal materia di riserbe nel Concilio di Trento fu risoluto. Van Espen *Part.* 2 *tit.* 33 *cap.* 2.

(2) Notabili sono in questo proposito le parole di Francesco Soderino Cardinale Prenestino, dette ad Adriano VI in quella Orazione, che gli recitò per dissuaderlo, come lo dissuase, dalle concepute saggie risoluzioni: „ Gli considerò anche „ il Cardinale (*così riferisce lo Storico, che ci ha conservata una* „ *tal notizia*), che non era da pensare alli moti di Religione in „ Germania, come se non vi fosse altro pericolo imminente „ alla Sede Apostolica; perchè soprastava la guerra d' Italia, „ cosa di maggior pericolo, alla quale era necessario applicare „ principalmente l' animo; nel maneggio della quale se si ri„ trovasse senza nervo, ch' è il denaro, potrebbe ricevere qual„ che notabile incontro; e nessuna riforma potersi fare, la qua„ le non diminuisca notabilmente l' entrate Ecclesiastiche, le quali „ AVENDO QUATTRO FONTI, uno temporale, le rendite „ dello Stato Ecclesiastico, GLI ALTRI SPIRITUALI, le „ indulgenze, le dispense, e la *COLLAZIONE DE' BENEFIZJ*, „ non si può otturare alcuno di questi, che l' entrate non restino „ troncate in un quarto ". Soggiunge lo Storico, che „ il Papa con„ ferendo questi discorsi con Guglielmo Enckenwort, che poi creò „ Cardinale, e Teodorico Hetio suoi familiari, e confidentissimi, „ affermava esser misera la condizione de' Pontefici; poichè vede„ va

Da questo sodo, e vero discorso, che insin ad ora si è fatto, si viene chiaramente in cognizione, che con niuna giustizia procedettero que' Papi (alla cui Santità non crediamo per ciò in alcuna maniera di derogare, potendo essere o dalla ignoranza dell'età scusati, o da soverchio zelo di accrescere le prerogative del Ponteficato Romano, nel che credevano ritrovar lustro, e decoro, e forse di fare ancora opere meritorie innanzi a Dio), i quali in tempo, che già la Corte Romana l'intero suo Stato avea riacquistato, vollero nuove riserbe pubblicare. Se, come abbiam veduto, la ragione vera, onde a cotesto espediente i loro Antecessori eran venuti, era stata l'essere essi allora privi delle rendite de' fondi, che lo Stato Pontifizio formavano: come mai, e per qual ragione, quando essi, per aver lo Stato riacquistato, avrebber dovuto alle riserbe antiche rinunziare, vennero ad introdurne novelle? Se si vuol sapere in tempo di S. Pio V in che fasto, ed in quale opulenza, e ricchezza era la Corte Romana; basta dare uno sguardo a quello, che sotto Clemente VII, pochi anni prima di S. Pio, era in Roma accaduto. Roma era stata tutta saccheggiata dall' Esercito Imperiale: il Papa era stato molti mesi assediato nel Castel Sant' Angelo con i Cardinali, e la Sua Corte, e per lo suo riscatto tutto si era all' esercito dato e consegrato: e pure appena che posto fu il Papa in libertà, e l' esercito si vidde sloggiato, la Corte Romana fra pochissimo tempo nel primiero grado di grandezza si vidde restituita: cosa, che fu l' oggetto dell' ammirazione, e dello stupore de' Scrittori contemporanei, e di tutta la Posterità dovrà essere similmente (1).

Dun-

„ va, che non era possibile innanzi l' espedizione, che dovea „ fare in Germania, mandare ad effetto alcun capo di Rifor„ ma, e che bisognava, che si contentassero di credere alle sue „ promesse, le quali era risoluto di mantenere, quando anche „ avesse dovuto ridursi senz' alcun dominio temporale, ed anco „ alla vita Apostolica ". Sarpi *Istoria del Concilio di Trento lib.* 1 §. 24.

(1) Ecco il Guicciardini, Storico gravissimo: *Ed essendo spedite tutte le cose, e stabilito, che il nono di Decembre dovessero gli Spagnuoli accompagnarlo in luogo sicuro, egli temendo di qualche variazione . . . . la notte d' innanzi uscito secretamente al principio della notte in abito di Mer.*

Dunque S. Pio V non doveva a riferbe penfare quando Roma di tai mezzi non avea meftieri: e Sifto V dal vederfi che dopo di avere portentofiffime fabriche, ed altre Opere difpendiofiffime nel fuo breve Ponteficato condotte a fine; pure molti millioni rimafe nel Caftel Sant' Angelo per fondo della Pontificia grandezza: porge baftante motivo da credere, che la riferba di S. Pio adottata aveffe, ed in legge perpetua pubblicata, come per un mezzo da vieppiù ammafsare tefori (1).

PRemefse quefte brievi nozioni, agevole cofa ora è fviluppare la quiftione, che già abbiamo propofta, cioè fe oggi debba in Sicilia continuare ad aver corfo la pratica di doverfi dalla Romana Dataria provvedere i Benefizj, che vacano in tempo di Sede vacante; o pure fe cotefta ufanza debba efsere eliminata. Tutto il dubbio dipende dal conofcerfi fe fu bene una tal pratica nel Regno di Sicilia introdotta, o pure fe contra di ogni ragione vi fu fatta allignare: come altresì, fe il tempo l'abbia potuto forfe autorizzare; o pe'l contrario fe fia rimafa nello ftato, in cui nacque, di pratica contraria a tutte le buone leggi di quel fioritiffimo Reame. Noi dimoftreremo, che in Sicilia una tal pratica fu malamente introdotta, e che la diuturnità del tempo non le abbia fatta

 mu-

Mercatante dal Caftello, fu da Luigi da Gonzaga foldato degl' Imperiali, che con groffa compagnia di Archibugieri l' afpettava ne' prati, accompagnato infino a Montefiafcone, dove licenziati quafi tutt' i Fanti, Luigi medefimo l' accompagnò infino ad Orvieto: nella qual Città entrò di notte, non accompagnato da alcuno de' Cardinali: efempio certamente molto confiderabile, e forfe non mai, dapoichè la Chiefa fu grande, accaduto. Un Pontefice caduto di tanta potenza, e riverenza, effere cuftodito prigione, perduta Roma, e tutto lo Stato, ridotto in poteftà d' altri: IL MEDESIMO IN ISPAZIO DI POCHI MESI RESTITUITO ALLA LIBERTA', RILASCIATOGLI LO STATO OCCUPATO, ED IN BREVISSIMO TEMPO POI RITORNATO ALLA PRISTINA GRANDEZZA: *tanta è appreffo a' Principi Criftiani l' autorità del Ponteficato, ed il rifpetto, che da tutti gli è avuto.* Iftoria d' Italia *lib.* 18 *in fin.*

(1) Spondanus *Continuatio Baronii*, & Muratori *Annal. ab anno* 1586 *ufq. ad* 1590.

mutare natura, nè l' abbia fatto acquistare niuna prerogativa, onde se ne potesse con ragione sostenere il proseguimento.

CHe quelle riserbe Pontifizie, le quali o perchè inserite nel Corpo del Diritto Canonico, cioè *chiuse*, come si suol dire, *in Corpore Juris*, o perchè nelle prime Regole della Cancellaria Avignonese contenute, in Sicilia si avesser potuto tollerare; questa è cosa, che si può in qualche maniera capire, ed alla illustre, ed avveduta Nazione condonare (1): Ma che poi a man franca, e ad occhi ciechi si voleano accettare riserbe, fatte da' Pontefici con private Costituzioni in mezzo de' loro Ponteficati, senza niuno bisogno, non che della Chiesa, ma della stessa Corte Romana, ritrovandosi essi nel sommo ritornati della loro antica grandezza, ed opulenza; egli è un fenomeno, che in altra maniera non si può spiegare, che coll' avvilimento, in cui allora si ritrovavano i Popoli, e colla ignoranza di sì fatte materie, nella quale si mantenevano. Ed in vero in altro caso come mai si avrebbe potuto in Sicilia ammettere un sì fatta nuova riserva? Non si sarebbe subito considerato, che tra perchè le riserbe Pontificie appena potettero avere qualche palliato colore, quando servir dovean di mezzo a mantenere quella Cor-

(1) Intorno alle Regole della Cancellaria già si sa, che si distingue tra le Regole antiche, e quelle aggiunzioni, che soglionsi da mano in mano fare da' novelli Pontefici nella ripubblicazione di esse: e per rispetto di cotesti accrescimenti ed aggiunzioni sta stabilito con troppo fondamento, che la pubblicazione, che se ne fa in Roma nella Cancellaria Romana, non obbliga gli altri Dominj Cattolici, se non sia stata in ciascheduno di essi particolarmente ricevuta: *Similiter* (così scrive Van Espen nel suo nobilissimo Trattato *de publicatione Regum Ecclesiasticarum part.* 1 *cap.* 356) *tametsi hæ Regulæ per singulos Pontifices de novo publicentur*, ADDITIS NONNUNQUAM NONNULLIS NOVIS CLAUSOLIS, VEL ETIAM REGULIS (nel caso nostro all' antica seconda Regola, fu aggiunta la nuova riserba, come una nuova clausola); NULLA AD PUBLICATIONEM IN PROVINCIIS EXTRA CURIAM ROMANAM *fit reflexio*, AUT ADDITIONUM ULLA HABETUR RATIO, *priusquam publica auctoritate expresse, vel saltem tacite longo usu sint probatæ, & admissæ*.

Corte, la quale da' proprj fondi poco ritraeva (1); e perchè esse eran di natura loro pregiudizialissime al diritto de' Vescovi, e sorgive di scandali, e di sconcerti grandissimi nella Pro-

 vi-

(1) Ma i più dotti, e santi Scrittori assolutamente le riprendono. Ecco Muratori, parlando di Giovanni XXII: „ Gran „ fete egli ebbe di raunar tesori, e per vie, che non posso„ no mai lodarsi, ed è da desiderare, che più non truovino „ degl' imitatori. Giovanni Villani informatissimo della Cor„ te Pontificia, ci assicura . . ., che egli se vacava un pingue „ Arcivescovato, o Benefizio, non badava ad elezione alcuna, „ ma promoveva ad esso un Arcivescovo, o Vescovo men gras„ so, e a quest' altro Vescovato un altro, in maniera che so„ vente la vacanza d' una Chiesa si tirava dietro la permuta„ zione di cinque, o sei Chiese, tutto per cavar danari da „ tante Collazioni. Ed ha ben tuttavia l' Italia (per tacere „ degli altri Paesi) di che lagnarsi di questo Pontefice. Per „ lo spazio di mille e trecento anni il Clero, e popolo delle „ Città, o pure il solo Clero avea eletto, ed eleggeva i Sa„ cri Pastori. Quanto operasse S. Gregorio VII Papa nel secolo „ XI, per restituire ai medesimi questo diritto, l' abbiam già „ veduto. Lo tolse loro Papa Giovanni XXII con riservare a „ se tali elezioni sotto pretesto di levar le Simonie: laddove „ tanti altri Pontefici, e Pontefici Santi, contenti di detestare, „ e proibir quel vizio, non aveano nel resto voluto pregiudi„ care all' antichissima disciplina della Chiesa ". Annal. ann. 1334. Così ancora Van Espen: *Illud praeterea fas constat*, *PER DECEM CIRCITER SÆCULA non legi Romanos Pontifices electionem, aut Ordinationem Clericorum, seu Ministrorum Ecclesiæ extra suam Diœcesim Romanam sibi attraxisse: ut propterea nec per illa tempora quidquam de reservationibus, aut Expectativis, aliisque similibus Provisionibus Apostolicis legatur.* Van Espen *part.* 2. *tit.* 23 §. 24. E per altro se allo stesso Muratori si vuole prestar fede, tutto il denaro, che dalla Corte Pontifizia si proccurò, nel mentre stava in Avignone, in gran parte andiede a male: *Avvezzi i Cardinali alle delizie della Provenza, ed alla vita dissoluta, che si tenea in quelle parti, non si poteano vedere in Italia*. Annal. *ann.* 1370. Ed in un altro luogo soggiunge: *Per essere venuto il Papa alla propria residenza, sparlarono sempre di lui finchè visse, e più ancora dapoichè la morte l' ebbe rapito* (così egli par-

vista de' Benefizj: non si doveva, neppure per immaginazione, dell' accettazione di una tal nuova riserba parlare? Certamente, che se o il timore, che allora universalmente si aveva ne' nostri due Regni di Napoli, e Sicilia dell' autorità Papale; o l'ignoranza, in cui di sì fatte materie si viveva, per la diligente cura, che si aveva di non far capitare nelle mani de' nostri altri libri, a tali argomenti appartenenti, che o di Curiali Romani, o su delle loro massime architettati; non avessero lasciato ad occhi ciechi la riserba novella introdurre: quella giammai non si sarebbe accettata.

Ed in vero altrimenti chi allora non avrebbe considerato, che nel Regno di Sisto V, quando tutto lo Stato Romano, il Contado di Avignone, e Benevento pacificamente dalla Chiesa Romana godeansi, e tesori considerevoli traeane, che quella Chiesa di altre sorgive, onde cavar nuovo denaro, non avea bisogno? Qual uomo pio non avrebbe allora riflettuto, che se Paolo IV avea avuto modo senza di questa riserba da potere e col denaro di que' fondi, e con tutti gli altri tesori immensissimi, che ricavava dagli altri capi di rendita di quella Corte, raunare eserciti, e muover guerra anche al Principe più potente allora della Cristianità, cioè a Filippo II, nostro Sovrano ancora, e de' Siciliani (1): non si dovea neppure per ombra fingere in Sisto V pretesto, e colore, onde giustificare cotesto altro capo di guadagno? A chi, anche il più superstizioso, ed il più addetto a quella Corte, la fabrica della gran cupola di S. Pietro, i tanti Obelischi rialzati, e rifatti, la Biblioteca Vaticana all' ultimo grado di nobiltà portata, e tante e tante altre spese immensissime e stupendissime di questo celebratissimo Pontefice, non avrebber fatto conoscere, che egli della novella riserba non avea mestieri? E finalmente chi non sarebbe stato colui, che queste considerazioni poi fatte alme-

---

parla de' Cardinali di quei tempi, ch' erano all' eccesso onusti di Benefizj, e Vescovati). *Attendeva il Pontefice Gregorio XI a risarcir le Chiese di Roma, divenute nido di Gufi, perchè abbandonate per più di settant' anni da' Cardinali, che immersi nelle delizie di Provenza, niun pensiero si metteano de' loro Titoli, e tutto lasciavano andare in ruina*. Annal. ann. 1378.

(1) Giannone *lib.* 33 *cap.* 1. Muratori Annali d' Italia anno 1556, 1557. Tuan. *lib.* 22 *Hist.*

meno non avrebbe nella ſua mente, quando poi aveſſe veduto da Siſto V a' ſuoi Succeſſori tramandarſi quei tanti millioni, che ſervirono ſempreppiù a rendere memoranda la fama di un tanto famoſo Pontefice (1)?

Se ſotto di Siſto V tutte queſte conſiderazioni toſto allora ſurte ſarebbero, quanto più creſcere non avrebber potuto ne' Pontificati de'Papi poſteriori, quando i fondi della Corte Romana ſempreppiù ſi vedevano allora ampliati? Sotto di Clemente VIII non ſi acquiſtò da Roma l'intero Ducato di Ferrara, o almeno il poſseſſo di eſso? Se queſto Principato da ſe ſolo in Italia coſtituiva un Sovrano aſſai riſpettabile, ed una Corte delle più fiorite, con i cui Principi, i Sovrani di Napoli della Caſa Aragoneſe non ebbero a sdegno d'imparentare (2); come un tale accreſcimento non ſi dovea conſiderare, che portar doveva nuove notabili ricchezze all' Erario Pontificio? Così, ſe in appreſſo ſi vidde anche entrare nella Camera Appoſtolica Comacchio, e Caſtro, e Ronciglione, con gl' ingegnoſi titoli di pegno, e tenuta, i quali nelle mani di potenti, e ſpecialmente del Papa, ſi riſolvono in titoli di difficiliſſima iſmovitura, come quel dotto, e pio Italiano ne' ſuoi Annali più d'una volta notò con ſuo infinito rincreſcimento (3); come non ſi ſarebbe in que' tempi ſempre più riflettuto, che per eſſere le circoſtanze dell' Erario Pontifizio migliorate, della nuova riſerba Roma non avea più d'uopo? E ſe tutte queſte riſleſſioni ſi foſſerò allora fatte da' Siciliani, la nuova riſerba non ſi ſarebbe come ſtana coſa udita? Dunque conchiuder ſi deve, che ſe o l'ignoranza non aveſse impedito di farle, o il timore, com' è più veriſimile, non aveſſe obbligati gli uomini ſavj a tenerle dentro de' loro petti perpetuamente ſeppellite e naſcoſe, certamente dove queſta riſerba penetrò, penetrata non ſarebbe giammai (4).

C 5 Ol-

(1) Spondan., & Murat. *ab anno* 1586 *uſque ad annum* 1589.

(2) Giannone *Iſtoria Civile lib.* 27 *Cap.* 2.

(3) Murat. *anno* 1595, & 1659, & 1724.

(4) Quello, che deve far tutta la maraviglia, ſi è, che il Cardinal Pallavicini nella Storia del Concilio di Trento ci ha ſerbate memorie di alcune aringhe di Legati Pontificj, fatte ſpecialmente nelle Diete di Germania ne' principj de' gran rumori ſurti per l' ereſia di Lutero, nelle quali per

OLtre a ciò altre gravi considerazioni ancora sarebbero allora surte nella mente di ciascheduno. Le riserbe sono di lor natura ordinate a promuovere il disprezzo de' proprj Pastori, ed a riempire le Chiese d'indegni Ministri (1).

I

per lo stesso motivo di darsi il mantenimento alla Corte di Roma, si sostiene esser giusto, che siano conservate tutte le antiche riserbe, e tutte quelle altre cose, ond'entra denaro nella Camera Appostolica. Però come già allora non si poteva allegare quella povertà, che allegò in Inghilterra il Legato di Onorio III, o quelle altre ragioni, che si eran dette in tempo della disputa delle annate: giacchè lo Stato Pontifizio era in questi ultimi tempi tutto pacificamente sotto del dominio de' Papi, e somministrava ad essi rendita sufficiente: perciò si dovette ricorrere al sistema, che essendo Roma la Regia del Cristianesimo, conveniva che per questi altri mezzi, avesse ancora riscossi i tributi da tutte le altre Provincie Cattoliche. Queste sono alquante delle parole delle accennate orazioni: *Se dunque vogliamo, che per effetto la REGIA SPIRITUALE DEL CRISTIANESIMO sia frequentata da persone d'ingegno, di lettere, di valore, di nobiltà; lasciando le Patrie, sottoponendosi ad inabilità di aver donna, e progenie lecita, ed onorata, e alle altre gravezze, le quali seco induce la vita Ecclesiastica: fa mestieri, che possan sperare ONORI, ed ENTRATE. Quanto splendore, e quanta confermazione apporta alla nostra Fede il vedersi, che tanti figliuoli di Baroni, e di Principi si applichino al Sacerdozio, e si dedicano per assistenti al Sommo Sacerdote? Ciò senza fallo non avverrebbe, se la pietà del Popolo Cristiano non somministrasse a lui facoltà di rimunerarli*. Così appresso: *Or provatosi, che per l'unità del governo, per la maestà debba averci un Capo Supremo, ed un supremo Rettor della Chiesa, conviene che egli affine di poter esser Padre comune, e non diffidente a veruno, non abiti nello Stato di alcuno degli altri Principi; ma che abbia Stato proprio, Corte propria, Ministri proprj, e quali richieggonsi alla grandezza della sua amministrazione . . . . Perchè dunque sarà estorsione, che la REGIA del Principato Ecclesiastico sia alimentata COLLE CONTRIBUZIONI DEL CRISTIANESIMO?* Pallavicini *Istoria del Concilio lib. 1 Cap. 25.*

(1) Adriano VI tra le altre cose, che disse nelle Istruzioni da lui date al suo Nunzio Francesco Cherigato, quan-

I Chierici, i quali fanno che possono conseguire le promozioni Ecclesiastiche per altra mano, che per quella de'loro Vescovi, anzi sono persuasi, che da'Vescovi sperare non le possano; de'Vescovi si curan poco, gli schermiscono, gli vilipendono, ed al servizio della Chiesa non attendono: e per l'opposto passano la lor vita o in viaggi, o in dimorare nella Corte di Roma, o in servire a coloro, che potranno esser mezzani a fargli da Roma i Benefizj conseguire, nel che da quei Vescovi, che discreti sono, vengono essi ancor compatiti, imperciocchè considerano, che altrimenti que'tali non verrebbero promossi giammai (2). Ecco dunque, che le riserbe alimentano il disprezzo de' proprj Pastori, il quale disprezzo moltoppiù viene ac-

quando lo mandò nella Dieta di Germania; vi fu questa: *Intelleximus in Germania esse multos bonos, & doctos viros pauperes, aliqua etiam praeclara ingenia, quae ex dignitate Apostolicarum provisionum*, HISTRIONIBUS, AC STABULARIIS POTIUS (*quam viris doctis fieri solitarum*), *a Sedis hujus devotione aversae, cupimus, ut inquiras quinam illi sint, eorumque nomina ad nos transmittas, ut occurrente Beneficiorum Germanicorum vacatione, illis proprio motu providere possimus. Scimus enim quantum Dei honori, & animarum saluti hac edificatione obfuerit*, QUOD JAMDIU BENEFICIA ECCLESIASTICA, MAXIME CURAM, & REGIMEN ANIMARUM HABENTIA, DATA FUERUNT HOMINIBUS INDIGNIS. Brown *F. R. E.*, *& F. tom.*1 *p.*345.

(2) *Amplius ista Collatio Dignitatum, & Beneficiorum est magnum gravamen, tam Beneficiorum quam promovendorum, quam etiam eorum, quorum devotioni & saluti ex ipsis Dignitatibus & Beneficiis praestandum vel ministrandum esset; & hoc provenit* EX LONGIS ABSENTIIS, ET MAGNIS EXPENSIS, SUMPTIBUS, ET LABORIBUS AC PERICULIS, *quos, & quae facere coguntur, per se, vel alium, quicumque voluerint promoveri, quae omnia, praedicta jura magna solicitudine voegerunt devitare*. Matthaeus *de Cracovia de S. R. C.*

Su di questo proposito è bene sentire ancora un altro dotto Teologo: Eccolo, *sed forte Romanae Sedis Antistes creationem Pontificum, Collationemque superiorum graduum Ecclesiae, idcirco, abolitis electionibus, ad suum revocarunt arbitrium, ut sua provisione salubriter consuleretur Ecclesiis, rectoribusque in illis,* *tum*

accresciuto, quando i Chierici da Roma sono stati già provveduti. Imperciocchè riguardano essi allora i loro Prelati con un' aria d' indifferenza, e quasi di eguaglianza, e come gente, da cui essi non abbian che sperare, ed assai poco da temere.

Producono poi anche le riserbe l' avvilimento del Culto Divino per infinite cagioni: ma principalmente per quella, che Roma, la quale non conosce i soggetti, ordinariamente non può promuovere gli uomini i più meritevoli; anzi spesso, si deve credere, che inavvedutamente inciampi in Proviste tali, che danno scandalo, ed ammirazione, il che con gran dispiacere della Cristianità, anche nelle Proviste de' principali Benefizj, quali sono i Vescovadi, assai sovente succede (1): generalmente poi i Provisti Pontifizj, che grosso-

tum ut vita laudabiliores, tum doctrina præstantiores instituerentur. Forsan ita factum hac de causa quis crederet, nisi res ipsa ex adverso reclamans, apertius doceret . . . . . Inde omnibus in locis tot Sacerdotes improbi & miseri, atque ignari, qui ruinæ, & scandalo sua turpi conversatione subditis sunt. Inde in ore vulgi tantus Sacerdotum contemptus, tanta vilipensio. Nicolaus de Clamengis *de C. S. E.*

(1) Lo stesso Autore pocanzi citato, così ragiona su di quest' altra materia: *Si autem dicitur, quod credebat, aut credit se melius providere; hoc videtur fuisse & esse magna præsumptio, cum* HUMANO MODO MINUS POSSET SCIRE SEDES APOSTOLICA *de Episcopatuum, Monasteriorum, Beneficiorum, ac etiam particularium personarum circumstantiis, quas in hoc facto necesse est attendere. Et per hoc est quod illi, qui sunt in loco,* DEBENT ET PRÆSUMUNTUR MELIUS ESSE INFORMATI DE HIS, QUÆ EXPEDIANT. . . . . . . *Quas quidem circumstantias,* PROPTER ABSENTIAM, ET DISTANTIAM, PAPA *scire non potest, nisi ex relatione de illis locis venientium, vel nunciantium, qui respectu inhabitantium & vicinorum* PAUCISSIMI *sunt; & incertum est an veritatem sciant, dicant, vel nuncient, prout sæpe contingit; & . . . . in his, & aliis, non potest haberi* TANTA CERTITUDO IN CURIA*, sicut inter incolentes ipsum locum, & viciniam, ubi scitur melius veritas, per jura proxime allegata.*

Sed videtur quod Papa non possit, etiamsi velit, majorem dili-gen-

solanamente credono, che la cagione, ed il merito della loro promozione sia stato il danaro speso nelle Bolle, del culto delle Chiese non sono punto solleciti: e così la sperienza ci mostra, che quasi tutte le Chiese de' Benefizj non che semplici, ma bene spesso anche Curati, provveduti da Roma, avvilite, distrutte, e abbandonate si ritrovino, e non rare volte a fenili, ed a pagliai ridotte, od a ricoverare armenti, e Pastori per ispezial favore destinate (1). Que-

gentiam adhibere. & facere ad totum, propter incomparabiliter majora expedienda, propter suæ potestatis plenitudinem, quam omnes Prælati, & Episcopi divisim in partes. Hoc enim fatetur de se Rom. Pontifex, sic inquiens „ mandata Cœlestia tunc „ efficacius gerimus, si nostra cum fratribus onera partiamur „ de præsumpt. Cap. mandata.

Sed dato quod adhibeat majorem diligentiam, quam illi, adhuc per totam suam diligentiam non potest pertingere ad tantam notitiam circumstantiarum, quæ sunt attendendæ, sicut illi, QUI SIMUL COHABITANT: Matthæus de Cracovia de S. R. C.. Il pio Van-Espen scrive della stessa maniera: *Neque & illud negari potest EXACTIOREM, ET CERTIOREM NOTITIAM de capacitate, ac moribus Ordinandorum, & ad Ministeria Ecclesiastica assumendorum, habere posse singulos Episcopos, & Ordinarios in suis respectivis Diœcesibus, quam ROMANUM PONTIFICEM de promovendis per diffitas Provincias*. Van-Espen *Part.* 2 *tit.* 23 *cap.* 2 *n.* 14.

(1) Matteo Parisiense parla de' Benefizj, che conferiva Roma in Inghilterra, e deplorando, così dice: *Item gravatur eo quod in Beneficiis Italicorum nec jura, nec pauperum sustentatio, nec hospitalitas, nec Divini Verbi prædicatio, NEC ECCLESIARUM UTILITAS, nec animarum cura, nec in Ecclesiis Divina fiunt obsequia, prout decet, & moris est Patriæ, SED IN ÆDIFICIIS SUIS, PARIETES CUM TECTIS CORRUUNT, ET PENITUS LACERANTUR Histor. Major. in ann.* 1296. Nel nostro Regno di Napoli un tal disordine ogni giorno è compianto: e se ultimamente dopo di una seriissima, e dispendiosissima Causa obbligato venne il Commendatario della ricca Badìa di Materdomini, sita in Diocesi di Nocera de' Pagani, a rifare quella Chiesa, la quale è uno de' Santuarj di quelle Regioni; ciò potè fortunatamente accadere, perchè l'affare pervenne nelle mani del

Queste cose, che ora sono notissime; e della intelligenza anche delle più vili femminucce; queste cose stesse eran certamente deplorate ancora ne'tempi della introduzione della nuova riserba, anzi per esservi allora maggiore corruttela, dovevano essere assai più detestate: Se con tutto ciò alla nuova riserba si diede corso e cammino: uopo è che si conchiuda, che o per l' ignoranza, o per lo timore, unicamente allora non si promossero, e per esse l' introduzione della nuova riserba non si fosse impedita, come altrimenti sicuramente far si avrebbe dovuto.

Or se la cosa va così: chiaramente si conosce, che quella introduzione non fu fatta a dovere. Tutto ciò, che o per timore succede, o per ignoranza; non bene succede. Gli atti umani per nascere obbligatorj, non debbono sorgere nè dall' ignoranza, nè dal timore: altrimenti manca il consenso, senza del quale l' atto non puote obbligazione alcuna produrre (1).

MA oltre a questa ragione evvene altra assai più convincente, per dimostrarsi, che l'introduzione della nuova riserba non fu fatta a dovere in Sicilia. Ogni Reame ha per sua legge fondamentale, che le leggi di un' altro Dominio non possono in esso da' sudditi praticarsi, se prima la legge dalla Suprema Potestà di quel dominio stesso non sia stata riconosciuta, e non si sia permesso di potersi introdurre (2).

S.

del Caporuota Patrizj, il quale, come Ministro, che di sì fatte materie principalmente è intendentissimo, potè adoperare que'mezzi, e prendere quelle risoluzioni, che forse non si eran giammai in casi simili vedute; altrimenti il buon Commendatario si avrebbe continuato a godere in Roma, dove da tanti, e tanti anni dimora, le pingui rendite della Badìa, poco curandosi, che la Chiesa crollata fosse, come sarebbe senza dubbio avvenuto.

(1) Grot. *de Jur. bell.*, & *pac. lib.* 1 *cap.* 5 §. 6, & 7; & Puffendorf. *de offic. homin.* & *Civ.* §. 1, & 23.

(2) E' tanto legge antica questa ed universale, che anche i popoli barbari l' hanno riconosciuta. Guglielmo, il Conquistatore, Re d' Inghilterra, di cui parleremo lungamente a suo luogo, appena acquistò nella metà del XI secolo il dominio di quel gran Regno, che immantinenti tra le altri leggi pubblicò questa: *Pati nolebat quemquam in omni domi-*

S. Pio V giudicò di pubblicar la sua Costituzione, per introdurre la nuova riserba, e poi il Pontefice Sisto V di rinnovarla per legge perpetua, e d' inserirla nelle Regole della Cancellaria: queste leggi in Sicilia non poteano essere mai eseguite, se prima non eran ricevute. Or se a questo si mancò, perchè non furon mai presentate, nè mai della loro introduzione si parlò, o se ne chiese il permesso. Dunqne queste leggi non si potean mai mettere in usanza.

Nè si dica, che col darsi l'*exequatur* su delle Proviste di Roma, fatte per una tal riserba, venne la riserba stessa riconosciuta: Imperciocchè l'*exequatur* è caduto sempre su del contentamento degli Ordinarj, o de'Vicarj Capitolari, il che ha fatto supporre all'Avvocato Fiscale, ch'essendo la riserba ai Vescovi pregiudiziale, quando essi se ne contentavano, la Provista dovea eseguirsi: il che è stato un' altro manifestissimo errore, nato similmente o dall'ignoranza, o dal timore: imperciocchè dovean gli Avvocati Fiscali considerare, che mille consensi de' Vescovi non potean fare, che le Proviste di Roma, che per una legge facevansi, che nel Regno non era stata ancora eseguita, fossero state ricevute.

Ed invero potevano i Vescovi con i loro consensi derogare, e pregiudicare a sì fatti diritti sublimi del loro ministero, massimamente quando con ciò tutti que' disordini nella scelta de' Sacri Ministri, e nel reggimento delle Chiese ne venivano, che abbiam di sopra rapportati? Ma poi, prescindendo da tutto ciò, non feriva questa legge dirittamente le ragioni della Nazione, e del Sovrano, se non per altro, per la grande estra-

dominatione sua, Constitutum Romanae Urbis Pontificum pro Apostolico, nisi SE JUBENTE, recipere, aut ejus literas, SI PRIMITIUS SIBI OSTENSÆ non fuissent, ullo pacto suscipere. Guilelmus Malesburiens *in Guglielmo Conquestore*. Non dee quì ommettersi un bel luogo del Van-Espen. *Hanc omnium pene Regnorum in hunc placiti usum consonantiam deducit, citatis omnium gentium Autboribus, Franciscus Salgado in tractatu de supplicatione ad Sanctissimum part.*1. *Cap.*2; *ubi num.*37 *allegat. Marium Cutelli Siciliae Senatorem, qui ponit praxim, & stylum Regni Siciliae in examinandis omnibus literis a Sede Apostolica emanantibus. Quapropter non immeritò hunc usum Placiti adscribendum censent passim Pragmatici JURI GENTIUM; utpote APUD OMNES PASSIM GENTES EX JURIS NATURALIS INSTICTU PROBATUM*. Van-Espen *de promulgatione legum Ecclesiasticarum par.* 2 *cap.* 2 §. 1.

estrazione almeno del denaro, che seco portava? Or dunque come potevano i Vescovi, se prima i Sovrani, e la Nazione a tal legge non consentivano, permetterne l' esecuzione? Gli Avvocati Fiscali dunque, i quali su di questo consenso appoggiati, hanno le Proviste di Roma, fatte per tal riserva, eseguite; saranno sempre degni di tutta la riprensione: ma in qualunque maniera sia, non mai si potrà dire, che alle Costituzioni di S. Pio V, e di Sisto V si sia dato nella loro introduzione il debito *exequatur*, il che basta per conchiudersi, ove ogni altra cosa mancasse, che quelle tali Costituzioni, e la riserba, di cui trattiamo, nata per esse, non siano state mai nella Sicilia ricevute.

SE finora si è dimostrato chiarissimamente, che in Sicilia la riserba di conferire i Beneficj vacati in tempo delle Sedi vacanti, non fu mai a dovere introdotta; con assai maggiore facilità si potrà dimostrare, che il lungo uso, che si è fatto di essa, non le abbia fatto acquistare forza maggiore. I Vescovi Successori con i loro contentamenti appena hanno potuto a loro stessi pregiudicare; ed i Vicarj Capitolari col mezzo stesso al più si può dire, che abbiano potuto invadere le ragioni de' Vescovi Successori; ma non perciò si può mai immaginare, che si sia venuto ad indurre per legge stabile, e perpetua, quella riserba, che introdurre essi non poteano, come lesiva, e di pregiudizio sommo ai diritti della Nazione, e del Sovrano, e come diametralmente opposta al buon regolamento, e reggimento della Chiesa, ed alla Canonica Disciplina. Ciascuno col suo consenso, e colla sua volontà può appena, pregiudicare a se stesso: ma ad altrui il semplice fatto nostro, non può mai recare detrimento. E' questa una massima del Diritto Civile, nata su l' equità Naturale, e dalla retta ragione dettata: massima, la quale molto più procede quando gli altri, a cui il fatto nostro dovrebbe pregiudicare, sian tali, che neppure col loro proprio consenso potrebbero ricevere perpetuo nocumento. Fate, che i Vescovi volessero di comun consenso imporre un pregiudizio al loro ordine Vescovile, e decimare, e diminuire quella potestà, che Iddio ad essi ha data, e che costituisce una parte luminosa del loro eminentissimo ministero: potrebbero essi farlo? Certo che nò. Molto più incontrarebbero tal resistenza quando venisse con ciò pregiudicato ben anche il ceto de' Fedeli, e la ragione del proprio Dominante. Essi in tal caso con qualunque cosa, che intraprenderebbero, altro non farebbero, che dar

dar segno di una stupidezza, e di essere scioperatamente prodighi dissipatori di que' doni sublimi ad essi gelosamente confidati. Finalmente crescerebbe sempre la forza della difficoltà, allora quando si conoscesse, che il loro atto anche al Culto intero Divino potesse recar nocumento, ed a quella esatta ispezione venisse a pregiudiare, ch' essi son tenuti di avere su 'l gregge Cristiano ad essi raccomandato.

Con queste massime, alle quali non vi sarà certamente uomo, di qualunque professione mai si voglia ideare, ed anche delle più rilasciate dottrine degli antichi Curiali Romani, e Casisti imbevuto, che voglia contrastare; chi ora non vede, che in Sicilia l' atto de' Vescovi per tutto quel tempo, in cui si è erroneamente praticato: non abbia potuto punto alla introduzione di quella disciplina influire, la quale dopo di S. Pio V, il gran Papa Sisto V, per soli privati fini di più arricchire la Corte di Roma, quando punto non ne avea bisogno, pensò di abbracciare? Ed in vero, se, come si è dimostrato, le riserbe de' Beneficj alla Corte di Roma altro non producono, se non rilasciamento nella disciplina del Clero, abbandonamento delle Chiese, promozione de' soggetti meno degni, e perpetuo oblio de' meritevoli, poco curanza de' proprj Pastori, ed estrazione di fiumi d' oro dalle viscere di quei poveri Regni, che a tali dure leggi si fan soggettare; e se quest' ultima cosa, anche infinite altre perniciose conseguenze produce, imperciocchè il Chierico, e il Prete, o chi altro sia, a cui pare, che col pagare, che ha fatto il denaro in Roma, abbia il Beneficio comprato (cosa, che può bene spesso nel capo di que' tali entrare, che di grossa pasta siano, de' quali infiniti ve ne sono sempre stati, e possono esservene continuamente (1)), di altro in sul principio non è sollecito, se non di ritrar dal Beneficio stesso, *multo aucto fœnore*, quel che ha speso (2), giusta la massima che in

(1) Nathalis Alexandr. *Hist. Eccles. tom.* 18 *Dissert.* 9.

(2) Talvolta, com' è il più ordinario, i Provisti Pontificj debbono far ciò unicamente per pagare i debiti, che hanno dovuto contrarre per pagar le Bolle. Questo stesso, che ora noi diciamo, si volle fare osservare da i Cattolici della Germania all' Imperadore Carlo V per farlo presente al Papa; *Sedes Moguntina* (così essi in una loro Rimostranza gli esposero) *olim solum dedit decemmillia florenorum, quæ cum quidam illic Electus dare renueret, sicque usque ad mor-*

in casi simili considerava quel grande Imperadore Gentile Alessandro Severo, che chi compra, vuol poi vendere (1) sicuramen-

mortem suam persisteret, Electus post eum confirmationis cupidus, se opponere timuit Sedi Apostolicæ, offerens antiquam summam decemmillium florenorum, is nec confirmationem impetrare potuit, nisi & reliqua decemmillia simul redderet, quæ adhuc extabant a suo Prædecessore nondum persoluta. Sicque cogebatur dare vigintimillia florenorum, quæ tunc indubie in registrum Cameræ signata sunt, & usque ad nostram ætatem a singulis Archiepiscopis exacta, & ne dum vigintimillia, sed & vigintiquinque, propter nova officia, & novos Pontificum familiares. Tandem excrevit summa usque ad viginti septem millia. Quæ Archiepiscopus Jacobus cogebatur nuper persolvere, ut retulit Vicarius in Spiritualibus Moguntinensis: sicque IN VITA UNIUS HOMINIS SEPTIES VIGINTI QUINQUE MILLIA A SOLO ARCHIEPISCOPATU MOGUNTINO PRO CONFIRMATIONE ARCHIEPISCOPI ROMAM PERVENERUNT. Et cum Archiepiscopus Jacobus vix quatuor annos sedisset in Archiepiscopatu, mox post eum electus Dominus Uriel ad minus vigintiquatuor, aut vigintique millia coactus est persolvere, QUORUM PARTEM MUTUO FORSAN ACCEPIT A MERCATORIBUS, sed ut illis satisfaciat, IMPONERE COACTUS EST SUBSIDIUM, AUT EXACTIONEM IN SUOS POPULOS, ET PAUPERES AGRICOLAS, quorum aliqui nondum satisfecerunt tributo, aut EXACTIONI PRO PALLIO, a suo Predecessore Jacobo IMPOSITÆ. Sicque non solum EVISCERANTUR NOSTRATES, ET IN EXTREMAM INOPIAM REDIGUNTUR (de qua Reverendissimo Domino Bernardino Sanctæ Crucis Cardinali, & nuper Legato constat); verum etiam incitantur ad rebellionem, & quærendam utcumque libertatem, & ubi possunt, inter se susurrant de sævitia in Clerum. Non sine causa Jacobus Archiepiscopus Moguntinus JAM FERE MORIENS DIXIT, se de morte sua non adeo dolere, quam ob id, QUOD SUBDITI SUI PAUPERES ITERUM PRO PALLIO GRAVEM EXACTIONEM DARE COGERENTUR. Remedium *contra gravam. Nation. Germ.*

(1) *Honores juris gladii nunquam vendi passus est, dicens: „ Necesse est, ut qui emit, vendat. Ego non patiar mercatores Potestatum, quos si patiar, damnare non possim. Erubesco enim punire illum hominem, qui emit, & vendit.* Lampridius *in Alexandro Severo cap.* 49.

mente; e se finalmente da questo anche ne viene invitabilmente che i debitori de' Fondi Beneficiali siano angariati, i Fondi non sian coltivati, gli Edificj, ed anche i Sacri, non sian ristorati, e tutto vada in danno, e rovina, come l'esperienza tutto giorno dimostraci con nostro sensibilissimo dolore: come mai si può dire, che il consenso de' Prelati Siciliani potè l' introduzione della riserba, di cui trattiamo, portar seco, o fare, che quella in legge del Reame fosse passata (1)? Ma a che tante vane dispute, e cotanta superflua lungheria? Se continuamente si è creduto doversi su le Provviste di Roma, fatte per effetto della detta riserba, soggiungere i contentamenti de' Vescovi Nazionali, acciocchè quelle tali Provviste avessero potuto il *Regio exequatur* ottenere; chi non iscorge, che con questo atto si è voluto in ciascheduna Provvista dichiarare, e confessare, che cotesta riserba non era in Regno ricevuta; ma in quella tal volta appena la Provvista, pe'l solo contentamento del proprio Pastore, si lasciava passare. La Dataria Romana dunque, la quale in sì fatta maniera si è contentata, che nel Regno di Sicilia le sue Provviste per la riserba *Piana*, e *Sistina* si fossero eseguite; la Dataria con ciò non ha avuto ribrezzo, che restasse dichiarato perpetuamente, com'era, ed è in fatti, cioè che in quel Reame, quella tal riserba non era stata mai accettata, come accettare non si potea. Se la Dataria di ciò ne avesse fatto fare doglianze col sommo Pontefice, come per tanti altri capi somiglianti in ogni tempo è accaduto; e se coteste rimostanze avessero potuto mai produrre (il che dallo zelo de' Sovrani di Sicilia, e dalla pietà de' Nazionali non sarebbe stato mai da temersi), che si fosse quella tal clausola tolta via nel *Regio Exequatur*; Forse la lunga usanza avrebbe potuto servire d' argomento a fabricarvici sopra qualche sistema: ma ove cominciò nel Regno di Sicilia la prima introduzione delle Provviste della Romana Dataria per la riserba de' Beneficj vacati in tempo delle Sedi vacanti, cioè col contentamento degli Ordinarj; ed ove in sì fatto modo unicamente si sono conservate: chi non comprende, che l' usanza delle dette riserbe, anzichè servire d' argomento per l' intro- du-

(1) *Factum alterius non debet nocere ei, qui nihil fecit. Leg.* 5 §. 5 *in fin. ff. de operis novi nunciat.* per la ragione data da Papiniano, che *non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri. Leg.* 74 *ff. de R. I.*

duzione in quel Reame della detta riserba; costituisce la pruova più limpida, e chiara di non essere stata giammai ricevuta, e di essersi sempre riguardata, come una legge precaria, la quale il suo appoggio, e sostegno soltanto ripetesse dal volontario contentamento di quei Vescovi, che volessero il capo chinarvi.

Le considerazioni fatte finora possano essere sufficienti per conchiudere, che siccome in Sicilia la riserba, di cui parliamo, non fu con pubblica autorità introdotta, così nemmeno venne in appresso mai ricevuta.

Se dunque è così, si conosce ora evidentemente, che in avvenire non dee mai più meritare esecuzione; ed il contentamento de' Vescovi non dee più essere atteso. Mal pensarono i Vescovi, e pessimamente gli Avvocati del Real Patrimonio a cotesto pensamento uniformaronsi, che il contentamento de' Vescovi potesse permettere le Proviste della Romana Dataria, e toglierle ad essi Vescovi, se mai ad essi appartenevano. Essi forse immaginarono, che non recando la Romana Dataria altro pregiudizio, che ad essi medesimi, essi vi potessero rinunciare. Ma s' ingannarono. La Provista della Romana Dataria reca danno a i Chierici degni, che difficilmente gli fa promuovere, specialmente se sono poveri, e se non hanno introduzione nella Corte di Roma: Reca danno alle Chiese, le quali così assai più facilmente vengono ad esser provvedute di Pastori, e di Ministri, che poco impegno hanno di servirle, e tutto lo studio porgono in ismungerle, e scorticarle: Reca danno a i Fedeli, i quali per esse si ritrovano forniti di maggior copia di Ministri poco attenti, e niente assidui al Sacro Ministero, e di niuna edificazione; E finalmente coteste Proviste subbissano e rovinano lo Stato, perchè lo disseccano del suo principale succo, ad umore, onde si mantiene, e vive, per le grandi estrazioni di denaro, che portan seco nella Corte di Roma, non meno per diritto di Bolle, che per salario de' Spedizionieri, e per tante, e tante altre cagioni, che coloro soltanto le sanno, che le hanno con gran pena provate (1). Dunque i Vescovi con dare il loro consenso non possono affatto le Romane Proviste accettare, perchè essi non possono a tutti questi grandissimi pregiudizj consentire (2). Dalle

(1) Van-Espen *part.* 2. *tit.* 24 *Cap.* 4.

(2) Appunto per tutte queste considerazioni, come piissime,

DAlle coſe finora dette reſta dunque evidentiſſimamente dimoſtrato, che ſiccome la riſerba di provvederſi da Roma i Beneficj, che vacano in tempo di Sede vacante, non fu in Sicilia ricevuta, nè col lungo uſo di eſſa ſi può dire punto accettata; così evidente e manifeſta coſa ancora ſia, che da oggi avanti non poſſa mai più praticarſi, e metterſi in eſecuzion, ancorchè il contentamento de' Veſcovi vi concorreſſe, come quello, che non può punto eſſere atteſo.

ſime, e Cattoliciſſime, a tempi noſtri nella Spagna hanno i Monarchi Cattolici con ſommo zelo, e con edificazione di tutta Europa Criſtiana, ſottratte le Proviſte di tutti quei Benefizj dalla Romana Dataria; il che ſotto di Benedetto XIV, il quale è ſtato uno de' Papi più dotti, che ha avuta la Chieſa dopo di S. Gregorio Magino, e di S. Lione I, facilmente potettero conſeguire.

§. II.

Si ragiona della Collazione de' Benefizj, per vederſi, ſe poſſa farſi da' Sovrani di Sicilia in tempo di ſede vacante.

VArj Principi Criſtiani hanno goduto di queſto diritto di provvedere i Benefizj de' loro Reami in tempo di Sede vacante: ma infra di coteſti Principi quei, ne' quali tuttora ſi conſerva, e preſso de' quali è nel ſuo più eminente grado, ſono i Re Criſtianiſſimi. Queſti antichiſſimi Sovrani di Europa, e della Criſtianità, avendo da tempo aſsai remoto cominciato o godere della percezione de' frutti di molte Chieſe Veſcovili del loro fioritiſſimo, e nobiliſſimo Reame; ed avendo in non poche di queſte Chieſe eſercitata anche la prerogativa della Collazione de' Benefizj delle medeſime, vacati in tempo della vedovanza delle Chieſe ſteſse: ne' principj del ſecolo paſſato credettero di dovere pretendere, che il diritto della percezione de' frutti, e quello della Collazione de' Benefizj, foſsero indiſsolubili; e che l' una, e l'altra prerogativa competer doveſse ad eſſi univerſalmente ſu di tutte le Chieſe di quel loro fioritiſſimo Regno. Queſto affare dopo di eſsere ſtato lungamente diſcuſso, e con quella maturità agitato, che la grave materia richiedeva: alla perfine nel 1682 reſtò determinato, e conchiuſo col conſentimento dell' intero Clero Gallicano, di cui in Parigi una nobiliſſima Aſsemblea ſi era tenuta (1). La determinazione fu, che il diritto della percezione de' frutti, e della Collazione de' Benefizj doveſse eſtenderſi univerſalmente a tutte le Chieſe della Francia: Che i Sovrani per i Benefizj ſemplici di tutto il loro vaſto, e fioritiſſimo Reame in tempo di Sede vacante doveſſero avere la Collazione (2), tanto ſe i Beneficj allora vacaſſero, quanto ſe eſſendo vacati d' avanti, non ancora i Provvisti ſe ne foſſero nel pieno corporal poſſeſſo ritrovati (cioè, o che vacati foſ-
ſero

(1) *His modis adſtrictum jus Regaliæ, ut toto Regno reciperetur, denique* ADSENSUS EST CLERUS . . . . Fleurii *Inſt. Canonic. part.* 2 *tit.* 18 §. 7.

(2) Claudius Blandeaù *in Biblioth. Canon. verb. Regal.*, Van-Eſpen *part.* 2 *tit.* 21 *capit.* 8 *a n.* 17 *ad n.* 54.

fero *de jure*, o *de facto* (1); quanto finalmente fe su de' Benefizi fi foffe in tempo, che la vacanza accadefse, ritrovata lite pendente, prima di fei mefi addietro introdotta (2): e che per i Beneficj, a cui foffe unita Cura, giuridizione, o altra qualità, che richiedeffe un particolar merito del foggetto, avefsero i Sovrani la nomina, da doverfi efeguire coll' approvazione o del Vefcovo Succeffore nel cafo preftamente la Chiefa Vefcovile veniffe provveduta, o del Capitolo, ove la vacanza per lungo tempo duraffe (3); E per ultimo che quefto diritto aveffe luogo a pro de' Sovrani infin' a tanto, che la vacanza della Chiefa Vefcovile, fecondo le regole del Foro Gallicano, duraffe (4).

Sono oggimai cento anni da che la Francia è nel pacifico poffeffo,

D 2 e pie-

(1) *Jure Regaliæ conferuntur Beneficia vacantia de jure, & de facto, vel de jure tantum, vel de facto tantum. Vacat autem de jure tantum, quando quis incumbit poffeffioni coloratæ ex prætenfo jufto titulo præcedenti. De facto tantum vacat, fi Collatio Beneficii facta fit, fed poffeffio corporalis nondum fuerit capta, quia revera titulum, & jus habet Collatarius; fed tantum deeft poffeffio, quæ eft facti . . . . quin nec capta poffeffio per Procuratorem impedit vacationem in Regalia.* Van-Efpen *loc. cit. n.* 50.

(2) *Van-Efpen loc. cit. n.* 47.

(3) *Secunda limitatio ufus Regaliæ, facta ad poftulationem Cleri Gallicani, occurrit in declaratione de anno* 1682, *qua Rex declarat, quod nulli impofterum conferri poterit in ulla Ecclefia Cathedrali, vel Collegiata per ipfum, aut fucceffores fuos, Decanatus, aut Beneficium aliud, habens annexam* CURAM ANIMARUM, *vacans in Regalia, aut Archidiaconatus, præbendas Theologales, Pænitentiatus, aut alia Beneficia, quorum Titulares fpeciale jus habent nomine proprio exercendi aliquam jurifdictionem, aut functionem fpiritualem, & Ecclefiafticam, nifi habeant ætatem, gradum, aliafque conditiones per Sacros Canones, & ordinationes Regias requifitas . . . . . Volens ulterius ut Provifi fe fiftant Vicariis Capitulorum, fi Ecclefiæ adbuc vacent; aut ipfis Prælatis, fi novi fuccefferint, ad obtinendum approbationem, & miffionem Canonicam, priufquam ullam functionem exerceant.* Van-Efp. *n.* 52.

(4) *Ut autem vacare definat Sedes Epifcopalis, tria requirun-*

e pieno esercizio di tutto questo diritto, e (grazie a Dio) ella continua ad essere un Regno Cattolico, e Cristianissimo, com' era stato prima: ed oltre a quel rumore, che fece in su 'l principio Innocenzo XI, di cui i seguaci Sommi Pontefici niun conto tennero, siccome curato non era stato da tutti quei dottissimi, e Santissimi Vescovi Gallicani, che nell' Assemblea erano intervenuti (1); mai più non si è fatto motto dalla Corte Romana di tal materia, nè per ombra si è creduto recar nocumento, neppur menomo alla Religione, e Fede illibata della Chiesa Gallicana, cotesto diritto di Collazione, che già i Re di Francia dal 1682 hanno esercitato, ed esercitano in tempo di Sede vacante sopra tutti i Benefici semplici del Reame, e che per otto secoli interi aveano già pacificamente in non poche Chiese goduto; e molto meno il diritto di nomina, e presentazione per i Benefizj, ai quali cura, giuridizione, e somiglianti qualità fosse unita.

Se dunque è così, si dica di grazia, tutta la lunga disputa promossa in Sicilia su dell' indole della Collazione, per vedersi se i Sovrani possano esserne capaci in tempo di Sede vacante, o se se ne debbano riputare incapaci, per l' allegata ragione, che essendo la Collazione cosa spirituale, da' soli Vescovi puossi godere, siccome dalla Consulta del maggior numero de' Ministri apparisce; non è stata una disputa ridicolissima, ed una pura perdita di tempo non ha seco portata?

Se i Sovrani della Francia sono della Collazione in possesso per

runtur . . . . Primum ut rite ac legitime novus ille Episcopus sit electus. Deinde ut Sacramentum fidelitatis Regi praestet, & Regias literas ejus jurisjurandi apud Ratiocinatorum Praefecturam receptas; & ut loquitur, verificatas habeat. Tertio ut habeat ab ipsis Ratiocinatorum Praefectis literas alias, quibus fundorum Episcopalium Dispensatori Regio mandent, ut novum Episcopum fructibus Episcopatus sui frui sinant. Duaren. *de Sacris Eccles. Minist. lib.* 3 *cap.* 11, Ruzaeus *de Regal. in privileg.* 58 59.

(1) *Quid receptis his literis egerit Clerus Gallicanus* (sono parole dello stesso Van Espen, parlando del Breve, che scritto aveva a' Vescovi Gallicani Innocenzo XI contra dell' estenzione della Regalia), *aut quid reposuerit, nescio; hoc scio, usum Regaliae, tam quoad Spiritualia, idest Collationem*

per tutt'i Benefizj semplici del loro vasto Regno, che vacano in tempo de' Vescovati vacanti, esercitandola *nomine Episcoporum, in quorum jus succedunt* (1): senza dir altro, non si conosce già evidentissimamente, che della Collazione i Principi Secolari sian capaci? Altrimenti o si dovrebbe confessare, che Roma stessa, ignorando quello, che i Ministri Autori della Sentenza hanno così bene saputo, abbia tollerato, e tolleri ne' Sovrani Francesi un'orrendissimo sacrilegio,

D 3 o al-

nem Beneficiorum, quam quoad temporalia in omnes Ecclesias, auctoritate Regia, non obstantibus his Sedis Apostolicæ literis, juxta declarationem Regiam de anno 1673, ejusque modificationem de anno 1682 inductam esse; & Regem de facto uti jure Regaliæ in omnibus Regni sui Ecclesiis Sede Episcopali vacante. Van-Espen *loc. cit.* La ragione di tutto ciò si diede dal Clero stesso, scrivendo al Papa: *Nullum esse periculum* (così si espresse) *ut Extensum Fidei, moribusque noceat, quod illæsa Fide, salvaque morum regula, longe, lateque propagatum, plurimas jam Regni Ecclesias occuparit; ex quo illud efficitur, REGALIÆ CAUSAM, NON AD FIDEI, MORUMQUE REGULAM, QUÆ IMMOBILIS, IRREFORMABILIS SIT, SED AD DISCIPLINAM, QUÆ PRO LOCIS, AC TEMPORIBUS SUBINDE MUTETUR, QUÆQUE TEMPERAMENTA, AC SALUBREM ILLAM MODERATIONEM ADMITTAT, OMNINO PERTINERE.*

(1) *Ut intelligatur in quo consistat hæc moderatio Regaliæ, notandum, quod Rex utendo jure Regaliæ Sede vacante, non tamquam Patronus præsentet ad Beneficia vacantia; SED INTRANDO IN JUS EPISCOPORUM, PLENO JURE CONFERAT, ET TITULUM CANONICUM BENEFICIORUM SE DARE SUSTINEAT: IDEOQUE NEC ULLA ORDINARII INSTITUTIONE OPUS ESSE; SED PROVISUM VIGORE REGIÆ COLLATIONIS posse possessionem Beneficii accipere, AC SI AB IPSO EPISCOPO COLLATIONEM, ET INSTITUTIONEM ACCEPISSET*. Van-Espen *loc. cit. num.* 52. Ed altrove: *Regem jure Regaliæ SUCCEDERE IN PLENUM, ET PRIMITIVUM JUS EPISCOPORUM; ideoque Regem Beneficia ad provisionem Episcopi spectantia posse conferre eo jure, QUO PRIMIS SÆCULIS IPSI EPISCOPI de omnibus Beneficiis suæ*

o almeno che Roma per timore, e viltà l'abbia in essi dissimulato. Ma nè l'uno, nè l'altro può, e deve dirsi, perchè altrimenti dovrebbero incolparsi tutt' i Papi, tutt' i Concilj, e tutt' i Padri, che vi sono stati dal Millesimo a questa parte: giacchè la Francia fin dal Millesimo gode di tal prerogativa, non essendosi fatto altro nel 1682, che di rendersi universale per tutte le Chiese di quel vasto Regno quello, che prima avea avuto luogo per alcune poche Chiese solamente.

Dunque se in un Regno Cattolico, e Cristianissimo per otto secoli si è avuta la Collazione da' Sovrani de' Benefizj vacati in tempo de' vacanti Vescovati; e se ora in questo stesso Regno da un secolo in quà gli Sovrani l'hanno avuta, e l'hanno in tutt' i Benefizj semplici di quel vasto Regno esercitata, e l'esercitano al presente tranquillissimamente; è cosa vana l'altercare, se altri Principi potrebbero ancora della stessa prerogativa avvalersi. I Sovrani della Francia sono Sovrani Cattolici Cattolicissimi. Essi sono stati sempre i propugnatori, e difensori della Chiesa Romana: e nel loro Regno i Papi hanno ritrovato sempre un' asilo sicuro, ed un ricetto, e ricovero onorevolissimo. Dunque ogni altro Principe Cristiano, pretendendo la stessa prerogativa, non pretende cosa, che pugni colle massime della nostra santa Fede, o pure cosa addomanda, che ad un Principe laico si disconviene. Se quest' altro Principe anche ragione avrà, onde potere della stessa prerogativa fregiarsi, di cui fregiati si sono i Sovrani della Francia; egli dovrà ottenerla, perchè è tale cotesta prerogativa, che se i Re di Francia ne sono stati, e ne sono capaci; gli altri Principi capaci ne possono essere similmente.

Resta adunque, che soltanto si mostri, che i Re di Sicilia debbono con giustizia conseguirla; imperciocchè appena che ciò si sarà fatto, ogni altro dubbio è cessato, giacchè della Collazione in tempo di Sede vacante può esser benissimo ogni Prin-

---

suæ Diœcesis disponebant, quando necdum præsentatione patronorum ligabantur. Hinc consequenter deducunt, Regem libere conferre Beneficia juris Patronatus Ecclesiastici, tametsi præsentatio ad Monasterium, aut Capitulum spectet: MODO COLLATIO, SEU INSTITUTIO AD EPISCOPUM PERTINEAT: ETENIM REX UTITUR JURE PRIMITIVO EPISCOPI, *quod per præsentationem Patroni non restringebatur.* Van-Espen *dict. loc. n.* 58.

Principe secolare capace, e tanto maggiormente il nostro Sovrano, il qual'è del medesimo lignaggio de' Re di Francia, lo stesso lor nobilissimo sangue ha nelle sue vene, e del medesimo nobilissimo Casato è adorno.

Questo per ora può bastare rispetto a questo punto della Collazione, perchè qualche altra cosa si noterà quando si parlerà appresso particolarmente de' Canonicati di Girgenti, e quando ancora dovrà rispondersi alla Consulta de' Ministri Autori della sentenza della Giunta de' Presidenti, e Consultore.

Si

Si dimostra, che la Collazione de' Benefizj semplici, che vacano nel Regno di Sicilia in tempo delle Sedi vacanti, la quale non si può più, nè si deve dalla Romana Dataria esercitare, debba al Sovrano appartenere.

ESsendosi con i precedenti Capitoli dimostrato, che la pratica, che insin ad ora in Sicilia si è continuamente tenuta dal Pontificato di Sisto V in qua, di conferirsi da Roma i Benefizj vacati in tempo di Sede vacante, sia pratica, che non possa mai più essere osservata: ed essendosi anche conosciuto, che l' adoperarsi la Collazione de' Beneficj semplici in tempo di Sede vacante da' nostri Sovrani, come si usa, e si è usato per otto secoli continui dai Re Francesi, non incontra ripugnanza alcuna: ora altro far non si dee in questo presente Capitolo, per procedere ordinatamente, che andare esaminando, se non potendo più per l' avvenire in tempo di Sede vacante la Romana Dataria fare le Collazioni; debbansi queste esercitare da' Vescovi Successori, o pure da i nostri Sovrani, come da quei, che godono della percezione de' frutti delle Sedi vacanti medesime. Noi dimostreremo, che le Collazioni, che già toglier si debbono alla Romana Dataria (come a colei, cui in conto alcuno non competano, e come a colei, il cui esercizio diametralmente pugna con i diritti della Nazione Siciliana, de' quali il Sovrano n' è vindice, e tutelare, e colla sana Disciplina Ecclesiastica, di cui il Sovrano è egualmente non men Custode, che Protettore), si debbano da' Sovrani della Sicilia esercitare; sì perchè farem vedere, che ad essi spetta un tal diritto, perchè essi l' ebbero fin dai primi tempi de' Normanni, e per lunga pezza il conservarono; e sì ancora perchè ove mai finger si posſa, che non l' avesſero giammai avuto, e che i Vescovi l' avesſero sempre esercitato; pure oggi, che a' nostri Sovrani la percezione de' frutti compete, e non già a' Vescovi Succesſori conservansi, asſolutamente attribuir si dovrebbboro a' Sovrani. Questi sono i due mezzi, per i quali crediamo di poter evidentemente a' nostri Principi quel diritto far pervenire della Collazione de' Benefizj in tempo di Sede vacante, che oggi resta sospeso, perchè da chi finora si è esercitato, esercitare

tare punto non puossi . Col primo mezzo i nostri Sovran verrebbero a riacquistare quello, che ingiustamente loro fu tolto. Col secondo mezzo poi *jure adcrescendi* conseguirebbero quello, che sebbene da essi non fosse stato prima goduto, pure ad essi spetterebbe, come possessori della percezione de' frutti, la quale colla Collazione de' Benefizj suole andare ordinariamente congiunta,

Si

Si dimostra, che i Sovrani di Sicilia della Casa Normanna introdussero nella Sicilia l'uso della Regalia, la quale poi fu da' loro Successori goduta.

QUello, che ci abbiamo proposto in questo luogo di dimostrare, ci obbliga a dovere dare un' idea generale della Regalìa, cioè della percezione de' frutti de' vacanti Vescovati, e della Collazione de' Benefizj vacati infra di quel tempo, per quanto alla sua origine si appartiene, e quelle Provincie, ed Imperi Cristiani riguarda, in cui fu riconosciuta.

Della Regalìa de' Re di Francia.

EGli è da sapere, che anche nella Francia quasi infino al Millesimo dell'era volgare fu in osservanza il Diritto Comune, diciam così, Ecclesiastico, cioè la pratica di conservarsi a' Vescovi Successori i frutti delle vacanti Chiese, ed in conseguenza di lasciarsi ancora alla loro disposizione la Collazione di que' Benefizj Ecclesiastici, che infra di quel tempo vacavano. Il Canone del Concilio di Calcedonia (1), ed altri somiglianti sta-

(1) Nel Concilio di Calcedonia, IV Concilio generale, tenuto nel 451 sotto Lione I Sommo Pontefice, abbiamo i Canoni 25, e 26, che appartengono al punto, di cui trattiamo. Nel Canone 26 si prescrisse, che in ciascheduna Chiesa Vescovile vi fosse stato un Economo scelto dal Clero, il quale avesse amministrati i fondi della stessa Chiesa. Le parole di questo Canone sono le seguenti, secondo l'antica interpretazione di Dionigi il Piccolo, non già secondo l'altra versione di Gentiano Eveto: *Quoniam in quibusdam Ecclesiis (ut rumore comperimus) præter Œconomos, Episcopi facultates Ecclesiasticas tractant; placuit, omnem Ecclesiam habentem Episcopum, habere Œconomum de Clero proprio secundum sententiam Episcopi proprii, ita ut Ecclesiæ dispensatio præter testimonium non sit, & ex hoc dispergantur Ecclesiasticæ facultates & Sacerdotio maledictionis contumelia procuretur. Quod si hoc minime fecerit, Divinis Constitutionibus*

flatuti erano in Francia anche offervati: anzi ne' Nazionali Concilj eran paffati (2), come altresì dalle fteffe loro leggi Civili

bus fubjacebit. Nel Canone 25 fi era poi prefcritto, che dai Metropolitani fi foffero efeguite le confecrazioni de' nuovi Vefcovi fra tre mefi dal dì della loro elezione, *nifi forte neceffitas inexcufabilis coegerit tempus dilationis extendi*, e che frattanto *redditus Ecclefiæ viduatæ penes Œconomum ejufdem Ecclefiæ integri referventur*. Da quefti Canoni, come ciafcun vede, quantunque chiaramente fi raccoglie, che dal Concilio di Calcedonia venne ftabilito, che in tempo di Sede vacante fi foffero raccolti i frutti delle Chiefe, ed amminiftrati i lor fondi da un Economo: tuttavia però non fi ritrovava prefcritto, che a'Succeffori l'Economo confervar gli doveva. Ma tale dovette effer la mente de' Padri del Concilio di Calcedonia, sì perchè Zonara nel fuo Commento a cotefto Canone così lo fpiegò, e sì ancora perchè in alcuni Concilj, tenuti in Occidente, e propriamente nella Città di Valenza in Ifpagna nel 529, dopo del Concilio di Calcedonia, fu di quefto propofito così fi diffe: *Ut Sede Epifcopali vacante, Metropolitanus ex ea Œconomum deputet, qui Clericis ftipendia difpenfet, & bona adminiftret futuro Epifcopo rationem redditurus*.

(2) *Can.* 5 *Concil. Rejenfis*, *Can.* 41 *Concil. Francofordienfis*, *Can.* 14 *Concil. Pontigonienfis*, & *Can.* 14 *Concil. Troffejanenfis*. Perciò Pietro de Marca diffe: *redditus Patrimoniorum Ecclefiæ vacantis, ac fpolia Epifcoporum decedentium nunquam pertinuiffe ad Principes, quinimmo univerfa hæc emolumenta fervari debuiffe expendenda in utilitatem Ecclefiæ, & pro futuro Succeffore. Quod adeo placuit vetuftis illis Epifcopis Gallicanis, ut jus illud in Canonibus eorum fuerit conftitutum*. De Marca *de Concor. Sacerdotii, & Imperii lib.*8 *Cap.* 18 *num.* 11. Ci cade in acconcio di fare una rifleffione appartenente al noftro Regno di Napoli. Quivi abbiamo un Concilio Provinciale, tenuto nel 438 fotto Papa Sifto III, e gl' Imperadori Teodofio il Giovine, e Valentiniano, nella Città di Reggio in Calabria, nel quale tra i fei Canoni in materia di difciplina, che fi prefcriffero, vi fu quefto: *Ut Epifcopus cum fepelierit Epifcopum*, *CURAM HABEAT ECCLESIÆ IPSIUS*, Barrius *de antiquitate, & fitu Calabriæ lib.* 1 *cap.* 3, & *ibi* Acetus *in num.* 5. Da cotefto Canone due cofe fi raccolgono; I, che preffo di noi *vigebat* ancora la lode-

vili si erano ricevuti (3). Ma intorno al Millesimo dell'era volgare si vidde in Francia altra lodevolissima pratica sorgere, e fu quella di avere il Re la percezione de' frutti delle Chie-

devole disciplina della Chiesa, che un Vescovo morisse nella braccia di un'altro Vescovo, o almeno fosse da un altro Vescovo seppellito: su della quale disciplina è bene sentire il Canone IV dello stesso citato primo Concilio, tenuto in Valenza nel 529: *Illud etiam provido Concilio decretum est, ut quia sepe Sanctorum Antistitum per absentiam Commendatoris Episcopi, exequiæ differuntur, ita ut veneranda Pontificum membra, dum tardius funerantur, injuriæ omnino subjaceant: Episcopus, qui post mortem Fratris ad sepeliendum eum solet invitatus occurrere, infirmum magis, & adhuc in corpore positum, admonitus visitare non differat: ut aut de relevatione Consacerdotis amplius gaudeat, aut certè de ordinatione domus suæ Fratrem admoneat, ejusque probabilem voluntatem in effectum transmittat, ac secedentem a sæculo, post oblatum in ejus commendatione Sacrificium Deo, mox sepulturæ tradat diligentissimè, & superius constituta Canonica non differet adimplere. Si autem, ut fieri solet, Antistes obitu repentino decesserit, & conlimitanei Sacerdotes de longinquo minime adesse potuerint, uno die tantum cum nocte exanimatum corpusculum Sacerdotis maneat, non sine Fratrum, ac Religiosorum frequentia, vel psallentium excubatione servatum. A præsbyteris, cum omni diligentia, in loculo conditum seorsum, non statim humetur, sed honorificè commendetur, donec sine mora INVITATO UNDECUMQUE PONTIFICE, ab ipso, UT CONDECET, SOLEMNITER TUMULETUR, ut & injuriæ tollatur occasio, ET MOS ANTIQUUS IN SEPELIENDIS SACERDOTIBUS OBSERVETUR.* L'altra cosa, che dal Canone rapportato del Concilio Provinciale, tenuto in Reggio, si ricava, è che il Vescovo, che si ritrovava già venuto nella Diocesi del Vescovo defonto, e l'avea sepellito, *CURAM HABERET ECCLSIÆ IPSIUS*. Questa adunque fu la disciplina, ch' ebbe luogo nelle nostre regioni, o almeno in alcune di esse, prima de' Canoni del Concilio di Calcedonia.

(3) Ne' Capitoli di Carlo il Calvo, pubblicati nel 867, a tenore appunto della Canonica Disciplina si dice: *Si aliquis Episcopus interim obierit, Archiepiscopus ipsi Sedi Visitatorem SECUNDUM SACROS CANONES deputet, qui una cum Comite ipsam Ecclesiam, ne prædetur, custodiat, usquedum ipsius Episcopi obitus ad vestram notitiam perveniat*. Così nell' anno

Chiese vacanti (1), e poi anche di conferire il Re medesimo i Benefizj semplici infra di quel tempo vacati. Non v' ha dubbio, che questa pratica non in tutte le Chiese del Reame surse, e che

E in

no 892 Papa Formoso, a richiesta di Falcone Arcivescovo di Rems, rescrisse, giusta lo Storico, che ciò riferisce: *Auctoritate Beati Petri, ut nemo Regum, nullus Antistitum, nemo quilibet Christianus, decedente Rhemorum Episcopo, ipsum Episcopatum, vel res ipsius Ecclesiæ suis compendiis applicet, neque sub suo dominio teneat præter ipsius Civitatis Episcopum, & eamdem Metropolim, nec ultra Constitutionem Canonicam sine regulis conveniente Pastore manere cogat, neque aliter Episcopum ibidem, nisi ut Sacri Canones jubent, constitui faciat*. Flodoard. *in sua histor. ann.* 892.

(1) Perciò abbiamo verso que' tempi: *Rex non vult electioni assensum præbere, nec electo BONA Episcopalia DIMITTERE. Regina autem, & Archiepiscopus tamdiu Regalia in manu sua teneat, DONEC ELECTUS consecratus sit, vel benedictus: & tunc Regalia sine contradictione REDDANTUR*. Ivo Carnutens. *Epist.* 104. *Episcopatus, & Regale in MANUM NOSTRAM venit*. Libert. Eccles. Gallic. *tit.2 cap.6.* Onde Pietro de Marca lasciò scritto: *Reges nostros redditibus Episcopatus vacantis frui solitos, jam inde a temporibus Ludovici junioris absoluta est auctoritas: Nam cum Parisiensis Episcopus e vita excessisset anno 1161, ait idem Ludovicus, Episcopatum illum, & Regalia in manum suam devenisse; id est non solum Regalia, sive feuda, sed etiam universum Episcopatum. Eam tamen in ea possessione cautionem adhibet, ut declaret nolle se ad suam utilitatem convertere oblationes, & reditus Altaris Capicetriæ, quos cuidam puellarum Monasterio addicit*. Petrus de Marca *lib.8 cap.22 n.8*. Nel testamento di Filippo Augusto Re di Francia, che morì nel 1223, si legge questo capitolo: *Si præbenda, vel aliquod Beneficium Ecclesiasticum vacaverit, quando Regalia in manu nostra venient, Regina, & Archiepiscopus viris honestis, & literatis, consilio Fratris Bernardi, CONFERANT*. Lo stesso Filippo Augusto *apud Innocentium III ajebat anno* 1210, *se præbendam quamdam, Sede Laudonensi vacante, contulisse Thomæ Argentelio Clerico suo, SECUNDUM ANTIQUAM, ET APPROBATAM CONSUETUDINEM REGNI*, sono parole del de Marca *lib.8 cap.22 n.11*. Perciò potè lo stesso Pietro de

Mar-

in quelle, dove s'introdusse, in alcune fu piena, cioè portò seco la percezione de' frutti, e la Collazione de' Benefizj; ed in altre nella percezione de' frutti si vidde solamente raggirare (1). Queste cose, le quali poi ne' tempi seguenti rendettero oscura a i stessi Giureconsulti, e Filologi Francesi l'intelligenza della Regalìa Francese, e della sua origine; e che noi in appresso, per quanto potremo il meglio, cercheremo di sviluppare; queste cose medesime però fanno, che nel Millesimo dell'era volgare si debba riconoscere introdotta già in Francia la Regalìa, di cui trattiamo, la quale poi venne, come a tutti è nota, riconosciuta ed approvata dal secondo Concilio Generale tenuto in Lione sotto Gregorio X (2).

Le Chiese, nelle quali s' introdusse, furono quelle, che indgelosamente la conservarono, e che poi si dissero alla Regalia soggette o in quanto alla percezione de' frutti, e Collazione de' Benefizj insieme, o in quanto alla percezione de' frutti solamente. Le altre Chiese, dove rimase l'antica Canonica Disciplina, di conservarsi i frutti ai Successori, e ad essi medesimi la Collazione de' Benefizj, si dissero esenti, e privilegiate: talchè in appresso si fece poi sempre la distinzione tra Chiese soggette alla Regalìa, e Chiese esenti: distinzione, che poi in un catalogo solenne registrata, passò nella Camera de' conti, perchè colà fu il catalogo, per norma de' Ministri del Real Patrimonio, conservato (3). Or

Marca dire: *Collationem autem præbendarum jam fuisse introductam anno 1190, fidem facit testamentum Philippi Augusti*. Anzi soggiunse: *Hunc usum conferendi præbendas Ecclesiæ vacante, in cujus possessione sunt Reges nostri, antiquiorem esse Philippo Augusto, dicemus ad Ildebertum. loc. cit. n.* 10, *& in marg.*

(1) Perchè allora definir si poteva la Regalìa: *Jura Regi in quibusdam Ecclesiis, & Monasteriis competentia: quia videlicet illis vacantibus, Rex facit fructus suos, & etiam Præbendas confert*.

(2) *Cap. generali de elect. in VI.*

(3) Petrus de Marca *de concordia Sacerdotii*, *& Imperii lib.*8 *cap.* 24, Van-Espen *part.* 2 *tit.* 2 *cap.* 8, Natalis de Alexandro *Histor. Ecclesiast. tom.*16 *dissert.* 6. La necessità di conservarsi nella Camera de' conti il detto catalogo nacque dalla ragione, che la Regalìa dura aperta in Francia infin a tanto il nuovo Vescovo, dopo di aver dato il giuramento di fedeltà al Re, e di aver fat-

Or quantunque le Chiese, che alla Regalìa si viddero allora sottoposte, fossero state sparse per le varie Provincie del vasto Regno della Francia, ed in alcune Provincie non ve ne fosse stata niuna; ed in altre ora più; ora meno se ne fossero vedute; pure deve esser di tutta la considerazione, che nella Normandia, cioè nella antica Neustria (perchè poi da i Normanni, al cui Duca Rollone fu conceduta dal Re Carlo il Semplice nel 895, Normannia si disse (1)), tutte le Chiese dell' intera Provincia si viddero alla piena Regalìa sottoposte: cosa, che poi inviolabilmente fu osservata anche ne' tempi posteriori, per cui ne' registri, che in appresso delle Chiese alla Regalìa sottoposte, si fecero, *tota Normandia* si annoverava (2).

E In

fatto costare alla stessa Camera de' conti di aver prestato tal giuramento, non ottiene da essa lettere dirette *Dispensatori Regio fundorum Episcopalium, quibus mandatur, ut novus Episcopus fructibus Episcopatus sui frui sinat*. Corvin. *de Benefic. tit. de jur. Regal. n.* 13.

(1) Hadrianus Valesius *notitia Galliæ*, B. Rhenanus *cum notis* Evherardi Otthonis *in voce Normannia*. *Sæculi hujus anno* 12 (sono parole del Cabassuzio, tratte da Dudone Floriacense, Scrittore sincrono, nel libro 2 del suo Cronico) *Normanni, qui latrociniis & excursionibus omnem Europam infestaverant . . . . . . Franconis Rotbomagensium Episcopi sedula opera, Rollo cum præcipuis Ducibus, suorumque multitudine Christiana Sacra suscepit, fœdusque cum Carolo Simplici ictum, concessa Rolloni, ejusque Successoribus in Dominium, sub fidei clientela Regibus Franciæ deinceps præstandæ, amplissima illa Neustriæ Provincia, quæ postea Normannia dicta; &, quo strictius utraque gens jungeretur, Gislam Carolus filiam suam Rolloni nuptui collocavit*. Cabassut. *Hist. Concilior. sæcul.* 10. *Notit. Ecclesiast. n.* 15.

(2) Nel 1629 in una descrizione giudiziosissima, che si fece del Reame di Francia in quanto al Geografico, Politico, ed Ecclesiastico, parlandosi della Regalìa, così quell' antico catalogo fu rapportato: *In basce porro Ecclesias hoc Jus Regaliorum Rex sibi vindicat*.

In tota Provincia Senonensi, excepta Diœcesi Antissiodorensi, in qua Decanus, & Capitulum dicuntur permutationem fecisse cum Rege.
In tota Provincia Rhemensi, excepta Lemovicensi, Cadurcensi,

Rhu-

In tale stato si mantennero le cose fino al secolo passato; quando sotto del prode, e magnanimo Luigi XIV entrò in impegno la Nazione di voler estendere la Regalia a tutte le Chiese del Reame, e di fare, che fosse in ciascuna di esse egualmente del proprio Sovrano la percezione de' frutti della vacante Chiesa, e la Collazione de' Benefizj, il che finalmente riuscì, come già accennato fu, nel 1682; e da quell' ora in poi questa pratica si è nel Regno della Francia; cioè nel Reame nobilissimo del Re Cristianissimo, del Re Primogenito della Chiesa, e del Re, che in ogni tempo è stato il Difensore de' Romani Pontefici, religiosamente custodita, e questa è la pratica stessa, che ivi osservasi attualmen-

Rhutenensi, Albiensi, Mimatensi.

In Provincia Turonensi, excepta Maclovienſi, Venetensi, Trecorensi, Cosisopitensi, Briocensi, Rhedonensi, Dolensi.

In Archiepiscopatu Burdigalensi solum, non etiam in cæteris ejusdem provinciæ.

IN TOTA NORMANNIA

In provincia Auxitana, & Arelatensi, & per consequens in tota Lingua occitana Rex nihil habet.

Ecclesiæ ergo cadentes in Regaliam sunt hæ.

Senonensis,	*Parisiensis,*
Carnotensis;	*Aurelianensis,*
Eduensis,	*Trecensis,*
Rhemensis,	*Morinensis,*
Catalaunensis,	*Tornacensis,*
Suessionensis,	*Belluacensis,*
Laudunensis,	*Ambianensis,*
Noviomensis,	*Silvanectensis,*
Bituricensis,	*Claromontensis,*
Turonensis,	*Cenomanensis,*
Alebensis,	*Cabilonensis,*
Rothomagensis,	Abricensis,
Constantiensis,	Lexoviensis,
Bajocensis,	Sagiensis,
Ebroicensis,	

Tra queste Chiese vi è *Rothomagus Roüen* Capitale della Normannia, cioè di tutta la Provincia, e Chiesa Metropolitana insieme; e l'altre antiche Chiese Vescovili della Normannia, notate perciò da noi di carattere *tondo* per distinguerle da tutte le altre.

mente. E tanto per ora può bastare per una passaggiera idea della Regalìa de' Re di Francia (1), per quanto all' argomento presente appartiene (2).

(1) Non perchè diciamo *Regalia de' Re di Francia*, intendiamo escluderne quegli altri antichi Dinasti di quel Regno, che anche la godettero, e molto meno que' presenti, che forse ne sono ancora in possesso (quantunque oggi da moltissimi dottissimi Autori si crede esser la Regalìa talmente di sola Regia natura, che anche ai Reggenti del Regno, in tempo della età pupillare de' Sovrani, si niega); Imperciocchè ben sappiamo, che in quel Reame *vacantium Ecclesiarum custodiam, & temporalium occupationem* (sono parole di Altaserra) *non solum Reges, sed etiam Duces, & Comites, quorum in provinciis Episcopatus, seu Abbatiæ positæ erant, sui juris duxerunt*. Altaserra *de Ducib.*, *& Comit. lib.* 1 *cap.* 8. In fatti per tal ragione nella Normannia i Duchi di essa ne furono in possesso, possesso, che si ritenne in lor nome anche dai Re d' Inghilterra, quando questa Provincia passò sotto del dominio degli Inglesi, dai quali avendola liberata i Sovrani della Francia, così poi col dominio della Normannia, ottennero essi l' esercizio ben anche della Regalìa sù delle Chiese della medesima vastissima, ed importantissima Provincia, della quale ne sono oggi in pacifico, e tranquillissimo possesso.

(2) Perciò della Regalìa de' Re di Francia, secondo l' idea presente, potè *Van-Espen* scrivere così: *Hodie vulgatissima est vocis Regaliæ acceptio in singulari pro Jure Regio fruendi omnibus proventibus Episcopatuum vacantium, & conferendi pleno jure omnia Beneficia non Curata, quousque novus Episcopus præstiterit juramentum fidelitatis, acceperit possessionem, aliaque absolverit, quæ ad clausulam Regaliæ requiruntur*. Van-Espen *part.* 2 *tit.* 24 *cap.* 8 *n.* 1.

Della Regalia de' Re d' Inghilterra.

VEniam ora a i Re d' Inghilterra. Nelle memorie di quel Reame, che in tempo del suo Cattolicismo fu il più addetto di quanti altri mai alla Santa Sede, ed il più soggetto a contribuzioni, pesi, e prestazioni inverso della medesima (1), (le quali cose

(1) Sono celebri i capi di gravami letti nel Parlamento d' Inghilterra nel 1246, quando si proposero nuove tasse, e contribuzioni, che richiedeva Innocenzo IV per mezzo de' suoi Nunzj. Infra di questi capi di gravami si leggono i seguenti. *Item gravatur Regnum Angliæ eo quod Dominus Papa non est contentus subsidio illo, quod vocatur denarius Beati Petri, sed a toto Clero Angliæ gravem extorquet contributionem; & adhuc multa graviora nititur extorquere, & hoc facit sine Domini Regis assensu, vel consensu, contra antiquas consuetudines, libertates, & Regni jura, & contra appellationem, & contradictionem Procuratorum Regis, & Regni in generali Concilio factam.*
Item gravatur Ecclesia, & Regnum eo quod Patroni Ecclesiarum ad eas, cum vacaverint, Clericos idoneos præsentare non possunt, prout Dominus Papa per literas suas eis concessit. Sed conferuntur Ecclesiæ Romanis, qui penitus idioma Regni ignorant in periculum animarum, & extra Regnum pecuniam asportant, illud ultra modum depauperando.
Item gravatur in provisionibus a Domino Papa factis, in pensionibus exigendis contra literarum suarum tenorem, in quibus continetur, quod ex omnibus retentionibus factis in Anglia, non intendebat conferre nisi duodecim Beneficia post prædictam confectionem literarum: Sed credimus multo plura Beneficia ab eodem postea esse collata, & provisiones factas.
Item gravatur, quod Italicus Italico succedit; quod Anglici extra Regnum in caussis auctoritate Apostolica trahuntur contra Regni Consuetudines, contra jura scripta, & quod inter inimicos convenire non debent; & contra indulgentias a prædecessoribus Domini Papæ, Regi, & Regno Angliæ concessas.
Item gravatur in talliis generalibus, collectis, & assisiis sine Regis assensu & voluntate factis contra appellationem, & contradictionem Procuratorum Regis, & Universitatis Angliæ. Matthæus Paris. *in Historia majore ann.* 1242. Di questo grave Scrittore, e Storico Inglese, che fiorì nel secolo XIII, e scrisse le cose Angliche dal 1066 fin al 1259, tem-

cose, come tutti ben fanno, l'esaurirono, ed il disseccarono in guisa, e fecero concepire a quei popoli tale odio, ed orrore inverso di quelle contribuzioni (1), che poi si ritrovaron ben disposti nel secolo XVI ad abbracciare quel pessimo partito, che Errico VIII, ed in appresso Elisabetta, per loro perpetua sciagura, propose loro, come mezzo unico da sottraersene per sempre): nella fine del Millesimo dell'era volgare si ritrovano anche vestigj della Regalia, cioè della percezione de' frutti delle vacanti Chiese, avuta allora da que' Sovrani, e della Collazione, che essi facevano de' Benefizj infra dello stesso tempo

 va-

tempo appunto, in cui morì; il Cardinale Baronio parlando, dice, che se da quest' opera si toglie qualche cosa, che punge alquanto la Corte di Roma, *aureum sane dixeris commentarium, utpote quod ex publicis monumentis totidem verbis redditis egregie contextum, & coagmentatum invenietur*. Su della Storia de' riferiti capi di gravami il Van Espen ha raccolte cose assai peregrine. *Dissert. Histor. in Concil. Lugdun. I sub Innocent. II &c.* §. 4 *tom. 7 oper.*, nel qual luogo sono ancora rapportate altre doglianze fatte in altri tempi dalla Nazione Inglese contra della Corte di Roma.

(1) Nel 1532, quando erano cominciati li disturbi notissimi in Inghilterra, si fece allora la seguente osservazione. *Probatum fuit in publicis Angliæ Comitiis anno Domini 1532, soluta fuisse pro Bullis Episcoporum ab anno quarto Henrici VII decies centena, & sexagintamillia librarum, præter alias dispensationes, & Indulgentias, hoc fuit spatium quadraginta quatuor annorum*. Potrebbe ancora fare alla stessa materia quello, che scrive il Muratori nell' anno 1559 de' suoi Annali, parlando della Regina Elisabetta, che in quell'anno succedette nel Regno d'Inghilterra per la morte della Regina Maria sua Sorella: „ Però la Scaltra Principessa affine di assodarsi nel dominio, non tardò di ricorrere all' autorità di „ Papa Paolo IV, esibendogli ubbidienza per mezzo di E- „ doardo Carno, Ambasciadore in Roma della *Regina Maria* sua sorella defunta. LA RISPOSTA DEL PAPA FU „ ALTA, con dire, CHE IL REGNO D'INGHILTER- „ RA ERA FEUDO DELLA CHIESA ROMANA, e „ che Elisabetta per essere spuria, e trovarsi altri legittimi „ pretendenti a quel Regno, non avea, SENZA L'AS- „ SENSO EELLA SEDE APOSTOLICA, dovuto assume- „ re quel governo. Pertanto CHE ELLA SI RIMETTES- „ SE ALL' ARBITRIO DEL SOMMO PONTEFICE,

vacati. I Storici sincroni (1), ed alcuni autentici monumenti, che ci sono stati conservati in quelle Collezioni delle antiche Decretali, date alla luce dal famoso Vescovo di Terragona Antonio Agostino, ci rendono di ciò persuasissimi (2). Oltre a ciò

„ IL QUALE DA BUON PADRE AVREBBE FATTA
„ GIUSTIZIA. Fu cagione questa dura, ed inaspettata ri-
„ sposta, che Elisabetta, CONSIDERANDO QUAL PE-
„ RICOLO A LEI SOPRASTASSE IN ADERENDO
„ AL PAPA, si precipitasse nel partito degli Eretici, sta-
„ bilisse in Inghilterra lo Scisma della Chiesa Cattolica, e
„ si desse poi a perseguitare in mille maniere i seguaci della
„ Chiesa Romana. Però non ci è volta, che io rifletta a
„ questo lagrimevole avvenimento, che non mi senta venir
„ freddo, sembrandomi pure, siccome ad altri sembra, che se
„ allora nella Cattedra di S. Pietro fosse seduto un Pontefice
„ più prudente, più discreto, più amorevole, da cui si fos-
„ se accolta di buon cuore l'offerta di Elisabetta, come por-
„ tava il bisogno della Religione; al cui solo vantaggio do-
„ vea mirare un Pontefice Romano, senza entrare in dispute
„ degli altrui, e DE' PROPRJ TERRENI DIRITTI: si sa-
„ rebbe verisimilmente conservata la Fede Cattolica fra gl'In-
„ glesi, nè avrebbe la vera Chiesa di Dio perduto un sì florido
„ Regno. Questo certamente non era il tempo da sfoderare
„ pretensioni rancide, e da voler fare il distributore di Re-
„ gni, perchè troppa mutazione era seguita per conto dell'
„ autorità esercitata ne' secoli addietro dai Romani Pontefici,
„ E MASSIMAMENTE DAPPOICHE' ELISABETTA
„ AVEA DAL CONSENSO DE' POPOLI RICEVUTA
„ QUELLA CORONA.

(1) Matthæus Paris, Mattheus Westmonasteriensis, Odericus Vitalis, Guillielmus Britonus, & Guillelmus Rufus *apud Altaserram de Ducibus, & Comitibus Provincialibus Galliæ lib.* 1 *cap.* 8.

(2) Ecco una bellissima Decretale, che in una di esse si rinviene alla materia presente appartenente: *Episcopo de medio sublato, & redditibus Episcopalibus AD FISCUM DEVOLUTIS, cum quadam præbenda in jam dicta Ecclesia vacaret, charissimus in Christo filius noster Illustris Rex Anglorum EAM THOMÆ CLERICO SUO CONTULIT, cui etiam aliam postmodum in eadem Ecclesia vacantem cum Archidiaconatu, ad quem dicitur pertinere, concessit. Quas insimul non debet habere, cum nulli sit licitum in una, & eadem Ecclesia duas præbendas obtinere. Cap.* 6 *de jur. patron. in* I *Collat.*

ciò non v' ha Scrittore savio della Storia Ecclesiastica, che no 'l confessi (1): ed i noti contrasti di S. Tommaso, gran Cancelliere del Regno, Arcivescovo di Canturberì, e Primate del Regno, con Errico II, ci fanno conoscere, che lo stesso Prelato, zelantissimo anche forse un poco più che la prudenza avrebbe richiesto, non negava, nè contendeva ad Errigo l'uso, e l'esercizio della Regalia, semplicemente l'abuso, che ne faceva, riprendendogli (2): dappoichè s'imputava allora al Sovrano, che per potere lungamente della Regalia godere, e massimamente delle rendite delle pinguissime Chiese approfittarsi, menava a lungo la vacanza delle Chiese stesse, senza curare, che de' proprj Pastori venissero fornite (3).

Or

(1) E presso di Matteo Westmonasteriense nel 1260 si ha, che *diem functo Londinensi Episcopo, Ecclesia in Regiam manum redacta, præbendam in eadem vacantem Johanni Thesaurario contulit Henricus III*. Natalis de Alexandro *Histor. Ecclesiast. tom. 14 dissert. 13*, Corvin. *de Beneficiis tit. de jurib. Regal.*, Van-Espen, *&* Petrus de Marca *loc. cit.*, *Prag. Sanct. de annat. §. item quod dicta, glossa Regaliæ, aliique*.

(2) Ecco ciò, che lo stesso Santo Arcivescovo, declamando, diceva contra del Re: *Quis unquam Romano Pontifice sciente, & vidente tanta licentia abusus est Ecclesiarum bonis, quanta nunc abutitur Rex Anglorum! Ecce jam quinquennio possedit Episcopatum nostrum, & omnium nostrorum bona...!*

(3) L'Autore della sua vita così scrisse: *Has duas Sedes vacantes cum Rex aliquando tenuisset, a novo Metropolitano suo sæpius est conventus, nunc rogatus, nunc monitus, interdum & acriter, sed amice correptus, quod in Sedibus vacantibus Clero de substituendis Pastoribus non consentiret. Mos enim profanus in pluribus jam Ecclesiæ Regni inolevit, quod Episcopatus vacantes, & Monasteria, Reges pro voto per annos tenent, & quasi Chisto proscripto, applicantur Fisco dos Viduæ, & Crucifixi patrimonium, calamitosorum refrigeria, & ægenorum subsidia. Hæc Archipræsul recolens, & attendens sui esse officii talia non sustinere; Regem, quem super hominem diligebat, nunc rogabat, nunc monebat, ut Sedes diu vacantes ordinari permitteret in temporalibus, & spiritualibus, quæ inde conflabant mala, non tacens.* Eribert. *in vit. S. Thomæ &c.* Su del quale luogo nota Natale d'Alessandro: *Quod enim spectat vacantium Episcopatuum redditus a Rege occupatos, id unum reprehendit S. Thomas Can-*

tua-

Or dal vederfi, che anche in Inghilterra l'ufo della Regalia poco dopo, che in Francia fi vidde, comparifca, ci fa queſto fatto fondatamente congetturare, che in Inghilterra la Regalia i Principi Franceſi l'aveſſero introdotta. Già fi fa, che nella metà dell'undecimo Secolo in Inghilterra fi ſtabilirono i Normanni nella perſona del famoſo Gugliemo il Conquiſtatore. Queſto Principe dalla Normandia fi era portato in Inghilterra con un groſſo Eſercito, per acquiſtare quel nobiliſſimo Regno, che credeva eſſere a lui per ſucceſſione ſpettato nella morte di Odoardo III, che è chiamato volgarmente S. Odoardo, o Odoardo il Confeſſore, ultimo della ſtirpe de' Re di Danimarca, i quali ſotto Canutó I ſi erano nel 1017 impadroniti

tuarienſis, quod Eccleſiarum vacationem Rex protraheret ex induſtria, ut diutius redditibus frueretur, nec ſedes diu vacantes ordinari permitteret: cum tamen ex diuturniori vacatione damna graviſſima cum in ſpiritualibus, tum in temporalibus Eccleſiæ paterentur. Hic erat mos prophanus, quem Eribertus in vita S. Thomæ ſugillat. *SED REGEM ANGLIÆ NON REPRÆHENDIT S. THOMAS, QUOD FRUCTUS VACANTIUM ECCLESIARUM PERCIPERET. Ipſe enim dum Regni Cancellarius eſſet, Regis nomine FRUCTUS HUJUSMODI PERCEPERAT.* Natalis de Alexand. *loc. cit.* Ed è tanto vero, che S. Tommaſo fu economo di molte Chieſe vacanti prima della ſua eſaltazione all'Arciveſcovado di Canturberì, che il Re di tali economati poi gli chieſe conto: *Propoſitum eſt ex parte Regis adverſus Archiepiſcopum, quod cum haberet vacantes Epiſcopatus, & Abbatias, multos reditus Domini Regis per annos plurimos in manu ſua quoque haberet, nullam ſibi ſuper his reddidit rationem, quam nunc ſibi Rex requirebat exhiberi.* Per maggior pruova, che eraſi in Inghilterra introdotto queſto abuſo, che per profittare il Sovrano lungamente della vacanza delle Sedi, non paſſava a provvederle, è noto quello, che preſſo di Guglielmo Brittone ſi legge,

Nam Rex Anglorum jus uſurpaverat illud
Uſque modo, ut ſolus paſtores ipſe crearet;
Nam quoties paſtore carens Pralatica Sedes
Civili letho, naturalis vacaſſet,
Protinus Eccleſiæ bona cuncta vacantis, ab ipſo
Uſurpata, ſuos convertebantur in uſus;
Sicque Dei ſponſam viduans, QUANTUM IPSE VOLEBAT,
Cogebat placito ſibi demum nubere ſponſo.

nii del Regno d' Inghilterra, e l' avevano posseduto fino al detto Odoardo III, che morì nel 1043, il quale avea poi nominato per Successore esso Guglielmo il Conquistatore, qual suo stretto congionto, per esser nato lo stesso Odoardo da Emma, la quale era della stessa Casa de' Duchi di Normannia: e quantunque ritrovato avesse Guglielmo Duca di Normannia nella conquista grandissime opposizioni per i partiti, e fazioni, che v'erano, perchè si era impossessato del Regno Aroldo II, come figliuolo di Adelina, ch'era stata figlia dello stesso Canuto I Re di Danimarca; e perciò durato avesse Guglielmo fatiche grandissime, e sostenuta un'asprissima, e durissima guerra (1): pure alla fine gli riuscì di superar tutto, onde il bel titolo di *Conquistatore* venne a riportarne. Il perchè restando egli nel 1066 Signore dell'intero Reame, e Re d' Inghilterra venendo acclamato, potè per ben anni 21 quel Regno godere, ed a' suoi successori tramandare, che fin al 1136 vi regnarono, quando poi la loro Casa si estinse, e diedesi luogo ad una nuova Casa di Francia, che se ne impadronì, cioè ad un ramo della Casa di Blois (2).

Dunque se la Regalìa in Inghilterra sotto, e dopo de' Principi Normanni si ritrova usata da i Sovrani di quel Reame; ogni ragion vuole che si creda, che essi di Francia una tale usanza seco condussero, o per meglio dire a similitudine del Patrio costume in quel Reame introdotta l' avessero.

Questo nostro discorso incontra altri appoggi nobilissimi nella Storia dello stesso Reame. Per poco che si dia uno sguardo allo stato infelice, in cui era l'Inghilterra prima di giungere al suo Regno Guglielmo il Conquistatore, e propriamente all'avvilimento, in cui pervenute eran le Chiese, i Sacri Ministri, ed il Culto Divino (3): ed a quello, che poi

(1) Però Guglielmo Malesburiense dice, che non fu tanto difficile la conquista a' Normanni dell' Inghilterra.

(2) Guglielmus Malesburiens., & Baronius, *aliique passim.*

(3) Una vivacissima descrizione dello stato infelice di quella vasta Popolazione in materia di Religione abbiamo dal più volte lodato Guglielmo Malesburiense Storico sincrono: Eccola: *Literarum, & Religionis studia obsoleverant non paucis ante adventum Normannorum annis. Clerici literatura tumultuaria contenti, vix sacramentorum verba balbutiebant: stupori, & miraculo erat cæteris, qui grammaticam nosset: Monachi subtilibus indu-*

poi però, per estirpare tai disordini, coteſto prode Regnante (1); si dee per necessità confessare, che prima di Guglielmo la Regalia non avea potuto esſere punto riconoſciuta, perchè prima di queſto Principe le coſe eran ridotte a tal grado di confuſione, e diſordine, che quaſi non v' era idea di vere rendite di Chieſe, e diſtinzione tra Chieſe piene, e vacanti forſe s' ignorava. Guglielmo adunque riſtoraratore non meno della Civile, che della Eccleſiaſtica Diſciplina, e del Culto Divino promotore zelantiſſimo, e delle lettere Mece-

dumentis, & indifferenti genere ciborum regulam ludificabant. Optimates gulæ, & veneri dediti, Eccleſiam more Chriſtiano mane non adibant, ſed in cubiculo, & inter uxorios amplexus matutinarum ſolemnia, & Miſſarum a feſtinante Præsbytero, auribus tantum libabant. Vulgus in medio expoſitum præda erat potentioribus. Illud erat a natura abhorrens, quod multi ancillas ſuas ex ſe gravidas, ubi libidini ſatisfeciſſent, aut ad publicum proſtibulum, aut ad æternum obſequium vendicabant. Potabatur in commune ab omnibus, in hoc ſtudio noctes proinde ut dies perpetrantibus, parvis & abjectis domibus totos ſumptus abſumebant. Sequebantur vitia ætatis ſocia, quæ virorum animos effeminant. Hinc factum eſt, ut magis temeritate, & furore præcipiti, quam ſcientia militari Willelmo congreſſi, uno prælio, & ipſo perfacili, ſervituti ſe, patriamque peſſundederint. Guglielm. Maleſbur. *de geſtis Reg. Angl. lib.* 3.

(1) Ecco coſa egli fece: *Religionis normam in Anglia uſquequaque mortuam adventu ſuo ſuſcitavit. Videas ubique in Villis Eccleſias, in vicis, & urbibus non novo ædificandi genere conſurgere, recenti ritu Patriam florere, ita ut SIBI PERIIDISSE DIEM QUISQUE OPULENTUS exiſtimet; quem non aliqua præclara magnificentia illuſtret.* Guglielm. Maleſb. *loc. cit.*. Anzi eſteſe la ſua mano benefica ben anche verſo le Chieſe della Normannia, facendo ad eſſe altresì ricchiſſime donazioni di fondi ſiti in Inghilterra: *Transmarinis Eccleſiis multas poſſeſſiones in Anglia largitus eſt, nec ullum fere Monaſterium, præſertim in Normannia, ſine Ducum munificentia tranſiit, ut Angliæ copia, tenuitas illorum ſuſtentaretur.* Eribert. *loc. cit.* Perciò ebbe a dire il Tommaſſino: *nec tamen vere reintegrata Eccleſia Anglicana, niſi tempore, & induſtria GUILELMI ANGLIÆ DEBELLATORIS, & Archiepiſcopi Lanfranci. Vetus & nova Eccleſ. Diſcipl. part.* 1 *lib.* 3 *cap.* 11 §. 11.

cenate distintissimo (1); Guglielmo dovette esser colui, che ad esempio del Patrio istituto in Inghilterra la Regalìa introdusse, la quale vi fu sempre in appresso religiosamente conservata, insino a tanto che la Religione Cattolica vi fu custodita (2), nè altro vi venne biasimato, e riprovato, se non quello, che per abusare di tal Regalìa, con tener lungamente vacanti le Chiese, si praticava (3).

Del-

(1) Il Mosemio nelle sue Istituzioni della Storia Ecclesiastica, della quale opera non si è veduta cosa più limata in questo genere, dagli Autori più scelti cava questo elogio di questo illustre Principe Guglielmo il Conquistatore: *Guilielmus enim Conquestor Normanniæ Dux, vir perspicax, & magnus ætatis suæ Mæcenas, quum Anno MLXVI Angliam occupasset, laudabilem adhibebat diligentiam, accersitis cum aliunde, tum ex Normannia viris eruditis, ut barbaries, & ignorantia, fæcunda multorum malorum mater, in Anglia debilitaretur. Illi nempe Normannorum heroes, qui ante susceptam Christianam Religionem ferocissimi, & omnis doctrinæ inimici erant, Religionem, & litteras, Sacris Christianis initiati, valde amabant, & suspiciebant.* Elem. Hist. Ecclesiast. *secul.* 11 *cap.* 1 §. 3.

(2) Innocenzo III accortissimo, intelligentissimo, e vigorosissimo Sommo Pontefice, tra gli altri colpi, che tentò di fare, uno fu nel 1213 di ottenere dai Re d' Inghilterra la cessione in beneficio della Chiesa Romana della loro Regalìa; ma immediatamente i Successori Regnanti vollero una cotanto pregiudiziale dismembrazione di prerogative sì fattamente importanti alla Corona, rivendicare: *ex pacto quidem* (sono parole del Maestro delle cose de' mezzi tempi, Antonio Dadino Altaserra) *Johannes Anglorum Rex jure patronatus, & custodiam vacantium Ecclesiarum cessit in Ecclesiam Romanam, ut Innocentium III Pontificem sibi conciliaret, teste* Matthæo Paris, & Matthæo Westmonasteriensi. *Sed Johannis fide minime obstrictos rati posteri Reges, animose jus suum repetierunt*. Altaserr. *tit.* 1 *cap.* 8.

(3) Altro non si pretese ne' tempi posteriori, come osserva *Dartis* (*tract. de beneficiis section.* 3 *cap.* 16 *vers. Hoc vero jus*), se non, *ut Archiepiscopatus, Episcopatus, & Abbatiæ non tenerentur in manu Regis ultra annum*.

Della Regalìa degl' Imperadori di Alemagna.

CI resta a dire qualche altra cosa delle Provincie dell' Impero Alemannico, come quelle, in cui la Regalìa fu ancora riconosciuta, per consentimento di tutt' i dotti. Anche verso il Millesimo della nostra comune Redenzione nell' Impero Alemannico si ritrova nominata la Regalìa, o sia si veggono in possesso gl' Imperadori della percezione de' frutti delle Sedi vacanti, e di conferire i Benefizj, che allora vacavano. Donde ciò fosse nato, fra poco il vedremo, scoprendo che verisimilmente la cagione stessa, che produsse la Regalia de' Re di Francia, fu quella, che produsse la Regalia de' Re d' Inghilterra, e degl' Imperadori di Alemagna. Del resto quel, ch' è certo, e negare non si può, egli è, che gl' Imperadori Alemanni indubitatamente verso il Millesimo erano di tal prerogativa in possesso, e che poi la ritennero ancora ne' tempi posteriori (1).

Pruo-

(1) Nel 1200 ritrovandosi eletto Imperadore di Alemagna Ottone IV, e volendo questi vincere l'emulo Filippo, ed ottenere la conferma da Innocenzo III, tra le altre cose, che scrissero al Papa i Principi del suo partito in nome del nuovo Eletto per indurlo a concedere ad Ottone tal conferma, una fu questa: *Illum quoque dimittimus, & refutamus abusum, quem in occupandis bonis decedentium Prælatorum, aut etiam Ecclesiarum vacantium nostri consueverunt Antecessores committere pro motu propriæ voluntatis: omnia nos spiritualia vobis, & aliis Ecclesiarum Prælatis relinquimus libere disponenda; ut quæ sunt Cesaris Cæsari, & quæ Dei Deo recta distributione reddantur*. Quando poi il nostro Federico II si vidde col favore di Papa Onorio III, Successore d' Innocenzo III, creato Imperatore; per non volere esser da meno di Ottone IV, pubblicò ancor egli una simile Costituzione: Eccola: *Pravam illam consuetudinem, quam Imperatores Antecessores sui in occupandis rebus mobilibus, vel se moventibus, decedentium Episcoporum, vel Abbatum huc usque servaverant, penitus extirpans, Ecclesiasticos Principes ex hac indebita accusatione Regali benevolentia liberos dimisit, & decedentium bona suis successoribus servanda liberaliter statuit*. Queste due Costituzioni, ancorchè si volessero avere per due criminose abdicazioni, che cotesti

Pruova di tutto ciò convincentissima non solamente n' è l' autorità

---

testi due Imperadori fatte avessero della loro Regalìa per accattare la grazia, e la benevolenza di que' Papi: pure sempre persuaderebbero, che fino a quel tempo gl' Imperadori d'Alemagna n' erano stati in possesso. Del resto, come saviamente da altri si è riflettuto, queste Costituzioni non riguardano punto la Regalìa, ma appena intender si debbano dell' occupazione e disposizione proprietaria de' fondi delle Chiese vacanti, la qual cosa meritamente venne chiamata abuso, e come tale fu detestata, e prima, e contemporaneamente, e dopo di questi tempi. Prima nel Concilio di Chiaromonte, tenuto da Urbano II in Francia, dove si fece il seguente Canone: *De laicis quæstio facta est, qui morientibus Episcopis, sive aliis Clericis, RES DEFUNCTORUM INVASAS, Ecclesiæ, pauperibusque subripiunt; contra quos comune totius Concilii anathema prolatum est. Can. de laicis cauf. 12 qu. 2.* Contemporaneamente fu un tale abuso detestato nel Concilio Lateranense IV, tenuto dallo stesso Sommo Pontefice Innocenzo III: *In quibusdam provinciis* (così si disse in questo Concilio) *Ecclesiarum patroni, & advocati, seu Vicedomini se in tantam insolentiam erexerunt, quod non solum cum vacantibus debet Ecclesiis de pastoribus idoneis provideri, difficultates ingerunt & malitias, verum etiam DE POSSESSIONIBUS, ALIISQUE BONIS ECCLESIASTICIS pro sua voluntate ordinare præsumunt, & quod horrendum est dicere, in necem Prælatorum prorrumpere non formidant:* tutto il resto del Canone si può leggere nel titolo delle Decretali *de pœnis* nel *Cap. In quibusdam.* Così finalmente dopo di questi tempi si detestò il medesimo abuso nel secondo Concilio Generale, tenuto in Lione sotto Gregorio X, dove, nel tempo stesso, che si ammise il possesso della Regalìa ne' Principi, che la godevano, si disse: *Generali Constitutione sancimus universas, ac singulas qui Regaliæ, custodiam, sive guardiam advocationis, seu defensionis titulum in Ecclesiis, Monasteriis, seu quibuslibet aliis piis locis de novo usurpare conantes BONA Ecclesiarum, Monasteriorum, aut locorum ipsorum VACANTIUM OCCUPARE PRÆSUMUNT, quantecumque dignitatis honore præfulgeant, ex ipso excomunicationis sententiæ decernimus subjacere. Cap. Generali X de elect. in 6.* Sicchè le due accennate Costituzioni Imperiali, che presso del Goldasto si possono intiere osservare, si debbano sentire piuttosto che parlassero della promessa, che facevano gl' Imperadori di non

rità di graviffimi Scrittori, che ciò affermano (1), ma principalmente la ftefsa ftoria, fcandalofa per altro baftantemente, e tragica al fommo, delle Inveftiture, ove fi prefcinde dal fine, che allora ebbero ancora i Sommi Pontefici, fine fenza dubbio fantiffimo, e religiofiffimo, di evitare colle Inveftiture degl'Imperadori, le fimoniache negoziazioni delle Prelature, che coftituivano allora l' occupazione più profittevole di quelli Regnanti. In tutto quel gruppo di ftrepitofiffimi avvenimenti, in foftanza non fi ritrova altro, fe non che i Papi avefsero malamente fofferto, che gl' Imperadori avefsero arrogate a fe le elezioni de' Paftori del Gregge Criftiano, e di metter gli in pofsefso de' beni, che coftituivano la dote de' Vefcovati, *per annulum*, & *baculum*, cioè per quei fegni, per i quali v' era allora chi credeva, che la poteftà fpirituale fimbolicamente fi conferifse (2): talchè dopo delle tante

non volerfi avvalere dell' abufo introdotto, anche da' femplici Avvocati, e patroni delle Chiefe, e dai femplici Baroni, di ufurpare i beni delle Chiefe vacanti, e di difporne a loro bell' agio; che della rinuncia della Regalìa, della quale non fi può mai immaginare, che i Pontefici aveffer pretefo un abdicazione negli Imperadori di Alemagna, quando ne i Re di Francia, e ne i Re d' Inghilterra era da effi approvata. Che fe Innocenzo III avea cercato d' averne una ceffione dai Re d' Inghilterra, in beneficio della Santa Sede, quefto dimoftra, che quel Papa talmente era perfuafo, che i Re d' Inghilterra n'erano legittimi poffeffori, che per potere in quel Regno efercitare gli fteffi diritti in pregiudizio de' Vefcovi Succefsori; ad altro afilo non feppe ricorrere, che ad ottenerne da quei Re una ceffione, cofa, che non mai avrebbe pretefa, fe lo fteffo diritto in altri Principi, e propriamente negli Imperadori di Alemagna *abufo* fi fofse creduto, e *prava confuetudine*.

(1) De Marca, & Van-Efpen. *locc. citt.*

(2) *Quid ad laicas pertinet perfonas* (fono parole di Umberto Scrittore di quell' età, *lib.* 3 *contra Simoniacos cap.* 6 *pag.* 779 & 795) *Sacramenta Ecclefiaftica*, & *Pontificalem, feu Paftoralem gratiam diftribuere, camyros fcilicet baculos* (cioè incurvati, ed alquanto nel capo rivolti), & *annulos, quibus præcipuè perficitur, militat, & innititur tota Epifcopalis confecratio. Equidem in camyris baculis* . . . . . *defignatur*

te scommuniche fulminate da essi sul dosso degl' Imperadori, dopo delle tante esecrazioni, dopo d' averli per più volte nel ruolo degli Eretici arrollati, sentenza, che già cominciava a divenire tremendissima nell' Orbe Cattolico, e dopo di aver veduto sparso il sangue d' infiniti Fedeli, e ruinate, e distrutte Città, e Provincie intere (1); alla perfine nel mentre vollero, che gl' Imperadori avessero restituite in piedi le Canoniche Elezzioni, con che le vendite de' Vescovati venivano ancora a cessare, restando essi appena col semplice diritto di conferma; tuttavia conservar dovettero agli medesimi l' antico dir.tto, almeno in metter essi in possesso i nuovi Vescovi di tutti quei fondi, che le Chiese Vescovili avevano di natura feudale, o ad essa somigliante, purchè invece dell'anello, e del bastone (i quali strumenti per altro v' era allora chi sosteneva, che nè Gesù Cristo, nè gli Appostoli, nè i primi Padri si eran sognati di mai dichiarare assolutamente segni mistici della spirituale missione(2)); F del-

tur quæ eis committitur cura Pastoralis . . . . . Porrò annulus signaculum Cælestium secretornm indicat, præmonens Prædicatores, ut secretam Dei sapientiam cum Apostolo designent . . . . . . Quicumque ergo his duobus aliquem initiant, procul dubio omnem pastoralem authoritatem hoc præsumendo sibi vendicant. Così Goffredo Abbate Vindocinense, Scrittore anche di quell' età diceva, scrivendo a Callisto II: *Investituram per virgam & annulum accipere, nisi a suo Consecratore, manifestum est esse damnosum: QUIA NULLI LAICO LICET ILLA ECCLESIÆ SACRAMENTA DARE, sicut ei non licet Episcopum consecrare.* Per *Sacramenta* intende, *quod annulus, & virga essent velut quædam Sacramenta in Ecclesia, non secus ac sal, & aqua, oleum, & nonnullæ aliæ res, sine quibus peragi non possunt consecrationes, atque Ecclesiarum benedictiones*. Petrus de Marca *lib.* 8 *cap.* 20 *num.* 7.

(1) Baronius, & Muratori *ab anno* 1073 *usque ad annum* 1123.

(2) Infatti perciò Waltrano Vescovo di Nauburgh, Scrittore di que' tempi, nel suo trattato *de Investitura*, diceva: *nihil refert sive verbo, sive præcepto, SIVE BACULO, SIVE ALIA RE, QUAM IN MANU TENUERIT, investiet, aut intronizet Rex, & Imperator Episcopum:* e questo stesso Autore credeva essere il bastone simbolo di tradizione di potestà temporale, e spirituale: *Sed congruum magis*

dello scettro si fossero avvaluti (1).

Da questa storia vera, e genuina si viene chiaramente in cognizione, per quanto all'argomento presente della Regalia si appartiene, che da che cominciò la fiera guerra delle Investiture, che surse apertamente, come ben si sa, nel 1073 tra il Pontefice Gregorio VII, e l'Imperadore Errigo IV, e durò sino al 1123, quando Callisto II la compose con Errigo V nel primo Concilio Lateranense, che allora si tenne; vale a dire stette in piedi quasi per anni 50 continui (2); gl'Imperadori fu-

gis est; quod per baculum, *QUI EST TEMPORALIS*, *ET SPIRITUALIS*, *precedens investitura per Regem*, *in fundis*, *& rebus Ecclesiæ contra Tyrannos*, *& raptores*, *quieta & pacifica reddat omnia*.

(1) *Electus autem*, cioè il nuovo Vescovo, *REGALIA per sceptrum a te recipiat . . . . . .*, *ET QUÆ EX HIS JURE TIBI DEBET*, *faciat*, così disse Callisto II, parlando ad Errigo V nel suo famoso decreto, pubblicato nel 1122.

(2) La materia delle Investiture niuno de' nostri Scrittori Cattolici ha trattata con maggior dilicatezza del gran Cardinal Noris nella sua Opera intitolata *Istoria dell'Investiture delle Dignità Ecclesiastiche*. Quello, che ne dice Pietro de Marca, anche è con giudizio detto, ne' capitoli 20, e 21 del libro 8 *de Concordia Sacerdotii*, *& Imperii*; e nel nobilissimo, e sceltissimo magazino, o sia Storia di Natale d'Alessandro vi è anche in su di questo importante argomento quanto può bastare. Tra gli Autori poi fuori della nostra Comunione le piccole cose, che a questo proposito ha lasciato scritte ne' suoi nobilissimi Elementi della Storia Ecclesiastica la sensata penna del Mosemio, sono certamente da esser reputate peregrine: ma quell'altro, che Grotio in su di questa materia di passaggio disse nel suo Opuscolo *de Principum potestate circa Sacra*, anche costituisce un degno parto della gran mente di quel sommo uomo. Si dee però sapere, che i lumi principali su di questa oscurissima materia furon dati dal nostro Panvinio, ingegno, di cui forse la Repubblica Letteraria non vanta maggiore, se si riguarda, che egli finì i suoi giorni di età di anni trentanove. Però sebbene Grotio, e dopo di lui un'altro dotto Protestante, qual è Timanno Genselio *histor. Ecclesiast. par.* 2, non lasciano gratamente di riconoscere da lui, le sue rare scoperte; tuttavia però il Mosemio non ne fa affatto parola.

furono essi i possessori di ogni sorta di frutti de' Vescovati in tempo di Sede vacante, perchè essi allora volean generalmente di tutt' i beni de' Vescovati dare il possesso a' nuovi Vescovi *per annulum, & baculum*: e che poi dall' anno suddetto, rimasero essi almeno in possesso di tutti quei beni de' Vescovati, ch'eran di natura tale, che il Principe riconoscevano per padrone diretto. Il che dovette portar seco, che siccome ne' primi tempi tutt' i Benefizj, che in quel tempo vacavano dovevano essere della Collazione Imperiale: così che in appresso, dalla concordia in poi, almeno de' Benefizj fondati su de' stessi fondi, di cui il dominio diretto era della Camera Imperiale, i Sovrani avesser dovuto avere la Collazione (1)

(1) Il Muratori, dopo di avere nell' anno 1122, secondo il suo fare, piuttosto terminato di toccare, che di narrare la Storia delle Investiture, non arriva a capire, *perchè dopo tante fatiche, e sconcerti, e guerre, per rimettere anche in Italia questa libertà delle elezioni, già fatte dal Clero, e Popolo, d' essa non rimanga vestigio fra noi*. E per altro la riflessione è degna di un tanto uomo, tutto fervore pe 'l culto Divino, e pe'l pubblico bene. Ed invero se mai potessero venire al Mondo non diciamo quegl' Imperadori, che tanto patirono per questa cagione, ma i stessi Sommi Pontefici Gregorio VII, Urbano II, Pasquale II, e Callisto II, che furon que' Papi, che infinitamente sudarono, e mille cose soffrirono, ed obbligarono cotanto la Posterità a difendere le loro azioni, non per altro, che per lasciare libere le elezioni de' Vescovi, e de' Sacri Ministri; non rimarrebbero fuori di loro, dando una scorsa alla nuova pratica, che nella posteriore età s' introdusse, e principalmente colle Regole della Cancelleria Avignonese, di farsi tai provviste tutte dalla Romana Dataria, senza poter succedere altrimenti, che col solito pagamento delle annate, de' piccioli servizj, e de' minuti servizj? Ma siccome il Muratori da cauto, ed avveduto uomo, dopo di aver promosso un tal dubbio, se n' esce con dier, che egli non volea a tal quesito dare risposta, *volendo continuare l' intrapreso viaggio della Storia* de' suoi Annali: così noi non intendiamo su di simili riflessioni neppure passaggiermente trattenerci; tuttocchè fossimo internamente agitati da quegli stimoli, che suggerisce lo zelo, che ciascun di noi deve avere per la nostra Sacrosanta Religione, e per lo pubblico bene volendoci disbrigare ormai della presente Forense Allegazione.

LA Regalìa negl' Imperadori di Alemagna ebbe assai più corta durata, che quella delli Re di Francia, e de' Sovrani d' Inghilterra. Restati gl' Imperadori d' Alemagna spaventati, ed avviliti dalla controversia delle Investiture, ed avendoli posteriormente i sommi Pontefici con infinita politica o tenuti altrove distratti, o con sommi Benefizj obbligati; ne venne in conseguenza, che a sì fatte prerogative, per essi di memoria funestissima, poco più avesser badato, e che insensibilmente ne venissero a far perdita totale: e tanto è ciò vero, che oggi i Scrittori Tedeschi *nelle prime preci*, cioè nel diritto, che ha l' Imperadore di avere in ogni Chiesa la nomina del primo Benefizio, che venga a vacare dal giorno della sua assunzione al Trono Imperiale, ed in altre simili piccole prerogative riconoscono alcuni avanzi dell' antica Regalìa de' loro Sovrani, o pure alcune lesive commutazioni della medesima contemplano (1).

E per altro così doveva senza meno accadere. Dopo di Errico V venne subito l' Imperadore Federico I, detto Enobarbo, o sia Barbarossa. Ma questi, tuttocchè Principe potentissimo, e che avrebbe potuto assai più ancora de' stessi suoi Antecessori i diritti dell' Impero conservare; pure poco vi potè badare, sì perchè le sollevazioni, che allora accaddero in quasi tutte le Città d' Italia, che all' Imperio Occidentale appartenevano, gli fecero ogni altra cosa dimenticare (2); e sì ancora perchè le spedizioni di Sorìa, a cui allora i Papi obbligaronlo, ed in cui perdè anche miseramente la vita (3), compirono l' opera a tenerlo altrove altamente rivolto.

Errico VI, figliuolo di Federico, non era Principe formato dalla natura a gustare controversie giuridizionali, in materie specialmente Ecclesiastiche, perchè queste in cuori crudeli, e di sangue totalmente avidi, e golosi, difficilmente si allignano (4). A questo si aggiunse che la conquista de' nostri Regni di Napoli, e di Sicilia porse ad Errico tal materia nelle mani, che egli insin a tanto che visse, non sep-

pe

(1) Corvinus *de Beneficiis*, *tit. de juribus Regal.*

(2) Otto Frisingens *in Cron.*, & Muratori *in Dissert.*, & *in Annalib.*

(3) Henric. de Bunav. *vita Friderici* I *pag.* 278, 293, 309, & 333.

(4) Giannone *lib.* 15.

pe, nè potè disfarsene, nè ad altro pensare (1).
Federico II, figliuolo di questo Principe, avrebbe sortito un'animo, ed un cuore formato unicamente per la felicità de' Popoli, al cui governo era deputato : ma l'ignoranza del secolo, e gli anfratti, in cui si trovò, ed i lacciuoli, ed aguati, che gli tesero, per vizio di quella viziosa stagione, i Romani Pontefici soventi volte, e quasi per tutta la sua vita; non gli fecero ad altro pensare, se non a modi, come accattarsi la benevolenza della Corte di Roma, donde allora parea che unicamente potesse dipendere de' Principi Cattolici, e tra essi anche de' più sublimi o la felicità, o l'ultima distruzione: ragione per cui neppure si curò con quelle sue severissime Costituzioni, in materia dell'Inquisizione emanate, di permettere, per placarne il furore, il sagrificio di migliaja innumerabili di viventi, quanti sappiamo, che per opera di esse per cinque secoli continui se ne sono miseramente consumati, e di lasciare così macchiata, e contaminata la fama sua (2). Or si figuri se Federico poteva allora della conservazione della Regalia esser sollecito?

 De-

(1) Summonte, Capecelatro, Giannone, *aliique*.

(2) *Sed nova Fidei, & Hæreticorum Inquisitio augumentum, & severitatem suam, presertim Friderico II Imperatori debet, qui IMMANIA EDICTA contra hæreticos edidit, & in terris Imperii valere præcepit. His Edictis Imperii Magistratibus præcepit, ut hæreticos ab Ecclesia judicatos punirent; obstinatis, mortis pœnam, & ignem proposuit; hæresim inter crimina publica recensuit; pœnas adversus perduelles, & Majestatis reos ad hæresim produxit, atque adeo PRÆTER ULTIMUM, ET IGNEUM SUPPLICIUM, bonorum publicationem, & memoriæ damnationem hæreticis indixit, aliaque plura ad perdendos hæreticos edixit . . . . Mirum interim videri debet, quì Fridericus, alias a novitate Curiæ Romanæ alienus, tam IMMANITER IN HUMANITATEM SÆVIRET, præsertim quando veteres Patres pœnas sanguinis in hæreticos non probarunt. Edidit has Constitutiones Imperator Patavii anno 1224, ubi in concordiam cum Honorio III Pontifice redierat, & ita fortasse in hæreticos desæviit, UT FIDEI DEFENSOR STRENUUS VIDERETUR, & reconciliationem ex animo factam indicaret . . . . . . Quidquid vero hujus*

Degl' Imperadori, che a Federico succedettero, non occorre far parola: imperciocchè già si sa, che dopo di Federico vi fu un lungo interregno, e che poscia altro Imperadore coraggioso non fuvvi, che Ludovico il Bavaro, da cui però e le circostanze de' tempi infelici, in cui era, e la poco prudenza, con cui egli condusse le imprese, e la ignoranza, che sempre più in sì fatte materie avea preso piede; non permisero di potere a faccende delicate, come sarebbe stata questa del riacquisto della perduta Regalia, badare (1).

Di Carlo V, Imperadore potentissimo, e dopo di Federico II il più famoso, non occorre ragionare, perchè ne' suoi tempi non potè l'Impero da lui ottenere quello, che avrebbe potuto certamente conseguire, se le cure de' vastissimi Stati Patrimoniali, e le continue marittime spedizioni, già presagite ne' Comizj di Francofort prima della sua elezione (2), non l'avessero tenuto più di tutt' i suoi Antecessori alienato. Si ag-

jus rei sit, non BENE HUMANITATI Fridericus consuluit; nam ejus auctoritate Romani Inquisitores latius sese diffuderunt, Pontifices ejus Constitutionibus Inquisitionem inaedificarunt; & INDE ETIAM IGNES, ET PUBLICATIONES BONORUM adversus haereticos decreta, Cavallar, *Instit. Canonic. part.*3 *cap.*18 §. 3. Mosem. *Elem. Hist. Eccl. sec.*13 *cap.*5 §. 3.

(1) Le gesta coraggiose di questo Principe, piene nondimeno di quella irruenza, che la qualità del secolo, e l'indole de' suoi nemici, allora portavano, veder si possano presso di Giovanni Villani. Il Tomasio nella sua Storia *Contentionis inter Imperium, & Sacerdotium* nel *Cap.* 9 ne discorre lungamente.

(2) Presso di Giovanni Sleidano ne' suoi Commentarj *de statu Religionis, & Republicae Carolo V Caesare*, si rapportano nel *lib.*1 le aringhe fatte nel 1519 nella Dieta di Francfort dagli Elettori di diverso partito, giacchè l'Arcivescovo di Magonza perorò a favore di Carlo V, quello di Treveri a pro di Francesco I, o di un Principe Germanico, e l'Elettore di Sassonia si univa coll'Arcivescovo di Magonza per lo stesso Carlo V, che poi restò eletto: ed in questa occasione tra le cose, che l'Arcivescovo di Treveri allegava contra di Carlo V in aria declamatoria, vi fu questa: *Nam quia navigationibus perpetuis exhauritur Hispania, non potest ullas majores emittere domo copias.*

aggiunsero le eresie allora nate, le quali in sì fatte materie ricordavano sconcerti essai maggiori, a cui forse si avrebbe dovuto provvedere, che al riaquisto della perduta Regalìa: e così de' Successori Imperadori discorrendosi da chi della Storia è alquanto istruito, si spiega subito il perchè insin ad ora da essi non si sia ancora l'antica prerogativa riaquistata.

Questa scorsa da noi si è voluta fare, sì perchè ci è paruto, che essendosi della Regalìa degl' Imperadori di Occidente favellato, conveniva almeno accennare onde mai, e per qual cagione essi oggi ne sian privi; e sì ancora perchè si conosca, che volendo essi promuoverne il riacquisto, come già tempo oggimai sarebbe di farlo; per essi non dovrebbe esser d'impedimento alcuno l'interruzione, che se ne ritrova fatta, come quella, che per le cagioni accennate è unicamente seguita.

Cagione, onde prodotta venne la Regalìa nella Francia, nell' Inghilterra, e nell' Impero.

DAll' essersi insin ad ora conosciuto, che in que' Regni, e Provincie Cristiane, dove la Regalìa si è veduta, contemporaneamente quasi nello stesso tempo surta fusse, ci vediamo obbligati a dovere in altri esami entrare, e propriamente in quello, onde mai, e da qual cagione la Regalìa fusse negli accennati Regni derivata.

Senza entrare nell' oceano vastissimo, e profondissimo delle varie opinioni, pare, che possiamo liberamente in quella fissarci, che la Regalìa da altra origine non possa ritrarsi, che dall' esser divenute le Chiese, posseditrici di fondi tali, che per loro natura nella morte del possessore in potere del Principe dovean di bel nuovo fare ritorno, e che il novello Successore dalle mani del Principe stesso gli doveva di nuovo avere, cioè dall' esser le Chiese divenute posseditrici di feudi, e di beni di una natura somigliante (1).

Ed

(1) Perciò presso Rigordio, Scrittore de' fatti di Filippo Augusto Re di Francia, che regnò nella fine del dodicesimo secolo, parlandosi degli espedienti presi dal Re contra due Vescovi, i quali non vollero nè andare alla guerra, nè mandare sostituti, secondo l' uso di que' tempi, si dice: *Rex eorum Regalia confiscavit, scilicet* EA TANTUM TEMPORALIA, QUÆ AB EO FEUDALITER TENEBANT; *decimas, & alia spiritualia eis in pace dimittens. Ipse enim Rex Christianissimus semper timebat offendere Ecclesiam Dei, & ejus Ministros.* Così poi Filippo il Bello nel commettere a due Prelati Francesi, che in una certa controversia Ecclesiastica avessero fatto sapere al Sommo Pontefice *quænam sint jura Regia;* così scrisse: *SICUT FEUDUM VASSALLO VACANS, interim cum suis redditibus a Domino licite occupatur, & propter defectum hominis, ut vulgari nostræ patriæ verba utamur, de jure & generali consuetudine Regni nostri per Dominum, quousque superveniat persona, quæ illi serviat, licite detinetur; SIC NOS & nostri Antecessores VACANTE ECCLESIÆ CARNOTENSI, & temporalem jurisdictionem, & bona temporalia accipimus, & nostros facimus omnes fructus, qui proveniunt ex iisdem. Non solum autem nostram potestatem in bonis Episcopalibus exercemus; imo bona temporalia Præbenda-*

Ed in vero siccome in sì fatta maniera facilmente si spiega per qual cagione in Francia non in tutte le Chiese universalmente cominciò la Regalìa, ma in molte non si vidde affatto praticata: perciocchè si ritrova, che questo dovette accadere, per non essere state tutte le Chiese egualmente di feudi dotate; quando altrimenti un tale avvenimento non si potrebbe spiegare giammai (1); Così con ciò s' intende egualmente

 la

darum, & Dignitatum, sive sit jurisdictio temporalis, sive alia bona temporalia, quæ possint ad aliquem pertinere, cum vacante Præbenda, vel Dignitate concedimus, & de eis disponimus, prædicto tamen modo, nostro jure. Su di questo luogo, riflettendo Pietro de Marca, scrisse: *Et mihi semper mens fuerat, hujus moris originem arcessendam esse a jure feudorum. Sed in hanc sententiam facilius transgressus sum post inspecta mandata a Rege Philippo Pulchro data Archiepiscopo Senonensi, & Episcopo Antissiodorensi, quibus jubet, ut in controversia quadam exorta in Ecclesia Carnotensi Summo Pontifici repræsentent quænam in ea causa sint jura Regia. Verum quoniam facilis est excursus ab æquo ad iniquum, quoties privata utilitas urget, hinc factum est ut pretextu Custodiæ Regalium, auctoritas Regia ad se traxerit usumfructum decimarum; & in universum omnium redditumm temporalium. Cum itaque redditibus quorumdem bonorum veluti Regalium optimo jure Reges fruerentur, paulatim factum est, ut in Ecclesias quasdam introducta sit consuetudo fruendi universis redditibus. Quod jus in primis introductum est in Provincias, in quibus mutatio domini necessitatem imponit solvendi commodum aliquod, & utile dominium Superiori, quod Relevium vocant, ut dixi: cum e contra in illis, quæ huic juri Relevii obnoxiæ non sunt, nihil a Regibus tentatum fuerit quoad usumfructum Regalium*. Petrus de Marca *lib.* 8 *cap.* 22 *n.* 6, 7.

(1) Perciò Pietro de Marca medesimo fece quest' altra considerazione: *Cum vero ipsis feudis frequenter jus præsentationis, sive Collationis sit adnexum . . . . . . consequens visum fuit, ut revertente feudo ad dominum directum, etiam jus præsentationis, vel Collationis ei adnexum debere ad dominium directum reverti; atque HAC RATIONE Collationem præbendarum ad Regem jure Regaliæ primitus pervenisse admodum verisimile est. Porro SICUTI SOLA FEUDALIA primum jure Regaliæ juxta naturam feudorum, subjecta fuere; ITA* ET

la ragione del perchè verso il millesimo la Regalìa soltanto si vidde introdotta, ed anche per qual cagione allora, o poco dopo introdotta si vidde, ed usata, non solamente da' Re di Francia, da i quali gloriosamente si ritiene tuttora, ma ben anche da i Re d' Inghilterra, e dagl' Imperadori di Alemagna. E che sia così, eccone le pruove. In Francia è vero, che anche prima del millesimo le Chiese cominciarono a vedersi in possesso de' feudi, per la liberalità de' Principi gloriosissimi di quel Reame, ad esse conceduti: ma però i veri acquisti, e copiosi che di sì fatto specioso genere di fondi esse fecero, fu verso il nono secolo (1). Ecco dunque il perchè la Regalìa, la quale in altro non raggirasi, che nel venire nelle mani del Sovrano i fondi della vedova Chiesa, nel decimo secolo veder si dovette; cioè quando già queste Chiese avendo fissato il loro possesso de' beni feudali, che da' loro Sovrani avean ricevuti; dovettero soggiacere a quella legge, a cui i beni feudali per loro natura, ed istituzione soggiacevano, cioè che nella morte

ET SOLA COLLATIO PRÆBENDARUM FEUDIS ILLIS ADNEXA, *ad Regem pertinuisse videtur*, *admodumque verisimile Regem nihil sibi attribuisse*, *nisi feuda cum omnibus*, *quæ iis videbantur adnexa*: Da Marca *loc. cit.*, Van-Espen *part.* 2 *tit.* 44 *cap.* 8 *n.* 15, 16.

(1) *Ad divitias Episcopatuum*, *& adnexas ipsis temporales Jurisdictiones frustra recurritur*, *nam etiam Caroli Magni temporibus*, *multoque magis prisco illo & simpliciore novo*, *EPISCOPATUS PAUPERES*, *AUT TENUES ERANT*, *ut ab Onuphrio Panvinio*, *harum rerum peritissimo indagatore*, *adnotatum est*: *ad Jurisdictiones vero quod attinet*, *eas Episcopi*, *Carolo Magno ævo*, *NULLAS EPISCOPATIBUS ANNEXAS HABUERUNT*, *sed usurpari id demum cœpit*, *avulso a Gallis Germaniæ Regno*: Grotius *de imperio Summarum Potestat. circa Sacra cap.* 10. *n.* 21. Pietro de Marca però ripete l' acquisto de' feudi delle Chiese della Francia fin anche dalla liberalità de' Re Morovingi, non che Carlovingi. Petrus de Marca *lib.* 8 *cap.* 19 *n.* 2. Si conciliano questi due sentimenti con dire, che prima de' tempi degli Ottoni le donazioni di questo genere fatte alle Chiese, furono ristrette, laddove profusissime furono *avulso a Gallis Germaniæ Regno*, e molto più ne' tempi degli Ottoni, giacchè allora cotai donazioni divennero di gusto universale dell' Orbe Latino, che era contenuto, secondo le osservazioni dello stesso dotto Panvinio, nella Italia, Francia, e Germania.

te del possessore de' feudi, nelle mani dell' antico concedente ritornassero, e vi si trattenessero infin a tanto, che quegli al Successore di nuovo non gli concedesse. Il che in Francia non in tutte le Chiese Vescovili dovette accadere, perchè non tutte di beni feudali si ritrovavan fornite; imperciocchè le antiche Chiese Vescovili di quel Reame ritennero ordinariamente le antiche loro doti: e de' beni feudali per lo più fornite si viddero la Chiese delle Provincie di conquista, ragione, per la quale la Normannia dovette esser tutta alla Regalia soggetta, perchè come questa intera Provincia fu tutta da' Normanni conquistata, o per dir meglio ad essi, per liberare il resto del Reame dalle loro incursioni, per modo di transazione conceduta; così quando poi dopo di avere il Sacro Battesimo ricevuto, ne divennero essi pacifici Signori, le Chiese di quella Provincia tutte di fondi feudali potettero a man franca, secondo il gusto, che allora correva, arricchire (1).
In Inghilterra poi la stessa ragione quasi nello stesso tempo dovette l' effetto medesimo produrre. Guglielmo il Conquistatore, dopo di avere riordinata l' Isola, nel volere il Culto Divino rimettere, ed al Divino Benefattore la sua gratitudine dimostrare, spezialmente si avvalse del metodo, che allora da' Principi Conquistatori si credeva il più spedito, ed il più glorioso, cioè di donare grandissimi fondi Regj a i Vescovati, alle Badie, ed alle Chiese. Questo ci viene attestato dal più volte lodato Guglielmo Malesburiense, gravissimo Storico Nazionale di quell'età, talchè non se ne può punto dubitare (2). Ecco dunque, che tali donazioni inevitabilmente portar doveano la conseguenza, che nella vacanza delle Chiese, cioè nella morte de' Pastori, i fondi Regj nelle mani del padrone diretto dovessero ritornare, e presso del medesimo mantenersi infin a tanto al novello Successore non si fossero di nuovo conceduti. Ed ecco, che la sola qualità de' fondi, di cui divennero le Chiese della Francia, e le Chiese dell' Inghilterra posseditrici, produssero in que' nobilissimi Regni quasi contemporaneamente la Regalia.
La stessa cagione la produsse finalmente nell' Impero di Alemagna. Il nostro famoso Onofrio Panvinio, dottissimo Religioso Agostiniano, chiamato volgarmente Padre delle Storie, fu il primo, che scoprì, che le Chiese dell' Impero Aleman-ni-

(1) *Chabassut. Notit. Concil. secul.* 10. *Hist.* Thomassin. *part.* 3 *lib.* 1 *cap.* 30, & 31.
(2) *De gestis Reg. Angl. lib.* 3.

nico, e di tutte quelle Provincie, che verso il millesimo agl' Imperadori ubbidivano, debbono i loro acquisti de' feudi, e di tanti, e tanti altri specioſiſſimi fondi di Regia natura alla ſola liberalità, e pietà di que' famoſi Regnanti (1), e ſe a Teodorico de Niem ſi crede, noto Segretario di Urbano VI, e Storico fedeliſſimo, le maggiori profuſioni conviene aſcrivere agli famoſi Imperadori Ottoni (2). Queſta ſcoverta oggi non ſi reca più in quiſtione, e lo ſteſſo immortale ingegno di Ugone Grozio dal noſtro Italiano Panvinio con ſomma gratitudine la ripete (3).

Gli Ottoni, cioè il primo, chiamato il Grande, e gli altri due ſeguenti, Principi di origine Saſſone, cominciarono a regnare nel 936. Queſti Principi, e ſpecialmente il primo, veden-

(1) Ecco il luogo famoſo del Panvinio: *Poſtquam vero juris Imperii facta eſt eorumdem Prælatorum electio, quemadmodum & cæteri Principes Sæculares Imperii, tum Cæſares, qui de Religione bene mereri volebant, ſine Imperii tamen præjudicio, cæperunt Epiſcopos, & Abbates ob Religionem, tamquam potiora Imperii membra, præ cæteris laicis Principibus honorare, propbana ditione, & ingentibus opibus boneſtare, Arces, Oppida, Urbes, Marchias, Ducatus, Provincias, Pedagia, Telonia, Vectigalia, Portaria, & multa alia, quæ Imperii propria erant, Epiſcopatibus concedere, quæ vel ex ſuis propriis bonis, quæ ad Imperium pertinebant, vel ex alienis feudis erant. Nam laicis Principibus ſine legitimo hærede mortuis eorum Provincias, quæ beneficiaria jure ad Imperium pertinebant, non amplius Laicis Regulis, ſed Epiſcopis concedebant, atque hac ratione omnes Epiſcopatus, & Abbatias Italiæ, Galliarum, Germaniæ, imo totius Orbis Latini, & denique ipſum Pontificem Romanum ex pauperibus ditiſſimos, & maximos Principes fecerunt: ex eis ſcilicet opibus, quæ ante Imperii juris erant, in nulla re propterea Imperialia jura minui exiſtimantes, quippe quod certi eſſent*, EOS OMNES PRÆLATOS A SE DESIGNANDOS FORE, ET NONNISI JUSSU SUO, ET VOLUNTATE, SACERDOTIA IPSA OBTENTUROS. Panvinius *apud* Genſel. *hiſt. Eccleſiaſt. part.* 2 *in Henric. IV.*

(2) *Ipſe magnus Ottho, & de ipſo deſcendentes, ſecundus, & tertius ejuſdem nominis Auguſti, ipſam Romanam, & alias omnes Eccleſias, & Germaniam ſæcularibus dominiis ditarunt.* Theodoric. de Nihem *in Cronic.*

(3) Grotius *de Imperii Summ. Poteſt. circa Sacra.*

dendo le loro conquiste divenute estesissime, parte perchè con ciò credettero, secondo il pensare di quell'età (1), di adoperare il mezzo migliore per acquistarsi la divina benivolenza, o per riconciliarsela (perchè si può ben figurare, se quei tali sommi Conquistatori potevan sovente temere di averla perduta (2)); e parte per una ragione politica, la quale forse più gli sospinse, cioè che in sì fatto modo si mettean nelle circostanze di potere vieppiù i conquistati domini conservare (3): profusissimamente, non che feudi, e fondi Regj, ma Città principali, ed interi Contadi alle Chiese donarono: il che anche in quella porzione d'Italia, che della ragion dell' Impero Alemannico avevasi, essi praticarono, sebbene non con quel-

(1) I Privilegj de' Principi Cristiani di questa età, che donavano beni alle Chiese, portavano per lo più questa introduzione: *Inter cætera, quæ in actus pios expendimus*, *QUIBUS MAGIS DEUM NOBIS PROPITIUM REDDIMUS, ET SPECIALI DEVOTIONE PLACAMUS*, *hoc solum arbitramur esse potissimum*, ET HOC POTIUS NOSTRIS UTILITATIBUS APPLICAMUS, *cum Ecclesiis, & Locis Venerabilibus consideratione pia conferimus*. Nel nostro *Discorso Storico-Legale su'l Beneficio di S. Cetteo di Pescara* non pochi di questi Privilegj abbiam dovuto rapportare, e da molti di essi si viene in cognizione, che anche tale era il linguaggio della Cancellaria de' nostri Sovrani. Federico II, confermando una donazione, che si era fatta da Errico VI suo Padre alla Chiesa di Chieti, si spiegò con dire; *quod inter cætera, quæ Divinæ pietatis intuitu conferuntur, illud credimus* CREATORI OMNIUM GRATUM, ET ACCEPTATUM RESIDERE, *quod Ecclesiis Dei, & Locis Religiosis pia liberalitate donatur*. Pag. 24.

(2) Besold. *in Sinops. historic.*, & *ibi* Rupert. *in Ottone I.*

(3) Così scrive Guglielmo Molesburiense di Carlo Magno Principe Settentrionale, il quale fu profusissimo inverso delle Chiese della Sassonia dopo di avere quella Provincia conquistata; *Carolus Magnus pro contundenda gentium illarum ferocia, omnes pene terras Ecclesiis contulerat, consiliosissime perpendens, nolle* SACRI ORDINIS HOMINES TAM FACILE, *quam laicos* FIDELIDATEM DOMINI REIICERE, PRÆTEREA SI LAICI REBELLARENT, ILLOS POSSE EXCOMMUNICATIONIS AUTHORITATE, ET POTENTIÆ SEVERITATE COMPESCERE.

quella profusione, che nella Germania fu usata (1).
Che maraviglia è dunque, se dopo degli Ottoni gl' Imperadori di Occidente furon cotanto impegnati, quanto ciascun sa, per conservarsi il diritto delle Investiture. Ove i Sommi Pontefici discretamente avessero voluto allora pensare, ed operare, ed a queste cose por mente; non dovevan mai quella briga con quell' asprezza pigliare, e con quello strepito sostenere, come con iscandalo perpetuo del nome Cristiano fu dall' una, e l' altra parte portata. Imperciocchè dovevasi alla perfine avere qualche riguardo per que' Principi, i quali coteste Iovestiture pretendevano, quasi per conservare una semplice memoria della liberalità eccessiva de' loro Antecessori, e per un menomo segnale che le Chiese possedevano una notabile porzione dello stesso Impero, ed anche per un misero avanzo dell' antico dominio di quei medesimi speciosissimi fondi le domandavano, potendosi bensì soltanto con modi un poco più soavi la Simonia, che nelle Investiture commettevasi, e qualche altro disordine, che nelle Investiture medesime si conteneva, detestare. Ma che che sia di queste, e di altre considerazioni, che far si potrebbero, ove il bisogno presente ad altro non ci obbligasse; egli è certo, che l'avere appunto le Chiese, ed i Vescovati dell' Impero, ottenuto dagli Ottoni, e da' loro Successori, fondi Regj per loro dote, e mantenimento; ne venne, come venir ne doveva, che in tempo della morte de' Prelati dovettero anche gl' Imperadori aver premura di godere della Regalìa, cioè del possesso de' stessi Regj fondi, che le Chiese da essi avean conseguiti (2).

Que-

(1) Muratori *Annali*, *anno* 937, & *seqq.*

(2) Non si deve però quì omettere di avvertire, che Ugone Grozio credette, che più tosto le Investiture producessero l' acquisto de' feudi alle Chiese, che l' acquisto de' feudi, e delle Regalie fatto dalle Chiese, avessero le Investiture generate: *Cum Ottones* (ecco le sue parole) *Germaniæ imperarent, tantum abest ut jurisdictioni, electionive per Imperatores faciendæ causam dederint, ut contra ideo jurisdictiones concessæ sint Episcopis, quod Imperatores eos, ut a se electos, sibi fidelissimos fore, ideoque ipsis custodiam urbium tute committi arbitrarentur*. Grot. *de imperio Summar. Potest. circ. Sacr. cap. n.*21: ed in pruova allega oltre all' autorità del nostro Panvinio, di sopra da noi rapportata, anche un passo di Nicola

Cu-

Questo è quello, che può dirsi rispetto alla percezione de' frutti delle Chiese dell' Impero, goduta dagl' Imperadori Occidentali, per lo meno da Ottone I infino a tanto, che i Successori Imperadori, per le cagioni divisate, non la trascurarono.

Riguardo poi alla Collazione de' Benefizj, la cosa pare che da altri principj si possa più esattamente ripetere. Un nostro Italiano, che visse nel secolo XIV, e formò la famosa Pratica, detta volgarmente Papiense, non ebbe difficoltà, anche in que' tempi, ed in Italia, d'insegnare, che anticamente gl'Imperadori conferivano tutt' i Benefizj (1). La testimonianza di questo antico Scrittore accreditatissimo, e zelantissimo viene con altre gravissime autorità comprovata a segno, che dubitar non se ne puote: e toglie ogni dubbio quello stesso famoso luogo di quella invettiva, che Gregorio IX fe-ce

Cusano *de concordia Catholic. cap.* 27, parlando dell' idea, che avea appunto potuto avere Ottone II nell'usare di simili pie largizioni: *Imperio etiam tranquillissimo non dubitabat hanc ordinationem esse utilissimam, quando per annua servitia, ac præstimonias cuilibet Ecclesiæ juxta quantitatem temporalium indictas, status imperialis manu teneretur, ac etiam multo major imperii potentia ex hoc appareret, quod illis omnibus dominiis, ita Ecclesiis traditis, nullis, nisi per imperium, & absque successione, præfici posset*. Questa discordanza tra Grozio, e gli altri gravissimi Autori di sì fatte materie, che insegnano l'opposto, con facilità si concilia egualmente: giacchè l'aumento delle donazioni fatte alle Chiese de' feudi, e delle Regalie nacque dopo, che si era radicato il diritto delle Investiture, considerando allora gl' Imperadori, che arricchivano coloro, che, secondo il nostro Panvinio, *nonnisi jussu, & voluntate* degli Imperadori *Sacerdotia erant obtenturi:* ma i primi acquisti si fecero dalle Chiese in tempo, che non si erano ancora le Investiture stabilite, ond' è, che per essi s' introdussero immediatamente.

(1) *Nam scire debes tu ignare, quod Imperium aliquando habuit utrumque gladium, temporalem scilicet, & spiritualem, adeo quod tunc Imperatores CONFEREBANT OMNIA BENEFICIA per universum Orbem, & amplius eligebant Papam.* Petrus de Ferrar. *Praxis Papiens. tit. de forma libelli, quo agit. de substit. ex corpore n. 4.*

ce al nostro Federico II, quando gli disse: *Esto quod aliqua Beneficia conferas, quod illa etiam conferre valeas, quae curam continent animarum, jus spirituale, quod in laicis non cadit, non permittis* (1). Imperciocchè questo luogo mostra evidentemente, che gl' Imperadori, anche insino al combattuto Federico, pretendevan di conferire tutt' i Benefizj: onde credette il Papa non far poco, se i Curati ne sottraeva.

Or se dunque gl' Imperadori anche nelle Sedi piene i Benefizj conferivano, o almeno ciò pretendevano; si dica se nelle Sedi vacanti, quando essi la percezion de' frutti avevano, potevano ciò trascurare? Resta dunque stabilito, che la Regalia in quanto alla percezion de' frutti, ed alla Collazione de' Benefizj, verso il millesimo dell' Era volgare, già si aveva dai Re di Francia, e dagl' Imperadori di Alemagna, e poco dopo si ebbe ancora dai Re d' Inghilterra, il che ci conveniva pruovare per farci la strada a quello, che già veniamo a dire.

Del.

(1) Rainal. *Continuat. Annal. Baron. in Federico II.*

Della Regalia de' Re di Sicilia.

TUtto quello, che si è detto, altro oggetto non ha avuto, che di far comprendere più facilmente quello, che ora si ritroverà certissimo, cioè che i Normanni in Sicilia dovettero la Regalia introdurre.

I Normanni, che conquistarono la Sicilia dalle mani de' Saracini, che per anni dugento trenta vi si eran mantenuti, furon quei stessi figliuoli del famoso Tancredi di Altavilla, che dalla Normandia eran in queste nostre Provincie venuti, le quali in appresso sotto del loro dominio in forma di Regno si ridussero. Diversa però fu la spedizione de' Normanni in queste Provincie nostre da quella, che poi con eguale felicità, e con più portentosi, ed ameni successi riuscì in Sicilia. Si trattava nelle nostre Provincie soltanto di vincere, e soggiogare i Dominanti, ma nè la polizia, nè la Religione, nè i costumi si dovean mutare. Gli abitanti eran presso che tutti Cattolici Romani, vi eran i Vescovati, vi eran le Chiese i Sagri Ministri vi erano: Le leggi ancora avevano questi Popoli, ed i Magistrati ritenevano, che gli governavano. In somma vi era Impero, vi era Religione, e del solo Dominante si pugnava (1). Non così nella Sicilia. La Religione era tutta Maomettana, tutt' i Vescovati erano stati soppressi, e se è vero che il Vescovo di Palermo si era conservato (2), questi appiattato viveva, e nascosto: le Chiese erano state tutte abbattute, o in Moschee convertite, ed i Popoli altri costumi non potevano serbare, che quei degli Africani Saracini, di cui la Sicilia era o tributaria, o almeno alleata (3). Sicchè se i Normanni nelle nostre Provincie appena che se ne impadronirono, viddero spedita quasi ogni loro azione: in Sicilia per l'opposto, l'acquisto dell' Isola nel mentre fu termine delle militari funzioni, fu puro principio del nuovo sistema politico, e di Religione, che da essi si doveva piantare, per render perenne, e sicuro l'acquisto, che fatto avevano con infinito spargimento di sangue della loro bel-

(1) Giannone *a lib. 1 ad librum 12 Storia Civile del Regno di Napoli.*

(2) Pirri *Noticia Ecclesiæ Panormitanæ, post exactos Saracenos, in Nicodemo.*

(3) Fazelli *de rebus Siculis decade 2 lib. 6.*

bellicosissima Nazione. Ecco il perchè in Sicilia le Chiese dovettero essere o restituite, o di nuovo edificate; gli antichi Vescovati in non pochi luoghi rimessi in piedi, ed in altri, nuove Chiese Vescovili dovetter esser fondate; i vecchi Monisterj anche in molti luoghi restituiti, ed in infiniti altri luoghi, altri novelli da capo eretti, e piantati; ed in somma tutto il Culto Divino della Religione Cattolica Romana, di cui li Normanni furono osservantissimi, da capo in quella nobilissima Isola, che allora di nuovo alla Fede di Gesù Cristo rinasceva, dovette esser restituito (1).

Tutto questo, maravigliosa cosa in vero, fecero i Normanni in mezzo al fragore delle armi, e quando fumava ancora il sangue de' loro Patrioti, e lo fecero da loro stessi, per loro privato zelo, senza venire affatto da altri stimolati, e sospinti.

Se nelle fondazioni de' Vescovati, e Monastrj potettero i Normanni andar talvolta ritrovando que' Vescovati, e que' Monasterj, che prima della invasione Saracenica erano in quell' Isola, allora fioritissima, in piedi (1); nel dotare però questi Vescovati, e Monisterj, e nell'arricchire tutti quelli altri, che di nuovo essi assolutamente fondarono: non potettero giammai pensare a que'fondi, che prima i Luoghi Pii della Sicilia avevano avuti. Ed in vero dopo di due secoli, e più di dominio Saracenico, come mai si potevano andare quei tali fondi ritrovando? I siti si eran certamente variati, i confini si erano smarriti, ed il tempo, e la guerra gli avea dovuto forse in altra forma totalmente cambiare, e probabilmente erano ancora desolati. Adunque i prodi e generosi Normanni non vedendosi acconci a potere aprire mille giudizj di revindicazione, come quelli esami, che avrebbero richiesta quella pace, e quella sottigliezza, che quei tempi tumultuosissimi non potevano somministrare; presero per partito di donare essi del loro, cioè del conquistato una porzione notabilissima a tali Chiese Vescovili, e Monasterj: nel che non solamente imitarono i Re Franchi, ed i loro Principi del loro Ducato della Normannia, ed i Sovrani

(1) Pirri *Notitia Sicilienfium Ecclesiarum per tot.*

(2) Pirri *Notitia Ecclesiæ Panormitanæ*, *Messanensis*, *Catanensis*. *Syracusanæ*, *Agrigentiæ*, *Cephaleditanæ*, *&* *aliarum passim*. Matthias Stephan. *Justit. Canonic. lib.* 2, *&* *in præfat.*

ni d' Inghilterra della loro medesima Casa (1); ma gli vinsero, e superarono (2). Imperciocchè furono essi cotanto profusi in sì fatte donazioni, e dotazioni, che i più dotti Siciliani, facendo un calcolo de' feudi, e fondi Regj da' Normanni donati alle Chiese, non hanno avuto difficoltà di affermare, che l'intera terza parte dell'Isola venne da questi magnifici Principi alle Chiese del Reame totalmente donata; come appunto un'altra terza parte al Baronaggio fu da essi conceduta; moderatissimamente contentandosi, che per essi, e per i Regnanti loro Succefsori l' altra sola rimanente terza parte unitamente restasse (3): E

(1) Thomassin. *vetus*, *&* *nova Ecclesiæ Disciplina &c. tom.* 3 *lib.* 1 *cap.* 26, *&* *seqq. usque ad* 32.

(2) Presso del diligentissimo Pirro lo stesso Conte Ruggiero così dice in un Diploma spedito a favore del primo Vescovo di Messina Roberto: *Insula Siciliæ Dei providentia tota mihi subjecta, proponi reædificare devastata tegmina Ecclesiarum, & ad apparitionem reddere, sicut fuerant prius, quando Christianum genius illucebat, & abundabat in eadem insula: hoc enim putavi justum, & rationabile, quatenus Deus colatur, & glorificetur sicut prius*: e lo stesso Vescovo Roberto in un altro Diploma ne' tempi medesimi così confessa in lode del Conte Ruggiero: *Venerabilis, & gloriosissimus Rogerius . . . . Ecclesias quoque ab impietate nefanda Saracenorum dirutas, ad honorem Dei . . . . . in pristinum statum restituit, ditavit muneribus, ampliavit possessionibus, & speciosis decoravit ornamentis*.

(3) Fu del fare de' Conquistatori Francesi, del qual genere furono appunto i nostri Normanni, di procedere in casi simili dopo delle conquiste, a divisione in tre porzioni. Ecco un bizzarro racconto, che su di questo proposito si legge nel libro 3 *del Compendio della Storia del Regno di Napoli* di Pandolfo Collennuccio, Scrittore di sufficiente credito presso de' Dotti, parlando della conquista di Carlo I d' Angiò: „ Andò poi Carlo a Napoli, ove regalmente ri„ cevuto in Capuana, trovò tutto il tesoro di Manfredi „ in oro, e fattoselo innanzi sopra tappeti, ove erano soli la „ Regina, e Messer Beltrano da Balzo, fece venire le bi„ lancie, dicendo a Messer Beltrano, che le partisse. Messer „ Beltrano rispose non bisognar bilancie a questo, ma mon„ tatovi sopra con li piedi, ne fece TRE PARTI, dicendo, „ una è del Re, l' altra della Regina, la terza de' vostri „ Cavallieri, e così fu dispensato, e allora il Re Carlo lo fe„ ce Conte d' Avellino “.

E da ciò cotesti valent' uomini, informati delle loro Antichità Nazionali, sensatamente traggono, che ne fosse venuta l'origine del Parlamento Siciliano, diviso in tre braccia, cioè *Demaniale*, rappresentato dai Comuni di quelle Città, e Terre, che nella terza parte rimasero, che i Normanni per loro ritennero; in *Baronale*, sotto nome del quale i Baroni intervengono, quali rappresentanti l'altra terza parte, che fu in feudo conceduta; ed in *Ecclesiastico*, nel cui braccio s'intendono i Vescovi, e gli Abbati, come possessori della restante terza parte, che per loro dote i Normanni alle Chiese concedettero (1).

I Normanni nell'eseguire tutte le additate cose alla Religione appartenenti, si avvalsero del consiglio, e della guida di alcuni esimj uomini o Inglesi, o Francesi, i quali eran Monaci dell'Ordine di S. Benedetto, e dalle loro Regioni eran venuti ad abitare nelle nostre Provincie nel famoso Monistero di S. Eufemia nella Calabria in Diocesi di Mileto, subito che sep-

(1) Si senta Pietro di Gregorio, dotto Feudista Siculo: *Rogerius Comes Calabriæ a manibus Maurorum Siciliam liberavit, qui successive eamdem Siciliam rexit, & in ea edificavit nonnullas Ecclesias Græcas, & Latinas, & unam partem dedit Militibus suis, sicut prius reperta fuerunt concessa in feudum, aliam vero partem pro se reliquit in ejus demanio. Et inde hoc Regno Siciliæ proficiscuntur tria brachia Regni in publicis concionibus, & Parlamentis: videlicet brachium Ecclesiasticum, brachium militare, brachium demaniale, seu Universitatum.* Petrus de Greg. *de concess. feud. part.* 1 *quæst.* 1 *n.* 15. Da Pietro di Gregorio trasse le stesse notizie il diligente Canonico Mongitore: *Ma dapoichè li gloriosissimi Normanni liberarono la Sicilia dalla tirannide Saracena, vediamo chiaramente ripigliato l'uso de' Parlamenti, nel modo più proprio, che si celebrano al presente, da cui riconoscono l'origine i Parlamenti moderni della Sicilia. Il Conte Ruggiero Conquistatore dapoichè si fece Signore di Sicilia, compartì i beni di essa in tre porzioni: la prima assegnò alla Chiesa, fondando, e dotando Arcivescovati, Vescovati, Badie, ed altri Beneficj, riconoscendo da Dio con grata liberalità la sua conquista. La seconda ripartì a' suoi Soldati, e Capitani in premio del valore mostrato nell'acquistarla. La terza riserbò per se stesso .... Sicchè tutta la Sicilia venne ripartita in tre Classi, di persone Ecclesiastiche, Militari, Demaniali*. Mongit. *Memor. storich. de' Parlam. di Sicil. cap.* 1. Napoli *Concordia del Diritto Demaniale, e Feudale cap.* 4. *per tot.*

seppero, che quì i Normani avean già posto piede, ed avean queste segnalatissime conquiste riportate. Di questi uomini degnissimi, traendoli, e chiamandoli nella loro Corte dall'additato Monistero di S. Eufemia, i Normanni si avvalsero in tutte le accennate lodevolissime imprese delle fondazioni de' Vescovati, e Monasterj, e delle loro dotazioni: e poi questi medesimi trascelsero per i primi Vescovi, ed Abbati delle novelle fondazioni, ed è notabile, che uno di cotesti valentiuomini venne addirittura da Rüen Capitale della Normannia, e propriamente fu quello Stefano, che poi conseguì il Vescovado di Mazzara (1).

Queste notizie a noi sono state conservate da un altro celebre Monaco Benedettino della stessa età, Goffredo Malaterra, il quale scrisse diligentemente le gesta, e le azioni del Conte Ruggiero, cioè di colui, da cui tutte queste imprese gloriomente si fecero (2): e la verità di esse dai Diplomi delle

G stes-

(1) Ecco come scrive Pirri, investigatore nobilissimo di tutte coteste antiche memorie: *Constituit primum Robertum Trainensem anno* 1081: *Gerlandum Agrigentium, & Stephanum Mazariensem anno* 1091, *mox nostrum Catanensem, & ultimum Rogerium Syracusarum anno* 1093: *ita nobis declarat idem Rogerius Comes in Diplomate . . . . omnes fere Præsules, quos Siculis denuò erectis Ecclesiis præfecit Rogerius*, *E CELEBRI MONASTERIO Ordinis Sancti Benedicti Oppidi SANCTÆ EUPHEMIÆ Calabriæ, quod non longe aberat a Mileto, cui imperabat Comes, transtulit: Robertum videlicet Troinam, & illum fortasse Rogerium, qui fuit Vicarius, & Decanus Troinæ, post Episcopus Syracusam; Gerlandum Mileti Primicerium, Agrigentium; Ambrosium Abbatem Pactas, & hunc Hansgerium Catanam in Abbatem, & Episcopum. Notit. Eccles. Catan. post enac. Sarac.*

(2) Ecco il luogo nobilissimo di questo Scrittore, che si deve al nostro Antonio Agustino, che lo dissippellì dal fondo della Biblioteca de' Re d' Aragona, dove giaceva sepolto. *Comes videns propitiatione Dei omnem Siciliam, excepta Butera, & Noto, suæ ditioni, subeundo, cessisse, ne ingratus tanti beneficii sibi a Deo collati existeret, cæpit Deo devotus existere: justa judicia amare: justitiam exequi, veritatem amplecti: Ecclesiam frequentare cum devotione: sacris hymnis adstare: decimationes omnium redditumm suorum Sacris Ecclesiis attribuere: viduarum, & orphanorum, sed & me-*

stesse fondazioni ci viene ancora contestata.

E Ran già tutte queste cose succedute, quando capitò in Sici-

merentium cum ratione consolatos. Ecclesias passim per universam Siciliam reparat: ipse pluribus in locis de suo sumptus, quibus facilius fiant, attribuit. „ IN URBE AGRIGENTINA PONTIFICALIBUS INFULIS CATHEDRAM „ SUBLIMAT: TERRIS, *decimis, & diversis copiis, quæ* „ *Pontifici, & Clero competenter designata sufficiant, hæreditaliter chyrographis suis dotat: ornamentis, & sacri Altaris* „ *utensilibus ad plenum consignatis*". *Huic Ecclesiæ Gerlandum quemdam, natione* ALLOBROCUM, *virum, ut ajunt, magnæ charitatis, & Ecclesiastis Disciplinis eruditum, Episcopum ordinans, præfecit. Haud secus apud Mazaram facere addens, omnibus, quæ rite sufficerent* PRÆLATO, ET CLERICIS *ad plenum designatis, Stephanum quemdam* ROTHOMAGENSEM (di Rüen Capitale della Normannia), *honestæ vitæ virum, Episcopum ordinavit. Apud Syracusam vero idem adjiciens, Rogerium Decanum Ecclesiæ Trajnensis honestæ eruditionis Clericum, & boni moris, & affabilitatis virum,* IN PROVINCIA *ortum, Pontificalibus infulis sublimavit, Trainensibus non minimum de ejus amissione dolentibus, quippe cujus doctrinæ, & exemplo ad meliora semper hortabantur, & consilio, & eloquentia etiam in ipsis sæcularibus negotiis, quasi pro baculo sustentationis, utebantur; nam & absente Episcopo vices sibi delegatas cum omni prudentia, & moderatione exequebatur. Apud Sanctam Euphemiam verò Monachum quemdam natione* BRITONEM, *virum Religiosum, post Abbatem, totam Ecclesiam prudenti moderamine audiens, ut hunc Ecclesiæ Catanensi imperare queat, Episcopum ordinare intendit. Quare & per semetipsum illuc accedens, vix tandem Monachis hoc carere volentibus, ipso etiam præ cæteris amplius reluctante, obtinuit. Sicque solemniter Episcopatum concedens, quod nulli Episcoporum fecisse cognoscitur, totam Urbem sedi suæ cum omnibus appendiciis suis sub chyrographo & testibus hæreditaliter possidendam assignavit. Porro ille Ecclesiam minus cultam, utpotè a faucibus incredulæ gentis erutam, suscipiens, juris studiis primo studiosus inhærens, brevi Ecclesiam omnibus necessariis provehens, ad Mariæ vices cum Martha exequendum transiit: Monachorum turbam non modicam sibi coadunans, districtæ regulæ jugo, verbo, & exemplo subesse ut fidelis Pastor coe-*

cilia il celebre Pontefice Urbano II (1). Ruggiero ebbe col medesimo lunghe conferenze: ed il risultato fu, che Ruggiero mutò alcune cose, per compiacere al Pontefice (2), e nel tempo stesso, che Urbano, e con lui i suoi Successori, avessero fatto l' acquisto di quest' altra nobilissima Provincia, quando prima de' Saracini, al Patriarcato Constantinopolitano nella Gerarchia Ecclesiastica era stata subordinata: la qual cosa indusse poi l' illustre Pontefice, per dare un segno della sua gratitudine inverso del Conte Ruggiero, di segnare a favor di lui, e de' suoi Successori, nel ritorno, che dalla Sicilia fece, nella Città di Salerno, il noto Diploma dell' Appostolica Legazìa (3), il quale con infinita ingratitudine ne' tempi posteriori i Successori di Urbano a i Successori di Ruggiero avrebbero voluto contrastare.

ORa, che come in una tela si è delineato, e posto sotto gli occhi quel, che fecero i Normanni in Sicilia nella espulsione de' Saracini, nel ristabilimento della Religione Cristiana, e nella fondazione, e dotazione de' Vescovati, e de' Monasterj; ora con assai facilità si può conoscere, se i Normanni dovettero in Sicilia la Regalia introdurre, cioè se dovettero riserbarsi almeno di tutt' i fondi, da loro donati alle Chiese, l' uso in tempo delle Sedi vacanti.

Che in Sicilia dovettero i Normanni introdurre la Regalìa, tutti gli argomenti di congruenza il persuadono. Se nella Normannìa in tutte le Chiese di quel Ducato l' uso della Regalia vi era, e da' Normanni fu nell' Inghilterra portata, quando essi alla conquista di quel Regno pervennero; i stessi Normanni in Sicilia la dovettero ancora introdurre. Anzi molto più in Sicilia, che in Inghilterra dovettero portarla, perchè in Inghilterra essi appena ristoratori del Culto Divino furono, laddove in Sicilia ne furono assoluti istitutori. E se

G 2 nel-

coegit. Malaterra *Hist. de rebus gestis in Sicil. a Robert. Guiscard.*, & *Roger. ejus fratr. lib. 4 cap. 7.*

(1) Malaterra *Hist. lib. 4 cap. 13.*

(2) Di queste tali cose parlando poi Ruggiero, disse: *ECCLESIAS ÆDIFICAVI JUSSU SUMMI PONTIFICIS URBANI, ET EPISCOPOS IBI COLLOCAVI IPSO LAUDANTE*. *Apud* Pirri *Notit. Eccles. Messan.* Malaterra *Historia loc. cit.*

(3) Malaterra *lib. 4 cap. 7.*

nella Francia, e specialmente in tutta la Normandìa, la Regalìa in favor de' Principi surse, perchè essi avevano arricchite le Chiese di fondi feudali, i quali nella morte de' Prelati dovean di nuovo nelle mani dei Principe ritornare, e da lui al nuovo Successore concedersi; e se per questa ragione in Inghilterra l' acquistarono ancora i Re di quell' Isola della stirpe Normanna: in Sicilia moltoppiù la Regalìa dovettero i Principi Normanni acquistare, perchè essi tutte le Chiese, che o riedificarono, o di nuovo fondarono, di fondi Regj ancora abbondantemente dotarono. Anzi molto più in Sicilia ciò dovette accadere, perchè le Chiese di Sicilia con tal dote unicamente sotto di Ruggiero Normanno o rinacquero, o si crearono; quando le Chiese della Francia, e quelle dell' Inghilterra, come Chiese, che prima di acquistare i fondi Regj, già eran de' loro antichi beni Ecclesiastici fornite; parea, che non potessero con qualunque aumento di dote, di qualunque sorta di beni, che ricevevano, ad una nuova legge essere sottoposte. E finalmente se ne' tempi de' Normanni, anche nell' Impero di Alemagna la Regalìa si osservava, ed eziandìo in tutte quelle vaste provincie nata era per cagione del possesso, che si aveva da quelle Chiese di feudi, e fondi di simil natura: il che faceva, che in tutto l'Orbe Latino vi fosse allora una tal legge; i Normanni non potettero in Sicilia non pensare ancor essi d' introdurla, essendo questo allora il pensamento quasi universale.

Oltre a questi argomenti, i quali sono potentissimi, ve ne sono moltissimi altri anche non poco convincenti. Il vedersi, che il Conte Ruggiero si avvalse nel piantare il Culto Cristiano Cattolico Romano in Sicilia dell'opera, e ministero di Ecclesiastici Francesi, ed Inglesi; questo persuade ancora, che Ruggiero dovette introdurre in Sicilia quelle usanze, le quali erano in vigore nella Francia, e nell' Inghilterra: la qual cosa viene confermata da più considerazioni. Primieramente in Sicilia noi ritroviamo un continuo traffico di altri prodi Ecclesiastici Francesi, ed Inglesi, fino ai tempi anche ultimi de' Normanni (1). Dunque questi tali dovevano ri-

(1) E' noto, che anche il famoso S. Pietro Blesense Inglese si portò in Sicilia sotto Guglielmo II, chiamato dalla Regina Margarita, Madre, e Tutrice dello stesso Sovrano, ad

riguardar la Sicilia come un Regno, la cui polizìa Ecclesiastica fosse stata in gran parte in su della loro modellata. E per secondo noi ritroviamo in Sicilia alcune altre cose, che nella sola Inghilterra s' incontrano, in materia di polizìa Ecclesiastica, introdotte in quella grande Isola da i Principi Normanni, o almeno da essi rinnovate: imperciocchè ritroviamo i Capitoli delle Cattedrali formati da' Monaci di un Monastero costrutto accanto alla stessa Cattedrale (1), la qual cosa tanto nella sola Inghilterra si rinviene, che presso di Ludovico Tommasini, in quella sua immortale opera, e stupenda insieme per la vastissima raccolta, che contiene, delle notizie più peregrine Ecclesiastiche di tutte le età, e quasi di tutto l' Orbe Cattolico, sebbene forse non senza notabile confusione talvolta radunate; si ritrovano Autori gravissimi, i quali asseriscono, che ciò nella sola Inghilterra, come rarissima, e notabilissima cosa, s' incontrava (2), alla quale Isola non potè il

ad istituirlo, ed erudirlo, ed è degno di tutta la considerazione, che la Regina era Nipote dell' Arcivescovo di Rüen di quel tempo, cioè del Primate della Normannìa, e che dal detto Arcivescovo le venne proposto, e mandato il detto valente uomo di S. Pietro Blesense. La stessa Regina Margarita dalla Francia chiamò similmente Stefano suo Cugino, e lo creò Cancelliere del Regno, e poi avrebbe voluto, che fosse restato Arcivescovo di Palermo, il che produsse tutti que' rumori, che allora si suscitarono, e che presso de' nostri Storici sono riferiti. *Vita Petri Blesensis præmissa ejus operibus edit. Mogunt.* 1600, Fazelli *de rebus Siculis decade* 2 *lib.* 7 *cap.* 5, & Pirri *Chronologia Regum Siciliæ in Willelmo II.*

(1) Ecco come fu di ciò scrive Pirri: *Ab initio enim sub disciplina Regulari Ordinis Sancti Benedicti constituta est Catanensis Ecclesia, in qua ad nostra fere tempora perduravit, ut suis in locis dicemus, uti etiam fuerunt Pactensis, forte Syracusana, atque dein Cephaludensis, & Monteregalensis.*

(2) *In octo earum sunt Monachi in Episcopalibus sedibus*: HOC IN ALIIS PROVINCIIS AUT NUSQUAM, *aut raro invenies*, sono parole del celebre Giovanni Salisberiense nell' epistola 227. Le Chiese d' Inghilterra erano allora diciassette, sicchè restava quasi la metà delle dette Chiese fornita di Capitoli Secolari. In Sicilia per l' opposto fu minore assai nella prima istituzione delle Chiese di essa, fatta da'

Prin-

Tommassini aggiungere l'esempio d'un altra nobilissima Isola, qual era la Sicilia, perchè questa nobilissima notizia della Istoria Ecclesiastica Siciliana gli mancava (1).

Or se dunque in Sicilia coloro, che vi piantarono l' Ecclesiastica disciplina (perchè il Conte Ruggiero con i suoi Comandanti Normanni ben si può figurare, che di sì fatte materie doveva essere totalmente ignaro) furono Ecclesiastici Francesi, ed Inglesi; e se in Sicilia alcune particolari usanze dell' Inghilterra si viddero, le quali i soli Inglesi Ecclesiastici vi potettero introdurre; come mai si può credere, che in Sicilia l' uso della Regalìa, uso allora costante in Francia, in Inghilterra, e nell' Impero ancora di Alemagna, non si voleva introdurre? Si può mai credere, che il Conte Ruggiero non volea conservarsi su le Chiese della Sicilia quello, che quei della sua Serenissima Casa avevano nel proprio Ducato della Normannìa, e che avevano introdotto in Inghilterra? Questo non è credibile: tanto maggiormente, che la fondazione delle Chiese di Sicilia, e la loro dotazione, avvenne in tempo quando le guerre, ed i rumori; che nati eran per le Investiture, stavan sopiti. Per tutte le ragioni dunque si dee credere, che Ruggiero si riserbò la Regalìa nella fondazione, e dotazione delle Chiese di Sicilia.

PEr Regalìa noi quì sentiamo principalmente la percezione de' frutti, perociochè l'idea della Collazione de'Benefizj sotto del Conte Ruggiero non vi potè essere con tutta la debita distinzione. Dalla Storia della Sicilia de' tempi Normannici, la quale principalmente si ricava e dagli Autori orginali raccolti dal diligente Caruso nella sua Biblioteca Sicola, donde poi passati sono nell' immortale Collezzione Muratoriana; e da tutti quei Diplomi, inseriti dal laboriosissimo Rocco Pirri nella sua Sicilia Sacra; non si ha ne' primi tempi de'Normanni altra fondazione, che de' soli Vescovati, e Badie; o altre dotazioni, che similmente di semplici Vescovati, e Badie. Per Badie intendiamo Monasterj di Monaci o Basiliani, o Bene-

---

Principi Normanni, il numero delle Chiese, che costavano de' Capitoli di Chierici Secolari, che quelle, che di Monaci eran fornite.

(1) Anzi scrisse: *Fateor equidem has Monachorum colonias frequentiores fuisse in Ecclesiis Anglicanis, quam alibi gentium.* Thomasinus *Vetus, & nova Ecclesiæ Disciplina part. I lib. 3 Cap. 11 §. 11.*

nedettini, o Cistercienfi. Le donazioni però fatte a' Vescovati, si facevano non per sola dote de' Vescovati, e per mantenimento de' Vescovi, ma anche per fondo, e sostentamento del Clero (1). La qual cosa ci fa credere, che ne' primi tempi de' Normanni rispetto al Clero vi fu in Sicilia la stessa pratica de' primi tempi della Chiesa, cioè che dalla massa comune i Chierici erano alimentati (2). Or perchè in Sicilia i Capitoli delle Cattedrali per lo più eran di Monaci, e quei Capitoli, che di Preti Secolari costavano, ne' primi tempi nella maggior parte si mantenevano con fondi amministrati in massa comune (3); perciò idea di Collazione di Benefizj ne' primi

(1) Ecco come si spiega Ruggiero nel 1090, donando al Vescovo di Messina: *Venit ad me Robertus Messanensis Episcopus obsecrans, & petens, ut darem illis terras ad operandum in Civitate Trojna, quarum auxilio tam ipse, quam* CLERICI SUI, *& Servientes Ecclesiæ sustentari possent*. Pirr. *notit. Eccles. Messan. in Robert. Episcop.* Molte simili donazioni si veggono presso del Pirri, onde si vede, che allora i Vescovi, ed il Clero stavano in massa comune, come appunto fu ne' primi tempi della Chiesa. Lo stesso si ricava dal trascritto luogo di Goffredo Malaterra, dove si dice, che Ruggiero donò *quæ sufficerent Prælato, &* CLE-*RICIS* di Girgenti.

(2) Thomassinus *Vetus, & nova Ecclesia disciplin.*

(3) Dopo pochi anni però sembra cessata la vita comune, perchè vediamo farsi menzione separatamente di Canonici: Ecco i Diplomi: *Hinc elemosinam pro senioris mei, & supradictorum salute, Beatæ Mariæ, &* CANONICIS SERVIENTIBUS *attribui*, sono parole di Sichelgaita moglie di Roberto Guiscardo in una donazione fatta alla Chiesa Palermitana, *apud* Pirri *pag.* 75. *tom.* 1. *Igitur hanc chartam feci Ego Robertus Episcopus anno ab Incarnatione Domini Nostri Jesu Christi* 1106, *XIV Inditione, mensis Julii, die tertio, & hanc chartam dedi Ego Robertus Episcopus in præsentia Fratrum nostrorum, videlicet* CANONICORUM MESSANENSIUM, *dilecto Fratri Ansgerio memorati Monasterii Sanctæ Agathæ Virginis & Martyris Abbati*. Pirri *in Eccles. Messanens. pag.* 386. *tom.* 1. *Ego Willelmus Messanensium, & Trojnensium tertius Episcopus Ecclesiam Sanctæ Mariæ, quam gloriosus Comes Rogerius, atque gloriosa Domina Adelasia Comitissa Siciliæ, & Calabriæ de vilissimo stabulo restaurarunt, de consilio* OMNIUM CA-

mi tempi della Regalìa de' Normanni essere non vi potette: Questo, che diciamo, nasce anche dalle cose dette d' avanti. Se gli fondatori della disciplina Ecclesiastica del Regno di Sicilia ne' tempi de' Normanni furono que' pochi illustri Monaci Francesi, ed Inglesi, i quali potressimo chiamare Appostoli della Sicilia, come Appostoli dell'Inghilterra furon chiamati que' Monaci Benedettini, che vi spedì S. Gregorio Magno (1): e questi chiarissimi Monaci Inglesi, e Francesi venivan da quelle Regioni, dove in quel tempo ad altro non si pensava, che di stabilire nel Clero Secolare la vita comune (2); in Sicilia questi famosi uomini naturalmente dovettero la stessa vita comune promuovere, e perciò fondazioni di Beneficj particolari allora esser non ve ne dovettero: e se è così, abbiamo detto bene, che la Regalìa fu della sola percezione de' frutti raggirare allora principalmente si dovette.

Questo è tutto quello, che si può considerare, volendosi con criterio discorrere, su di questo punto della Regalia de' nostri Principi Normanni in quanto alla sua prima origine. E da ciò si vede, che quantunque ci manchino i documenti, che ce ne potrebbero dar delle pruove; tuttavia però il raziocinio è così convincente, che ci somministra argomenti equipollenti. Che maraviglia è, che queste notizie non ci siano state nitidamente tramandate? Di quel, che fecero i Normanni, specialmente rispetto al ristabilimento del Culto Divino, ed alla forma dell' Ecclesiastica polizia, ch' essi introdussero, pochissime notizie a noi sono state conservate, e naturalmente così doveva accadere, perchè ben si sa che per lo più i Storici, delle cose, che ovvie, ed andanti, sono; non mai hanno premura di conservare memoria (3). Ma basta in compruova de' raziocinj fatti, che non si adduca co-

---

CANONICORUM, *&* *Dominæ Armellinæ Abbatissæ*, *&* *amore præfati Comitis Rogerii ab omni terreno servitio liberam facio*. Pirri *loc. cit. pag.* 386. *Concedo* (parole di un Tancredi Principe della Casa Normanna presso Pirri *notit. Eccles. Syrac. pag.* 611) *quoque eidem Episcopo*, *&* *successoribus eius*, ET CANONICIS EJUS, *per totam terram meam vias publicas*, *&* *aquas publicas*.

(1) Baronius *Annal.* 595, *&* 601, Pagi *in Vit. Pontif. in S. Gregorio Magno*.

(2) Thomasinus *Vetus*, *&* *nova Ecclesia disciplina part.* 1 *lib.* 3. *cap.* 11.

(3) Hoffmann. *Elem. Histor. liberar.*

cosa in contrario, e che non si alleghi monumento, onde si dimostrasse, che, anzicchè esser de' Principi i frutti de' Vescovati vacanti, si conservavano a' Successori, o cosa simile, per dovere restar sempre in piedi il primo argomento, cioè che i Normanni, per tutte le ragioni dette, e per tutte le cose considerate, in Sicilia introdurre la dovettero.

Ma si dirà, che vi sia la Costituzione del Re Ruggiero, che comincia *Pervenit ad audientiam nostram*, la quale distrugge un tal sistema. Veniamo adunque a tal Costituzione.

LA Costituzione del Re Ruggiero, primo Re di Sicilia, e Nipote del Conte Ruggiero, delle cui azioni infin ad ora abbiamo parlato, non altera punto in alcuna maniera quel sistema, che si è proposto, quando si riflette, come negar non si deve, che le Costituzioni di Ruggiero, che si ritrovano inserite nella Collezione di Federico, II Imperadore, ed unico Sovrano di Sicilia di questo nome, siano quelle Costituzioni, che Ruggiero per le sole provincie del nostro Regno di Napoli pubblicò nel famoso Parlamento, ch' egli tenne in Ariano nel 1140, Città del nostro Regno di Napoli.

Egli è noto, che dopo di avere il Re Ruggiero superata tutta la lunga guerra, ch' ebbe nelle nostre provincie coll' Imperadore Lotario il Sassone nelle due spedizioni, che quel Principe fece contra di lui; e dopo di aver vinto il Duca Rainolfo, che da Lottario ricevette di queste nostre provincie l'investitura, e ne fu creato Duca; credette Ruggiero, che per dar sesto a queste stesse nostre provincie, era egli tenuto a dovere convocare una Dieta di Baroni, e di Vescovi, secondo che in quell' età si praticava, e Lottario stesso ben due volte nel calare in Italia avea fatto; ed in una tal Dieta pubblicare alcune leggi, che avessero potuto queste stesse nostre provincie, all' intutto dalla guerra sconvolte, e disordinate, riordinare.

Or in questa dieta, la qual' egli tenne in Ariano, Ruggiero tra le altre leggi pubblicò la Costituzione *Pervenit ad audientiam nostram*, di cui parliamo, colla quale Costituzione disse, che si era scoperto, che i Bajoli, i quali eran destinati dalla Corte alla custodia delle Vedove Chiese, *non fideliter gerebant*; e perciò che in iscambio de' Bajoli egli prescriveva, che nell' avvenire in ciaschedduna Chiesa, dove la

va-

vacanza accadeva, si fossero elette tre persone delle più fedeli, e delle più degne della Chiesa stessa, e queste tre persone dovessero, insin a tanto che la Chiesa del nuovo Pastore non era provveduta, i beni della Chiesa amministrare, con conservare i frutti, che conservar si potevano, a' Prelati Successori (1).

Che le Costituzioni di Ruggiero fossero state pubblicate per quelle sole provincie, che ora il Regno di Napoli compongono, oltre all' argomento additato, vi è ben anche di aver così creduto, ed insegnato dottissimi Scrittori Siciliani (2). Oltre a ciò non avendosi notizia, che Ruggiero nell' Assemblea di Ariano il Baronaggio di Sicilia ancora vi avesse fatto intervenire, ed i Vescovi, e Prelati Siciliani vi avesse chiamati; si forma ancora un' altro argomento invincibile, che quelle leggi, in quell' Assemblea pubblicate, non dovetter punto esser fatte per i Siciliani. Le leggi in quell' età dif-

(1) Le parole della Costituzione sono: *Pervenit ad audientiam nostram quod Bajuli, qui olim statuti fuerant super Ecclesiis, Pastoribus carentibus, ad custodiendas, & salvas faciendas res Ecclesiarum, quamdiu eisdem de pastoribus provideatur, non ita fideliter, & studiose, sicut a nostra Curia erat injunctum ipsum servitium peragebant, sed male gerebant, & custodiebant res ipsarum Ecclesiarum. Verum quia omnes Ecclesias nostras, & specialiter ipsas, quæ Pastoribus carent, in manu, & protectione nostra habemus; Nolentes, ut res Ecclesiarum illarum in aliquo minuantur, vel defraudentur, statuimus & Sancimus, ut deinceps si quis Archiepiscopus, vel Episcopus, Regni nostri decesserit, res ipsius Ecclesiæ in custodia, & cura trium de melioribus, ea fidelioribus, nec non & sapientioribus personis ipsius Ecclesiæ ad custodiendas eas, ad opus Ecclesiæ usquedum de pastore in eadem Ecclesia provideatur, committantur. Eo tamen modo ut de redditibus, & proventibus ipsius Ecclesiæ ad usum servientium ibidem morantium, necessaria rationabiliter, & sufficienter ministrentur, ut ex eis ipsi Ecclesiæ multum bene, & rationabiliter serviatur: residuum ab ipsis custodibus ad opus ipsius Ecclesiæ salve, & integre custodiatur, donec ibi pastor fuerit constitutus. Constituto autem in Ecclesia pastore, quiquid de rebus, & introitibus ipsius Ecclesiæ remanserit, ipsi pastori earum assignent, & ei rationem inde reddant.*

(2) Ramondetta *Storia lib. 2 cap. 6*

difficilmente soleansi fare da' Principi senza l' intelligenza de' principali di quel popolo, cui dovevano ligare. Perciò allora, per saggio costume, adottato da' Principi Longobardi, e da altri Principi Settentrionali, le leggi si pubblicavano in quelle Assemblee, nelle quali i principali di quel popolo intervenivano, il che facevano con savio consiglio, e fina ragion di Stato, acciocchè le leggi non paressero dal Dominante al popolo imposte, ma quasi da' Sudditi a loro medesimi dettate (1). Nell'Assemblea di Ariano il Baronaggio Siciliano non vi concorse, nè la Prelatura di quel Regno v' intervenne, la quale principalmente avrebbe dovuto esser consultata, come quella sola gente, presso di cui allora in ogni Nazione era il deposito di quella misera dottrina, che tuttora durava (2). Dunque le leggi, in Ariano pubblicate, non potettero essere mai leggi de' Siciliani. Nè nel Regno nostro si sarebbe mai la Dieta tenuta, quando doveva regolare, e riordinare l' uno, e l' altro Reame: imperciocchè in tal caso Ruggiero non mai nel Regno nostro, ma in Sicilia avrebbe l' Assemblea radunata, perchè facendo allora la Sicilia la principal figura tra i Stati, che componevano il suo dominio, ritrovandosi già Palermo destinato da' Normanni per Sede Regia: Ruggiero avrebbe conosciuto, che in quel Regno si doveva per ogni ragione la Dieta tenere (3). La Costituzione adunque, che comincia *Pervenit ad audientiam nostram*, non può in alcuna maniera essere in contrario allegata, come quella Costituzione, la quale le Chiese di Sicilia non venne punto a riguardare.

NE' si dica, che poi, essendo passata tal Costituzione nella Collezione Federiciana, divenne legge ancora della Sicilia. Imperciò-

(1) Grotius *Manuductio ad Histor. Batavor. in Proleg.*; Giannone *Istoria Civile lib.* 4, & 5.

(2) Hoffmann. *Manuduct. ad Histor. literar.*, Mosemius *Elem. Hist. Eccles. secul.* 9.

(3) Questo importantissimo punto della Storia Civile della Sicilia da noi fu distesamente esaminato nelle due nostre Dissertazioni pubblicate in sostegno del *Padronato Regio su 'l Benefizio di S. Lucia di Siracusa, come spettante alla Regia Chiesa Vescovile di Cefalù*; Sicchè colà si ritrovano tutte le pruove dell' addotta sentenza copiosamente raccolte: *pag.* 103 della prima, & *pag.* 97 della seconda.

ciocchè noi sappiamo,che le leggi della Collezione di Federico non derogarono punto alle Consuetudini particolari di que' luoghi, dove vi erano: e dall' indole della Compilazione Giustinianea veniamo ancora in cognizione, che in una Collezzione generale di leggi vi possa ottimamente entrare qualche stabilimento, che non sia generale, ma particolare di qualche luogo solamente (1). Dunque nella Collezione delle Costituzioni, fatta da Federico, potè essere inserita la legge, di cui trattiamo, come legge perticolare del Reame di Napoli, senza che con ciò si fosse pregiudicata punto la consuetudine particolare della Sicilia.

E che sia così, il comprnova evidentemente un luminoso fatto che noi ritroviamo ne' tempi di Federico II nella Storia Ecclesiastica Siciliana. Essendo nata allora una controversia fra alcuni Baroni, si suppose di certo (se l' antica carta non c' inganna per i tanti errori, che contiene, a guisa di quelle, che sono presso l' Ughellio, le quali il Muratori dice esser piene di spropositi), che se una certa Provista di un Benefizio si fosse fatta dall' Imperadore in tempo di Sede vacante; della Provista non si avrebbe potuto mai dubitare: talchè allora tutta la controversia par che si fosse fatta consistere nell'esame, grossolano per altro, secondocchè quell' età portava, se essendovi nella Chiesa Vescovile l' Eletto, sebbene non avesse ancora della Chiesa preso il possesso, la Chiesa potea seguitarsi a dire vacante. Ma che che sia dell' ipotesi della con-

(1) Nel Codice, e spezialmente ne' tre ultimi libri *passim* ciò si rinviene. Ma di ciò una pruova nobilissima ci si somministra dalla legge *Ut inter Divinum Cod. de sacrosanctis Eccles.* Con questa legge si era prescritto, che le Chiese soggette al Patriarcato Constantinopolitano avessero avuto il privilegio, che per i loro beni non fossero ad altra prescrizione soggette, che alla centenaria. Passò tal legge nel Codice ritenendo la stessa natura di legge particolare, tuttocchè il Codice fosse stato anche nell' Occidente pubblicato. Onde vi fu poi bisogno della Novella 9 per estendere anche alle Chiese Latine, soggette al Patriarcato Romano, lo stesso privilegio, che le Chiese Greche avevano già ottenuto, che la sola prescrizione centenaria potesse opporsi alle medesime. Le stesse cose nella Legislazione Fidericiana osservare si potranno da chi abbia pratica di quelle, sufficientemente pure, sanzioni.

controversia, che l' antica, e viziata carta contiene; certo è, che allora l' Imperadore Federico II, qual Re di Sicilia, rotondamente disse, che EX ANTIQUA DIGNITATE esso aveva IN ECCLESIIS VACANTIBUS REGNI COLLATIONEM (1). Or se ne' tempi di Federico si avea per certo, che il Re potesse conferire i Benefizj delle Chiese vacanti: ogni ragion vuole, che in tempo di Federico dovea esser principalmente fuori di controversia, che la percezione de' frutti delle vedove Chiese, fosse de' Sovrani; giacchè era allora impossibile, che a' Sovrani si accordasse il più, quando loro si negasse il meno, e che avessero i Sovrani l' effetto, quando privi fossero della causa; imperciochè quasi in ogni tempo si è creduto, che la Collazione de' Benefizj sia un effetto della percezione de' frutti (2): o almeno quest' altra proposizione non si potrà mai negare, che non si troverà mai accordata Collazione di Benefizj a colui, cui si sia la percezione de' frutti negata, perciocchè la percezione de' frutti può stare senza la Collazione de' Benefizj, ma la Collazione de' Benefizj in tempo di Sede vacante a coloro soltanto si è conceduta, cui accordata era la percezione de'

(1) Questo aureo documento si rapporta da Pirri nella Storia della Chiesa di Patti, ne trascriveremo le seguenti parole: *Proponit Joannes Gallina Procurator Domini Gregorii Mustacii . . . . . dicens, quod cum idem Gregorius teneret, & possideret ex dono, & concessione Domini nostri Serenissimi Imperatoris Casale Sanctæ Luciæ . . . . , propterea quia licet in Pactensi Ecclesia, ad quam ipsum Casale pertinere dignoscitur, tunc esset Electus, QUIA TAMEN PLENAM ADMINISTRATIONEM NON HABEBAT IPSIUS CASALIS; COLLATIO AD DOMINUM NOSTRUM IMPERATOREM SPECTABAT EX ANTIQUA DIGNITATE, QUAM HABET IN ECCLESIIS VACANTIBUS REGNI, sicut Imperialis Majestas in privilegio sibi indulto non ad supplicationem ipsius Gregorii, sed ex mera liberalitate sua manifestè declarat. Idem Dominus Episcopus suggerens Imperiali Majestati, quod non vacaret tempore concessionis ipsius, & contra verum assereret in eadem electum, & confirmatum esse, obtinuit, & impetravit literas Imperiales ad Comitem Capuæ, ut super hoc, veritate quæsita, si de suggestione facta per eundem Episcopum constaret, possessionem ipsius Casalis sibi restitueret.*

(2) Di questo punto si ragionerà fra poco distesamente.

frutti. Dunque se ne' tempi di Federico i Re di Sicilia avevano la Collazione de' Benefizj delle vedove Chiese, dovettero essi allora essere sicuramente in possesso quieto, e pacifico della percezione de' frutti delle medesime.

DA Federico in poi come le cose andate fossero, non si può con certezza affermare. Di cotesta oscurità n'è cagione unica l'oscurità stessa della Storia Siciliana di sì fatti tempi. Chi non sa cosa avvenne in Sicilia dopo di Federico II? Gli anni del rimanente governo de' Svevi furono anni di continue guerre, e sedizioni: Con Carlo I d'Angiò si acquistò da' Siciliani una pace, che non riuscì ad essi niente piacevole, per lo governo, niente a' loro costumi adattato, de' Francesi, e per le leggerezze, troppo allora naturali a quella gente (1). Ed il volersi in appresso de' Francesi stessi disfare, ed agli antichi loro Re Svevi ritornare nella persona di Costanza, Sorella di Manfredi, e Moglie di Pietro I di Aragona; fu per i Siciliani quel passo ardimentosissimo, per lo quale si buttarono nella voragine di un oceano immenso di malanni interni, ed esterni, de' quali si può dire che non si fosser veduti mai fuori, se non sotto di Alfonso I, allora quando ritornata la Sicilia di nuovo ad unirsi con questo nostro Reame, potette poi tranquillamente a i successori di Alfonso, sebbene da capo separatamente, pervenire.

Or in mezzo a tutti gli accennati guai, e malanni, i quali sono innummerabili, e senza dolore, e rincrescimento grandissimo non si possono nelle Siciliane Storie osservare, si può ben credere, che i Re di Sicilia d' infinite prerogative, e privilegj facessero irreparabile perdita, specialmente in materia Ecclesiastica, per essersi anche frattanto abbattuti in caliginosissimi tempi, e per compimento de' mali per aver dovuto quasi ogni giorno Interdetti Pontefizj, scommuniche, maledizioni, esecrazioni, guerre Papali, sollevamento di altri Principi, da Papi promossi, e cose somiglianti, tutte tragichissime

(1) Errigo Spondano autore Francese molto grave, parlando del Vespro Siciliano, *Continuat. Annal. Baron. ann.* 1280, così scrive di Carlo I, e de' suoi Magistrati: *Gallorum suorum illic inhabitantium insolentiam, moresque levissimos (ut est* GENUS GENTIS *) ac fœminarum contactus impudicos, aliaque omnis cupidinis, & luxuriæ sentamenta refranare parum curarunt, aut minus potuerunt.*

me, dolorosissime, e scandalosissime soffrire: nel che quando la costanza, ed il vigore de' Siciliani si riguarda, che soli in mezzo alle acque per lungo tempo si sostennero, e da formidabili nemici si difesero, si ripararono, e si salvarono; subito si ritrovan esempj tali di cose, che forse niuna storia di niun' altra Nazione potrà somministrarne più luminosi (1).

Alla derrata venne per giunta la gran copia de' Scismi, e degli Antipapi, che allora miseramente laceraron la Chiesa, il cui fare era, che siccome ciascun Papa col suo partito in qualunque gran cosa era indulgentissimo; così nell' altro, tutto, come criminosa cosa, riguardava: il che non potea non operare, che in quel totale ondeggiamento, e dubbiezza di cose, i Principi Cattolici non dovessero di molte vere prerogative far perdita, nel mentre forse infinite ingiuste sarebbero state ad essi a larga mano accordate (2).

Posto ciò, che maraviglia è se in questi tempi s' incontra, che i Re di Sicilia nel percepire i frutti delle Vedove Chiese si colorivano ancora col permesso Appostolico? In quella dubbiezza di ragioni, che allora vi era, ed in quell' in-

 gom-

(1) Fazelli *cum* de Amico, Bonfiglio, *aliique Historici Siculi*. Nelle accennate nostre dissertazioni *per lo Padronato Regio del Beneficio di S. Lucia come spettante alla Chiesa di Cefalù*, tutto questo tratto di Storia dovette essere colle sue debite pruove rapportato: *pag.* 47 della prima, & *pag.* 67 della seconda.

(2) Si senta un gravissimo Scrittore, qual è Caudio Fleuri; *Inst. Canon. par.* 1 *cap.* 1 §. 17: *Sed majus exitium disciplinæ sacra vix experta est, quam tempore schismatis Avenionensis, exeunte sæculo XIV. Nam in ista Pontificum æmulatione* UTERQUE *dispensationibus & indulgentiis* SECTATORUM *suorum numerum augere satagit, vitiaque in iis, qui* PARTI SUÆ FAVEBANT DISSIMULAVIT, *& quum mutuis diris & execrationibus se devoverent, ce jura Ecclesiasticæ ad ludibrium reciderunt. Concilium Constantiense qu d anno* 1414 *convocatum fuit, tantis malis ex parte medelam attribuit. Deliberatum ibi fuit de emendatione morum, & disciplinæ Ecclesiasticæ, deliberatum itidem postea. Omnium efficacissimum remedium existimatum fuit restrictio privilegiorum, & dispensationum, ne summa auctoritas, quam Christus capiti Ecclesiæ concesserat ad ædificandum, adhibeatur ad Ecclesiam destruendam.*

gombramento di massime, che tutto fosse del Papa, non si trovava allora altra cautela, che fare autorizzare i possessi dall' autorità Pontificia (1). Del resto in verità i Re di Sicilia erano allora nell' antico loro possesso di percipere i frutti delle Vedove Chiese del loro Reame, e se ne avvalevano, e ne usavano come era di ragione.

MA tempo è ormai, che veniamo a ragionare del famoso Privilegio di Alfonso I, col quale si dice, che Eugenio IV concedette a quel Principe, ed a' suoi Sovrani successori li spogli de' Vescovati, ed i frutti delle Sedi vacanti.

Se questo Privilegio fosse vero, e non potesse esser recato in controversia, la risposta nostra sarebbe quella, che già data si è, cioè che il gusto di quell' età portava seco di avere un' autorizzazione Pontificia su di que' stessi certi diritti, che da' Principi *ab immemorabili* possedevansi: ed aggiungeressimo ancora quest' altra considerazione, che Alfonso, il quale forse sapeva, che i suoi Antecessori molte volte avevano allegato l' autorità Appostolica degli Antipapi (2); come Principe savio dovette avere la premura di far acquistare a' Re di Sicilia la ragione, di potere appresso allegare anche l' autorità d' un Pontefice, che era restato solo, e superiore dopo del Concilio di Basilea, e dell' ultimo nuovo Scisma, e nuovo Antipa Felice V, nello stesso Concilio creato; le quali risposte nitidissimamente spiegherebbero il Privilegio di Eugenio, e tutti que' sistemi, e difficoltà da esso ricavate, dileguerebbero: ma fatto sta, che il Privilegio che si allega, è una pura favola, svegliata, com' è da supporre, dai giudiziosi ed accorti Siciliani, per sottrarre da qualche invasione della Corte di Roma l' antico possesso de' loro Re Nazionali, in que' tempi, ne' quali con altri feudi le genti in sì fatti pericoli non poteano combattere, nè si poteano difendere.

Le ragioni, che a pensare in sì fatta guisa ci conducono, sono le seguenti.

Si dice, che Alfonso ottenne un tal Privilegio da Eugenio IV, per

(1) Du Change in Lexico *in voce Feudum oblatum*, Hertius *de feudo oblato* Bohemer. *Jus Ecclesiast. &c. in lib. 3 Decretal. in tract. de feud.*

(2) *Rex Martinus I apud* Pirri *in notit. Eccles. Panormitan. in Gilfort., & de Presulum Siciliens. elect., & in notitia Eccles. Cephaledit. in Guillel. de Salamon.*

per rimunerazione de' fervigi preftati alla Santa Sede, quando difcacciò dalla Marca d'Ancona i nemici di Roma, che tenevano quella provincia occupata. Pe 'l contrario fi fa, che Alfonfo per un sì fatto benefizio, che promife di fare, ottenne da Eugenio molte altre cofe, e non quefta. Il Rainaldo, a cui fiamo molto tenuti, per averci infiniti monumenti confervati, fedelmente gli atti della pace, che feguì tra Eugenio, ed Alfonfo, dopo che lungamente erano ftati nemici, ci ha trafcritti; ed in effi non fi ritrova punto, che Eugenio una sì fatta fegnalatiffima grazia gli aveffe conceduto, quando cofe molto minori fono in effi regiftrate (1). Gli Storici di quell' età, e de' tempi pofteriori, e quegli principalmente, il cui intendimento fu di magnificare le gefta di Alfonfo; di un tal Privilegio non hanno fatto mai menzione alcuna (2). Nel Bollario Romano quefta Bolla non fi rinviene, nè in altri Archivj

 di

(1) Dal Rainaldo in epilogo così rapporta la pace Antonio Pagi nelle fue dotte Vite de' Pontefici, e propriamente in quella di Eugenio IV: *Anno millefimo quadringentefimo quadragefimo tertio, feptima die menfis Martii, Florentia exiens Eugenius Romam petiturus, poft dies Senas ingreffus eft, ibique fex menfes commoratus, didicit fœdus initum cum Alphonfo pridie idus Junii, feu die 12 Junii, per Ludovicum Patriarcham Aquilejenfem, quem cum fuis literis ad hoc Terracinam miferat. Hujus autem fœderis hæ conditiones erant. I. ut Alphonfus Eugenium verum Pontificem agnofceret, fubditofque populos in ejus obfequium contineret, libertatem Ecclefiafticam non infringeret, labefactamque in priftinum ftatum revocaret. Oppida Ecclefiæ Romanæ, quæ occupeverat reftitueret. II. Sex triremes inftrueret, eafque Pontificii Legati Claffi ad bellum facrum Turcis infeudum jungeret. III. Præterea ad Picænum e Francifci Sfortiæ Tirannide vindicandum, quatuor Equitum millia, & Pedites mille fubfidio mitteret Pontificio Exercitui.* VICISSIM *vero Eugenii nomine a Legato promiffum eft Alfonfo adoptionem, qua Joanna hujus nominis II, Siciliæ Regina ipfum in filii locum cooptarat, corroboratam iri, ut Regnum Neapolitanum Alfonfo cederet iisdem juribus & formis, quibus per Romanos Pontifices alias concedi confuetum erat, & cum claufula quamvis Regnum armis, & vi in fuam poteftatem redegiffet.*

(2) Antonius *Panormit. de dictis, & factis Alphonfi Regis*, Antonin. *hift. tit.* 2 *cap.* 14 §. 3, Palmerius *in Chronic.* Beufin. 8 *decad.* 8, Æneas Silv. *Epift.* 207.

di quella diligentissima Corte si è detto essersi mai conservata; E finalmente neppure in Sicilia questa Bolla si è veduta giammai, laddove almeno colà si avrebbe dovuto conservare nelle autentiche forme. Che più! Ne' stessi Scrittori Siciliani antichi non che tal Bolla non si ritrova rapportata, ma nemmeno un tal fatto viene tocco, ed indicato (1).

Per le quali cose ad evidenza si conosce, che questo Privilegio di Alfonso altro non sia stato, che una ingegnosa invenzione de' Saggi Siciliani, per difendersi ne' tempi ultimi, quando viddero tutt' i spogli de' Vescovi defonti, riserbati alla Santa Sede, e tutti li frutti delle Sedi vacanti anche (oh Dio, e con qual ragione!) dalla Santa Sede occupati. Credettero essi allora, e per avventura con troppo fondamento credettero, che se in quel-

(1) Un altra pruova di questa verità si trae dal seguente Capitolo di Alfonso I della data del 14: *Item, perchè morendo li Prelati, la Regia Curti soli apprindiri li loro spogli SUB COLORE SEDIS APOSTOLICÆ: per tanto supplica lo dicto Regno, che li dicti spogli siano dati alloro Ecclesii, a cui de jure spectano, & la Regia Curti non se ingerat in illis*. Su la qual domanda rispose Alfonso:
„ *Regia Majestas non consuevit de his ABSQUE PROVISIO-*
„ *NE APOSTOLICA se aliquatenus intromittere: atque ita*
„ *in futurum taliter se habebit, quod non erit locus justæ que-*
„ *relæ*. Che questo Capitolo dimostri ad evidenza non esser vero il Privilegio, che si spaccia di Eugenio, la cosa è chiarissima. Imperciocchè in quell' anno 1452, quando tal Capitolo fu sognato, era morto Eugenio, perchè trapassò questo Papa nel 1443; e pure del suo Privilegio non si favella, quando altrimenti non si sarebbe mai detto *sub colore Sedis Apostolicæ*, nè il Re avrebbe risposto, che nulla faceva *absque provisione Apostolica*; ma dall' una, e l' altra parte si sarebbe parlato del Privilegio, come di cosa notissima, giacchè il Privilegio, giusta la tradizione favolosa de' Siciliani, riguardò nommeno i frutti de' Vescovati vacanti, che i spogli de' Vescovi defonti. Perciò l' ultimo dotto Chiosatore de' Capitoli stessi, sotto di esso potè dire: „ *Quod Antisti-*
„ *tum hæreditates, quas vulgo* Spolia *appellamus in Sicilia ad Principem perveniant, ab eoque administrentur, ANTIQUIUS ESSE ALPHONSI TEMPORIBUS, vel ex eo liquet, quod quum mortem obiisset Giliforti Pontifex Panormitanus, Martinum Regem, quid de illius re familiari, ac supellectile, faciendum esset, mandasse constat* . . . . . .

quelle critiche circostanze a Roma un tal Privilegio non opponeano; per quanto avesser potuto su dell' immemorabile possesso fondarsi, o l'acquisto del Conte Ruggiero allegare; non avrebber potuto giammai difendersi, e i diritti del lor Sovrano conservare.

E per altro, se nella materia della Regia Legazìa con tutto il Privilegio Appostolico, e con tutta l' osservanza costantissima del medesimo, pure i Sicilani si viddero a mal partito ridotti ne' tempi del Sommo Pontefice S. Pio V, e poi anche negli ultimi nostri tempi: Si figuri ora se avrebber potuto essi in quell' età, senza un tal ritrovaro, salvare la percezione de' frutti a' loro Sovrani, e trarla dalle fauci degli avidi Curiali Romani (1). Si deve dunque confessare, che a cotesta sola santa invenzione, ed a cotesto dolo buono, si dee la conservazione di questo diritto speciosissimo de' nostri Sovrani di Sicilia: e se nella prima Chiesa meritarono commendazioni, o almeno compatimento que' tali, i quali fingevano i libri delle Sibille a lor talento, e cose somiglianti, per persuadere a' Gentili, che anche dalle loro autorità veniva la nostra Santa Religione autorizzata (2): i Siciliani nostri, i quali dallo stesso santissimo fine furono sospinti, per indurre la Corte Romana a lasciar nelle mani de' loro Sovrani l' antica percezione de' frutti, ch' essi godevano, sono egualmente degni di tutta la lode.

H 4 E che

(1) Questa maniera di parlare ce la somministra Van-Espen, come quella, che è adattatissima a quel rispetto, che da ogni Cattolico si deve avere in verso del Vicario di Gesù Cristo. E perciò a' Curiali devesi attribuire tutto quello, che gl' infelici nostri avversarj ad esso imputano sacrilegamente. Ecco Van Espen: *Ex his neque obscurum est eam tunc fuisse Pontificum opinionem, quod omnium Ecclesiarum solicitudo, & provisio quodammodo ad Romanum Pontificem pertineret, ut, si expedire videretur, posset ipse de Pastore vacanti Ecclesiæ providere. Insuper quum & ipsi Principes hanc in Pontifice authoritatem agnoscerent, & in suis ditionibus admitterent, non mirum, si Pontifices, INSTIGANTIBUS CURIALIBUS, omnes sensim Ecclesias Cathedrales, & Metropolitanas, dispositioni Sedis Apostolicæ reservaverint*. Van Espen *part. 2 tit. 33 cap. 1 num. 27.*

(2) Baronius *Annal. ann.* 142. Hoffman. *in una voce Sibyll.* Natalis Alexand. *Hist. Eccles. secul. 1 art.* 17.

E che sia così, che il Privilegio di Eugenio fu allegato dai Siciliani, e finto per la stessa ragione, che detta abbiamo, ce ne persuade ancora la potentissima considerazione, che il primo, che ciò mise in campo, fu Gian Luca Barberi, Ministro Patrimoniale, o Segretario Regio in Sicilia sotto Ferdinando il Cattolico (1). Or questi, che fu il più impegnato Uomo, che vantasse a suo favore la Regia Giuridizione di Sicilia, sicuramente non poteva per altro fine ciò svegliare, che per il fine divisato: giacchè altrimenti, per la sua maniera di pensare, ancorchè un tal Privilegio veramente stato vi fosse, non ne avrebbe fatta parola. Sicchè dovette considerare, che con questo solo mezzo si potea mantener salva, e sottrarre la Sicilia da quel pericolo, a cui altrimenti doveva sicuramente soggiacere. Iddio dia luogo di pace nell' altra vita a cotesto Valentuomo, che per il suo Re, e per la sua Padria nudriva sentimenti di un cotanto zelo ripieni (2). Che se poi posteriormente da altri fu la stessa favola della maniera stessa smaltita, ciò accadde perchè appunto verso que' tempi, come in appresso diremo, si era di nuovo dai Papi pensato di volere fare acquisto de' frutti de' Vescovati nelle Sedi vacanti (3).

Dalle cose dette infin ad ora, pare che possa restare a sufficienza provato, che i Siciliani Monarchi nacquero col possesso

(1) Mongitore *Bibliotheca Sicula in Johanne Luca Barberio.*

(2) Quello, che scrive Luca Barberi, fu questo, siccome si ha dal Pirri: *Joannes Lucas de Barbera in M. S., ut vocat, Capibrevio, ita scribit de Rege Alphonso: Sua bellica virtute, summis vigiliis, maximisque impensis Romanæ Ecclesiæ dominatui Anconæ Marchiam restituit, atque acquisivit; unde grati animi affectu, & beneficiorum Sedi Apostolicæ præstitorum gratitudine coactus idem Pontifex Eugenius IV sibi Alphonso Regi, atque in Siciliæ regnum succedentibus in perpetuum spolia decedentium Prælatorum, FRUCTUSQUE ECCLESIARUM SEDE VACANTE contingentes concessit*, SIVE CONFIRMAVIT Soggiunge poi Pirri: *Confirmasse verosimilibus forte videatur*. Pirri *de Præsul. Siciliens. elect. in fin.*

(3) Anzi forse per la stessa ragione il Barberi ne' tempi di Ferdinando il Cattolico ciò cominciò a dire: perchè appunto allora fu della percezione de' frutti delle Sedi Vacanti ricominciarono le sorprese della Corte di Roma, come osservarono dottissimi Autori. Giannone *lib.* 30 *cap. ult.*

fesso della piena Regalia della percezione de' frutti; che goderono in appresso ben anche della oCllazione de' Benefizj in tempo delle Sedi vacanti de' Vescovati del loro Reame: e finalmente, che se negli ultimi tempi da i Papi il diritto della percezione de' frutti talvolta giudicarono in acconcio de' fatti loro di ripetere, e tal altra volta il finsero ottenuto; tutto questo vie maggiormente conferma, che essi sempre fossero stati gelosissimi a conservarsi una tale nobilissima prerogativa. La Collazione de' Benefizj passò anfratti maggiori, imperciocchè nella trascuraggine de' Ministri Regj in conservarla a' loro Sovrani, potè esser creduta dell' appartenenza de' Vescovi successori, il che bastò a potersi a man franca dalla Dataria Romana sotto S. Pio V, e poi sotto di Sisto V assolutamente occupare.

CHe se è così, come di esserlo negar non si deve; oggi che alla stessa Dataria si toglie quello, che da essa senza ragione alcuna, e con gravissimo detrimento del diritto de' Popoli, de' Sovrani, e quel, ch' è più, del medesimo Culto Divino, si era occupato: Oggi ogni ragion vuole, che secondo le regole della Ragion Naturale, del Diritto delle Genti, Civile, ed Ecclesiastico, all' antico Signore si restituisca, vale a dire a' Sovrani di Sicilia la Collazione si renda, a cui appartiene, come a quei, dai quali goduta fu, e legittimamente acquistata fin da che, conquistando essi la Sicilia, la Religione Cattolica, il Culto Divino, e la Ecclesiastica Disciplina vi stabilirono: e possono di buon animo ben contentarsi i Pontefici, che in Sicilia i Sovrani, successori del Conte Ruggiero, queste piccole prerogative vi ritengano, quando essi Pontefici voglian considerare, che quanto essi in Sicilia hanno, la quale prima dell' occupazione Saracenica al Patriarcato Costantinopolitano ubbidiva, tutto al dono ultroneo dello stesso Conte Ruggiero, Principe, quanto altri mai, benemerito della Sede Appostolica, debbano attribuire.

Spetta la Regalìa piena a' Re di Sicilia, ancorchè non l' avessero mai goduta.

QUalora si volesse supporre, e per ipotesi fingere, che i Sovrani di Sicilia non avessero mai avuta la Regalìa, cioè la percezione de' frutti, e la Collazione de' Benefizj per originario diritto, e prerogativa del loro Principato; e che la percezione de' frutti, di cui godono, sia un puro, ed assoluto privilegio Appostolico, per munificenza semplice de' Papi ad essi Sovrani di Sicilia conceduto: in tali casi pure la Collazione de' Benefizj, che oggi dalla occupazione della Dataria si sottrae, a' Sovrani deve concedersi.

Ed in vero se i Vescovi successori, che potrebbero essere soltanto quei, che a' Sovrani potrebbero ciò contrastare, incontrano l' opposizione, che essi per lo lungo uso, che fatto non hanno del loro diritto, l' hanno perduto: come mai potrebbero i Vescovi a' Sovrani un tale acquisto, anche nella spiegata ipotesi, impedire? Sono ormai dugento anni, e più, che i Vescovi successori non si son curati delle Collazioni de' Benefizj vacati in tempo delle Sedi vacanti, permettendo, che si facessero dalla Romana Dataria, per una legge non riconosciuta in Sicilia, e che colà riconoscer non si poteva giammai. Dunque come oggi potrebbero i stessi Vescovi aver coraggio di rivindicare lo stesso diritto, quando essi *pro derelicto* l' hanno avuto? Oltre a ciò la revindicazione dovendo farsi contra del possessore (1), cioè dovendosi necessariamente contra la Romana Dataria esercitare; essi contra della Dataria venir non possono, perchè quella potrebbe ad essi opporre sempre tutte quelle eccezioni, che dai continuati atti di contentamenti, per due secoli e più sempre fatti, a favor di lei contra di loro nascerebbero: quando contra del Sovrano nulla ha che rispondere la Dataria. Dunque resta sempre pruovato, che anche nella supposizione, che i Sovrani di Sicilia non avessero mai avuta la Regalia, e che avessero appena da Eugenio IV conseguito per puro dono Pontifizio la sola percezione de' frutti; pure oggi la Collazione de' Benefizj, che resta sospesa, perchè più far non si può dalla Romana Dataria in Sede vacante, dee a i Sovrani concedersi.

Ma vi è un' altra ragione assai più efficace di queste, che abbia-

(1) *Tot. tit. ff. de rei vindic.*, & *ibi Interpret.*

biamo finora confiderate, per convincerci, che la Collàzione de' Benefizj, anche nel fenso della prefente ipotefi, a' Sovrani foltanto fi appartenga. I Sovrani fono quelli, che oggi hanno la percezione de' frutti delle Sedi vacanti, perchè non fono tai frutti a' Vefcovi fuccefsori confervati. Or trattandofi oggi della fola Collazione de' Benefizj, quefta non può ad altri accordarfi, che a quelli, che fono in pofsefso de' frutti de' Vefcovati in tempo di Sede vacante.

Egli è noto, che ficcome fi confervano per Diritto Canonico le Collazioni de' Benefizj a' fuccefsori; così i frutti ancora a' fuccefsori debbono efsere cuftoditi: talchè tra le cofe, in cui il Capitolo, il quale per altro in tempo di Sede vacante fa le veci del Paftore, non può in quel tempo metter mano; già fi fa, che le principali fiano percezione de' frutti, e Collazione de' Benefizj, entrambi a' Succefsori riferbate (1).

Que-

(1) Per diritto Canonico la Collazione de'Benefizj è riferbata a' Succeffori, nè vi puo metter mano il Capitolo in tempo di Sede vacante. Quefto non è, perchè ciò fi ritrovaffe ftabilito con alcuno ftabilimento dello fteffo Diritto Canonico, ma è così, perchè non vi è ftabilimento, che difponga il contrario. Le cofe, che può fare il Capitolo in tempo di Sede vacante; fono quelle, per le quali con particolari ftabilimenti al Capitolo fi trova data facoltà di farle; dove quefti ftabilimenti non s' incontrano, ivi regge la regola, che debbafi afpettare il Succeffore, per efercitar quefti *illa munera epifcopalia, quæ defunctus exequi debuiffet*. Tale appunto fu la maniera di argomentare, che in su di quefto propofito tenne il Papa Onorio III: *nufquam*, diffe egli, *invenitur cautum in jure, quod Capitulum vacante Sede fungatur vice Epifcopi in Collationibus Præbendarum*, *Cap. X. ut Sede Vacante nihil innovet*. Tanto credette Onorio III, che poteffe baftare per conchiuderfi, che la Collazione de'Beneficj non potea farfi in Sede vacante, ma doveva riferbarfi al Succeffore, perchè non vi era ftabilimento, che avea permeffo al Capitolo di poterla fare: onde è, che reftava in piedi il Diritto Canonico comune, per lo quale *munia Epifcopalia tranfire debent ad Succefforem*. I Canonifti, per dare una ragione del perchè non fi ritrova permeffo al Capitolo di poter conferire i Benefizj in tempo di Sede vacante, mille cofe vanno dicendo, ed il Gloffatore, fecondo l' idea della difciplina,

che

Questo ha fatto sì, che *uno ore* non solamente i Canonisti; ma molti altri Scrittori hanno uniformemente opinato, che tra la Collazione, e percezione de' frutti una stretta fratellanza ed amistà passi, essendo la Collazione anche essa un frutto (1), che i Suc-

che già correa ne' giorni suoi, disse, che ciò accadeva, *quia Collatio Beneficii est in fructu*. Ma la verità è, che la ragione unica ripeter si dee dall' origine delle Collazioni de' Beneficj. Le Collazioni stanno in luogo delle antiche Ordinazioni, e fanno le veci delle antiche Incardinazioni, alle quali sono succedute. Or siccome l' ordinazione, e l' incardinazione in tempo di Sede vacante resta sospesa, e si attende il nuovo Vescovo per eseguirsi; così le Collazioni non si credette potersi in tempo di Sede vacante dal Capitolo eseguire. Alcune antiche marche, e caratteristiche restano alle cose, ancorchè le cose stesse par che col tempo cambiassero forma, e natura. I testamenti de' Romani, quando si facevano ne' Comizj, non potevano sollennizzarsi avanti ad altri testimonj, che a' maschi Cittadini Romani puberi, che ne' Comizj potevano soltanto intervenire. In appresso i testamenti cominciaronsi a celebrare privatamente, ma pure rimase in piedi l' antica legge, che solo quelle persone, delle circostanze additate fornite, potessero fare testimonianza. Così nel punto presente delle Collazioni è addivenuto. Quando la Collazione seguiva per mezzo della sola Ordinazione, ed Incardinazione, non si poteva da altri fare, che dal Vescovo, solo Ministro delle Ordinazioni. Separatasi poi dalla Ordinazione la Collazione, pure ritenne la Collazione l' antica marca, e prerogativa di non potersi eseguire in tempo di Sede vacante, ma doversi aspettare il Vescovo Successore, per solennizzarla. Del resto come questo non venne per natura della cosa, giacchè la Collazione, specialmente de' Beneficj semplici, poteva ottimamente nelle mani di qualunque altra discreta persona stare, perciò non ostante questa regola, anche al Capitolo in alcuni casi la Collazione si concede, cui certamente non si concederebbe giammai la facoltà di ordinare, come propria del solo Vescovo.

(1) Che la presentazione *sit in fructu*, e che in conseguenza colui possa esercitarla, che abbia la percezione de' frutti, egli è tanto certo nella facoltà Canonica, quanto qualunque altra cosa, di cui non si possa affatto dubitare. Perciò al Marito,

a' Successori debba essere conservato (1). Se questa dottrina sia sana, o no, e se concordi, e convenga colle ve-

to, che qual amministratore de' beni della Moglie, ha la percezione de' frutti de' fondi dotali, tocca la presentazione al Beneficio di padronato dotale; ed al tenutario, ed all' affittatore, per la stessa ragione, appartiene la presentazione al Benefizio, il cui padronato *transit cum universitate bonorum*. E tutto questo si ritrova stabilito in più luoghi delle Decretali. Rispetto poi alla Collazione, la stessa massima, come già si è veduto, si ritrova insegnata *uno ore* da tutti gli Autori del Diritto Canonico. E quantunque Carlo Molineo disse, che in una Decretale della prima Compilazione stava espressa la stessa dottrina, ed altri Autori da molti Pontefici la ripetono; quello però, ch' è indubitato, egli è, che nella glossa al Capitolo *Cum olim de majoritate, & obedientia*, questa massima rotondamente venne insegnata. Nel *Capitolo Cum olim* il Papa Gregorio IX era stato richiesto a rescrivere su del seguente caso. I Monaci del Monistero di S. Salvatore di Messina eran passati a far l' elezione del loro Abbate, ma avendo eletto un' indegno, eran decaduti, secondo le massime del Diritto Canonico. Si cercava di sapere dal Papa come cotesta bisogna regolar si dovesse. Il Papa rispose, dirigendo il suo rescritto al Priore de' Frati Domenicani (il che mostra, che in Messina, come ha osservato il Gonzalez dopo del Pirri, appena nata la Religione Domenicana, si eresse un Convento di questi Religiosi), ed all' Arcidiacono di Reggio: *licet Conventus Monasterii S. Salvatoris Messanæ sint ipso jure hac vice eligendi potestate privati; de gratia tamen eligendi, seu postulandi dedis ipsis auctoritate nostra liberam facultatem*. Si era detto anche al Papa, che la Chiesa Vescovile di Messina vacava. Sicchè non si poteva confermare l' elezione, giusta i Canoni, dal Vescovo Diocesano. Or il Papa provvedendo a quest' altra difficoltà, soggiunse: *mandantes eisdem ut cum Ecclesia Messanensis vacet ad præsens, electionem suam confirmandam, prout de jure fuerit, vel etiam infirmandam, præsentent Capitulo Messanensi*. Or il Glossatore vedendo, che con questa Decretale si dava al Capitolo in tempo di Sede vacante la facoltà di confermare, o di ributtare la elezione, quando Onorio III, predecessore di Gregorio IX, avea

vere massime del Diritto Ecclesiastico, e della pura dottrina Cristiana; non intendiamo, nè osiamo di deciderlo, essendoci protestati, che in quistioni così sublimi, e che di Teologia avrebber mestieri, noi, per quel debito conoscimento che abbiamo delle nostre limitatissime cognizioni, ci saressimo sempre astenuti di entrare (2). Ma certo però egli è, ed innegabile, che la dottrina è omogenea alla disciplina attuale della Chiesa, alla nuo-

avea scritto: *nusquam invenitur cautum in jure, quod Capitulum vacante sede, fungatur vice Episcopi in Collationibus præbendarum, Cap. II X: ne Sede vacante aliquid innovetur;* credette dover dare la ragione, onde si venissero a conciliare insieme coteste due, in apparenza opposte, Decretali. Laonde disse così, che il Capitolo può in Sede vacante conoscere della validità di una elezione, perchè *coram Capitulo potest objici Electo quidquid posset coram Episcopo, & ita Capitulum cognoscet tanquam Episcpus de his, quæ obiicientur contra Electum, & cassabit electionem si cassanda fuerit.* Ma che per l'opposto il Capitolo *vacante Sede, non potest conferre Beneficia, quia Collatio Beneficiorum inter bona Episcopalia, & fructus computantur, & magnum fieret præjudicium Episcopo successori per talem Collationem: & ideo non potest conferre, nec distrabere tales fructus, sicut nec alius:* e poco avanti aveva detto: *ad illam Decretalem dicas, quod Capitulum non potest conferre Beneficia, quia omnes fructus, & jura Episcopatus debent fideliter custodiri, & reservari Successori.* Questa è quella glossa famosa, di cui in sì fatta materia si è cotanto finora parlato, e si parla dagli Autori del Diritto Ecclesiastico. Il Van Espen, imbevuto dello spirito della primitiva Chiesa circa la Collazione de' Benefizj, ode con rincrescimento, che in una maniera cotanto bassa della Collazione de' Benefizj il Glossatore avesse favellato. Del resto che che sia di questo punto, il di cui esame non è della presente ispezione, egli è certo, che tale sia l'idea della Collazione de' Beneficj, almeno semplici, secondo lo stato presente della Chiesa, e secondo l' attuale disciplina: *de cætero* (scrive a questo proposito il gran Fleurì) *Beneficiorum Collationes in fructibus censeri cæperunt . . . . . & quidem ita in fructibus censentur, ut sint bonæ fidei possessoris. Instit. Canon. part. 2 cap. 15 n. 2.*

(1) Non pochi Autori Canonici saranno fra poco rapportati.

(2) Van Espen *part. 2. tit. 21 cap. 1 num. 26, 27, & 28.*

nuova faccia del Diritto Canonico, surta dopo delle Decretali, e che sia quella dottrina medesima, che puossi dire tutta assolutamente delle Corte Romana: talchè oggi ciaschedun altro potrebbe impugnarla, o recarla in controversia, all' infuori di coloro, i quali alle massime di quella Corte sono consecrati (1).

Or dunque se oggi i Re di Sicilia sono coloro, che solamente godono della percezione de' frutti, e se la Collazione de' Benefizj, quando non dee stare nella Romana Dataria, deve sempre aversi da colui, che la percezione de' frutti possiede; egli è chiaro, che la Collazione de' Benefizj deve a i Sovrani di Sicilia accordarsi, quasi per effetto di un *jus accrescendi*, o per meglio dire, quasi per una necessità, acciocchè l' effetto vada ad unirsi colla sua causa (2).

Non si ritroverà luogo dell' Orbe Cattolico, dove nel tempo stesso, che non sia de' Vescovi la percezione de' frutti de' Vescovati, sia poi de' medesimi la Collazione de' Benefizj. I Papi prima si riservarono i frutti de' Vescovati in tempo delle Sedi vacanti, e poi pensarono all' altra riserba de' Benefizj, che sarebbero vacati in tempo della stessa vacanza: appunto perchè considerarono, che quando essi avevano fatto il gran colpo di togliere a' Vescovi successori i frutti maturati, e raccolti in tempo della Sede vacante, agevole cosa era il privargli egualmente della Collazione de' Benefizj, come quella qualità, la quale ordinariamente va congiunta con colui, che deve il godimento de' frutti di quel tempo avere: onde i Vescovi, che già de' frutti erano restati privi, potevano soffrire egualmente la perdita della Collazione de' Benefizj, come in pace quella de' frutti avevano pazientemente portata (3). Le quali cose ci porgono ancora motivo a fare un' altra verissima osservazione contra della debolezza de' Vescovi, e Ministri Regj Siciliani, che soffrirono darsi luogo in Sicilia alla riserba della Collazione de' Benefizj in tempo di Sede vacante, fatta per la sola sua vita da S. Pio V, abolita da Gregorio XIII, e coraggiosissimamente abbracciata,

(1) Canonist. *in Cap. cum olim X. de majorit. & obedient., & in Regul. 2 Regul. Cancell.*

(2) *Argum. legum sub tit. de jure adcresc., Vid.* Tiraquell. *in tract. cessante causa cessat effectus.*

(3) Giannone *Istor. Civil. lib. 22 Cap. ult. §. 2.*

ta, e per legge perpetua stabilita dal coraggiosissimo Sisto V. Dovevano i Vescovi Siciliani, ed i Ministri Regj riflettere, che ove mai quel tale attentato, e sorpresa della Romana Dataria poteva aver luogo, appena poteva su di que'poveri popoli valere, i quali vivevano allora nella schiavitù, che i frutti delle Sedi vacanti, involati a' proprj Successori contro al prescritto de' Canoni, si fossero da i loro Nazionali Vescovati alla Romana Corte trasmessi; e colà fossero tra gl' infiniti dazj dell' Orbe Cattolico piombati: Ma per la Sicilia, dove vi era legge, e polizìa diversa, cioè che i frutti da' Principi si godevano; ragione alcuna esser non vi poteva da darsi alla nuova riserba luogo alcuno.

Ed a questo proposito egli è da osservare, che la riserba de'frutti de' Vescovati vacanti, quantunque nata fosse almeno presso di noi (1) in tempo de'Papi Avignonesi, cioè in tempo del diluvio universale di sì fatte materie, per quella ragione data di sopra, o vera, o almeno colorata, che l' essere i Papi privi delle rendite dello Stato Pontifizio, era cosa, che somministrava ad essi diritto con sì fatti mezzi a procacciarsi, diciam così, la *Congrua necessaria* su di tutte le Provincie Cristiane (e per altro mezzi minori di questi adoperare allora non si potevano, per saziare l' ingordigia, che la corruttela di que' tempi, e la vita dissolutissima, che allora universalmente si menava, aveva nella Corte Avignonese generata (2)): tuttavia però essendosi i popoli Cattolici di cotal gravissima riserba risentiti; fu soggetta a varie vicende, tanto che già poco dopo del ritorno, e ristabilimento fisso della Sede Pontifizia in Roma dopo del Concilio di Costanza, e di Basilea, parve affatto abolita (3). Ma un nuovo accidente fece sì, che con grave, ed inesplicabile danno delle Provincie Cattoliche, dove prese piede, potettero i Papi aver nuovo pretesto di svegliarla. Il sacco di Roma, seguìto sotto Clemente VII, col lungo assedio del Papa, e Cardinali nel Castel Sant Angiolo, e con quel gran dispendio, che dovette appresso

(1) In Francia crede Tommasini, che introdotta l' avesse posteriormente l' Antipapa Clemente VII. Thomasin. *part.* 3 *lib.* 2 *cap.* 57 *n.* 5.

(2) Si sono rapportati di sopra i luoghi del Muratori, in cui ciò pateticamente si deplora; Ma presso Baluzio nelle vite de'Papi Avignonesi si può il tutto molto meglio osservare.

(3) Giannone *lib.* 20 *cap. ult.* §. 2, & *lib.* 25 *cap. ult.*

presso la Corte Pontifizia soffrire nella Capitolazione coll' Esercito Imperiale, furono fatti clamorosissimi, e sonori per tutto l' Orbe, e mossero gli animi de' Cattolici ad avere pietà, e commiserazione del Capo Visibile della Chiesa, della sua Corte, e della stessa Città di Roma (1). Clemente VII accortissimo Pontefice, e che seppe di quella disgrazia e per ingrandire la Casa sua (2), e per vieppiù stabilire la potenza Pontificia profittare, o almeno per risarcirla alquanto, come altri sensatamente disse, delle gravi perdite, che nel Settentrione faceva per l' eresie, che allora bollivano (3); credette subito, che questa occasione non fosse da trascurare, e che giusta il fare della Corte Romana, la quale era in que' tempi nella ferma opinione, che dalle disgrazie dovea trarre sempre profitto (4), dovesse dalle dette calamità ricavare nuovi capi di rendite per la Camera Appostolica. Laonde tra le cose, che pensò, vi fu quella, di dovere con questa occasione rimetter di nuovo in piedi l' abolita, e spenta quasi riserba de' frutti de' Vescovati delle Sedi vacanti, su 'l pretesto, che ad un tal partito si veniva in quel punto dalla Santa Sede, per la necessita, che vi era di ristorarla dei danni sofferti (5). Il disegno felicemente riuscì, e d' allora in poi quella riserba si vidde posta di nuovo in campo, e con tanto rigore eseguita da' Collettori Appostolici, che giunse contra de' moribondi Prelati, de' loro eredi, di altri innocenti Cittadini, quali possessori de' fondi, da cui si doveano i frutti, e finanche de' stessi Sacri Altari, e della sacrata suppellettile eziandio, nella più barbara maniera ad incrudelire, tanto che contra di essa cominciarono meritamente i popoli a concepire quell' odio, che si aveva concitato (6).

Posto ciò, chi non vede, che se S. Pio V, e poi Sisto V la riserba della Collazione de' Benefizj introdussero, vacati in tempo di Sede vacante; questo nacque perchè Clemente VII pochi anni prima aveva di nuovo posta in piedi la riserba de' frutti de' Vescovati vacanti a pro della Santa Sede. S. Pio V adunque, e Sisto V supposero, che non era una gran

(1) Spondan. *Continuat. Annal. Baron. ann.* 1528.

(2) Segnì *Istoria di Firenze lib.* 1, Guicciardini *Istor. d' Italia lib.* 19.

(3) Giannone *dict. lib.* 32 *cap. ult.*

(4) Thuan. *lib.* 18 *Hist.*, Giannone *lib.* 33 *cap.* 1.

(5) Giannone *lib.* 30 *cap. ult.*, *et lib.* 32 *cap. ult.*

(6) Giannone *locc. citt.*

gran cosa quella, che essi allora stabilivano, cioè di togliere a' Vescovi successori la Collazione de' Benefizj, vacati in tempo della Sede vacante, quando già tolta ad essi si era la percezione de' frutti maturati nel tempo medesimo. Che se è così, in Sicilia la riserba di S. Pio V, e di Sisto V non poteva affatto ammettersi, perchè i frutti di quei Vescovati non a Roma in virtù della precedente riserba de' Papi Avignonesi, e della destra rinnovazione fattane da Clemente VII, erano riserbati, ma a' proprj Sovrani apparrenevano: e perciò Roma, che non aveva la percezione de' frutti de' Vescovati Siciliani in tempo delle Sedi vacanti, neppure poteva della Collazione de' Benefizj godere.

Ed ecco, che si è dimostrato, che ove mai ammetter si potesse, il che sarebbe un puro sogno, ed una pura pretta finzione, contraria al vero, che i Sovrani di Sicilia non ebbero la Regalìa, cioè la percezione de' frutti, e la Collazione de' Benefizj delle vacanti Chiese del Regno di Sicilia sin da che nacque colle armi conquistatrici Normanniche la loro gloriosissima Monarchia; pure che ora la Collazione de' Benefizj ad essi debba attribuirsi, come a quei, che hanno la percezione de' frutti delle Chiese della Sicilia.

E Che sia così, con altri evidenti argomenti ancora si conferma. Sia vero, che la percezione de' frutti delle Chiese vacanti del Regno abbiano i Sovrani di Sicilia per Indulto Pontifizio, e propriamente per lo famoso Privilegio di Eugenio IV, spedito a favore di Alfonso I di Aragona: in questo caso potrebbero mai i Papi, o i Vescovi Successori contrastare ai Re di Sicilia la Collazione de' Benefizj? Il Privilegio, come si è detto, non vi è. Se vi fosse, e nel Privilegio si leggessero eccettuate le Collazioni de' Benefizj, si potrebbe forse dire, che in virtù del Privilegio non potrebbero i Sovrani altro avere, che la semplice percezione de' frutti materiali delle vacanti Chiese. Ma non avendo noi il Privilegio, ed in luogo di esso appena quelle tali autorità de' Scrittori Siciliani avendosi, mutuate da Giovan Luca Barberi, le quali dicono, che Eugenio IV concedette ad Alfonso la percezione de' frutti delle vedove Chiese (1): i Re di Sicilia hanno di-

(1) Le parole di Gian Luca Barberi, il quale ammise il Privilegio di Eugenio IV per titolo del diritto de' Re di Sicilia su li spogli, ed i frutti delle Sedi vacanti; ma pose in dubbio se quel tale Privilegio concedette ciò per la prima

diritto di pretendere, che sotto di tali espressioni, secondo il linguaggio del Diritto Canonico, delle Decretali, e della Curia Romana, che sarebbe il linguaggio dell'Autore del Privilegio; vengano tutte quelle cose a lor favore concedute, che sotto delle espressioni medesime s'intendono. Or se sotto nome di frutti i Canonisti, tenendo dietro alle Decretali, e da' Curiali Romani, *uno ore* hanno intesa anche la Collazione de' Benefizj (1); come ora la stessa Collazione non si vuol sentire in queste parole del Privilegio anche compresa a favore de' concessionarj Re di Sicilia? Sa-

ma volta ad Alfonso, o gli confermò quel diritto, che già aveva; sono state di sopra rapportate, come dal nostro Pirri ci si trascrivono.

(1) Ecco alcuni luoghi de' più Illustri Autori Ecclesiastici, i quali ciò insegnano: *Dubitandum non est quin* GENERALI FRUCTUUM VOCABULO *comprehenderetur etiam* COLLATIO PRÆBENDARUM, *cum* JUXTA ALEXANDRI III CONSTITUTIONEM, *quæ ante hoc Concilium edita est*, COLLATIONES CENSERENTUR IN FRUCTIBUS. *Sed tamen maluit Concilium jus illud extraordinarium verbis generalibus, quod & ipsa validæ rationis loco esse possent, complecti, quam illud disertis verbis explicare. Neque enim probabile est, eam fuisse Patribus Concilii mentem, cum hunc Canonem conderent, ut Collationes præbendarum adimerent Principibus; Cum Innocentius III anno* 1210, *Clemens IV anno* 1267, *& Gregorius ipse X anno* 1271, *hujusmodi præbendarum Collationes a Regibus sede vacante factas approbaverint*. Petr. de Marc. *de concord. S., & I. lib.*8 *cap.* 24 *n.*5. *Postquam autem Regalia extensa fuit ad omnes fructus Ecclesiæ vacantis, atque* UNA A CANONISTIS, PRÆUNTE GLOSSOGRAPHO DICTUM, ET RECEPTUM FUIT, COLLATIONEM BENEFICIORUM ESSE IN FRUCTU, FRUCTIBUSQUE ADNUMERARI, *sensim quoque indictum est, ut ubi Rex jure Regaliæ reciperet indistincte omnes fructus Episcopatus vacantis, etiam* IPSAM PRÆBENDARUM COLLATIONEM, TANQUAM PARTEM FRUCTUUM HABERET. Van-Espen *part.*2 *tit.*29 *cap.*8 *n.*18. *Cum autem a Ministrorum electione maxime dependeat bonum Ecclesiæ Regimen, voluit Ecclesia, ut si ea conformiter ad jus commune, & primævum, ac Apostolicam disciplinam Episcopis solis competat, futuro Episcopo illa reservatur. Postquam enim Collatio Beneficiorum separari cæpit ab ordinatione, atque majora, & opulentiora*

Sarebbe scandalosa cosa se si potesse dire, che Roma, ed i Papi altra intelligenza diano alle voci, quando trattasi d'interpetrarle a favore degl'interessi pecuniarj di questa Corte, ed altra, quando dovrebbero portar vantaggio ad altrui (1). Questa conseguenza, che altrimenti necessariamente ne verrebbe, è proposizione, che come esecranda bestemmia, si deve riprovare. Tra i preggi innumerabili, di cui principalmente si sono vantati i Sommi Pontefici, forse il primo è stato, ed è, di esser essi Giudici imparziali, e di non guardare le cose proprie con occhio diverso, e distinto da quello, con cui mirano le aliene (2). Dunque se i Papi a favo-
re

tiora Beneficia, puta Canonicatus, & Dignitates in Ecclesiis Collegialibus, & Cathedralibus potius penes temporalia, quam spiritualia, sive officium Ecclesiasticum considerari cœperunt, sensim una invaluit, ut Beneficiorum Collatio, ad Episcopum spectans, QUASI INTER FRUCTUS EPISCOPALES NUMERARI CÆPERAT. Van Espen *part. tit. 9 cap. 2 n. 3, & 6. Quoniam vero* COLLATIO BENEFICIORUM CENSETUR PERTINERE AD FRUCTUS, *secundum quod in libris Decretalium continetur, eo jure prorsus opportune usi sunt Reges, ut usum inveherent conferendi, præbendas, quarum provisio ad Episcopum pertinebat*: De Marca *lib.* 8 *cap. 22 n. 7, aliique innumeri*.

(1) Ecco in su di questo proposito il linguaggio della Curia Romana: *Accedit quod inter fructus, & quidem majores, Ecclesiarum ENUMERATUR JUS CONFERENDI, SEU PRÆSENTANDI Ecclesiis ipsis, & Prælatis earum . . . . . Cumque Episcopo defuncto fructus inexacti, & cadentes vacatione Ecclesiæ durante AD SEDEM APOSTOLICAM & CAMERAM SPECTANT, ÆQUI, BONIQUE RATIO SUADET, UT AD IPSAM SANCTAM SEDEM SPECTARE ETIAM DEBEAT BENEFICIORUM COLLATIO, cum in hac materia VALIDUM SIT ARGUMENTUM A PERTINENTIA FRUCTUUM AD PERTINENTIAM COLLATIONIS, UT BENE ratiocinatur Lotter....*: Sono parole del Rigante *ad Reg. 2 Cancell.* §. 3 *n. 9*. Dunque se Roma volle tirare a se la Collazione de' Benefizj in tempo di Sede vacante, perchè aveva già il possesso della percezione de' frutti: *a pari* il Re di Sicilia, che è nell' eguale possesso della percezzione de' frutti, deve anche la Collazione de' Beneficj conseguire.

(2) Turrecrem. *de Papæ potest., ejusq. privil.*

re loro spesso han deciso, che sotto nome di frutti venga ancora la Collazione de' Benefizj; questo fa, che essi a favore de' Re di Sicilia debbano ancora ammettere la stessa proposizione.

Si aggiunga, che nel supposto della verità del Privilegio di Eugenio IV, allo stesso Privilegio si dovrebbe dare la più ampia, ed estesa interpetrazione, perchè il Privilegio per causa onerosa si finge dal Pontefice spedito, e per ricompensare nel Principe nientemeno, che il servigio segnalatissimo di avere al Ponteficato Romano riacquistato di nuovo il Picentino, cioè la Marca d' Ancona. Chi non sa, che i Privilegj, per causa onerosa ottenuti, siano di estesissima interpretazione (1)? Il Papa, per un benefizio grande, allora ricevuto, non dava niente del suo, perchè concedeva ad Alfonso quello, che appena a' Vescovi Nazionali avrebbe potuto appartenere. Dunque nel supposto della verità del Privilegio, si dovrebbe credere, che il Papa tutto quello, che in tal materia avrebbe potuto dare, al Re dato avrebbe.

Finalmente qualora si riflette, che ne' tempi di Eugenio IV, come Papa posteriore agli Avignonesi, era già conosciuta a favore della Corte di Roma la riserba de' frutti delle vacanti Chiese; questo stesso somministra un'altro grande argomento, per supporsi, che si dovrebbe sempre avere per certo, che Alfonso ebbe conceduta anche la Collazione de' Benefizj. Chi dà il più, non vi può esser dubbio, che dia anche il meno. Eugenio con dare ad Alfonso i frutti delle Chiese vacanti, diede quello, su di cui potea pretendere qualche ragione, se mai ragione dare potea il fatto de' Papi Avignonesi. Ma nella Collazione de' Benefizj nessuno interesse della Corte Romana in quel tempo esser vi potea, perchè non ancor a cotest' altra riserba si era posto mente. Or se Eugenio concedette ad Alfonso la percezione de' frutti materiali delle Sedi vacanti: moltoppiù gli dovette concedere quell' altro genere di frutti, che Collazione si dice (2).

 Ma

(1) *Enenckell. de privilegiis Juris Civil. lib. 1.*

(2) Di quì si comprende molto bene quanto sia diversa la posizione della presente controversia da quella, che vi fu in Francia nel secolo passato sotto Luigi XIV, della quale si è parlato lungamente di sopra. Noi ora abbiamo, che il Re di Sicilia sia in possesso quasi da quattro secoli indubitatamente della percezione de' frutti di tutte le Chiese va-

MA via si vuol dire, che Alfonso non ebbe conceduta da Eugenio quest' altra specie di frutti: sia così. Ma si dica per qual ragione ciò avvenne? Altra ragione non si potrà addurre, se non quella, che Eugenio concedette ad Alfonso quello, che già colla riserba de' Papi Avignonesi si credeva esser suo, e della Curia Romana, e non già l' altro, che si credeva tuttora di pura spettanza de' Vescovi. Or se questa sola ragione in tal caso allegar si potrebbe; chi non vede, che quando poi la Corte Romana tirò a se anche quell' altra specie di frutti, che nella Collazione de' Benefizj in tempo di Se-

---

vacanti del suo Reame, ancorchè si ammetta il Privilegio, o sia concessione di Eugenio IV: ed abbiamo inoltre, che la Collazione de'Benefizj finora si sia avuta dalla Dataria Romana, cioè da chi titolo alcuno non ha, nè ha avuto mai per goderla. In Francia pe 'l contrario la cosa era in termini tutti diversi. Il Re non aveva in tutte le Chiese del Reame la percezione de' frutti in tempo di Sede vacante, ma in moltissime Chiese erano i frutti riserbati a' successori, secondo la Ragion Canonica. Dippiù il Re nemmeno aveva in molte Chiese del Reame la Collazione de' Beneficj; ma questi si riserbavano ancora alla disposizione de'Vescovi successori. Il Re di Francia adunque volendo nel secolo passato estendere la Regalìa a tutte le Chiese della Francia *tam quoad perceptionem fructuum, quam quoad Collationem Beneficiorum*, il Re aveva una causa seriissima nelle mani, e l' aveva con i Vescovi del suo Reame, i quali *habebant jus fundatum in jure Canonico* per l' una, e per l' altra cosa. Perciò il Re convocò l'Assemblea del Clero in Parigi, e perciò il Re medesimo allora credette esser la cosa finita, quando, come dice Fleurì, l' intero Clero Gallicano vi concorse, e vi acconsentì. Nel caso nostro l' affare è diverso. Non si tratta di percezione di frutti, perchè il Re n' è in pacifico possesso, ma trattasi soltanto di semplice Collazione di Benefizj, la quale il Re non toglie a' Vescovi, perchè non ne sono in possesso, ma cerca acquistarla quando già è divenuto corpo vacante, perchè si è tolta dalle mani di chi non poteva possederla. Da queste vere considerazioni si conosce evidentemente, che senza ragione i Ministri Autori della Sentenza hanno voluto argomentare dal caso della Francia al caso presente. L' argomento in niuna maniera procede, giacchè le circostanze sono tutte diverse.

Sede vacante consistono, e gli dichiarò di sua spettanza, togliendoli a' Vescovi; ed i Vescovi se ne contentarono: ne venne subito per infallibile conseguenza, che nella Sicilia questi altri frutti anche in dominio de' Sovrani passarono, come Concessionarj della Santa Sede? Se prima i Papi, volendo gratificarli per il segnalatissimo benefizio da loro ricevuto, il quale ancora è in piedi, e somministra alla Santa Sede una delle parti maggiori delle sue rendite patrimoniali; diedero a quei Sovrani tutt'i frutti delle Sedi vacanti della Sicilia, di cui essi Papi erano, nel lor senso, padroni; ed una sola porzione a' Sovrani non diedero, cioè la Collazione de' Benefizj, perchè da essi allora non si aveva: ora, che l' hanno acquistata, non s' intende ancor ad essi una tal porzione data, secondo le massime del Diritto Comune su della retta ragione fondate (1)?

L' Ultima ragione, la quale deve ogni dubbio far cessare, è quella, che mutuare si può dalle tante eminenti qualità, e prerogative, che nella persona de' Re di Sicilia concorrono, le quali fanno, che qualora si potesse mai fingere, che i Re di Sicilia non avessero avuto mai la Regalia della Collazione de' Benefizj in tempo di Sede vacante, e che ora per la prima volta si dovesse vedere a chi accordar si dovesse un tal diritto, essendone stata la Dataria Romana, come ingiusto possessore, spogliata: anche in tal caso sempre al Re in preferenza de' Vescovi accordar si dovrebbe.

Il Re di Sicilia indubitatamente è l' unico fondatore, e dotato-

 re

(1) Una Decretale d' Innocenzo III decide il caso presente. Eccola: *Quaesivisti utrum Monachi omnium Sanctorum Privilegium Praedecessoris tui super Episcopalibus decimis retinendis indultum extendere valeant ad possessiones acquisitas, & POSTMODUM ACQUIRENDAS: super quo tale damus responsum; quod si decimarum illarum remissio facta extitit secundum Canonicas Sanctiones (idest consensu Capituli) Praedecessor tuus indefinite decimas Episcopales Monasterio remittendo (cum nihil exceperit, & poterit excepisse): ac in Beneficiis plenissima sit interpretatio adhibenda: nec debeat una eademque substantia diverso jure censeri; intellexisse videtur non solum de decimis possessionum illius temporis, SED FUTURI. Cap. 22 X. de privilegiis & excessib. privilegiat.* Colla Decretale va d' accordo il Diritto Civile: *Grege legato, & quae POSTEA ACCEDUNT, ad legatarium pertinent. Leg. 21 ff. de legat. 1.*

re di tutte le Chiese del Reame: il Re di Sicilia è il rinnovatore del Culto Cristiano Cattolico Romano in quell'Isola: il Re di Sicilia è il donatore della Chiesa Romana di quanto i Papi in quel Regno posseggono, e vi han posseduto: il Re di Sicilia, come Legato nato di quel Regno, porta scolpita in fronte l'ingenua confessione de' Sommi Pontefici, che la Santa Sede è a lui infinitamente tenuta: ed il Re di Sicilia infine ha la percezione di tutt'i frutti delle Sedi vacanti di quel Regno. In queste circostanze si dica di grazia, dovendosi la Collazione de'Benefizj o a' Vescovi, o a' Re di Sicilia accordare, a chi si accorderà? A'Vescovi, i quali col non averla curata, e per averne fatto vile baratto, da dugento e più anni ne sono privi: a' Vescovi, che secondo le massime del Diritto Civile non hanno diritto alcuno di riacquistarla: ed a' Vescovi, contra de' quali la Romana Dataria in ogni tempo mille sorprese potrà fare, ora palesamente, ora occultamente, e forse non rare volte col loro consenso eziandio; O pure a' Sovrani di Sicilia, che come padroni, e dotatori di tutte le Chiese la meritano; e come ristoratori del Culto Divino l'esiggono; e come benefattori larghissimi della Santa Sede è ad essi molto bene dovuta; e come Legati Pontifizj debbono essere a qualunque altro anteposti, e finalmente come possessori già della percezione de' frutti sono in possesso della ragione fondamentale, onde si può la Collazione de' Benefizj pretendere, e dalle mani di chi che sia revindicare? E chi non vede, che questo dubbio sia vanissimo, e che in qualunque maniera venga la materia riguardata, sempre sia chiaro, ed evidente, che a' Vescovi non competa ora ragione alcuna nel riacquisto di una tal prerogativa, e che per l' opposto al Re per ogni ragion sia dovuta?

Dunque qualora mai potesse supporsi, come supporre, e fingere non si può, che i Sovrani di Sicilia non avessero mai la Collazione de'Benefizj avuta in tempo di Sede vacante; pure oggi ad essi si dovrebbe accordare, non potendosi più, come non si può, dalla Romana Dataria godere.

ED eccoci già pervenuti alla fine del primo Capitolo della parte prima della nostra rozzissima fatica, cioè dire alla dimostrazione, che la Collazione di tutt' i Benefizj del Reame di Sicilia, che vacano in tempo di quelle Sedi vacanti, spetti al Sovrano, tra perchè egli la rivendica come di sua ragione, per essere stata sua, e per essersi a'
suoi

ſuoi Maggiori dalla Romana Dataria involata ; e perchè , ancorchè ciò ſi negaſſe, ſempre al Re di Sicilia ora tal Collazione ſi dovrebbe accordare , come a colui , cui in tal caſo, anche *jure perfecto*, ſi dovrebbe.

C A P. III.

Si ragiona particolarmente de' Canonicati di Girgenti, e si dimostra, che in essi altra particolar ragione ancora a favore de' Re di Sicilia concorra.

NE' Canonicati di Girgenti vi è, che si ritrova fatta la pruova specifica, oltre a quella pruova generale, la quale concorre in tutt' i Benefizj delle Chiese di Sicilia, che cotesti Canonicati furono fondati su di fondi Regj, nè altra dote tuttora conservino, che di fondi Regj similmente (1). Or questa prnova produce, che per essi ove mancasse la ragione generale della Collazione, derivante della Regalìa, starebbe in piedi quella della presentazione. Or acciocchè quest' altra verissima proposizione venga anche nel debito modo intesa, egli è da sapere, che siccome costa di certo, che la maggior parte de' Canonicati di Girgenti eretti furono da S. Gerlando, primo Vescovo di quella Chiesa, con que' fondi, ad essa Chiesa dal Conte Ruggiero abbondantemente donati; e che gli altri Canonicati fondati furono da un' altro Vescovo, per nome Ottaviano di Labbro, della maniera stessa: così s' ignora, se l' uno, e l' altro Prelato avessero fatte tai fondazione col debito permesso de' Sovrani, o pure senza di esso.

Se mai le fondazioni seguirono col permesso de' Sovrani, come per altro per le prime, fatte da S. Gerlando, in certi antichi monumenti si ritrova scritto (cosa, la quale è verisimilissima, perchè è adattata alla santità di quell' illnstre Pastore, di cui non si può supporre cosa diversa (2)): in tal caso la con-

(1) Nella Consulta della Giunta de' Presidenti, e Consultore del 1759 ciò viene mille volte atteſtato.

(2) Nell' antico libro intilato *Prelatiarum Regni Siciliæ &c.*, che si conserva nella Regia Cancellaria di Palermo, vi è inserito un librettino coll' epigrafe *de successione Pontificum*, *& institut. Prebend.*, *& Cananic. Eccles. Agrigent.*, nel quale tra le altre cose, si legge la seguente: *Ordinati fuerunt duodecim Canonici in Ecclesia ipsa Agrigentina per Papam*, *ET*

conseguenza è chiara, che la fondazione di tali Canonicati, ancorchè fatta da' Vescovi, dovette esser produttrice a favore del Re della presentazione, almeno in tempo di Sede vacante. Imperciocchè ove si voglia supporre, che il Re in tempo di Sede piena non se l'avesse voluta riserbare, per la ragione, che dovendo essere allora i frutti di que' fondi, con i quali si erano que' Canonicati de' Vescovi di Girgenti fondati, de' Vescovi medesimi in Sede piena; ad essi restar doveva, in iscambio de' frutti materiali di que' fondi, la Collazione de' stessi Canonicati. Ma per lo tempo della Sede vacante tutto questo discorso cesserebbe. Allora non potendo de' Vescovi essere i frutti, i Sovrani con consentire alle loro fondazioni, non avrebber potuto mai aver animo di rinunciare al Padronato, ed alla presentazione, che ad essi Sovrani *vi ipsa fundationis, & dotationis* sarebbe spettata. Onde per quel tempo almeno si dovrebbe sempre credere, che si avessero gli effetti del padronato riserbati, e così, che in quel tempo indubitatamente aver dovessero la presentazione di quei Canonicati, che con i loro fondi, e di lor consenso si sarebbero fondati.

Se poi si volesse dire, che la fondazione succeduta fosse senza consenso de' Sovrani per pura, e privata autorità de' Vescovi: in questo altro caso non solamente con questa ipotesi si recherebbe alla memoria di que' santi Vescovi un' ingiuria grandissima, giacchè ben si sa, che essi avrebbero gravemente delinquito, non potendo il Benefiziato convertire in altra forma i fondi de' Benefizj senza l'intelligenza del padrone, e specialmente del padrone Sovrano (1): ma inoltre ne ver-

ET PRINCIPEM, habentes proprias Præbendas, ab Episcopo Gerlando taliter institutas, qui diligenti consilio habito in Agrigentino retinuit sibi decimam de Regalibus cunctis, & in Sacca decimaria Regalium Burgentium, & Baronum ipsius Saccæ confinium in omnibus redditibus, & in cunctis extra muros Saccæ a Comitissa Tocca Domina loci &c. In Libro Prælatiarum Regni Siciliæ fol. 230.

(1) Nel IX Concilio Toletano tra gli altri Canoni si stabilì il seguente, registrato poi da Gratiano nel Canone XXXI della questione 7 della causa 16: *Filiis, vel nepotibus, ac honestioribus propinquis ejus, qui* CONSTRUXIT, *vel* DITAVIT ECCLESIAM, *licitum sit, hanc bonæ inten-*

verrebbe per indubitata conseguenza, che al Re la presentazione almeno di tai Benefizj, quando Egli per sua clemenza volesse lasciarli in piedi, in tempo di Sede vacante, toccherebbe.

La ragione di questa proposizione è naturalissima. Che si voglia menar buono a S.Gerlando, e ad Ottaviano de Labbro, l'aver *inscio Rege patrono, imo spreto Rege patrono*, fondati con fondi Regj i Canonicati di Girgenti, sarà una pura equità, contraria a tutt'i principj di Diritto Civile, Canonico, e Feudale, i quali vogliono, che cotai disposizioni Vescovili si abbian per nulle, ed invalide (1). Ma che si voglia cotanto estendere quest' atto d'indulgenza, che si voglia fin anche portare al tempo delle Sede vacanti; or questa sì, che sarebbe una cosa, che non si arriverebbe ad intender giammai? L'atto de' Vescovi *inscio, & spreto patrono Rege*, al più aver si può per un'atto obbligatorio nella loro vita solamente a guisa delle disposizioni di tutti gli amministratori, e di tutti coloro, che non hanno il pieno dominio della roba loro (2). Dunque in tempo di Sede vacante l'atto non potea produrre effetto alcuno, perchè allora cessava la ragione, e la facoltà del Vescovo, il quale potea liberamente nella sua vita soltanto a se pregiudicare con privarsi della per-

---

tentionis habere solertiam, ut si SACERDOTEM, *seu* MINISTRUM *aliquid ex* COLLATIS REBUS *praeviderint defraudare, aut commonitionis honestae conventione compescant, aut Episcopo, vel Judici* CORRIGENDA *denuntient. Quod si talia* EPISCOPUS *agere tentet*, METROPOLITANO *ejus haec insinuare procurent. Si autem* METROPOLITANUS *talia geret*, REGIS HÆC AURIBUS INTIMARE NON DIFFERANT. Da questo Canone nobilissimo, col quale ve ne sono altri concordi, si conosce, che non solamente la Chiesa proibisce ai Beneficiati qualunque disposizione de' fondi de' Padronati di quei Beneficj stessi, di cui essi si ritrovano in possesso; ma ben anche dà facoltà a' Padroni d'invigilare su di ciò, affinchè tai disordini si corriggessero, ove commessi fossero, ancorchè tal delitto da' Vescovi, e fin anche da' Metropolitani si commettesse, dandosi in tal caso facoltà al Padrone di poter implorare il braccio stesso supremo del Principe.

(1) *DD. apud* Lancellott. *cum notis varior. in usum Thomasian. Auditor. tit. de Jure patronat. pag.* 490, *& seqq.*

(2) *DD. in tract. de fideic.*

percezione di parte de' frutti de' suoi fondi; ma non potea però recar detrimento al Re, a cui in tempo di Sede vacante que' frutti sarebbero spettati. Onde potendo il Re ottimamente pretendere, che allora i frutti de' Canonicati dovessero a lui pervenire, senza tenersi conto delle fondazioni Vescovili: *a fortiori* si avrebbe da permettere al Re di godere almeno della presentazione di tai Canonicati, quando venissero a vacare in tempo della Sede vacante, come quella, la quale con molto detrimento de' stessi Sovrani nel luogo de' stessi frutti starebbe.

Si dica di grazia, S.Gerlando, ed Ottaviano di Labbro fondando i Canonicati, di cui si tratta, con fondi Regj, ciò fecero di consenso de' Re di Sicilia, o senza loro saputa, cioè coll' assenso Regio, come dir sogliamo, o senza di esso? Per non macchiar la fama di due Saggi Prelati, uno de' quali è ascritto al numero de' Santi, facilmente si dirà, che la fondazione seguì col Regio assenso e beneplacito. Ma se è così, la fondazione si fece dal Re, perchè *qui adsentit*, *& qui permittit*, *dat* (1), e molto più quando questi è il Re, ed i fondi, con i quali succede la fondazione di suo piacimento, sono già fondi Regj. Se poi si vuol sostenere l' opposto, la ragione del Re in quest' altra ipotesi è molto più limpida, dappoichè ben si sa, che dovendo riputarsi in questo altro aspetto l'atto de' Vescovi certamente nullo, e criminoso, non si fa poco, se si lascia in piedi, e si accorda a' Vescovi di potere de' fondati Benefizj aver essi la Collazione nella Sede piena: ed il Re soffra, che nella Sede vacante rimangano in piedi i Canonicati, ed in vece di pretendere allora assolutamente di tutte le loro prebende la percezione; clementissimamente contentasi della semplice presentazione di que' Canonicati, che allora vacherebbero. Questo discorso non può incontrare mai opposizione alcuna, specialmente perchè gli stessi nostri Ministri contrarj non negano, che la presentazione *sit in fructu* (2). Dunque il Re, che ha della Chiesa Vescovile di Girgenti in tempo di Sede vacante la percezione de' frutti; il Re ha senza meno anche la

(1) Andreas de Isern. *in lib.* 1. *feud. cap.* 1 *lib.* 1 *col.* 4 *versic. alii dicunt.*, Regens Lanarius *consil.* 8 *n.* 12 *cum seqq.* *& consil.* 82 *n.* 19 *cum seqq.*

(2) Nella Consulta, che in epilogo si rapporta nel fine della Scrittura, può osservarsi.

la presentazione de' Canonicati, che ritrova fondati in quella Chiesa o col consenso de' suoi Maggiori, o senza loro saputa. L' ha nel caso si trovan fondati col consenso de' suoi Maggiori, perchè avendo esso col suo consenso acquistato il padronato de' stessi Canonicati, ed essendo del padronato il principal frutto la presentazione (1), la presentazione venne ad acquistare: e qualora si volesse dire, che per non aversela riserbata, e per lo non uso di essa si fosse intesa donata a i Vescovi stessi di Girgenti; si ripiglierebbe, che questo potrebbe sentirsi del tempo della Sede piena, e non già della Sede vacante; nel qual tempo la presunzione della donazione cesserebbe sicuramente: e l' ha ancora, se si vuol fingere, che fondati fossero stati tai Canonicati *inscio*, & *spreto Rege Patrono*, imperciocchè in quest' altro caso potendosi appena estendere per equità al tempo della Sede piena la sussistenza delle fondazioni, e potendosi con ogni ragione pretendere di non doversene tener conto nelle Sedi vacanti, dovendo allora tra i loro frutti anche quei de' Canonicati annoverarsi: ne seguirebbe, che qualora i Sovrani della semplice presentazione in tempo di Sede vacante si mostrassero contenti, i Vescovi non avrebbero che desiderare. Questa presentazione far si dovrebbe al Capitolo, giacchè in tempo di Sede vacante i Benefizj di Padronato si possono per Diritto Canonico provvedere (2).

Nè si stia a dire, che i Re di Sicilia in tempo delle fondazioni de' Canonicati non godevano ancora della percezione de' frutti. Imperciocchè prescindendosi, che questo si dice sull' ipotesi che sia vero il Diploma di Eugenio IV, e che questo Papa fusse stato l' autore di quel diritto, che ora godono i Re di Sicilia; si risponde, che anche ciò ammesso per vero; pure avendo cotesti Sovrani avuta questa concessione posteriormente, abbiano essi diritto di pretendere non tenersi conto di quanto si trova fatto antecedentemente da' Vescovi in pregiudizio di cotesto loro novello diritto; tanto quando tutte queste tali cose si ritrovasser fatte da' Vescovi senza loro saputa; quanto ove succedute fossero col lor consenso, ma il consenso non si potesse per legge a questo nuovo caso estendere contra di loro. Ed invero si può mai figurare, che i Re di Sicilia volean pensare a dare un tal consenso, per privarsi essi del diritto di presentare a tai Benefizj in tempo di Sede

(1) De Roe *de jure patronat.*
(2) *Canonist. ad Tit. Decret. ut Sede vacant. nihil innoc.*

Sede vacante, anche per quel tempo futuro, in cui dovevano ottenere, che in tempo di Sede vacante tutt' i frutti del Vescovato dovevan esser loro? Certo che no. E se è così, ecco ch' è chiaro, che ancorchè si finga il consenso de' Re di Sicilia nella fondazione de' Canonicati di Girgenti esservi ben anche concorso; non perciò ne potrà mai venire, che la presentazione per lo meno non dovrebbe esser loro, ammettendosi eziandio, che le fondazioni avvennero quando essi non ancora la percezione de' frutti delle Sedi vacanti avevano pe 'l creduto Privilegio Appostolico ottenuta.

CHe se si è dimostrato, che nel caso non vi fosse la ragione generale della Regalia, pure per i Canonicati di Girgenti il Re avrebbe sempre la presentazione; chi non conosce, che questa presentazione anche poi in Collazione si dovrebbe convertire? Egli è antico, ed oggimai ricevutissimo sentimento, che dove a' privati competerebbe la presentazione, a' Sovrani la Collazione competa (1). Le pruove di questa, oggimai presso de' più sensati uomini ricevutissima sentenza (2), non occorre quì allegare, come quelle, che appo d' infiniti Autori possonsi a dovizia ritrovare, tanto antichi (3), che recenti. Basta solo dire, che ne' Sovrani

(1) *Cap. Dilecto de testibus*, *Cap. ultimo de concessione præbendarum*, *Cap. 1 de sententia, & re judicata, in tertia Collatione apud* Antonium Augustinum. *Cap. final. de concessione præbendæ, & Cap. Dilectus de præbendis in Decretal. Gregorii IX.*

(2) Ecco il dotto Altaserra come ragiona (*de Ducibus, & Comitib. lib. 1 cap. 9*): *Alio quam Regalium nomine, nempe fundationis, & patronatus, ad Reges nostros pertinet plenum jus conferendi dignitates, præbendas, & alia beneficia: hoc jure olim Regum fuit donatio, sive collatio præbendarum Andegavensis Ecclesiæ, quam deinde hi cessere in Decanum, & hoc jus moribus deflexit etiam ad Duces, & Comites: sic ad Comitissam Flandrensem spectabat plena Collatio præbendarum Ecclesiæ Ariensis, præpositura Siciliensis, & aliorum Beneficiorum, in quibus jus patronatus obtinebat.*

(3) Di Gerardo Conte di Orleans così scrive Odone Cluniacense nella sua vita: *Quemdam Presbiterum ita vicini sui crescente litigio contriverant, ut ejus oculos eruerent, quem scili-*

ni di Sicilia si riconosce vera questa tale prerogativa, e ne sono essi anche in possesso. Il Collegio della Real Cappella di Palermo è di Regia fondazione. Il Re adunque avrebbe dovuto avere de' Canonici di Palermo la presentazione: tuttavia egli è in possesso della Collazione; e per la stessa prima Dignità di quella illustre adunanza, la quale si appella Ciantrìa, o sia Cantorìa, con voce originaria Francese, pende soltanto il dubbio se i Sovrani aver debbano anche la Collaziono, o pure vi si richiegga l'autorizzabile Istituzione dell' Ordinario; appunto perchè pretendesi, che la Cura delle anime del Real Palazzo, che dalla Real Cappella si tiene, sia alla sola persona del Ciantro raccomandata: quasi che il Ciantro, qual Parroco, secondo l'ultima Canonica disciplina, non possasi senza della missione dell' Ordinario, della stessa cura im-

scilicet senior verbis multum consolatus est, suadens illi patientiam; Sed ne verborum consolatio exilis videretur, quamdam sui juris Ecclesiam facto solemniter testamento eidem contradidit: E di Fulcone Conte di Angiò, che conferì un Benefizio al detto Odone Abbate Cluniacense, Giovanni Italo registrò: *Inter hos vere affuit Comes Fulco, qui eum enutrierat, cui non cellam juxta beati Martini tribuit Ecclesiam, & quotidianum victum ex eadem Canonica acquisivit, eique concessit*. Altri esempj possonsi vedere presso Boezio Epo *de Regalia, vel jure Principum in Beneficiis Ecclesiasticis num.* 4, e di Altaserra *de Ducibus, & Comitibus &c. lib. 1 cap. 9.*

(4) *Quin Reges, ac Supremi Principes, Ecclesiarum, quas Majores ipsorum vel fundarunt, vel dotarunt, patroni sint; & titulo jurispatronatus etiam jure præsentandi gaudeant, nemo negaverit, usuque juris illius notissimus est. At prætendunt Reges, & Principes sibi ut Patroni non tantum competere simplicem præsentationem, qualis omnibus Patronis de jure competit, sed plenam, ac liberam Beneficiorum Collationem: itaut præter Regiam hanc Collationem, vel donationem, non requiratur alia institutio autorizabilis, sive tituli collativi, sed tantum institutio corporalis, sive immissio in possessionem. Et quidem Comitissa Flandriæ jampridem hoc jure usam fuisse constare videtur ex Capitulo finali X. de concessione præbendæ . . . . . . Reges Angliæ hoc quoque jure jam usos fuisse evincit Decretalis Innocentii III. Reges Galliæ Beneficia jure Regaliæ pleno jure conferre, & jampridem contulisse ambigi nequit . . .* Van-Espen *part. 2 tit. 25 Cap. 9.*

imposſesſarſi, e cominciarne l' amminiſtrazione. Ma oltre a queſta ſola briga, che per la ſola Ciantrìa vi è, per la detta particolar circoſtanza della Cura delle Anime a' ſoli Ciantri, ſecondo il ſenſo di alcuni, fidata; di tutti gli altri Canonicati è del Sovrano aſſolutamente la Collazione: il che moſtra che in Sicilia ſi ſia avuta per vera la maſſima, che a' Sovrani, in vece della preſentazione, tocchi la Collazione, maſſima, che generalmente per tutti gli Sovrani ſi ritrova da gravi Scrittori inſegnata (4).

Nè ſi ſtia a dire, che ne' Canonicati di Girgenti, volgarmente detti del Porto, e nelle due Dignità di queſta Cattedrale, come altresì in altri Benefizj di Regio Padronato, i Sovrani ritengano la ſemplice preſentazione: imperciocchè ſi riſponde, che queſto potrà aver luogo appena dove la coſa ſi ritrovi così introdotta; ma dove dovraſſi di nuovo la preſentazione a' Sovrani accordare, quivi non ſi deve ad eſſi fare il torto di concederſi loro quello, che a ciaſchedun ſemplice privato ſi concederebbe, quando la Collazione a' Sovrani compete (1).

(1) In materia di Collazione da accordarſi a' Sovrani per effetto del Padronato in luogo di preſentazione, è bene rapportare due luoghi di Giovanni Pariſienſe dotto Domenicano, che difeſe Filippo il Bello contra di Bonifacio VIII (*de poteſt. Reg., & Papal. cap.* 21): *Quod adnexum eſt ſpiritualibus officiis per antecedentiam, ut præſentatio, vel Collatio, ſeu jus conferendi, quia non ſic dependet a ſpirituali, ſed e converſo, poteſt competere laico præcipuè, & ex conceſſione Eccleſiæ, vel ex permiſſione, vel ex longa conſuetudine præſcripta, poteſt Rex ſibi jus acquirere cum ſibi non repugnet* . . . . ed altrove: *Dicta Conſuetudo cum non ſit damnoſa in Miniſtris Eccleſiæ, ſed in pluribus fructuoſa, non præjudicat juri publico in genere, licet videatur præjudicare in ſpecie. Nam licet Epiſcopis videatur præjudicare, qui privantur Collatione Beneficiorum, quæ de jure communi eis debetur, tamen Eccleſiæ aliunde ex boc emolumentum accipiunt præponderans, ratione defenſionis, & donationis, & fundationis; & ideo non præjudicat ſimpliciter*. Queſti luoghi così gli parafraſa Pietro de Marca *de conc.S., & l. lib.* 8 *cap.* 24 *n.* 6: *Ait autem, quod cum Eccleſia patronis conceſſerit jus præſentationis contemplatione fundationis Beneficiorum, potuit quoque ipſa, ac debuit in gratiam INSIGNIUM VIRORUM* con-

Resta dunque dimostrato, che per i Canonicati di Girgenti la cosa è sempre fuori di controversia, che il Re debba averne la Collazione in tempo di Sede vacante, ancorchè la ragione della generale Regalia gli mancasse, la quale rispetto alla Chiesa di Girgenti potrà servirgli per tutti gli altri Benefizj semplici di quella illustre Diocesi qualora in tempo di Sede vacante vacassero; ma non già per i Canonicati, come quelli, per i quali la specifica pruova di esser fondati su di fondi Regj, la quale si ritrova già fatta, somministra al Re bastante ragione da conferirgli in tempo di Sede vacante, anche senza del mezzo della generale Regalia (1). E quest' altra riflessione servirà a poterfi

connivere eorumdem Beneficiorum COLLATIONIBUS, veluti vicem rependens protectioni, quam illi impertiuntur Ecclesiæ, & consideratione Beneficiorum ab iis præstitorum Ecclesiis; præsertim cum Collatio, ac præsentatio non sint proprie res spirituales, sed tantum spiritualibus connexæ per antecedentiam, ut ille loquitur. Nam licet Episcopo injuria fieri videatur, cum Collatione quorumdam Beneficiorum, sede vacante vacantium, privatur; leve tamen illud damnum majore commodo resarcitur, protectione nimirum, & donationibus factis, & imposterum faciendis in gratiam Ecclesiarum.

(1) Che i Sovrani esercitata abbiano in luogo della presentazione la Collazione, ciò ricavono gli Autori citati, e molti altri, da quelle parole, che s' incontrano spesso negli antichi monumenti a tal materia appartenente, quando dicesi, che i Sovrani *donarono* le Chiese. Imperciochè le donazioni indicano concessione piena, a differenza delle presentazioni, che sono quell'altro genere di concessioni, che hanno bisogno dell' opera Vescovile per perfezzionarsi. Ma nella Cancelleria de' nostri Re di Napoli Angioini noi abbiamo concessioni tali di Benefizj fatte da' nostri Sovrani, che si appalesano per Collazioni, non per via di argomenti, e raziocinj, ma perchè così appunto i nostri Sovrani le spiegano. Imperciocchè rotondamente dicono *CONFERIMUS, ET COLLATIONEM AD NOSTRAM MAJESTATEM SPECTARE DIGNOSCITUR*. Parecchie di queste nobilissime Carte si ritrovano da noi trascritte nella citata nostra Dissertazione *su del Beneficio di S. Cetteo di Pescara pag.* 38 *& seqq.*: su delle quali Carte, come tratta dai nostri Registri autentici, quel gran lume della

tersi vie maggiormente toccare con mani con quanta oscitanza (ci perdonino l' espressione, che da puro zelo vien dettata, che per la verità, e per i diritti del Sovrano, e per i vantaggi della stessa loro Nazione Siciliana, noi nudriamo), sia stata in Sicilia questa Causa contra del Sovrano, anche per i Canonicati di Girgenti, decisa.

K 2 PAR-

della nostra Magistratura Napoletana, il Caporuota Patrizj, in tempo, ch' era degnamente Consultore della Curia del Cappellan Maggiore, sensatamente giudicò doversi quel Beneficio reintegrare al Regio Padronato, Sentenza, che confermata fu dal Giudice di Appellazione, il dottissimo Regio Consigliere D. Domenic Potenza, ed ebbe poi la sua piena esecuzione.

PARTE II.

Saggio delle Scritture venute da Sicilia intornó alla Causa presente.

IN questa seconda Parte abbiamo stabilito di rapportare in epilogo nommeno le due Consulte venute da Palermo, colle quali i Ministri hanno dato conto de' loro diversi sentimenti, cioè i Ministri autori della sentenza hanno cercato di giustificare la loro decisione, ed i due Ministri contrarj anno voluto dar ragione particolare della loro troppo ragionata discordanza, o sia del loro sensatissimo voto particolare: ma ancora di rapportare in epilogo tutti gli altri documenti, e carte, che formano il Processo di questa nobilissima Causa; come finalmente di distendere un separato Capitolo, nel quale alla Consulta del maggior numero de' Ministri nelle cose più importanti si rispondesse: e ciò ad oggetto, che i Ministri di Napoli, che doveranno oggi giudicare, non abbiano bisogno di ricercare altrove le dette Consulte, e documenti, ed abbiano altresì la risposta a quei luoghi della Consulta contraria, che fossero degni di speciale attenzione.

E perchè l' epilogo delle Consulte, e de' documenti si ritrova già separatamente stampato: perciò ora doveremo soltanto quel Capitolo formare, in cui alla Consulta si risponda, dappoichè per comodo de' Ministri si ligheranno poi colla presente Scrittura anche i detti epiloghi delle Consulte, e de' documenti, le quali cose tutte formano la materia di questa intiera Seconda Parte, la quale ci rimane soltanto a formare per dar compimento al nostro rozzo lavoro, giacchè de' Canonicati di Girgenti, de' quali si era in sul principio detto di doversene anche nella seconda parte trattare, se n' è parlato nella prima, come poi si era nuovamente risoluto,

CAPITOLO UNICO

Si risponde alle principali cose, che si contengono nella Consulta del maggior numero de' Ministri, da essi umiliata al Re in giustificazione della loro Sentenza.

SI dice nel principio della Consulta, che la Sicilia ne' primi tempi si regolò colla disciplina di conservare i frutti a i Successori, giusta il Concilio di Calcedonia, tanto quando ubbidiva la Sicilia, qual Provincia suburbicaria, al Papa, Patriarca Romano, che quando era addetta al Patriarcato Costantinopolitano. Questo punto, come riguarda tempi, non che antecedenti a i Normanni, ma agli stessi Saracini, non appartiene alla presente controversia, la quale prende il principio del suo esame da i tempi della nuova Chiesa Siciliana, surta sotto de' Normanni.

Si soggiunge nella Consulta, che i Normanni posero in piedi la stessa Ecclesiastica disciplina, e si pruova ciò colla Costituzione *Pervenit ad audientiam nostram*. Ma noi abbiamo già spiegata al luogo suo la Costituzione, dimostrando, che alla Sicilia non appartenne giammai, ma a quelle sole Provincie, che ora compongono il nostro Regno di Napoli.

In appresso si vuole, che nel tempo de' Svevi la stessa disciplina venne inculcata, e si allega un luogo di Federico II, dove si dichiara abuso, e si abbandona, e rifiuta l'occupazione dei beni *decedentium Prælatorum, aut Ecclesiarum vacantium*. Ma anche noi abbiamo quel tal luogo spiegato, dimostrando, che in esso si parli di quella occupazione criminosa de' fondi delle Chiese vacanti, la quale era stata già dalla Chiesa riprovata, e che detestata, ed abominata venne anche ne' tempi posteriori.

Così si dice, che Clemente IV nella Investitura, che de' Regni di Napoli, e Sicilia diede a Carlo I d'Angiò, tolse l'uso della Regalìa. Ma questa stessa proposizione dimostra, che i Ministri scrissero indigestamente; perchè con ciò essi vennero a confessare, che fino a Carlo I d'Angiò i nostri Sovrani ebbero la Regalìa, *non meno che i Re di Francia*, giusta le parole del Giannone, da essi stessi rapportate; quando essi prima avean detto, che i Re nostri anche ne' tempi de'

quaestus irrepsit: Ecclesia enim primitiva non minus hoc, quam SIMONEM MAGUM execrata fuisset. Del resto non si sognò mai Carlo Molineo, gran Canonista de' suoi tempi, di biasimare la Glossa, come quella, che veniva a rendere, anche dell' esercizio de' Laici, la Collazione. La Glossa di questo non avea trattato giammai, ed altro scopo non avea avuto con quella maniera di spiegarsi, che di dar la ragione del perchè non il Capitolo, ma il Vescovo Successore conferisce i Benefizj in tempo di Sede vacante. Di cotesto linguaggio serbato dalla Glossa, noi non abbiamo voluto prendere la difesa, e siamo di buon grado di accordo con Van-Espen, che non sia linguaggio di tutta l' edificazione, e molto meno che apporti al Cattolicismo vero onore: ma abbiam però detto, che essendo stato cotesto linguaggio universalmente ricevuto, ed essendosi per cotesta sola ragione creduto, che i Benefizj, in tempo di Sede vacante vacati, dovessero riserbarsi alla Collazione, che fatta ne avrebbe il Successore, perchè a quegli tutti i frutti, in tempo della stessa vacanza maturati, si riserbano; Che questa ragione appunto faceva poi, che dove i frutti da' Sovrani si percepiscono in tempo di Sede vacante, ivi la Collazione debba ancora essere de' Sovrani.

Del resto Carlo Molineo medesimo nello stesso luogo non niega, che la Collazione de' Benefizj, secondo il linguaggio de' Canonisti, *sit in fructu*, e loda Ripa, ed il Panormitano, *qui censent Collationes esse fructus industriales*.

VII. Tutto quell' altro, che nella voluminosa Consulta de' Ministri autori della sentenza si rinviene, riguarda lo stabilire, che avendo avuto i Sovrani di Sicilia per pura grazia conceduta loro da Eugenio IV, di poter percepire i frutti delle Sedi vacanti, ed avendo serbata la legge di erogare quei frutti soltanto in opere pie: che da coteste due premesse ne venga, che essi non possano dall' argomento della percezione de' frutti trarne la Collazione de' Benefizj.

A queste altre cose assai più vano sarebbe il volere dare risposta. Imperciocchè se si riguarda il primo assunto, che i Sovrani abbiano la percezione de' Benefizi per pura grazia Appostolica, già a sufficienza si ritrova confutato, ed inoltre si ritrova dimostrato, che ancorchè regger potesse, le conseguenze sarebbero sempre le medesime a favore de' Sovrani rispetto alla Collazione de' Benefizj; Se poi si pone mente all' altra proposizione, cioè che i Sovrani non potendo, se non per usi pii, de' frutti avvalersi, neppure possono dal-

la

la percezione de' frutti trarre ragione sulla Collazione de' Benefizj : Si risponde, che D. Pietro Corsetti, zelantissimo Reggente del Consiglio d' Italia, nella sua dotta Consulta, fatta su di un tale argomento, dimostrò, che i Sovrani si fossero sempre avvaluti a lor talento, e per ogni lor bisogno di tai frutti, specialmente per gratificare persone benemerite della Corona, come può osservarsi nell' Allegazione dell Abbate D. Giovanni Attardi, rimessa dal Re alla Giunta di Sicilia, dove questa Consulta del Corsetti è interamente trascritta (1). Del resto, ancorchè fosse vero quel, che dicono i nostri Ministri, non perciò cotesto fatto in alcuna maniera *officeret* alla ragione del Re, di avere la Collazione di tutt' i Benefizj, che vacàno in tempo di Sede vacante. I Re di Francia hanno la Collazione di tutt' i Benefizj, che vacano in tempo di Sede vacante, e l' hanno anche per la ragione, come si è veduto, che danno i Scrittori Francesi: *quod Collatio Beneficiorum sit in fructu*, giacchè ad essi appartiene la percezione de' frutti: tuttavia ci attesta il gran Fleurì, che essi per lo più avessero usato di tai frutti soltanto con distribuirli in usi pii, per la qual ragione data avean la Regalia per dote della Real Cappella di Parigi; e che da qualche tempo in qua assolutamente il Re conserva i frutti per i Successori: talchè oggi la Regalia in verità in quel

(1) In compruova della nostra proposizione, che i frutti se si erogano in usi pii, nasce da un puro atto Religioso de' Sovrani di Sicilia, e non già da necessità alcuna, può allegarsi infra gli altri luoghi de'Capitoli del Regno il seguente, donde si raccoglie, che insino all'anno 1520, quando a Carlo V si ricorse, la pratica era, che i frutti liberamente in usi profani a libero talento, e secondo i bisogni della Regia Corte, si convertivano: *Item, claramenti ancora apparino li ruini di li Ecclesii, & Abbati di lo Regno, & per potirisi trovari alcuno remedio di li reparationi di li dicti Ecclesii, si supplica vostra Altezza, che li fructi, vacanti per la morti di li Prelati, Abbati, e Benefiziati, per fino a la nova possessioni di lo novo successuri, vostra Altezza voglia fari grazia di dicti fructi, & vacantii si baggiano di convertiri in reparationi, e così necessarii di dicta Ecclesia.*

„ *Adveniente casu vacationum informetur Regia Majestas, de ne-„ cessitate Ecclesiarum, & opportune providebitur*". Cap. XVI. *Caroli V.*

quel Regno si sia ristretta alla sola Collazione de' Benefizj (1):

Ed ecco dato termine anche a quel Capitolo, che avevamo promesso di distendere, unicamente per rispondere alle principali cose contenute nella Consulta de' Ministri, che contra del diritto del Sovrano con quanto coraggio, con altrettanto poco apparecchio, decisero.

CON.

(1) Ecco le parole del citato gravissimo Autore: *Jus Regaliæ itaque in sola BENEFICIORUM, quæ Episcopo deberetur, dispositione consistit; sed tamen omnis generis Beneficia, si Curata exceperis, complectitur, miris modis extensum a Senatu Parisiensi, qui solus est harum causarum Judex competens. Habet denique jus REGALIÆ, quod hodie ad Beneficiorum Collationem EST RESTRICTUM, cum olim extenderetur ad omnes vacantis Episcopatus fructus, quos Rex suos fecit, ut Dominus fructus feudi, donec feudum renovatum, & laudemium præstitum. Et cum EX COMMUNI CANONUM, ET INTERPRETUM SENTENTIA COLLATIO IN FRUCTU CENSEATUR, REGALIA etiam ad Collationes Beneficiorum extensa est. Sed jam quidem Rex REGALIA INTUITU FRUCTUUM UTI DESIIT, quos Ludovicus IX, & Carolus V Sacello Parisiensi attribuit; Ludovicus autem XIII anno 1641, postquam eorum loco huic Sacello Abbatiam Nicasii Rhemensem dedisset, publico edicto novis Episcopis se daturam promisit, sed anno 1644 sibi appropriavit, LICET HODIE REX EOS PLERUMQUE NOVO DONET EPISCOPO.* Fleurì *Instit. Canonic. part. 2 cap. 18 §. 6.*

CONCHIUSIONE.

DA quanto finora si è veduto, si viene chiaramente in cognizione, che il diritto Regio intorno alla Collazione di tutt' i Benefizj del Reame di Sicilia, che vacano in tempo di Sede vacante, e specialmente de' Canonicati di Girgenti; sia già oggi in tal grado di chiarezza di luce situato (assai più per forza del suo intrinseco vigore, che per opera delle deboli considerazioni nostre), che già non possa più ricevere adombramento veruno. Ed invero se si è manifestamente veduto, che dalla Dataria Romana dee togliersi l' esercizio di questo diritto, come quella, che malamente l' acquistò, e peggio l' ha ritenuto: e se, tolto dalla Romana Dataria, si è conosciuto che i Vescovi successori non possan per niuna ragione pretendere di riacquistarlo, per averne essi fatto vile baratto, con detrimento notabile non che de' loro diritti, ma ben anche di quei gelosissimi de' popoli, e della Nazione, e con offesa ben grande delle ragioni inviolabili de' Sovrani, e fin anche con discapito grandissimo del Culto Divino: e se dall' altra parte si è toccato con mani, che a i Sovrani di Sicilia appartiene tal Collazione, tanto se negar non si voglia, che essi, per legge fondamentale della loro Monarchia, a loro prò la stabilirono, e per lungo tempo se la conservarono, niente diversamente de' Re Franchi, de' Re d' Inghilterra, e degl' Imperadori di Alemagna; quanto se ciò volendosi con raro esempio d' impudenza negare, si vogliono aver essi per possessori della percezione de' frutti per solo indulto Pontifizio, giacchè in questo altro caso lo stesso indulto gli caratterizzarebbe per Concessionarj ben anche di questo altro genere di frutti, qual' è la Collazione de' Benefizj: Chi mai vi potrà esser oggi, che possa dubitare più di questa Causa, e circa del Regio diritto vacillare? E se questo generalmente per la totale Collazione de' Benefizj dire si dee, quanto più confessar non conviene della Collazione de' Canonicati di Girgenti, per i quali, se le generali ragioni mancassero, tante ne verrebbero somministrate dagli argomenti particolari de' fatti, che rispetto ad essi concorrono, che non se ne potrebbe mai dubitare? Finalmente se gli argomenti addotti prolissamente da i Ministri autori della Sentenza, per contrastare, e combattere cotesto diritto Regio, si sono tutti dissipati, e sconfitti; chi non vede, che questo stesso serve vieppiù a stabilirlo, tanto più, che in se stesso il ritrova

mol-

molto bene ſtabilito, e fondato ciaſcuno, che con ſavio diſcernimento vi ſi voglia, anche paſsaggiermente, applicare?

Se dunque è così, ſi ſarebbe ſenza meno torto a i Miniſtri della Suprema Giunta di Napoli, ſe ſotto della loro giudicatura ſi voleſſe di cotal Cauſa dubitare: maggiormente, che l'Avvocato della Corona, ſotto della cui ſicuriſſima ſcorta ſi è da noi queſta Diſſertazione formata, con i ſuoi ſuperiori lumi, ſupplendo alle noſtre mancanze che ſaranno ſtate infinite, farà sì, che ſe dubbio ancora vi rimanga, reſti in maniera ſciolto, e dileguato, che l' Eccelſo Conſeſſo, ed i graviſſimi Senatori, che lo compongono, vogliano dichiarare, che quel diritto di Collazione, che per tutte le leggi alla Romana Dataria toglier ſi deve, al Monarca di Sicilia venga attribuito, acciocchè queſti, che gode della percezione de' frutti in tutte le Chieſe vacanti del Reame, abbia ancora la Collazione de' Benefizj ſemplici, che vengono in tempo delle Sedi vacanti a vacare; e de' Benefizj che ſemplici non ſono, e che parimente vacaſſero nel tempo ſteſſo, abbia quelle medeſime caſtigate, e riſtrette facoltà, che ſoltanto per loro Religione i Sovrani della Francia, ſuoi illuſtri Avoli, ſi riſerbarono con conſentimento di tutto il rigidiſſimo, e piiſſimo Clero Gallicano. Queſto da noi ſi deſidera, ed ardentemente ſi brama, da niun altro fine ſtimolati o ſoſpinti, che dalla premura di veder in poſſeſſo il noſtro Principe Naturale di quella prerogativa, onde nel mentre acquiſta nuovo lume, e ſplendore la ſua Real Corona (giacchè egli fa vergogna oggimai, che ſeguiti ad eſserne privo); il culto di Dio ſi promuove, ed il Regno di Sicilia ſi ſolleva, e d' un forte peſo ſi alleggeriſce e ſottrae. Se Iddio coteſti noſtri deſiderj eſaudiſce, larghiſſimo, ed abbondantiſſimo compenſo in ogni tempo ci proteſteremo di avere ottenuto di queſti noſtri, quali mai ſiano, ſufficientemente però gravi ſudori.

Napoli 10 Agoſto 1776.

Michele Maria Vecchioni.

Si epiloga la voluminosa Consulta del maggior numero de' Ministri della Giunta de' Presidenti, e Consultore, colla quale essi s' ingegnano di gistificare la decisione da loro fatta contra de' diritti del Re nostro Signore.

NElla Consulta della Giunta de' Presidenti, e Consultore del 1771 (questo nome meritar dee la Consulta del maggior numero de' Ministri, avendo essi formata sentenza) dopo di essersi premessa la situazione della controversia, e di essersi accennate le ragioni allegate dal Fisco, si passa immediatamente a dare un' idea storica in generale della Regalìa, cioè del diritto de' Principi sulle Chiese vacanti, tanto *quoad perceptionem fructuum*, quanto *quoad Collationem Beneficiorum*. Questa idea storica, che altro scopo non ha, che di dimostrare, che a' Sovrani di Sicilia il diritto della Collazione de' Benefizj in tempo di Sede vacante non si sia veduto mai appartenere, avendo essi appena avuto, per puro Indulto Pontifizio, quello della percezione de' frutti; con una prolissità, e superfluità infinita vien data. Noi, che quì l'intera Consulta riepilogaremo, anche in breve cotesto saggio storico rapporteremo, con che daremo ad esso quella forza, che dalla estensione della materia avea perduta.

Pretendono i Ministri, che siccome per l'antica disciplina della Chiesa, stabilita col Canone XXVI. del Concilio Calcidonese, IV Concilio generale, tenuto nel 451, *post mortem Episcopi redditus Ecclesiæ viduatæ futuro Episcopo penes Economum ejusdem Ecclesiæ integre conservari* si dovevano: talchè, dopo di quel Canone, per la stessa Ecclesiastica disciplina i Principi, quai Protettori, e Difensori delle Chiese, in tai casi si vedean soltanto adoperati (o per propria volontà, e zelo, o implorati dagli Ecclesiastici) perchè le Chiese vacanti fossero state immuni, ed esenti da quelle violenze, a cui in tempo, che sprovvedute erano del loro Difensore, erano esposte: e che siccome poco dopo questo stesso uffizio cominciarono a praticare i Romani Pontefici, massimamente nelle Provincie Suburbicarie, destinan-

do Visitatori, per lo più tra' Vescovi più vicini (1); Così che queste stesse stessissime cose, e questa disciplina medesima in Sicilia si fosse osservata infin a tanto che la Chiesa Siciliana fu soggetta al Patriarcato Romano, e che poscia quando i Patriarchi di Costantinopoli credettero, che essi dovessero reputare le Chiese della Sicilia sottoposte al Patriarcato loro; non altro divario si vidde, se non che da quell' ora in poi i Patriarchi di Costantinopoli in tempo della vedovanza delle Chiese Siciliane facesser quello, che prima il Sommo Pontefice, cioè il Patriarca Romano, praticava.

Passando poi i Ministri autori della Consulta al tempo della rinnovata Fede in Sicilia, per opera de' Valorosi Normanni, dopo di essersi soggiogati, e cacciati i Saracini; sostengono, che allora in Sicilia la stessa antica Canonica Disciplina fosse stata da i pii Normanni introdotta. Fondano ciò nella famosa Costituzione del Re Ruggiero, nella quale si dispone, che *si quis Archiepiscopus, vel Episcopus decesserit, ipsius Ecclesia in custodia trium de melioribus, & fidelioribus, nec non & sapientioribus personis ipsius Ecclesiæ, ad conservandas res Ecclesiæ ad opus Ecclesiæ, usquedum de Pastore in eadem Ecclesia provideatur, committatur*, colla legge, che frattanto *de proventibus ipsius Ecclesiæ*, soltanto se ne fosse detratto quanto fosse necessario fra quel tempo *ad usum servientium ibidem morantium*; e che tutto il resto, *constituto in Ecclesia Pastore . . . . . ., ipsi Pastori ejus assignent, & ei rationem inde reddant* (2).

In compruova adducono ancora le parole di una Costituzione di Federico II, primo Re nostro, e di Sicilia di tal nome, non già però inserita nel Volume delle nostre Costituzioni, ma rapportata da Goldasto nel Codice Diplomatico delle cose di Germania, nella quale credono, che si vegga, che Federico volle la Costituzione di Ruggiero, e la Canonica Disciplina autorizzare, spiegandosi Federico ne' seguenti termini: *Illum quoque dimittimus, & refutamus abusum, quem in occupandis bonis decedentium Prælatorum, aut etiam Ecclesiarum vacantium, nostri*

(1) *Greg. Magn. lib.* 3 *ep.* 11 *lib.* 4 *ep.* 12, *De Joanne Cod. Diplom. Sicil. dipl.* 56 57 251 *&* 252, *Pirr. not. Eccl. Troinensis an.* 598.

(2) *Constit. Pervenit lib.* 3 *de adm. rer. Eccl. post mortem Prælat.*

ſtri conſueverunt Anteceſſores pro motu propriæ voluntatis committere (1).

Così ancora rapportano quel Capitolo del famoſo Concordato tra Clemente IV, e Carlo d' Angiò, o ſia patto convenuto nell' Inveſtitura, che Clemente diede a Carlo, quando col ſuo invito venne all' acquiſto del Regno di Sicilia, e di queſte noſtre Provincie, dove ſi dice: *Nos, & noſtri in Regno heredes nulla habebimus Regalia, nulloſque fructus, redditus, & proventus, nullas etiam obventiones, ac nulla prorſus alia percipiemus ex cuſtodia earum Eccleſiarum, quæ interim libera remaneant penes perſonas Eccleſiaſticas juxta Canonicas ſanctiones* (2): e credono i Miniſtri confermarſi ciò da quello, che il noſtro Giannone su di queſto luogo laſciò ſcritto colle ſeguenti parole, che eglino immediatamente traſcrivono: *Tolſe ancora Clemente a' noſtri Re la Regalìa, la quale non meno, che i Re di Francia tenevano nelle ſedi vacanti del noſtro Regno, con porre i Regj Baglivi, o altre perſone, da eſſi deſtinate, per l' amminiſtrazione dell' entrade, per conſervarle al Succeſſore ſecondo il preſcritto de' Canoni*.

Così allegano ancora un Diploma del Re Martino I, donde s' ingegnano di dimoſtrare, che quel Principe nel 1400, avvalendoſi de' frutti, e beni del vacante Arciveſcovado di Palermo, ſi dichiarò, che il faceva *ex auctoritate Apoſtolica et conceſſa* (3).

Della ſteſſa maniera adducono il Capitolo 478 del Re Alfonſo, per noi primo, ed unico per i Siciliani, nel quale vogliono, che quel Principe di sì fatte materie parlando, aveſſe religioſamente riſpoſto: *Regia Majeſtas non conſuevit de iis abſque proviſione Apoſtolica, ſe aliquatenus intromittere, atque ita in futurum taliter ſe habebit, quod non erit locus juſtæ querelæ*: E finalmente convengono in queſto, che la percezione de' frutti in tempo di ſede vacante, di cui oggi ſono in poſſeſſo i Re di Sicilia, ripetano que' Sovrani *da un Privilegio . . . . accordato dalla Sede Apoſtolica al Re Alfonſo, e ſuoi ſucceſſori in rimunerazione del riacquiſto della Marca d' Ancona . . . ., e che da allora in poi i frutti delle ſedi vacanti ſi rae-* col-

(1) *Goldaſt, Petr. de Marca lib. 8 cap. 23* §. 1, *Reg. Ramondetta de ſpol. fol. 26 & 29, Fraſſus de jurep. Ind. tom.* 1 *cap. 16 n. 28.*

(2) *Pietro Giannone lib. 19 cap. ult.* §. 2.

(3) *Luc. Barber. in Capibrev.*, *Pir. de elect. Præſ. Sicil.*

colgono dalli Regj Officiali con tenerſene conto apparte , non già per appropriarſeli il Regio Erario, ma per diſtribuirli in opere di pietà, come tutt' ora religioſamente ſi pratica : il che comprovano con i ſeguenti luoghi del Ramondetta, Reggente del Supremo Conſiglio d'Italia : *Et ſic tantum abeſt ut Conſtitutio Regni huic Privilegio Apoſtolico ſe opponat , quantum abeſt ut Siculi Reges , alioquin piiſſimi, eo tempore, quo eis hoc jus non competebat , ſucceſſorum favore jus commune obſervari voluerunt* (1) : ed altrove*: ſed in eis ſucceſſit noſter invictiſſimus Hyſpaniarum Rex , & inter alia ejus bona patrimonialia connumerantur non quidem jure proprio Regaliæ , ut alii perperam dicunt, ſed vigore Apoſtolicæ Conceſſionis* (2).

Tutto queſto, che in breve finora abbiam rapportato, nella Conſulta ſta notato ſenza cronologia, ed in mezzo ad infinite lunghiſſime digreſſioni circa l'origine de' Beneficj Eccleſiaſtici , circa all'epoca della introduzzione della Regalia della Francia , come altresì intorno alla Regalia, che ſi ſuppone ſurta contro a' dettami Canonici nel dodiceſimo ſecolo in Inghilterra , e perciò , che merittamente venne combattuta da S. Tommaſo Arciveſcovo di Canturberì , e poi da Papa Aleſſandro III dannata (3) ; come finalmente su la pratica in su di tal materia del Principato di Catalogna, del Reame di Caſtiglia (4), e finanche delle Indie Occidentali del Dominio Spagnuolo (5): le quali coſe tutte tralaſciamo di quì rapportare, come quelle, che le crediamo aliene aſſolutamente dal preſente argomento , e pare , che ad altro oggetto nella dotta Conſulta non ſi ritrovino inſerite, ſe non per rendere aſſai più difficile , e ſcabroſa la ricerca degli argomenti alla quiſtione adattati .

DOpo di eſserſi anche detto nella ſteſſa Conſulta, che appena i Re di Sicilia da Alfonſo in poi , per pura grazia, e liberalità Pontificia, ſian in poſſeſſo della ſemplice percezione de' frutti delle Sedi vacanti, per erogarli in uſi pii; paſsano a diſcorrere della Collazione de' Benefizj nel ſeguente modo .

Di-

(1) *Ramondetta de ſpol. fol.* 26.
(2) *Idem ibid. fol.* 2.
(3) *Sfrond. Gall. vind. diſſ.*2 §. 3, *Vaneſp. p.* 2 *tit.* 21 *Cap.*1.
(4) *Cortiad. deciſ.* 255 *n.* 29 *Tom.* 4.
(5) *Solarz.Polit.Ind.cap.*12 *lib.*4 *verbo* Però avunque *fol.*59.

Dicono, che dopo della Costituzione di Pio V del 1569, inserita poi da Sisto V fralle Regole della Cancellaria, *con cui restò riserbata a' Romani Pontefici la Collazione de' Beneficj sotto il pretesto di ovviare alla lunga vacanza* (sono parole degli stessi Ministri, i quali però immediatamente soggiungono): *e forse ciò dietro l' antico esempio di avere il Papa qual Metropolitano commesso in Italia a' Visitatori non solo di amministrar l' entrade, ma pur di conferir gli Ordini, ed i Beneficj, ove lungo tempo era vacata la Chiesa* (1): *in Sicilia assolutamente si sono sempre col consenso de' Vescovi* (succesori, o anche de' Vicarj Capitolari) *eseguite tutte le Provisioni Apostoliche delle prebende, e de' Canonicati, fatte in tempo della vacanza delle Sedi, così di Girgenti, come di tutte le altre Cattredali: nè altro i Sovrani, ed i Regj Ministri han pensato in sì lunga scorsa di tempo, se non il proteggere il dritto del Capitolo, o del Vescovo Successore*, *QUALORA LA LEGGE, E LA COSTUMANZA PARTICOLARE DI QUALCHE CHIESA FOSSE STATA DI OSTACOLO ALLA PROVISIONE DI ROMA*: il che cercano comprovare con moltissimi esempj di Proviste Pontificie, fatte in tempo di sede vacante, e non eseguite in Sicilia, non per altro, che perchè le costumanze particolari di qualche Capitolo l'avesse impedito, come quello, che aveva la facoltà di poter' esso in tempo di sede vacante i Benefizj provvedere.

Dopo di tali esami così si conchiude: *Ecco qual fu sempre ed in ogni tempo il costume della Nazione, ed il pensamento de' nostri Principi intorno alla Regalia, che oggi si pretende dal Regio Fisco, non meno per la percezione de' frutti, che per la Collazione de' Benefizj. Coll' induzione di tutt' i tempi si può francamente dire, che in Sicilia la disciplina, corrispondente agli antichi Canoni, ed al Concilio di Calcedonia, sia coeva colla stessa Religione, da' Normanni ristabilita, e per la continuata serie de' lor Successori sino all' età nostra inalterabilmente osservata.*

SPiegato da' Ministri, Autori della Consulta, di cui trattiamo, cotesto loro sistema, passano a rispondere a tutto ciò, che del sistema fiscale sembra ad essi, ch' esiggesse, e meritasse particolare risposta. Sicchè noi ora queste risposte dovremo riepilogare. Ciò faremo, proponendo prima le oppo-

(1) *Tomasin. de vet. & nov. discipl. p. 2 lib. 1 Cap. 41.*

posizioni, siccome nella stessa Consulta vengono riferite.

I.

La prima opposizione, che mettono questi Ministri in bocca del Fisco, è, che al Re non si potea negare la Provista de' Canonicati di Girgenti in tempo di Sede vacante, come quella, ch' è *un' effetto del Regio Padronato*.

Rispondono i Ministri, che *fa vuopo di distinguere il padronato* dal *gius di nominare*, ed in compruova di ciò con un lungo discorso s'impegnano a sostenere, che non sempre dal padronato nasca la presentazione (1): il che comprovano colla Storia, a loro avviso, di Sicilia, credendo, che da quella si abbia, che quantunque il Conte Ruggiero fosse stato il fondatore, ed il dotatore di tutte le Chiese di Sicilia; pur tuttavia nè Egli, nè i suoi Successori avessero avuto il padronato delle stesse Chiese, essendo stata sempre libera l' elezione de Capitoli (2), o al più pretendendosi da' Sovrani il diritto della conferma, per vedere soltanto se l'elezione caduta era in qualche loro nemico (3): e che se oggi hanno essi la presentazione in tutte le Chiese Vescovili, e nelle Badìe Concistoriali, questo attribuir debbano a quegl' Indulti Pontifizj, che da Innocenzo VIII in poi ebbero Ferdinando il Cattolico, e gli altri Sovrani delle Spagne, Re di Sicilia. Onde conchiudono, che *per gli altri Benefizj*, *per li Canonicati*, *e Dignità delle Cattredali* sia restata la cosa nello stato primiero, giungendo fino a dire: *che anzi fino a tempi nostri, niuno mai abbia il contrario pensato*.

Confermano vie maggiormente questa dottrina colla sentenza della stessa Giunta de Presidenti, e Consultore del 1661. Imperciocchè dicono, *che sebbene allora si fosse riconosciuto; che le prebende assegnate da' Vescovi fondatori procedevano dai fondi di Regio Padronato*, *cioè dai fondi assegnati al Vescovo dal Conte Ruggiero*: *tuttavia che nella medesima si definì, non poter da questo nascere sulli Canonicati medesimi il dritto della Regia presentazione, perchè la sola, e stretta provenienza da' fondi, dotati dal Re al Vescovado, non costituisce quell' immediata Regia dotazione de' Canonicati, che può portar seco la riserba espressa, o presunta, e legale, e pe-* rò

(1) *Vanesp. loc. cit.*
(2) *Pir. de elect. Præs. Sicil.*, *Baron. ad an.* 1097 *n.* 71.
(3) *Pir. de elect. Præs.*

rò non può verificarsi il Regio Padronato diretto, ed immediato, sopra li Canonicati.

II.

E Perchè l' Avvocato Fiscale avea detto, che standosi anche a tal sentenza della Giunta, se il Vescovo dovea provveder esso i Canonicati in tempo di sede piena; in tempo di sede vacante dovea però provvederli il Re; si schermiscono i Ministri di cotesta opposizione con dire, che la sentenza della Giunta abbraccia ogni tempo, e nella generalità decide ancora la presente controversia: e passandosi a fare un' apologia de' Vescovi S.Gerlando, che nel 1093, e di Ottaviano de Labbro, che nel 1334 smembrarono i fondi Regj della loro Mensa Vescovile, con fondare i Canonicati di Girgenti; si dice, *che i Vescovi nel dotare i Canonicati de' fondi alla Chiesa dalla Reale munificenza assegnati, non trasgredirono punto le Leggi Ecclesiastiche, nè la pia intenzione del Conte Ruggiero, perciocchè siccome ogni qualunque dotazione di beni riguarda principalmente il sostentamento de' Ministri della Chiesa; così al Vescovo certamente ne appartiene la distribuzione*: e più appresso si soggiunge: *nè recarono al Regio Padronato la menoma lesione, mentre è costantissimo, che in quei tempi osservavasi nel Regno la Ragion Canonica nel riserbarsi i frutti delle Chiese vacanti a' Vescovi Successori.*

III.

DOpo di avere queste cose esaminate i Ministri Autori della Consulta, danno ad intendere, che l'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio aveva anche sostenuto, che toccava al Re di Sicilia *la Regalia della percezion de' frutti, e della Collazione de' Beneficj in sede vacante, come un dritto del Principato, nascente dal supremo dominio*: e volendo essi quest'altra proposizione ancora confutare; passano a tessere una storia minuta, e lunghissima dell' origine, e progresso della Regalia de' Re di Francia: dicendo, che in quel Regno nacque in alcune Chiese solamente (1), e rispetto alla sola percezione de' frutti, e nacque o per diritto di fondazione, o per antica consuetudine, e colla

(4) *Giannone lib. 12. § 2, Pir. de elect. Praef.*

(1) *Petr. de Marca de conc. Sac. & Imp. lib. 2 cap. 24.*

colla legge di astenersi i Sovrani nell'uso di essa da ogni abuso: Che sebbene si fosse poi in alcune Chiese estesa alla Collazione ancora de'Benefizj, tanto questa, quanto la percezione de'frutti rimase nondimeno per quelle Chiese soltanto particolari, in cui tal consuetudine prese vigore (1): Che fino al tempo delle guerre civili, cominciate in Francia nella estinzione della Casa Valoè, non mai colà si era pensato a fare mossa alcuna, per estendere la Regalia, e per renderla universale: Che anzi nella stessa Camera de' Conti stava registrata fin dal principio del secolo XIV una Costituzione, colla quale si distinguevano le Chiese soggette alla Regalia, da quelle, che n'erano esenti (2): Che dopo delle guerre civili, tuttocchè questo punto sovente fosse fluttuato, e vacillato, non rare volte però i Sovrani determinarono doversi inviolabilmente osservare l'antico sistema: Che anche allora quando alla Real Cappella di Parigi, per dote di essa, si era concessa la Regalia, il che fecero Carlo VI, Ludovico XI, Carlo VIII, e Ludovico XII, si circoscrisse la concessione *in illis Ecclesiis, in quibus Reges jus Regaliæ habent*(3): E che finalmente Ludovico XIV, avendo ritrovata la Regalia di nuovo nelle mani della Corona (giacchè suo Padre Ludovico XIII l'avea tolta alla Cappella di Parigi, dando ad essa Cappella in iscambio di essa la ricca Badia di Rems); tuttocchè questo gran Principe fosse entrato in impegno di volere assolutamente estendere la Regalia a tutte le Chiese della Francia, e farla generale, tanto nel punto della percezione de' frutti, quanto in quello della Collazione de'Benefizj; pure in ciò ebbe a durare molta fatica, e a menare l'affare a lungo in varj ondeggiamenti dall'anno 1642 fino all'anno 1682, quando finalmente rimase il punto assodato non senza grandissime turbolenze, e rumori.

IV.

---

(1) *Fleury hist. Eccl. lib.* 86 *an.* 1274, *Vanesp. p.* 2. *tit.* 25 *&* 26, *de Marca lib.* 9 24 *n.* 4.

(2) *Le Maitre de regal. cap.* 11, *Pasquier. lib.* 3 *dis.* 3 *cap.* 37.

(3) *Le Maiere de regal., Duaren. lib* 3 *de Sacr. Eccles. Minister, Koppiu de Sacr. polit. lib.* 7., *Rebuf. de reg. nomin. ad Prælat. verbo* sed tenentur, *Pasquier. lib.* 3 *disp. Franc. Cap.* 37.

IV.

DOpo di esserſi queſta ſtoria rapportata, la quale vién riferita con infinito vigore, e con traſcrivere tutte le autorità, donde ſi crede ricavarſi, ſi paſſa ad eſaminare per quai cagioni in Francia coteſta Regalia ſi foſſe introdotta: e rapportandoſi partitamente tutte le opinioni, par che ſi rigetti quella di coloro, che la ripetono dalla dotazione Regia delle Chieſe del Reame; come anche l'altra, che l'aſcrive ad una Conceſſione fattaſi a Clodoveo nel 511 dal Concilio Aurelianenſe I, *in rimunerazione dell'inſigne vittoria riportata contro i Viſigoti*; ed anche quell'altra, *che foſſe cominciata ne' tempi di Carlo Magno, a cui le abbia ſotto il titolo dell' Inveſtiture conceſſa il Pontefice Adriano I nel Concilio Romano*; e quell'altra *ancora del Cujacio, del Molineo, del De Marca, e del Ducange, che la traſſero dalla natura degli antichi feudi di quel Regno, de' quali avevano i Sovrani anche arricchite quelle Chieſe*: conchiudendoſi vera più toſto l'opinione del Paſcherio, *di non appoggiarſi ad altro la Regalia, che alla conſuetudine*; e di Renato Koppino, *che l'eguagliò alla Cabala degli Ebrei, ed a Dommi Pittagorici*, e del Pinzonio (1), che diſſe, *ſimilem eam eſſe Ægiptiaco Nylo, cujus eo nobilior eſt curſus, quod origo ejus lateat, & uſque adhuc incognita permanſit*. In compruova di ciò dicono, *che Natale d'Aleſſandro* [2] *per aver difeſa . . . la Regalia, già nel* 1682 *reſa univerſale, come un dritto univerſale, fu tantoſto impugnato da più dotte penne, che lo tacciarono di Cauſidico piggionato*, talchè ſi dovette difendere con dire, ch'egli *Juriſconſultorum, & Pragmaticorum Gallorum reſponſa hiſtoricè tantum* avea riferito. E finalmente per manifeſtare, che nel ſenſo dello ſteſſo Natale d'Aleſſandro la Regalia in quanto alla Collazione de' Beneficj ſia coſa ſeriiſſima, ſi rapporta un luogo di tale Autore: *Regalia quatenus Beneficia conferendi jus involuit, Jus Regium eſſe eo ſenſu, quod ratione ſupremæ poteſtatis temporalis Principibus conveniat, nemo dixerit, cum ſuprema poteſtate præditi eſſent, qui Clodoveum anteceſſerunt Francorum Reges, nec tamen jus illud habuerunt, & alii Reges Chriſtiani ſupremam pariter habeant ſuis in Regnis poteſtatem, nec tamen auguſto illo jure fruuntur; ſed jus Regium eo ſenſu vocatur, quod an-*

(1) *De benef. Eccl.* verbo Inſtit. §. 14. *n.* 7.
(2) *Hiſt. Eccl. tom.* 7. *diſſert.* 8 *Sec.* 13 & 14.

tiqua consuetudine, possessione præscripta, & ipsius Ecclesiæ, seu concessione, seu conventione firmatum, Coronæ Regiæ coalüerit (1).

V.

PRemesse queste nozioni, così conchiudono i nostri degni Ministri *Non può dunque a retto pensare la novella pretensione d'introdurre nelle Chiese di Sicilia l'uso della Regalia per la Collazione de' Beneficj ricevere veruno appoggio dai stabilimenti di Francia, e moltomeno dall' autorità di que' Dotti Nazionali, che impiegarono il loro talento nello studio più profondo di questa materia; ne riporta piuttosto, anzi che nò, il più grave discapito, perchè nel nostro Regno le leggi, e le costumanze, e la disciplina sono affatto diverse, o per dir meglio dell' intutto opposte. Quì l' antichissimo costume per tutte le Chiese, coevo forse colla stessa Religione, è stato sempre sino a nostri tempi uniforme al* Concilio di Calcedonia. *In Francia al contrario l' uso della Regalia è vetustissimo al segno, che da tutti sostiensi come appoggiato alla prescrizione immemorabile. Quì alla nuova introduzione, che se ne pretende, resisterebbe il Decreto di un Concilio Ecumenico, qual fu quello di Lione. Ivi all' uso già da più tempo introdotto, apprestà il Concilio autorizazione, e conferma.. Qui abbiamo le Costituzioni de' nostri Principi, che nel far uso del Dritto della Guardia, e della protezione verso le Vedove Chiese, stabiliscono a seconda della universal disciplina la pertinenza de' frutti al Vescovo Successore, e dal tempo di Alfonso in quà non si raccogliono, e percepiscono dal Re, se non per concessione Pontificia, affine di distribuirsi in opere di pietà. Ivi all' opposto innumerabili Regj Editti, di tempo in tempo emanati, sostennero la Regalia in quelle Chiese, ove era in consuetudine, e nel tempo stesso l' esclusero da quell' altre, ove non erasi praticata: E per finirla, se in Francia per estenderla, ed ampliarla vi ricercò Luigi XIV il consentimento di tutto il Clero Gallicano nel 1682; quì per farsene una introduzione dell' intutto nuova contro l' osservanza di tanti secoli, contro la Disciplina universale, contro i Decreti de' Generali Concilj, contro le particolari Costituzioni de' Principi, altro non abbiamo, se non quella semplice commissione, che il nostro Religiosissimo Sovrano stimò dare alla Giunta,* per

(1) *Nat. Alex. ibid. in add. Schol.* 4.

per decidere il punto in Giustizia.

VI.

L'Avvocato Fiscale nel sostenere la Regalia si era ben anche fondato *sulla natura de' feudi:* cioè che siccome le Chiese di Sicilia in gran parte sono fornite di feudi per lor dote; così essere giusto, che in tempo di sede vacante i frutti delle Chiese Vescovili vadano in beneficio del Principe, come di colui a cui dovrebbero allora tornare i feudi. A questa difficoltà, la Giunta s' ingegna di rispondere con dire, che que' stessi Autori Francesi, *che seguirono questa opinione, non furono d' avviso*, che la sola qualità *feudale de' fondi, alle Chiese concessi, produca sulle medesime il dritto della Regalia* ...., ma vollero *il concorso della consuetudine* (1).

VII.

STabilita questa proposizione, mostrasi poi, che in Sicilia nè la qualità de' feudi vi è, che possa ammettere lo stesso opinamento, nè vi concorra la circostanza della Consuetudine.

Per la qualità de' feudi piantano, che in Francia intanto si potè argomentare, che i feudi avessero prodotta la Regalia; in quanto colà i feudi dati alle Chiese, nella prima loro origine eran tali, che morto il Barone dovean passare al Padrone diretto, da cui poi si dovea fare la nuova investitura al successore: quando pe'l contrario in Sicilia i feudi fin dalla loro origine furon transmissibili al successore (2), ed i feudi, dati alle Chiese, furono dalla sua prima origine conceduti senza veruna legge di riversione (3).

Questo compruovano con i seguenti argomenti: Che i Prelati di Sicilia non pagano il rilevio, nè prestano il servigio militare, *nè nelle concessioni de' fondi Chiesastici siasi pagata la Decima, e tarì, prescritta dal Capitolo Volentes: Che non sono state mai riputate feudali le controversie ai suddetti feudi concernenti: Che nel Parlamento intervengono i Prelati, quai Cittadini, e Capi del Ceto degli Ecclesiastici.* Che gli Ecclesiastici non corrispondono per i lor feudi i pesi

(1) *Nar. Alen. ibid. p. 7 in princ.*

(2) *Meleter. lib. 3 cap. 11 lib. 4 cap. 15*

(3) *Maleter. lib. 3 cap. 11 lib. 4 cap. 15*

pesi, come i Baroni laici; ma appena soggiacciono ad alcuni donativi nella sesta parte, *perchè il Braccio Ecclesiastico concorse, e si obbligò espressamente contribuire, previa la Ponteficia conferma: quindi il tangente degli Ecclesiastici è tutto diverso da quello, che si paga dalle Città Demaniali, e da Luoghi Baronali*: E che non sia vero quello, che scrisse Mario Muta, che la Regalia sia succeduta in Sicilia al servizio militare, giacchè non si pruova, che i Prelati avessero mai prestato il Servizio militare prima della Costituzione del Re Ruggiero, quando da quella si vede, che fu in Sicilia subito stabilita le disciplina universale, giusta il Concilio di Calcedonia, di dovere i frutti de' beni delle Chiese vacanti passare a' Successori.

E da ciò si crede potersi ancora mostrare, che la Regalia non si possa in Sicilia dire introdotta ad esempio de' feudi francesi, perchè colà, oltre alla natura de' feudi, vi concorse la consuetudine, che in Sicilia mancava.

VIII.

L' Avvocato Fiscale avea ancora suscitato, che per essere il Re di Sicilia Legato nato in quel Regno, doveva godere ancora di questo diritto, di conferire i Beneficj in tempo di Sede vacante. A quest' altra difficoltà rispondono anche i Ministri, dicendo, che i soli Legati *a Latere* sono quegli, i quali scelti dal Papa dal numero de' suoi Cardinali, possono conferir Benefizj, e concorrono cogli Ordinarj; ma gli altri, ancorchè premuniti della clausola *cum facultate Legati a latere*, non hanno una tal prerogativa: e comprovano questo stesso assunto con dire, che nelle tante controversie, che vi sono state per la Regia Legazìa tra i Re di Sicilia, ed i Sommi Pontefici, non mai si sia ciò da' Sovrani preteso, non ostante che, non che nella Concordia Alessandrina, seguita sotto Pio V, e Filippo II; ma nella Benedittina, succeduta ultimamente sotto del Ponteficato di Benedetto XIII coll' Imperador Carlo VI, si fosse a tutte le minuzie pensato, e provveduto.

IX

L' ultima opposizione, che si fece dal Fisco; ed a cui i Ministri lungamente rispondono, fu, che, avendo il Re di Sicilia

lia l' attuale percezione de' frutti delle sedi vacanti, ed essendo il diritto di conferire annoverato tra' frutti, ed anche tra' frutti *il gius padronato de' privati, o sia il gius di presentare, che ne' Sovrani diviene Collazione*; al Re di Sicilia in tempo di sede vacante dovea toccare ancora la Collazione.

Volendo la Giunta rispondere a cotesta ultima opposizione, prima ingenuamente così confessa: *Ciò si è creduto essersi deciso da questa Giunta quasi che abbia allora accordata al Vescovo la Collazione, perchè al medesimo in sede piena si appartengono i frutti. Onde se al Re nella sede vacante spetta de' frutti la percezione, ora in favor del medesimo par che debba anche dichiararsi la Collazione de' Beneficj:* Indi soggiunge, che il Fiscale intendeva di parlare *d' Istituzione Collativa, che secondo il gius moderno riguarda solamente l' officio, e l' impiego Ecclesiastico, qual si dà al Chierico già nell' ordinazione abilitato all' esercizio del Sacro Ministero*. Ed in ultimo luogo non nega, *che l' argomento a prima veduta sembrava aver dell' appoggio*.

Venendo poi i Ministri alla risposta, dicono, che quantunque, per l' antica originaria disciplina Ecclesiastica il Beneficio non andava disgiunto dalla ordinazione, e dall' ufficio, talchè coll' ordinazione all' ordinato si dava l' uffizio, e per esso il modo di mantenersi, e di vivere dai frutti dello stesso Altare: ciò non ostante col cambiamento d' una tal disciplina, quantunque surta ne fusse la distinzione tra ordinazione, ed ufficio, perchè colle ordinazioni vaghe, cominciate ad introdursi, l' uffizio restò distaccato dall' ordinazione, ed il Benefizio cominciò a concedersi a coloro, ch' erano già ordinati: pure in verità venne sempre a restare, che l' ufficio da' proventi ecclesiastici, addetti per mantenimento di colui, che l' esercitasse, non si disgiungesse. Laonde essendo il Vescovo soltanto il vero dispensatore degli officj; ne venne in conseguenza, ch' Egli solo potesse similmente concedere i Beneficj, andando l' una cosa unita coll' altra, e sotto nome di Beneficio l' uno, e l' altro intendendosi: e perciò che fosse un errore il dire, che altri, che non fosse il Vescovo, potesse, per aver la percezione de' frutti, concedere i Beneficj: giacchè portando seco la concessione de' Beneficj (laquale è la concessione de' proventi, destinati per sostentamento di colui, ch' esercita l' officio Ecclesiastico) la concessione dello stesso officio: ne viene in conseguenza, che non potesse mai quella tal concef-

cessione farsi da altri, che dal Vescovo (1).

Non così nella presentazione derivante dal diritto del Padronato, giacchè la presentazione, come cosa o tutta temporale, o al più preordinata ad un'atto spirituale, può ottimamente stare in coloi, che Vescovo non sia, perchè poi dipende dalla cognizione del Vescovo, se il presentato debba l' officio Ecclesiastico conseguire, e conseguendolo, dalle mani del Vescovo allora il riceve.

Comprovano quest' assunto con dire, che i stessi Scrittori Francesi, dove la Regalia porta la Collazione de'Beneficj, vorrebbero a favore de' loro Sovrani un Privilegio della Chiesa, che gliel' autorizzasse del qual numero esser Renato Koppino, e che Natale d' Alessandro supponeva, che si fosse già da que' Sovrani ottenuto.

X

Si fanno la difficoltà, che nella Glossa del *Cap. cum olim* del titolo delle Decretali *de majorate, & obedientia*, si dica: *Collatio Beneficiorum inter bona Episcopalia, & fructus computatur*. Mà rispondono, accusando d' ignoranza il Chiosatore, dicendo, *che meritava redarguzione, e dispreggio, perchè i Canoni, de' quali egli era professore, espressamente determinano essere un diritto spirituale la potestà di conferire i Beneficj Ecclesiastici*. Il che confermano con questa ragione. Dicono essere indubitato, che almeno la Collazione de'Beneficj Curati sia spirituale, per non esser'altro, che la missione: Che nel *Cap. cum olim* si ragioni appunto di Collazione di Beneficj Curati: e pure, che il Chiosatore erroneamente notò, che *inter fructus computabatur*: Che la Glossa dovrebbe sentirsi come l'intese l' Abbate Palermitano (2), cioè, che *come i beni del Vescovo, ed i frutti temporali appartengono al Successore, così del pari la Collazione de' Benefizj*: Che se per contrario la Glossa si voglia prendere nel senso materiale, cioè, *che le Collazioni si avessero di egual tempra degli altri frutti utili, e lucrativi, si aprirebbe impunemente la strada alla simonia*. Che Carlo Molineo di questa Glossa parlando, lasciò scritto, *Vides ut sensim ratio quæstus irrepserit, Ecclesia enim primitiva*

(1) *Vanesp. p. 2 tit. 32 cap. 2 n. 4 & seq.*
(2) *In Cap. cum olim de major. & obed.*

va non minus hoc, quam Simonem Magum execrata fuisset (1)? e che il Wanespen considerò, che standosi a tal Glossa, *potrebbe la Collazione vendersi, e comprarsi, o in altra guisa mettersi in commercio* (2): Che il Capitolo *cum olim* nel negare al Capitolo della Cattredale la Collazione, non reca per ragione, che la Collazione, qual frutto, debba conservarsi al Successore: Che quel Capitolo parli soltanto di conferma, e vuol dire, che quando non vi è Privilegio particolare, essendo la conferma cosa odiosa, non si estenda (3): Che il Chiosatore della Prammatica Sanzione lasciò scritto, che il Concilio di Lione appena permise la Regalia nelle Chiese dove si trovava introdotta, per la percezione de' frutti (4): Che in tempo di Bonifacio VIII insursero delle contese con Filippo il Bello, Re di Francia intorno al capo della Regalia, riguardante la Collazione; quando che se questa veniva sotto il nome de' frutti temporali compresa, non eravi certamente da disputare: Che i Re di Francia per tutte quelle Chiese, in cui godevano la sola percezione de' frutti, non avean preteso mai sotto tal percezione de' frutti comprenderci la Collazione de' Beneficj (5): Che Renato Koppino notò ciò, rispetto ai Duchi della Brettagna Minore, dicendo, che godean solamente de' frutti temporali, *non autem ad titulos Sacerdotiorum vacua Cathedra conferendos*; E che in tempo, che la Real Cappella di Parigi godeva della percezione de' frutti, non usò mai la Collazione de' Beneficj, *perchè appunto gli Autori Francesi sono di uniforme opinione in questa parte, che la Collazione è affatto diversa, e distinta dalla percezione de' frutti, e che sotto il nome de' frutti la Collazione non si comprenda*.

XI.

Premesse tutte queste notizie si passa poi a conchiudere, che *senza mendicare gli esempj, e le autorità delle straniere Na-*

zio-

(1) *Car. Molin. sup. Decretal. tom.* 4 *pag.* 91

(2) *Vanesp. p.* 2 *tit.* 21 *cap.* 1 *n.* 27

(3) *Probus de regal. q.* 62 *n.* 1

(4) *Glos. in tit. de annat. §. item quod.*

(5) *Le Maitre de regal. cap.* 4, *Kopp. de deman. lib.* 2 *tit.* 9 *n.* 6, *De Marc. lib.* 8 *cap.* 24 *n.* 7, *Vanesp. p.* 2 *tit.* 25 *cap.* 8 *n.* 17

zioni, *il fatto autorevolissimo de' Sovrani di Sicilia*, *e la costante osservanza di quel Regno appprestava l' argomento più robusto per distinguere da' frutti la Collazione de' Beneficj: poichè ottenuto per concession Pontificia dal Re Alfonso il perpetuo dritto di percepir li spogli de' Prelati defonti*, *e li frutti delle sedi vacanti*; *giammai da quel Sovrano*, *e da' suoi successori fino al presente*, *si è pensato alla Collazione de' Beneficj*, *delle prebende*, *e de' Canonicati . . . .: e sin che è piaciuto al Re di far' eseguire nel Regno le Regole della Cancelleria*, *la Sede Apostolica ha provvedute le Prebende delle Cattredali in Sede Vacante*, *ed il pregiudizio è stato solamente de' Vescovi Successori*, *a i quali per dritto comune appartiene la Collazione . . . . in maniera che opponendosi i Vescovi all' esecutoria*, *o pure comandando il Re*, *che più non si eseguissero le anzidette Regole*, *risorge il dritto natìo de' Vescovi*, *che son gli Ordinarj Collatori*.

Si seguita a dire, che dalla concessione de' spogli, e frutti delle Sedi vacanti, quasi quattro secoli sono scorsi, e pure si è tenuta sempre l' accennata disciplina dell' intutto uniforme a quella de' secoli precedenti: Che il *dritto di percepire i frutti non è proprio*, *e natìo della Corona di Sicilia*, *ma avventizio*, *e provegnente dalla Concessione Apostolica*. *Che la lunga continuata osservanza non è di poco rilievo per interpetrar la concessione medesima*, *e per farla presumer ristretta a que' soli frutti temporali*, *de' quali soltanto han fatto uso per tanto tempo i Sovrani*.

XII.

Finalmente si dà termine alla Consulta con due altri esami. Il primo, che i Sovrani di Sicilia neppure abbiano la libera percezione de' frutti a lor talento, ma che debbono erogarli in usi pii, il che confermano con narrare: Che avendo nel 1633 il Presidente del Real Patrimonio D. Pietro Corsetti, per l' urgenze della guerra di Milano, fatto uso, in beneficio della Corte, di scudi 50000 de' frutti delle sedi vacanti; che la Corte di Madrid, per mezzo del Supremo Consiglio d' Italia, *gli ordinò di giustificare il perchè avea dato quel passo*, *contrario alla inveterata consuetudine di erogarsi que' frutti in usi pii*: Che quel Ministro si giustificò, e difese, ma che essendo stata rimessa la sua Consulta all'esame dell'Avvocato Fiscale del Consiglio D. Luigi del Carriglio, questi do-

dopo matura considerazione rispose ne' sensi di verità, dover' il Re, giusta l' osservanza, erogare que' frutti in usi pii, e non profani. E che finalmente incaricato di questo articolo il Reggente Ramondetta dal Duca d' Alba Presidente del Consiglio nel 1682; il Ramondetta ridusse l' acquisto de' frutti al succennato Privilegio Apostolico, e all' antica consuetudine, e conchiuse distribuirsi in usi pii, come sin allora religiosamente si era osservato, ed insinuò al Re, che ordinasse al Tribunale del Real Patrimonio riporsi tai frutti in cassa separata sotto una particolare amministrazione, con designare alcune opere di pietà, come pesi fissi, cominciando dal mantenimento della Real Cappella del Regio Palazzo, e suoi Canonici, e Prebendati, e così stabilì il Re nel 1683, con sue Reali Lettere doversi inviolabilmente osservare, ch' è quello appunto, che oggidì si pratica (1).

XIII.

L'ultima cosa, che dai Ministri, Autori della Consulta, si propone, riguarda il toccare come si regolano gli altri dominj de' Principi Cattolici su questo argomento. Dicon così: *Nelle Spagne consiste la Regalia nel sequestro, e nella destinazione de' Regj Economi, per conservare i frutti a' futuri Prelati, e così in que' Regni, ove non ebber luogo i Collettori Apostolici, si è sinora praticato. Per le Chiese dell' Indie, fondate da' Re Cattolici, ben due volte quel Supremo Consiglio definì, non dover aver luogo la Regalia de' frutti, e soltanto dal 1617 in poi s' introdusse la costumanza di acquistarsene alla Corona la terza parte, per erogarla in usi pii. In Inghilterra sino allo Scisma di Errigo VIII si fece uso della stessa Regalia della custodia, e della protezione, malgrado l' editto di Errigo II, da lui stesso ritrattato: Nel Portogallo, e nel Regno di Napoli alla semplice destinazione del Custode si è estesa la Regalia.*

ED eccoci disbrigati dell' intera esposizione della voluminosissima Consulta de' Ministri Autori della Sentenza, dalla Giunta de' Presidenti, e Consultore profferita ne' 26 di Agosto del 1769 contra della Collazione Regia de' Canonicati della Chiesa Vescovile di Girgenti in tempo di Sede vacante, la qual' esposizione da noi si è fatta colla possibil esattezza, e con

(1) *Regens Ramondetta de spol.*

con tutta la fedeltà, acciochè si potesse sempre vedere su di quali fondamenti quella tale decisione sia caduta, ed anche acciocchè in appresso si potesse partitamente ad essi rispondere.

Si epiloga la Consulta de' due Ministri, i quali sono stati di sentimento favorevole ai diritti della Nazione, e del Sovrano.

CONviene, che ora con egual metodo si venga ad epilogare la Consulta de' due Ministri, i quali sono stati favorevoli alla Collazione Regia in tempo di Sede vacante, non solamente rispetto ai Canonicati di Girgenti, ma ancora per tutti gli altri Beneficj del Regno di Sicilia.

I.

QUesti due Ministri nella loro Consulta, la quale è assai più breve di quell'altra che finora abbiam riferita, rapportano principalmente, dopo della storia della Causa, tutte le proposizioni, che essi dicono di essersi in difesa dell'assunto contrario spacciate, e di quì passando a confutare queste stesse proposizioni, vengono a fare il seguente discorso. Dicono che l' amministrazione de' beni Ecclesiastici (che definiscono *patrimonio de' poveri dalla carità de' primi Fedeli cominciato, e poscia aumentato dalla munificenza de' Principi con fondi stabili*), esser troppo giusto, che a' Vescovi si confidi; ma però che non si debba avere della stessa natura dell' amministrazione de' Sagramenti, *che sono della privativa loro potestà*, e che perciò gli Apostoli per l' amministrazione de' beni istituirono Diaconi, e Ministri, riserbandosi essi la principale ispezione: Che dall' aumento de' beni Ecclesiastici nacquero nella Chiesa gravissimi mali, e disordini: Che non pochi Santi Padri *in vece di esser gelosi dell' amministrazione di questi beni temporali, piansero piuttosto lo stato miserabile de' Vescovi tutti occupati in questa amministrazione*: Che per riparare i mali, ed i scandali, surti nella Chiesa da questa amministrazione de' beni secolari, si emanarono molti Canoni salutari, ed infra degli altri quello del Concilio di Calcedonia, rispetto all' amministrazione de' beni delle Chiese Vescovili in tempo delle sedi vacanti: *Che la disposizione di questo Concilio, in*

 cui

cui fu riserbata al futuro Vescovo la distribuzione delle rendite, che si esigevano nella sede vacante; non contiene, come si era dato ad intendere ampollosamente, divieto, che si avesse voluto fare a qualche piissimo Principe, il quale si fosse incaricato dell' amministrazione, e distribuzione; nè contiene qualche consagrazione mistica, e divinazione de' beni della Chiesa, a segno che un secolare divenisse sagrilego, ponendoci mano: E finalmente *che se taluni Santi Pastori si sono querelati de' Principi, li quali si sono mescolati nell' amministrazione di detti beni; non altrimenti si possono giustificare, se non per la credenza, e pruova, ch' essi abbiano avuto, che que' tali Principi avessero a se rapacemente appropriati essi beni, facendo mancare il culto Divino, e defraudando i doveri, e i Ministri del Santuario del necessario sostentamento.*

Continuando poi a fare altre considerazioni, dicono „ che quan-
„ do i Papi spiegando le ragioni Patriarcali, e Metropolitiche,
„ destinavano i Visitatori per custodia delle Vedove Chiese del-
„ la Sicilia, come Provincia suburbicaria (destinazione, che
„ si era spacciata per argomento vittorioso della Causa); ope-
„ ravano laudevolmente per conservare i beni, che si poteano
„ dissipare, e fraudare, mancando il Pastore: ma non si arro-
„ gavano essi una cognizione privativa, stimando profano il
„ Principe, il quale avesse voluto anch' esso prender cura di
„ detti beni; o almeno non se l' arrogarono ne' tempi, in cui
„ l' interesse, e avarizia non avevano generato le malvagge
„ opinioni, onde i Papi posteriori, e meno Santi, riputandosi
„ Signori e Padroni della Chiesa Vedova, cominciarono a far
„ di essi uso non santo, ritirandoli anche dal Regno: ed al-
„ lora la cupidigia ingegnosa di massime, e pretesti, effigiò le
„ tante profanazioni, sagrilegj, ed immunità di detti beni,
„ e minacciò censure, e scommuniche, onde i Principi già poco
„ eruditi de' dritti della Maestà, e del Sacerdozio, ora per
„ timore delle medesime, ed ora per le fazioni, e tumulti, che
„ da' Papi si svegliavano, vennero a cedere, facendosi misera-
„ mente spogliare.

Soggiungono ch'essendo indubitata cosa, che il Sacerdozio sia soggetto
„ al Principato, secondo li stessi Papi l'hanno riconosciuto: *Re-*
„ *gibus nos etiam subditos esse Sanctæ Scripturæ præcipiunt*, al
„ dire di Pelagio Papa nella prima Epistola: i Principi, come
„ Giudici Sovrani, hanno potuto assai bene conoscere dell' am-
„ ministrazione de' beni Ecclesiastici:

E per ultimo conchiudono, *che i Principi Cristiani, come Pro-*

Protettori delle Chiese , vedendo talvolta , che taluno de' Vescovi abusando dell' amministrazione, converte que' beni sagrilegamente dall' uso santo in uso di suoi piaceri , ed in lussi scandalosi , sono obbligati rimediarci col terrore delle pene , e coll' esecuzione delle leggi , e de' Canoni , assumendo finanche essi l' amministrazione : poichè devono tener presente ciò , che disse il VI Concilio di Parigi : „ Cognoscant Principes saeculi Deo debere se reddere rationem propter Ecclesiam , quam a Christo tuendam suscipiunt „ : E finalmente, *che se le due Potenze Regia, e Pontificia, ne' tempi infelici della Chiesa avessero avuto lo stesso fine di una retta , e Santa amministrazione, e distribuzione de' beni della medesima Chiesa , e del Patrimonio de' Poveri ; non avrebbero mosse contese di potestà, fondati su passi allegorici delle Sante Scritture : nè si sarebbero veduti tanti scandoli , e sentiti piati, che hanno lacerata la Religione .*

II.

DA questa scorsa su di cose generali, passano i due Ministri al particolare, ed avvicinandosi al punto della quistione , dicono , che ne' primi tempi *i Re di Sicilia prendevan religiosamente cura de' beni della Chiesa nelle Sedi vacanti per mezzo di Bajoli , che vi eran destinati , come si rileva dalla Costituzione di Ruggiero , che comincia : Pervenit ad audientiam nostram .*

Spiegando indi tal Costituzione, soggiugono: *Con questa Costituzione il Re dichiarando la protezione , che dice di avere delle Chiese del suo Regno, rimuove i Bajoli infedeli dall' amministrazione , e ne dà l' incarico a tre Soggetti de' più probi , ed abili della medesima Chiesa , i quali avessero a conservare al Vescovo Successore ciò , che avanza , e darne a lui conto . . . . . . onde la Costituzione indica la cura, che i nostri Sovrani hanno avuto de' beni delle Chiese vedove , in vece di ricavarsi , che per legge d' immunità al nuovo Vescovo si riservano i frutti de' beni Ecclesiastici raccolti in sede vacante .*

III.

VEnendo appresso , dicono così : *potendo, anzi dovendo il Principe prender cura de' beni Ecclesiastici , amministrarli , e con-*

 ver-

vertirli in diversi usi pii , secondo richiede la necessità dello Stato , e della Chiesa : si deve confessare , che com' è manifesta cosa , che Re d' Inghilterra , e di Francia , e Imperadori di Alemagna hanno conferito Benefizj senza ripugnanza de' Papi , e de' Concilj . . . . , così è manifesta cosa eziandio , che la Collazione non è mica un' atto Spirituale , e può esser benissimo un legitimo dritto Reale ; ed adducono gli esempj delle varie Collazioni Regie fatte da questi Principi.

IV.

DI quì fanno passaggio i nostri Ministri a fare un discorso alquanto posato su della natura della Collazione , come quella, che per opinione de' Ministri contrarj si dovea avere per tutta spirituale. Considerano i due Ministri, che quando ne' primi tempi non si ordinavan *Chierici* , *se non a misura, ch' eran necessarj al ministero Chiesiastico* , ed a Chierici ordinati si dava il sostentamento dalla massa commune delle rendite Ecclesiastiche; non essendovi allora distinzione tra Benefizio , ed uffizio ; l' ordinazione facea le veci ancora di Collazione: ma che poi sopravvenuta la distinzione tra Benefizio, ed uffizio, originata dalle ordinazioni vaghe , che nella Chiesa si cominciarono ad introdurre ; ne venne , che non il solo Vescovo, ma anche *i Prelati inferiori, ed i semplici Chierici, e Laici , ed anche le Badesse, si avessero attribuita la facoltà di conferire Beneficj :* e che perciò *profana, e temporale sia la Collazione, come fin da' suoi tempi il ravvisò Marsilio Patavino , scrivendo a Ludovico II Imperadore :* il che vie maggiormente confermano col seguente discorso; *che essendosi la Collazione concessa a quei, che hanno il padronato, a' laici, ed anche a donne, da' Pontefici , e da Vescovi ; non è la medesima una facoltà spirituale , di cui li laici senza ordinazione, e moltopiù le donne, sono affatto incapaci.*

Così sullo stesso argomento volendo vie maggiormente distendersi, dicon così: *Un Chierico essendo ordinato dal Vescovo, ha già ricevuto il potere di amministrare i Sagramenti , di governar le coscienze , e di annunziare la porola di Dio : ma non può egli esercitar questo potere , che gli è stato dato con una ordinazione vaga , perchè non è tuttavia incardinato all' uffizio, ed al Benefizio : E il Re rappresentando il popolo , il quale era nelle ordinazioni consultato da' Santi Vescovi . . . . . o pure fa-*

facendo il Re medesimo uso di molti altri titoli, di cui è pienamente fornito: quando sceglie uno di questi Chierici, che ha ricevuto il carattere sacro, ed augusto per Canonico, Decano, Archidiacono, Penitenziero, Curato, non gli dà punto la missione spirituale, che già possiede; nè si arroga la ordinazione, la consacrazione, e l' approvazione di Ministri della Chiesa, lasciando questa assolutamente libera a' Vescovi; ma soltanto gli dà il Beneficio temporale, lo annicchia, e gli assegna quella porzione, che prima gli somministrava dalla massa comune.

V.

VEngono poi a parlare un poco distintamente della istituzione autorizabile, e dopo di aver dichiarato, che la introdozione delle ordinazioni vaghe avendo prodotta la distinzione dell'uffizio dal Beneficio, aveva introdotto altresì la pratica della istituzione autorizabile nella Collazione de' Benefizj, che hanno cura di anime; e dopo di aver ancora confessato, che *sia lodevolmente introdotta, e convenga ne' tempi presenti ad impedire in qualche maniera la sconcezza, e i mali, che si causano dagli stessi Vescovi, che non sono punto scrupolosi a ordinare quei, che non sono degni di ministero Sacro:* si conchiude dai due Ministri così: *Non è ella mica tuttavia necessaria, ed essenziale, poichè li Provisti nella lor' ordinazione già ricevono tutto il potere necessario all'effetto: e perchè la Chiesa stabilendo questi Benefizj, vi ha congiunto la missione necessaria per predicare, e per amministrare i Sagramenti, cosichè un Cherico quando è proveduto di un Benefizio, non mica riceve il potere spirituale per la provista, o Collazione, ma gli si fa esercitar quello, che gli fu dato nella sua ordinazione.*

Seguitano su dello stesso argomento a dire: *Monsignor Guymier sopra il* §. Et si de annatis *della Prammatica Sanzione* verb. deferantur *nota assai bene, che per l'Ordine si dà la potestà delle chiavi habitu*, e pe'l titolo si dà l' esecuzione: *nam in ordinatione datur potestas clavium in habitu, sed non in actu, in oblatione vero Beneficii datur executio illius potestatis, quæ quidem exequutio est adnexa ipsæ ordinationi*. Questa esecuzione, *ch' è la Collazione de' Benefizj, non dipende mica essenzialmente dalla giurisdizione Episcopale: poichè i signori laici, anche Badesse, provvedono Benefizj: senza che avessero giurisdizione;* e si adducono tre altri argomenti: Primo, che dal Con-

 ci-

cilio di Trento essendosi ordinato, che non si potessero conferire Benefizj Curati senza l'istituzione autorizabile de' Vescovi, se ne accettuarono solamente quei *Chierici, che venivan nominati, o eletti dalle Università, i quali non si avrebbero potuto eccettuare se fusse stata necessaria, ed essenziale la speciale missione:* Secondo, che *in caso di necessità ogni semplice Prete amministra i Sacramenti, quando che non dovrebbe accadere, se per i Preti vi fosse di bisogno di nuova essenziale facoltà, e missione:* E per terzo: *che un semplice Prete Regolare, ancorchè fosse autorizzato da i suoi Superiori Regolari, nemmeno potrebbe in oggi confessare* i membri della sua Comunità senza l'approvazione del Vescovo: le quali tre proposizioni vieppiù i due Ministri vieppiù convalidano con dire, che *avanti il Concilio di Trento un Curato dava facoltà ad ogni Prete, benchè non provveduto di Benefizj con Cura di anime, di amministrare tutt' i Sacramenti, come in oggi si amministrano in caso di necessità da ogni Sacerdote:* onde poi conchiudono così: *Ecco dunque chiara, e manifesta cosa, che la Collazione stessa de' Benefizj, che contengono Cura di anime, non è mica un' atto spirituale.*

VI

DOpo di aver lungamente parlato della istituzione autorizabile, e della Collazione de' Benefizj Curati, passano a discorrere della Collazione de' Benefizj semplici, e della istituzione collativa, e dicono così: *la Collazione de' Benefizj semplici, che non contengono cura d'anime, come son quelli, di cui si tratta nella presente Causa, non può essere affatto spirituale:* e soggiungono, che non solamente ciò si compruova dalla stessa distinzione tra istituzione collativa, ed istituzione autorizzabile, ma ancora dalle seguenti pruove: *Un Concilio di Narbona del 1551, e quello di Bordeaux, tenuto nel 1624, prescrivendo, che non si conferiscano Benefizj, che hanno cura di anime senza l'istituzione autorizzabile del Vescovo, approvano le Collazioni de' Benefizj fatti da' laici: e le approvò eziandio Papa Gregorio IX all' Imperadore Federico II in dicendogli colle massime, e linguaggio di quel tempo tenebroso presso Rainaldo, che quando egli avesse diritto di conferir Benefizi, non poteva mai conferire la cura di anime, che è un dritto spirituale:* „ *Esto quod aliqua Beneficia vacantia conferas, ut curam tamen animarum illis adnexam committere valeas, jus*

spi-

spirituale, quod non cadit in laicum, non permittit „.

Fingendo poi, che anche ora si trattasse di conferire Benefizj Curati, soggiungono così i due nostri Ministri: *e si tratti pure in fine di Benefizj, che contengano cura di anime, chi può negare, che il Re potrebbe benissimo pe 'l dritto di padronato provvederli, salva la istituzione autorizzabile, come già fa in molte Chiese della Sicilia?*

VII

DOpo di tutti cotesti esami vengono a dire, che quello, che da' loro Colleghi si era sostenuto, *che il Re non può, e non deve conferire in sede vacante un semplice Canonicato, avendo egli il dritto di percepire i frutti del Vescovado, senza l' autorità del Papa; da essi non si sapeva capire, che si ricercasse questa autorità del Papa, quando quella stessa Giunta avea deciso, che li Canonicati della Chiesa di Girgenti erano di Real Padronato, perchè fondati con fondi Regi.*

Volendo poi scusare i loro Colleghi, dicon così: *bisogna dire, che questi Magistrati trasportati dall' idea popolare, che si ha dell' autorità del Papa, sono essi caduti in questo errore, giacchè siamo sicuri, che la infinita loro divozione, e la fedeltà, di cui danno tutto giorno argomento al Re, non avrebbero loro fatta fare una decisione così mostruosa.*

VIII

STimando però i due Ministri, che convenisse proporsi da loro il loro sentimento su di un tal punto, cominciano cattolicamente a parlare nel seguente modo: *Egli non v' ha dubbio, che il Papa ha nella Chiesa il Primato, il quale però non è di giurisdizione, ma di ordine, e di consociazione: poichè il Vescovado è uno nella medesima Chiesa, al dire di S. Cipriano.* „ *Episcopatus unus est, cujus a singulis in solidum pars tenetur* „: *ma non è egli l' assoluto Moderatore, e Monarca, il Signore, e Padrone de' beni della Chiesa, e Arbitro de' Canoni, e de' Concili, come gli Adulatori della Corte di Roma han voluto che fosse: ed è dell' interesse essenziale di tutte le Potenze non lasciar passare in regola queste massime, che si sono confuse colli privilegi della S. Sede non solo dell' esercizio della potenza temporale, ma anco in quello della potenza Spirituale.*

Di

Di quì passano a fare quest' altra gravissima considerazione: *ed è dell' interesse anche della Religione di non confondere i privilegi della Santa Sede antichi, e rispettevoli colle pretensioni novelle, ed odiose, le quali non faranno mai abbracciare il Cattolicismo a quei, che credono di consistere in essi la Credenza Cattolica*: e riflettono, che *gli Eretici attribuendo malamente gli abusi, che si doveano attribuire alla Corte di Roma alla Religione Cattolica, si sono malamenti separati, e confondendosi da questi adulatori Santa Sede, e Corte di Roma, come han fatto gli Eretici, si autorizza il principio dello Scisma*: e conchiudono dicendo, che *questa confusione d' idee sia pregiudiziale eziandio alla Santa Sede, poichè se questa non è distinta dalla Corte di Roma, bisognerà riguardare Scismatiche tutte le Chiese, e Scismatici anche tutt' i Sovrani, che hanno contrasti sulle novelle pretensioni*.

IX

SEguitano indi a dire, che i Papi ne' primitivi tempi non si fossero punti brigati della Collazione de' Benefizj delle altre diocesi, e dicon così: *Chi ha picciola tintura della Storia della Chiesa, sa, che l'autorità de' Papi rispetto alle rendite, e Dignità Ecclesiastiche di tutta la Cristianità, ed alla provisione de' Benefici, non solo non è fondata sopra il Jus Divino, ma è nata dal guasto dell' antica disciplina, dalle dottrine delle false Decretali d' Isidoro, dalle regole della Cancellaria, e dalle opinioni de' Curiali di Roma, e de' Scolastici arzigolanti; e fazzionanti in danno della stessa Corte Romana, poichè al dir di Durando, „ Romana Curia totum vult, qui totum vult totum perdit: ergo verendum ne Romana Curia totum perdat „*: della qual cosa lungamente se ne adducono le pruove, e le dottrine, mostrando, che negli ultimi tempi da' Papi *fu questo articolo di fare da arbitri in tutta la Chiesa Cattolica*, s' introdussero que' sistemi, e quelle massime, che ora da Colleghi Ministri si opponevano. Su dello stesso argomento continuano poi a dire: *essendo poi surto il jus novello, e le mostruose opinioni, specialmente sotto Innocenzo III di essere il Papa il Signor assoluto, padrone di tutt' i Benefizj, ed essendosi in comandi assoluti convertite le raccomandazioni, che i Papi solevano fare a' Vescovi di alcuni soggetti; ed essendo tosto abbracciata la massima* Summi Pontificis voluntas decretum est: *si viddero varj eccessi, che scando-*

dalizzavano. Quando si disse a Innocenzio VI, che egli facea ciò, che i suoi Predecessori non aveano osato di fare, rispose questo Papa: Prædecessores nostri nesciverunt esse Papa. *Quindi cominciarono a gridare, e ad opporsi tutte le Chiese, e Concilj, le assemblee, e i dotti Teologi, e pii, S. Bernardo, Pietro d' Ajllì, il Cardinal di Cusa, e il famoso Gersone, il quale dimostrò, che il Papa non ha ricevuto da Giesù Cristo il potere di provvedere tutti i Benefizj, e che le riserve sono* rapinæ manifestæ, violentiæ publicæ, jura Papalia iniqua & abusiva.

X

SOpite queste tali discettazioni fanno passaggio i nostri Ministri a discorrere alquanto della Regalìa, che hanno i Sovrani della Francia in tempo della vacanza delle Chiese del loro Reame: e dopo d' essersi inveiti contra de' loro Colleghi, o de' Difensori del Vescovo, *per essersi avuto il coraggio di dichiararsi ingiusta, ed irragionevole*; considerano, che cotesta Regalìa se da tutti gli altri Sovrani non si sia similmente usata, *si dovesse ciò ascrivere all' infelicità de' tempi, ed all' ingombramento della supestizione, siccome provasi coll' autorità di gravi, ed illuminatissimi Teologi, e Canonisti Francesi, e di Boezio Epo celebre Dottore Fiamingo, e gran Canonista dell' Università di Dovaì, le di cui opere sono state impresse in tempo della Correzione Romana nell' anno* 1589, *come si osserva nel suo trattato delle Regalìe, o Dritto generale del Principe sopra i Beneficj Ecclesiastici*. Soggiungono, che *la Regalìa non sia mica d' origine oscura, e sospetta*; e poi conchiudono, che *questa era chiaramente spiegata nella Glossa del famoso Capitolo III de electione in VI, che da cattivi Interpreti è stato preso per la condannazione della Regalìa, quando è la conferma fatta da Gregorio X nel Concilio di Lione, ed era altresì spiegata chiaramente nella esposizione di questo stesso Capitolo formata da Elia Regnier, Dottore di Poiters: ma ne furono le vestigia cancellate da Correttori Romani d' ordine di Papa Gregorio XIII, per abolir la memoria della scandalosa controversia tra Bonifacio VIII, e Filippo il Bello: sebbene oggi sono state restituite dal famoso Francesco Florente*, come altresì, che si ravvisano in antichi Commentatori del Sesto di Bonifacio VIII.

Spiegandosi poi i fonti, donde scaturisce la Regalìa, si dice così:

I fon-

I fonti poi nitidi, dalli quali questa Regalìa deriva, sono la Ragion Feudale, la Ragion Canonica, e del padronato, il dritto di custodia, la eminente protestà, che ha il Re sopra i beni della Chiesa, quali beni, anch' esso rappresentando il Popolo, ha dato in amministrazione a' Vescovi, e l' arbitrio, che egli ha di dispensar detti beni in varj usi, da lui riputati necessarj.

E finalmente si conchiude questo articolo con cotesto sentimento: *Oggi con contendere il diritto della Regalìa, sarebbe lo stesso, che rinnovare gli errori di Bonifacio VIII: ed impugnandosi oggi la Regalìa ne' Tribunali Regj da' Magistrati Regi, egli è una mostruosità dopo che lo stesso Clero Gallicano interessato l' ha canonizzata con solenne dichiarazione: ed in dando conto al Papa Innocenzo XI della estenzione di essa, ordinata dal Re Luigi XIV nel 1682, ha dimostrato al detto Pontefice la necessità della Concordia del Sacerdozio, e dell' Imperio, e che l' uso della Regalìa non è di quelle cose, che si appartengono alla fede, o che stabilite dalla legge eterna, devono restar ferme, ed inconcusse; ma di quelle cose, che derivano da proibizione Ecclesiastica, la quale si muta per li luoghi, e tempi.*

XI

Disbrigatisi i nostri Ministri da quest' altro esame, passano all ultimo punto delle loro deciferazioni, e dicon così: *Del resto pare che si sia svegliata una quistione particolare vanamente ad intorbidare la Causa più chiara, e la più facile, che mai ci fusse:* imperciocchè considerano, che *percependo il Re i frutti del Vescovato in sede vacante . . . . . ., ed avendo la Giunta già deciso, che li Canonicati della Chiesa di Girgenti erano di Real Padronato, perchè fondati sopra Regi fondi*: oggi doveva esser fuori di quistione, che *il Re in tempo di sede vacante dovea provvedere i Canonicati di Girgenti:* Dicono, che la Causa si era tolta dal suo alveo, dappoichè laddove consisteva nel solo punto, se per avere il Re il Padronato de' Canonicati di Girgenti, poteva almeno provvederli in tempo di sede vacante: si era entrato ad altre discettazioni tutte aliene dall' argomento: Dicono, che ristretta la Causa nel suo punto vero, non vi potea esser controversia, imperocchè era certo, che la presentazione, e Collazione si annoverano tra' frutti onorifici de' Beneficj, e dicono che era certo similmente, che la Collazione, e presentazione tra' frutti si annovetano, venendo questa massima insegna-

segnata nommeno da varj Testi del Diritto Canonico, che dalla Glossa del Capitolo *Cum olim*, di cui si dovea tenere tutto il conto, perchè le Glosse, secondo Imola, superar dovevan di autorità tutt' i Dottori: Che se la presentazione, e Collazione ad ogni semplice padrone appartiene; con maggior ragione appartener dee al Principe Supremo, *il quale gode il padronato con dritto piu eminente pel titolo del dominio del suolo, in cui son situate le Chiese, benchè queste non fossero nè fondate, nè dotate dal medesimo Re, quali Autori sono, anziche nò, addetti alla Corte di Roma:* Dicono, che *il Re di Sicilia molto più dee di ciò godere per aver fugati, ed esclusi i Saraceni dal Regno, e per aver quivi fondate, dotate, ed arricchite le Chiese:* Dicono, che il Fagundez Prammatico Spagnuolo per li stessi motivi spiega le preeminenze de' Sovrani di Spagna su delle Chiese della Spagna, cioè per avere anche i Re Spagnuoli cacciati i Mori: Dicono, che non sia da allegarsi per argomento, che i Sovrani di Sicilia non abbian fatto uso di un tal diritto, *quia jura Regia non sunt præscriptibilia:* Dicono che i Canonicati di Girgenti *per rigore di giustizia sarebbero di Regia Collazione anche nella sede piena, perchè son essi di Real Padronato sopra Regj fondi, secondo dichiarò la Giunta:* Dicono che il sentimento di Mario Muta, e dello Xibecca, che i frutti delle sedi vacanti si godano da' Sovrani di Sicilia in iscambio del servizio militare, sia verissimo, e che pe'l contrario *malamente scrisse il Reggente Ramondetta, che l' acquisto de' frutti ascriver si dovesse al Privilegio Appostolico.*

E finalmente dicono, che ancorchè *si accordasse per poco ciò, che dice il prefato Reggente, cioè, che per concessione Appostolica il Re di Sicilia percepisse i frutti, è egli un errore gravissimo il contenderli la Collazione de' Beneficj, quando è Domma troppo chiaro nello stesso Diritto Pontificio*, Collationem Beneficiorum esse in fructu, fructibusque adnumerari.

XII

QUesto è il contenuto di tutta la Consulta de' due Ministri, cioè il Presidente della G. C., primo Presidente di tutta la Magistratura Siciliana, ed il Consultore del Viceré, Ministri rispettabilissimi e per la carica, e per lo sapere, e per la pietà Cristiana. In questa Consulta conchiusero essi, che il Re dovesse avere la Collazione in tempo di sede vacante non de'

de' soli Canonicati di Girgenti, ma di tutt'i Benefizj di tutte le Chiese del Reame, non dovendo darsi più luogo al contentamento de' Vescovi sulle Proviste della Romana Dataria, che dalle Regole della Cancellaria dipendono.